DIFESA
DE'
Padri di S. Martino, e della loro Certosa di Napoli,
CONTRA
Le Pretensioni dell'Avvocato dello Spedale di S. Corona-Spina.

J. M. J.

STAVANO essi i Padri Certosini della Venerabil Certosa di S. Martino allogata nell'alture di questa Città di Napoli, godendo la loro pace e quiete nell' essercizio della Contemplazione, e de' Divini Uficj, applicando le loro Orazioni per le Anime de' Re benefattori, che loro han lasciate le rendite per sostegno della lor rigida Osservanza: quando improvvisamente s'è lor suscitata una tempesta, che mettendo in forse la chiarezza della lor sempre venerata Religione, e del lor buon nome, turba 'l sereno de'loro cuori, e pone altresì in pericolo la loro osservanza, apportando loro non picciola agitazione, e molestia. Possedono essi molti Beni assegnati già dalla Regina Giovanna I. allor Regina di Napoli allo Spedale, e Chiesa di S. Corona Spina istituito dalla medesima con darne al Priore di S. Martino *pro tempore* l'amministrazione, ed il governo, come incorporati alla medesima Certosa fin dall'anno 1448. con ispezial Bolla del Sommo Pontefice Niccolò V. E perche poi lor fu mossa lite dall'Appostolico Collettore di questo Regno, per le rendite esatte, e non impiegate nell'opere della Regina Giovanna destinate, dopo molti litigj così in questa Nunziatura, come nelle Congregazioni di Roma a tempo del Pontefice Pio IV. finalmente essendo succeduto al governo della Chiesa Universale il S. Pontefice Pio V. questi avendo ben maturamente tutta la Causa ponderata, e riconosciuta,

ſciuta gli ammiſe ad una tranſazione per ciò,che ſi pretendea dalla Camera Appoſtolica per le rendite eſatte,di più migliaja di ducati,come appare dalla ſua Bolla , che comincia *Exigit Immenſa Benignitas* , ſotto il dì 20. Febbrajo dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1565. e con altra Bolla ſotto il medeſimo dì ſpedita , che comincia *Romanus Pontifex*,eſtinſe l'opera,o per meglio dire il nome dello Spedale,commutandolo in ſimili opere Pie,e confermando l'incorporazione già fatta da Niccolò V. a' 27. Febbrajo dell'anno 1448. , che comincia *Paſtoralis Officii Debitum* .

Fin da quel tempo adunque la detta Venerabile Certoſa ha poſſeduto i detti Beni , adempiendo eſattamente le Opere ingiunte nella mentovata Bolla del S. Pontefice Pio V. ſenza che niuno le aveſſe dato moleſtia alcuna;anzi i Miniſtri non meno Appoſtolici, che Regj e col loro ſilenzio , e colla deferenza , e venerazione, che ſempre han conſervato inverſo de' medeſimi Padri , hanno eſpreſſamente , non che tacitamente ed approvato , e goduto ch'eſſi foſſero ſtati ſottratti all'altrui moleſtie , e con tanto bene di queſto Pubblico eſiggeſſero le rendite ſuddette , e ne ſoccorreſſero le miſerie de' Poveri di queſta Capitale .

Ma perche il Signore , a cui eſſi ſervono , ha voluto eſercitare la loro pazienza , ha permeſſo , che dopo il decorſo di cento ſeſſantaquattro anni , foſſeſi moſſo il zelo di un tal *Ottavio Madonna* , il quale credendoſi di promuovere una Cauſa di Pietà inverſo de' Poveri, ha dinunciato a queſto Regio Fiſco, che i menzionati Padri di S. Martino poſſedevano indebitamente molti fondi donati dalla Regina Giovanna I. allo Spedale di S. Corona Spina , eſiggendone i frutti a loro prò , ſenza badare alle Opere ingiunte dalla medeſima Regina , e ſenza eriggere lo Spedale da lei ordinato . Queſta Dinuncia preſentata in Regia Camera , e notificata a' Padri, eſſi hanno oppoſta l'eccezion declinatoria del foro, ed han domandato rimetterſi la Cauſa al di loro Giudice competente , facendo premuroſe iſtanze di non procederſi ad altro atto nel mentovato Tribunale della Regia Camera .

Propoſta l'iſtanza de' Padri il degniſſimo Signor Avvocato Fiſcale della medeſima Regia Camera in data de' 12. Settembre del paſſato anno 1729. fè iſtanza per l'eſcluſion della medeſima , e per lo ſequeſtro de'beni, che ſi pretendono donati,riſerbandoſi l'iſtanza a riguardo degli altri beni proprj della Certoſa .

Ri-

Ritrovandosi le cose in questo stato, ed essendo uscito un lungo, ed erudito Scritto in benefizio de' medesimi Padri di S.Martino, in cui l'Avvocato, che gli difende, si è sforzato addimostrar come giusta, e ragionevole la Declinatoria domandata da' medesimi: il degnissimo, ed eloquentissimo Avvocato dello Spedale suddetto Signor D. Francesco Mastelloni ha dato fuori una eruditissima Scrittura fornita di tutti gli arredi proprj per difendere il suo Principale, in cui pretende dimostrare per tutti i versi, tra per la ragion civile, e per la canonica, non men che per la ragion naturale, oltre all'immensa mole delle Storie così sagre, come profane, che la Declinatoria opposta da' Padri sia affatto irragionevole, ed ingiusta, ed opposta affine di eternare la Causa per lo timore, ch'essi hanno di soccombere se sia trattata ne' Regj Tribunali. E passando più oltre con molta eloquenza, e dottrina s'industria a far vedere, che il possedimento de' beni suddetti sia una mera usurpazione de' Padri, e che non abbian titolo alcuno, per cui ritener gli possano; e perciò s'inoltra a domandare non solo la restituzione de' beni già più fiate mentovati: ma altresì la restituzione de' frutti finora percepiti, e per conseguenza il sequestro sopra tutti i beni della medesima Certosa di S.Martino.

Egli dapprima impugna la Declinatoria pretesa da' Padri, e crede aver dimostrato, ch'essi non siano immuni dalla Regia Giurisdizione, tra per altri capi, e per la natura delle robe, come procedenti dalla Donazion Regia: indi passa a provare gli altri Punti, già da noi mentovati.

Or noi che abbiamo avuto il peso di sostener le ragioni, che son pur chiare de' medesimi Padri, essendosi già data fuori altra Scrittura colle risposte opportune alle oggezioni del degnissimo Contraddittore per quel che riguarda l'Immunità, o Esenzione Ecclesiastica considerata per tutt' i rapporti, per li quali egli la considera, stimiamo colla presente Scrittura esser nostro debito, di chiarire le ragioni, per cui i medesimi Padri possono, e debbono possedere i beni altre volte dello Spedale.

Il nostro Avversario, se ben ci apponiamo, riduce tutta la gran macchina de' suoi degnissimi argomenti, per quel che riguarda il possedimento de' beni, a due generi, cioè: E perche i beni donati allo Spedale son beni regj, come procedenti dalla donazio-

ne regia, e perche il detto Spedale debbe ſtimarſi Juſpadronato regio, e come tale inalienabile, ed immutabile ſenza l'eſpreſſo conſenſo del Re; Secondo perche la Bolla preſentata da' Padri del detto Pontefice Pio V. è di niun valore, come quella, che oltrepaſſa i limiti della podeſtà Pontificia, e perche le manca l'aſſenſo degli eredi, cioè de' Re ſucceſſori, e finalmente, perche è deſtituta del tanto neceſſario requiſito del *Regio Placito*, o dir vogliamo *Regio Exequatur*.

Sicchè Noi ſtimiamo per adempir le noſtre parti eſſere in obbligo di addimoſtrare ad evidenza tutto l'oppoſto, ed additare, che non ſia mai ſtato Regio Padronato l'anzidetto Spedale, nè ne abbia la natura: E che i beni quantunque dipendenti dalla donazion Regia, per la natura della medeſima donazione abbian mutata condizione, o dir vogliamo qualità, e da regj ſian divenuti eccleſiaſtici, e ſagri: E che la Bolla del S.Pontefice Pio V.con cui mutò la forma dello Spedale, laſciando nel ſuo intero ſtato la principal parte dell'opera; ch'è la Chieſa Collegiata, niente eccede i limiti della Podeſtà Pontificia, nè è contraria alle diſpozioni Canoniche, e Legali: E che abbia il requiſito dell'Aſſenſo de' Re ſucceſſori. E finalmente, che non le manchi il requiſito del *Regio Placito*, o *Exequatur*, il che andremo tratto tratto diviſando per li ſeguenti Capi.

C A P. I.

Si dimoſtra, che lo Spedale, e Chieſa di S. Corona Spina non fu mai, nè è Regio Juſpadronato.

QUantunque il degniſſimo noſtro Avverſario abbia trattato pria della natura de' beni del mentovato Spedale, e ſiaſi affaticato a dimoſtrare, ch'eſſendo beni dipendenti dalla Regal liberalità, debbano ſoggiacere alle giudicature de' Tribunali Supremi del medeſimo Re, per così gittare a terra la declinatoria da' Padri preteſa, e poi ſia paſſato a provare, che il detto Spedale ſia Juſpadronato regio: Noi nondimeno batteremo diverſa ſtrada, e terremo diverſo metodo; e perciò in queſto primo Capo dimoſtreremo, che lo Spedale più volte mentovato non ſia Juſpadronato regio; e poſcia paſſeremo a dimoſtrare, che i beni a quello donati, comechè dipendenti dalla regal munifi-

nificenza, abbian cambiata in virtù della Pietà Regia medesima la natura de' beni regj, o profani; e sian divenuti beni sagri. Ciocchè Noi stimiamo essere obbligati a dimostrare, da che nell' anzi divisata Scrittura data fuori per le risposte alle oggezioni del dottissimo Contraddittore per la declinatoria da Padri pretesa, si è omessa la risposta a questo genere di argomenti.

Il dottissimo Avvocato dello Spedale dopo avere molto logorato di fatica a provare, che la Causa de' Padri di S.Martino debba spettare a' Tribunali Regj, ed essere insussistente la declinatoria da essi pretesa, tra perche quei beni eran feudali, quantunque ne avesse voluto la Regina Giovanna I. toglier la ragione di feudo, e perche quantunque fossero burgensatici, perche eran beni pervenuti dalla Corona Regia, dovean soggiacere alla giurisdizione del Re in ogni caso di litigio, alle quali sue pruove, noi nel Capo seguente darem forse per quanto si stenda la nostra fievolezza adequata risposta: dopo, dicevamo, di queste pruove, e di queste ragioni, si avanza a dire, che lo Spedale ordinato dalla Regina Giovanna debbesi riputare come cosa profana, e non Ecclesiastica, e perciò come un Corpo meramente laico; poiche gli Spedali fondati senza l'autorità de' Vescovi stanno soggetti a Magistrati secolari, ed apporta a ciò la dottrina di Giorgio de Cabedo. Noi non sappiamo a che fine egli alleghi le parole del detto Scrittore, o pure perche faccia quest'uscita d'essere lo Spedale fondato senza autorità del Vescovo.

Certamente i Corpi edificati come puramente laici, e senza l'autorità del Vescovo non hanno la qualità di beneficio ecclesiastico, quantunque sù le robe agli Spedali concedute, perche destinate ad opere Pie, non può negarsi la giurisdizione ecclesiastica nell'uso di quelle, come abbiamo nella *Clement. quia contingit de Religiosis domibus*. Dovea bensì riflettere il nostro Avversario, che questo Spedale colla sua Chiesa fu eretto coll'autorità del Sommo Pontefice Gregorio XI. come appare dal suo Diploma spedito in Avignone nell'anno terzo del suo Pontificato, che viene ad esser l'anno 1373. che comincia: *His quæ Ecclesiarum*, e dall'altro spedito parimente nel medesimo anno nel dì 1. Settembre, che comincia: *Ad ea, quæ salubrem*, e dall'altro, che comincia: *Magnæ devotionis*, spedito nel medesimo anno, come puo leggersi dalle loro copie già date alle stampe,

pe,

pe, nelli quali concede molte esenzioni a' Cherici, ed esenta lo Spedale predetto, e la Chiesa dalla giurisdizion dell'Arcivescovo di Napoli; e di essi a suo tempo farem parola. Or dica egli, il nostro Contradditore, se un Corpo eretto coll'Autorità Pontificia possa dirsi meramente laico, perche gli manca l'autorità del Vescovo? Non crediamo, che voglia dire, che il Papa non abbia questa autorità sopra de' Vescovi; poiche gli stessi Re, e Principi Sovrani gli sarebbon contrarj, come quelli, che si vantano di molte esenzioni concedute alle Chiese da essi fondate, ed immediatamente soggettate alla Sede Appostolica.

Passa poi a dir così: *Anzi perche detto Spedale chiamar deesi Regio juspadronato, ne discende, che per inutile, e temeraria la eccezione proposta da' RR.PP. si abbia a reputare*. Quindi passa a dir molte cose concernenti il Juspadronato, e si sforza provare, che sia il detto Spedale vero Juspadronato, e per conseguenza in tutto soggetto alla semplice giurisdizione regia.

Or Noi chiediamo licenza al nostro Avversario, che pria di rispondere alle dottrine da lui allegate, ci conceda di fermarci un poco sù questa materia del Juspadronato, e di spiegare i nostri sentimenti sulle dottrine degli Autori più celebri in questa materia.

Primieramente fa d'uopo riflettere con tutti gl'Autori (1), che questo Juspadronato non è che una mera grazia data dalla Chiesa a' Laici; poiche la Chiesa da se avrebbe la libertà, e non sarebbe soggetta a Padronato alcuno. Ed in fatti per i cinque primi secoli della Chiesa raro vestigio ritrovar si può di questo Juspadronato, come ben lo dimostra il Tommasini nell'aurea sua Opera *De veteri, & nova Ecclesiæ disciplina circa beneficia* (2), nè è contrario Bernardo Van-Espen (3). Nel quinto secolo, cioè nel

(1) *Gonsalez in lib.3.Decretal. tit.38. de Jure patr. cap.4. num.4. 5. & 6., Fagnanus ad cap. In Singulis tit.38.lib.3. Decr. de Jur.patr. à num.4. ad* 10., *Barbosa Jur.Eccl.lib.3.cap.12.n.27., Riccius in Prax. tom.3. resol.288., Lambertin. de Jur.patron. lib.1.par.1.art.4. quæst.1. Princip., De Luca to.13.de Jure patr. In summa à n.1. ad 7. & num.13.*

(2) *Thomasin. par.2. lib.1. à c.29.*

(3) *Van-Espen Juris Ecclesiast.Univers. par.2. tit.25.*

nel 441. nel Concilio d'Oranges il primo celebrato sotto S. Leone il I. nel *Can.* 10. leggesi una concessione fatta al Vescovo, che in altrui Territorio avesse fondato qualche Chiesa, colla podestà di eleggere quei Cherici, che a lui piacerà per servigio della Chiesa edificata; ma doveano questi essere ordinati se eran privi dell'Ordine dal Vescovo, di cui era il Territorio, aggiungendo queste parole; *Et omnis Ecclesiæ ipsius gubernatio ad eum, in cujus Civitatis Territorio Ecclesia surrexerit, pertinebit*. Non creda l'Avversario, che a caso abbiamo riferito queste parole; lo preghiamo a notarle per l'uso, che in appresso se ne farà.

Ma in quel Canone solamente si stabilisce un Juspadronato, che vorremmo dire Ecclesiastico, e v'ha dubbio se tal Juspadronato passi agli eredi del Vescovo, o pure a' Vescovi successori. Ed a riguardo di questi se il fondo era Ecclesiastico anche v'ha dubbio, se passasse il Juspadronato. E' da riflettersi bensì ciocchè Tommasini nel luogo addotto al *n.* 6. scrive, che se il fondo dato dal Vescovo fosse suo patrimoniale, non per questo è chiara la mente del Concilio, che il diritto di presentare il Cherico nella Chiesa fondata passi agli eredi del medesimo, anzi nel *n.* 5. inclina alla parte negativa, asserendo che è assai più plausibile la causa de' Vescovi in questa specie di cose; in modo tale che debba a lui lasciarsi il peso di eliggere il ministro della medesima: sicchè per li laici non vien conceduto in quel Concilio diritto di Padronato: anzi espressamente si vieta con queste parole: *Quod si etiam sæcularium, quicumque Ecclesiam ædificaverit, & alium magis quam eum in cujus Territorio ædificat invitandum putaverit: tam ipse cui contra constitutionem, ac disciplinam gratificari vult, quam omnes Episcopi, qui ad ejusmodi dedicationem invitantur à conventu abstinebunt. Si quis excesserit in reatum devocabitur; si quis excesserit ordinem recognoscat canonicum*. Sulle quali parole riflettendo il Tommasini nel luogo addotto, scrisse: *Quinimmo videri potest laicos omninò proscripsisse patronos, quando in eodem Canone pœnas decernit in laicos, qui constructas à se Ecclesias voluerint ab alio, quam à Diœcesano Episcopo dedicari; & ne verbum quidem facit ullum de jure eo, quo possint hi laici ministros Ecclesiæ suæ Episcopo præsentare*. Congettura altresì l'istesso Tommasini nel luogo addotto

al

al *num.6.*, che a tempo di S.Gio:Crisostomo, cioè nel secolo quarto vi fosse qualche immagine del diritto del Padronato, adducendo un luogo del medesimo Padre, cioè l'*Omilia* 18. *In Acta*.

Egli è certo, non per tanto, che nel secolo sesto, anzi e settimo nell'Italia, non vi fosse ancora introdotto il Juspadronato a riguardo de' laici; poiche abbiamo dalle lettere di S. Gregorio Papa, che se mai fosse fondata, e dotata qualche Chiesa da chi che sia, dovessesi consegrare dal Vescovo; ma che non avesse ad acquistarsi diritto niuno al Fondatore, fuorche la grazia, cioè il diritto, di assistere al Sacrificio, ed all'Orazione, come spiega Natale Alessandro (1), esponendo la parola *processionis gratiam*, nell'*epistola* scritta a Felice di Messina, di cui faremo fra poco menzione, e Ludovico Tommasino spiegando i due *Rescritti* di Gelasio Pontefice riferiti da Graziano ne' *Canoni Piæ mentis*, & *Frigentius* 16. *qu.7.*, ed altri. Il medesimo S. Pontefice Gregorio nell'*epist.9.* del *lib.2. Indict.X* scritta a Castorio Vescovo di Rimini espressamente proibisce lo stabilirsi ivi Prete incardinato; ma se voglia la pia Fondatrice chiamata Timotea la celebrazion delle Messe, dovesse egli trasmetterle il Sacerdote: *Nec Presbyterum constituas Cardinalem; & si Missas fortè maluerit fieri sibi à dilectione tua, Presbyterum noverit postulandum, quatenus nihil alias à quolibet Sacerdote alio nullatenus præsumatur*. E nell'*epistola* 10. del *lib.12.* scritta a Felice Vescovo di Messina, gli permette, che consagri la Basilica de' Martiri fondata da Gennaro Suddiacono di quella Chiesa, dopo aver bene esaminato, se la dotazione fatta era sufficiente per tutto ciò, che facea d'uopo alla Chiesa, ed alla sostentazion de' Cherici, indi aggiugne: *Enuntiaturus ex more nihil illic conditoris Juris ulterius jam deberi nisi processionis gratiam, quæ Christianis omnibus in communi debetur*. Certamente se dritto alcuno a' Fondatori delle Chiese fosse allora dovuto, senza dubbio il Santo Pontefice lo avrebbe espresso.

Nel Concilio Namnetense celebrato, al dire del Padre Lecoint, nell' anno 656. (quantunque appresso gli eruditi sia l'epoca di questo Con-

(1) *Histor. Eccles. tom.5. Sec.6. cap.6. art.4. num.8.*, *Thomasin. loc.cit. num.8.*

Concilio incerta) nel *Can.*16. additasi esser già nella Francia l'uso di concedere il dritto del Padronato a' laici, come lo asserisce Natale Alessandro (1).

Nelle Chiese della Spagna ritrovasi conceduto dal *Can.*2. del Concilio Toletano IX. celebrato nell'anno 655. il dritto del Padronato a' Fondatori; ma solo durante la lor vita: *Quia fieri plerumque cognoscitur* (son le parole del Canone) *ut Ecclesiæ Parochiales, vel Sacra Monasteria, ita quorumdam Episcoporum, vel insolentia, vel incuria horrendam decidant in ruinam, ut gravior ex hoc oriatur ædificantibus mæror, quam in struendo, gaudii extiterat labor: ideo pia compassione decernimus, ut quamdiu earumdem fundatores Ecclesiarum in hac vita superstites extiterint pro eisdem locis curam permittantur habere sollicitam, & sollicitudinem ferre præcipuam; atque Rectores idoneos in eisdem Basilicis iidem ipsi offerant Episcopis ordinandos.* Guardisi quì come andava ristretta la Chiesa della Spagna in concedere i diritti del Padronato nel secolo settimo, che non volea, che il dritto passasse oltre alla vita del Fondatore, e per conseguenza niente ne acquistavano gli eredi.

Questa disciplina di dare a' Fondatori delle Chiese il diritto del Padronato s'introdusse nella Chiesa Orientale pria di quella delle altre Chiese di Occidente; poiche abbiamo la *Nov.*57. *cap.*2. e la *Nov.*123. *cap.*18. di Giustiniano, nelle quali si concede a' Fondatori, e loro Eredi questo diritto, purche somministrassero le spese necessarie alla sostentazione de' Cherici, che doveano ministrare i Divini Uficj, e presentassero al Vescovo Cherici degni di una tal carica; che se nominavano Cherici non degni del beneficio, si devolveva al Vescovo il diritto di conferirlo: *Si vero,* (così parla la *Novella* 123. al *capo* citato) *qui ab eis eliguntur tamquam indignos prohibent Sanctæ Regulæ ordinari, tunc Episcopus quoscumque putaverit meliores ordinare procuret.*

Tutto ciò abbiam voluto prevenire, affin di porre in chiaro il rigor della Chiesa in concedere questi diritti a' laici; e maggiormente far conoscere, che non è se non che una pura grazia della Chiesa medesima. Ma perche questa grazia si ritrova già racchiusa nel corpo del diritto canonico, gia è divenuta giustizia,

(1) *Nat. Alex. tom.*5. *&* 7. *cap.*3. *art.*4.

come lo avvertono comunemente i Dottori, e per conseguenza vien costretto il Vescovo, o qualunque Superiore Ecclesiastico, ad accordare un tal diritto a coloro, che edifichino, fondino, o dotino *ex integro* una Chiesa, o sia Cappella, come lo avvertono comunemente i Dottori; debbonsi non per tanto osservare le regole da' Sacri Canoni prescritte. Egli è vero altresì, che concorrendovi uno de' tre requisiti, particolarmente la fondazione, ed edificazione della Chiesa, si acquista il diritto del Padronato, quantunque il Fondatore, o Costruttore non si abbia riserbato un tal diritto; poiche gli viene conceduto dalla legge medesima, come concordemente scrivono i Dottori, asserendo esser questa l'opinione più comune (1) secondo la disposizione del *testo* nel *cap. significavit de test.* e nel *cap. Nobis 25. de Jure patronat.*, nel qual testo, se si legga intera la decretale di Clemente III. secondo si rapporta da Antonio Agostino nella 2. *collezione*, asserisce il Van-Espen esser chiara la decisione a favor de' Fondatori, quantunque non si riserbino nella fondazione il diritto del Padronato. Che però siamo in questo d'accordo coll'Avversario, il quale asserisce, che quantunque la Regina Giovanna non si abbia riserbato questo Padronato, non per ciò venga ad esserne esclusa, mentre ella fondò, edificò, e dotò il detto Spedale nonmeno che la Chiesa di S. Corona Spina. Diciamo che siamo d'accordo per quel che riguarda a questo punto del non richiedersi la riserba del Padronato per acquistarlo, qualor vi concorrano la fondazione, edificazione, e dotazione. Ma non per questo intendiam concedere all'Avversario quel che egli pretende, cioè che di fatto siasi acquistato un tal dritto di Padronato, e che già sia Padronato regio.

Ed a far ciò chiaro fa d'uopo avvertire, che quantunque non vi si ricerchi espressa riserba nella fondazione della Chiesa per acquistar il Juspadronato, può nondimeno questo rimettersi dal Fondatore

(1) *Gonzalez in notis in cap. Nobis fuit num.3., Fagnanus ibidem num.4., Card. de Luc. de Jur. patronat. disc.55. num.3., Lambertin. de Jure patronat. art.4. 2. quæst. princ. par.1. lib.1. ferè per tot., Van-Espen. Juris Ecclesiast. Univ. par.2. tit.25. cap.3. num.2. & alii, Barbos. Juris Ecclesiast. Univ. lib.3. cap.12. num.60. 61. & 62.*

datore secondo i termini del *capit. significavit extra de testib.* E questa remissione si può fare, o espressamente, o tacitamente, di sì fatta maniera, che se tali circostanze concorrano, che si possa probabilmente giudicare non aversi voluto riserbare un tal diritto il Fondatore, certamente il Padronato non si acquista, come ben lo avvisa il Cardinal de Luca (1): dottrina seguita comunemente da' Dottori, i quali han comunemente asserito, che se vi concorrano tali circostanze, che possa giudicarsi della remissione, la Chiesa rimanga libera: eccone l'autorità di un Autore in questa materia non solo classico, ma che gli si può arrogare il titolo di testo, tant'egli è celebre, e concordemente applaudito. Questi è Cesare Lambertino (2), il quale nel luogo citato volendo accordare la sua opinione col testo nel *capitolo significavit* sopra citato, e così spiegare la sentenza di Paolo de Cittadinis, che difende il contrario da lui parimente mentovato, con apportarne le ragioni, che sostentano la di lui sentenza, scrive così: *Tamen ego salvarem, & concordarem opiniones hoc modo, & dicerem duos requiri consensus, unus expressus ex quo oritur licentia ad fabricandum, alter qui ex eodem procedit inconsequentia, qui constituit illum patronum* (intende del consenso del Vescovo, che concorre alla fondazione della Chiesa) *& sic non haberet exprimere se velle esse patronum. Est bene verum quod ego tenerem patronum, seu fundatorem numquam exprimere mentem suam, scilicet an velit esse patronus, sed distinguerem isto modo, quod si aliquis construxit Ecclesiam, & nihil dixit, & prima vice fuit ab Ordinario solo illa Ecclesia ordinata, sine aliqua præsentatione, ex quo visus est declarasse esse suam voluntatem Ecclesiam essendi liberam, si in secunda vice cum vacaverit, voluerit præsentare tamquam patronus, quod non admittatur, quia sua declaratio ejus tacitæ voluntatis sibi præjudicavit, & Ecclesia semel libera, non recipit servitutem secundum Bald. in d. cap. significavit in primo notabili, & ibidem Felin. in 2. art. legis fin. Cod. de bonis lib.* così Lambertino: Dalla quale dottrina ad evidenza

(1) *Luc. de Jur. patr. disc. 55. n. 3.*
(2) *Lambertin. de Jur. patr. lib. 1. par. 1. qu. 2. principal. art. 4. num. 17.*

denza si deduce esser sufficiente la tacita remissione del padronato, qualor congetture vi concorrano, che sufficientemente la pruovino.

E di ciò la ragione è altresì chiarissima; poiche trattandosi di una servitù da imporsi ad una cosa che per altro sarebbe libera, basta la tacita volontà di colui, che la potrebbe far serva, di volerla liberare: e già sopra abbiam dimostrato, che per sua natura costrutta la Chiesa dovrebbe rimaner totalmente sotto la libera disposizion del Vescovo, e che per molti secoli nella Chiesa non si è sentito questo nome di Juspadronato, e solamente nella fine del quinto secolo, in cui regnò Gelasio Sommo Pontefice fu conceduta ad un tal Giulio, che edificava una Chiesa, solamente la grazia di assistere al Sacrificio, e soddisfare al precetto della Chiesa nel Tempio da lui costrutto, come abbiam nel *Can. piæ mentis* 16. *qu.* 7. e nel *Can.* seguente, le di cui parole sono: *Ipsum procul dubio præter processionis aditum, qui omni Christiano debetur nihil ibidem se proprii juris habiturum.* E nel *Can.* seguente, che comincia *Frigentius* 27. le stesse parole ripetonsi: *Nihil tamen sibi fundator ex hac Basilica noverit vindicandum, nisi processionis aditum, qui Christianis omnibus in communi debetur*: la parola *processionis*, così come da Noi è stato accennato, viene spiegata eruditissimamente, e diffusamente dal non mai abbastanza lodato Emanuello Gonsalez (1), che apporta molte altre spieghe, e le rifuta.

Ed in vero la ragion naturale medesima persuade una tal verità; da che qualunque cosa che per sua natura dovrebbe avere uno stato, e questo muta per l'impedimento, che *ab extrinseco* le avviene, se questo impedimento si rimuova certamente al suo stato ritorna. Or se egli è vero, come negar non si può che le Chiese debbano essere per loro natura sotto la libera amministrazione de' Superiori Ecclesiastici, e questo venga impedito per lo diritto del padronato; se questo cessi, o per espressa, o per tacita, e congetturale volontà del Fondatore, chi potrà negare, che debba la Chiesa fondata al suo antico stato ritornare, ed in istato di libertà riporsi? Nè questo è nuovo nel diritto così canoni-

co,

(1) *Gonzalez in notis in cap. Nobis fuit 25. de Jurepatronat. lit. F. num. 6. 7. & 8.*

co, che civile; che a favor della libertà, e della Chiesa ammetter si debbano le pruove congetturali, quando elleno siano sufficienti.

Ma chi potrebbe credere che questa dottrina medesima, e con maggior chiarezza, venga stabilita dal più forte sostenitore delle proposizioni dell'Avversario, cioè dal celebre Bernardo Van-Espen, e nel luogo medesimo da lui citato, tacendo però quel che immediatamente prima delle parole di Van-Espen da lui rapportate il medesimo Scrittore registra: le rapportaremo Noi, e son le seguenti: *Attamen si ab antiquo fundata fuerit Ecclesia, & fundator ejusque hæredes Jurepatronatus usi non sunt; præsumendum est eos in fundatione Jus hoc remisisse, ac voluisse fundare Ecclesiam liberam, aut certè successu temporis saltem tacite eo non utendo renunciasse, uti monet ibidem le Roy;* cioè nelli *Prolegomeni* al *commentar. de jurepatronat. cap. 15.* (1) Egli è vero, che nel *num.* seguente dall'Avversario additato con addurne le parole asserisce, che dubitandosi del Juspadronato, se si pruovi la fondazione, intendesi riserbato il dritto del Padronato: Il che dee intendersi, per esser coerente ne i suoi detti, quando la presunzione di non essersi riserbato il dritto del Padronato non sia tale, che escluda ogni dubbio prudente in contrario: come chiaramente dalle di lui parole medesime nel numero dall'Avversario citato si deduce: da che egli dice, che se si dubiti del Juspadronato, e si dimostri la fondazione fatta da taluno, che in tal caso aggiudicar si dee al fondatore, o a i suoi eredi, poiche la fondazione seco apportar suole il dritto del Padronato: e però deesi presumere riserbato al fondatore, se il contrario non sia in una tal maniera dimostrato. Le sue parole susseguenti immediatamente alle riferite da Noi sono queste: *Interim si de Jurepatronatus dubitetur, & probetur aliquem esse fundatorem, aut saltem fundatoris hæredem, ipsi Juspatronatus adjudicabitur eo quod fundatio secum soleat trahere Juspatronatus, ideoque præsumatur fundatori reservatum, nisi contrarium quodammodo ostendatur.* In queste parole dee riflettersi a quel *dubitetur*, ed a quel *quodammodo ostendatur*: parole, che dinotano la dottrina del Van Espen aver luogo quan-

(1) *Van-Espen Jur. Ecclesiast. Univ. par. 2. tit. 25. cap. 3.*

quando si dubiti del dritto del Padronato: e che il dubbio possa escludersi colla dimostrazione non già vera, e propria; ma con tal pruova, che forza, ed efficacia di dimostrazione abbia. E tanta forza appunto ha per sentimento del medesimo Van-Espen l'essersi costruita la Chiesa *ab antiquo*, e non essersi nè il fondatore, ne i suoi eredi serviti del dritto del Padronato, come in fatti accade nel caso nostro. Di questa sentenza ponno vedersi gli Addenti alla *decisione* 1. *cor.Buratt.*

Or ciò supposto veniamo a considerare nel caso nostro, se vi concorrano queste congetture, le quali con certezza morale persuadano non aversi voluto riserbare la Regina Giovanna un tal diritto di Padronato. E come potrà negarsi? La Regina fonda questo Spedale, e questa Chiesa di S. Corona Spina: ne ottiene il diploma dal Sommo Pontefice: ne incarica la perpetua amministrazione al Priore di S.Martino. In quel diploma non si legge parola, in cui si riserbi alla Regina costruente diritto di Padronato sul medesimo edificio: Sono scorsi tanti secoli, e non mai i Serenissimi Re successori han preteso questo Juspadronato, siccome non lo pretese la medesima Regina Giovanna. Si destina al governo di quella Chiesa un Vicario, e questo viene istituito dal Priore di S.Martino, secondo il tenor del diploma, senza che se ne richiegga il Beneplacito regio: e così per lo spazio di più centinaja d'anni si è proseguito. E quali congetture più chiare ponno ritrovarsi di una total rinuncia, e remissione di ogni diritto, di questa di cui ragioniamo?

Uno degli effetti principali del Juspadronato, è la presentazione del Rettore, o Prete che governa la Chiesa: questo non è stato mai istituito, o dal Re, o con beneplacito Regio: e ciò a vista de' Ministri regj nella Città metropoli del Regno, dove risseggono, ed han risseduto i Ministri principali del Re, uomini di sommo senno, di gran dottrina, e di ardentissimo zelo per gl'interessi della Corona Regia, e per tanti secoli. Come adunque può negarsi esservi intervenuta una certissima remissione del Juspadronato? E quantunque nelli tempi della Regina Giovanna I. vi fossero state molte guerre, come le nostre istorie ci rammentano, nulla di manco per gran tempo stiede il nostro Regno quieto, e pacifico sotto il governo della Regina Giovanna, e particolarmente nell'anno seguente a quello, in cui si vede

de

de formato il secondo istrumento dell'erezion dell'Ospedale; cioè n ell'anno 1376., in cui in età di anni 46. celebrò le nozze con Ottone Duca di Bransuic Principe dell'Imperio (1), tutto che non mancassero alla Regina sospetti dell'animo di Carlo di Durazzo, che poi fu Re di Napoli, a i di cui movimenti per ovviare celebrò il matrimonio. Seguirono poi nel 1378. i rumori per lo scisma sortito in Roma quando fù eletto Urbano VI., e cominciarono i rumori in Napoli, che finalmente apportarono tumulti in questo Regno, e seguitarono per molto tempo fino alla morte di Ladislao: E nel tempo di Giovanna II. non mancarono veramente torbidi nel nostro Regno; ma non può dirsi, che non rilucessero nel medesimo da tempo in tempo lumi di pace. Ma dopo la coronazione di Alfonso I. già possessor del Regno, e nel Regno di Ferdinando I. non vi furono tai rumori di guerra nel nostro Regno, che avessero potuto impedire i Ministri regj dal considerare ciò, che apparteneva agl'interessi della Real Corona. E dopo l'intero possesso di questo Regno di Ferdinando il Cattolico, seguito per lo gran valore del celebratissimo gran Capitano Consalvo di Cordova, e ne' tempi susseguenti particolarmente ne' tempi di Carlo V. Filippo II. Filippo III. e Filippo IV., e di Carlo II. di felice, e santa memoria prossimo predecessore del nostro Augustissimo Imperadore, si contano più anni di sicura pace, e perfetta quiete. Ed in tutti questi tempi non han mai pensato i Ministri regj a questo grande interesse della Regia Corona, ed a questo padronato della Chiesa di S.Corona Spina. Che maggior prouva di una perfetta remissione del diritto?

A cio si aggiugne, che in questi tempi intramezzati fino al dì d'oggi non hanno impedito le turbolenze delle guerre il badare a molti punti, ed interessi della Corona reale, come dalle nostre storie si raccoglie, e particolarmente per lo padronato di S.Niccolò di Bari, ed altri interessi simili colla Chiesa, siccome ne fà testimonianza, e minutamente gli esamina Piero Giannone nella sua Storia civile di Napoli. Ciò sia detto per ovviare ad alcune opposizioni, che si sentono mussitare da coloro che

(1) *Vedi Pietro Giannone Istor. Civil. di Nap. tom. 3. lib. 23. cap. 3. & sequen.*

che si dimostran parziali dello Spedale; i quali affin di rigettar questa tacita remissione, borbottano, che i tempi calamitosi delle guerre non han dato l'agio a' Ministri Regj di pensare ad un punto così rilevante alla Regia Corona, ricordato loro da tanti scrittori delle storie, e cose Napoletane, che di questa donazione della Regina Giovanna I. han fatto tante volte menzione, e che sono andate le loro opere per le mani di tutti, spezialmente la Napoli Sagra di Cesare di Engenio, e le storie del Summonte.

Or rimettiamci in filo: Alle cose già dette per provar questa tacita, ma evidente remission del diritto si aggiugne, che più volte i PP. di S.Martino sono stati vessati dalla Camera Appostolica per questo Spedale: essi han pagate le grosse somme alla medesima per transazione, come lo stesso Avversario attesta; ed in tutti questi travagli, che la Certosa pativa, e pativa pubblicamente, ed a vista di tutti i Tribunali regj, non si legge, che giammai avessero questi chiamati a se i PP., o impedito il Nunzio Appostolico, che non proseguisse le sue commessioni, come cosa spettante al diritto Regio, siccome in altre occasioni han fatto, e nelle memorie dell'Archivio Regio del Chioccarello si legge. Finalmente il Sommo Pontefice Pio V. spicca fuori una Bolla, commuta le opere, quieta il Monistero di S.Martino, e niuno de' Ministri regj s'oppone: ed in quel tempo medesimo, in cui ebbero il petto forte di resistere ad altri diplomi del medesimo Santo Pontefice per difendere con vigore i diritti regj, siccome le nostre storie ci rammentano, e nell'Archivio suddetto si accenna. Potea esser questa Bolla così oculta, che non fossesi penetrato il suo tenore da i Senatori del primo Consiglio del Re? E' possibile, che i Ministri della Regia Camera, ed i Fiscali di quel tempo non ne avessero contezza? Fatto così pubblico, maneggiato sotto due gran Pontefici Pio IV. e Pio V. nelle Congregazioni di Roma, nel Tribunale della Nunziatura Appostolica: Chi mai potrà immaginarselo?

Inoltre non è inverisimile, che la Regina Giovanna I. mossa da divozione, e pietà avesse voluto fondar questa Chiesa, senza ritenersene padronato alcuno: imperciocchè è uficio di maggior pietà il costruire, o edificare una Chiesa, e lasciarla sotto l'arbitrio de' superiori ecclesiastici, senza pretenderci diritto alcuno

no. Ed in fatti il Pontefice Innocenzio III. in una lettera scritta a Metilde Contessa Fiamenga, che lo richiedea d'un simil diritto sulle Chiese da lei fondate, risponde con parole tali, che la persuade a contentarsi della negativa, che egli le ne dà. Ecco le di lui parole: *Et si pre cibus tuis favorem præstare secundum Deum benevolum intendamus, eas tamen, quas repellit justitia, Nos admittere non debemus, cum ejus locum qui justus est & justitiam dirigit, licet immeriti teneamus in terris. Oblata quidem nobis ex tua parte petitio continebat quod cum in quodam loco tui dotalitii Nepa nomine, ad honorem Dei Ecclesiam fundare proponas, de bonis tuis sic plena manu dotare, quod Canonicis, qui Deo ibidem pro tempore servirent, necessaria vitæ non desint, Juspatronatus, & præbendarum collationem in ea tibi ac successoribus tuis reservare petebas. Quorum primum admittimus, secundum vero non ducimus concedendum, cum non expediat saluti concedi. Quia cum ea devotione te asseras assumpsisse propositum in loco prædicto Ecclesiam construendi, acquires eo plus animæ, quominus in ea corpori reservabis. Unde devotionem tuam exhortamur in Domino, quatenus illud perficere studeas, quod ad tuam salutem, & ecclesiasticam pertinere dignoscitur honestatem, datum Laterani* XI. *Nonas Junii Pontificatus nostri anno* XV. (1). Le parole d'Innocenzo sono interpretate da Bosqueto nelle note a detta pistola, non solo per la negazione della collazione delle mentovate prebende; ma altresì per lo diritto di presentare gli ecclesiastici alle medesime. Quantunque Gonzalez, ma non con sussistenti ragioni, pretende esser negato dal Pontefice il solo diritto di conferire, ch'è proprio della potestà ecclesiastica. (2)

E quì ci sia lecito il considerare le dottrine del Cardinal de Luca, e di Lotterio, i quali espressamente insegnano, che laddove non vi sia espressa la riserba del padronato, se la costruzione, fondazione, e dotazione della Chiesa siansi fatte per sola pietà, e per riguardo della salute dell'anima, e rimession de' proprj peccati, s'intende senz'altro rimesso il dritto del padronato.

Il Cardinal de Luca adunque così scrive (3). *Utrum in casu etiam re-*

(1) *Innocen.III. lib.3. regist r.15. epist.192.*

(2) *Gonzalez in cap. præterea 4. de Jurepatronat. n.7.*

(3) *Card.de Luc.de jur.patr. disc.55. num.20.*

regulæ, quod scilicet agatur de constructione, vel dotatione ex integro, ob quam etiam sine expressione juspatronatus acquiratur, adhuc id provenit ex quadam simplici juris præsumptione, cessante non solum ex contraria probatione expressa animi faciendi opus ex solo motivo pietatis, ac salutis animæ sine hoc premio, sed etiam si conjecturaliter, ac adminiculative, ad communiter notat in cap. significavit de testibus ex planè collectis per Buratt.*adden. decis.* 1. *num.* 14. *& communiter. Unde propterea si quis absque dicto animo acquirendi juspatronatus opus faciat, vel faciendum præcipiat, non videtur quod hæres, vel successor id prætendere valeat; Quinimo, neque ipsemet ex intervallo, postquam Ecclesia jam constructa, vel dotata in statu libertatis constituta est.*

E più diffusamente Lotterio (1) il medesimo insegna con tai parole: *Fateor tamen majorem esse vim expresse reservationis patronatus, quam tacite, & subintellecte, non quidem ad effectum producendi juspatronatus, nam ubi voluntas fundatoris est certa, illud, ut dictum est, solo juris ministerio inducitur, sed tamen ad effectum ostendendi voluntatem illam: etenim ubi non est expresse reservatum, hinc inde contrariæ incurrunt juris præsumptiones, siquidem, quod in dubio censeatur fundator sibi reservasse patronatum, licet non expresserit, valida urget conjectura, que ducitur ab eo, quod communiter, & ut plurimum fieri est consuetum, de qua per* Dec. *in consil.* 28. *num.* 3. *& per* Menoch. *consil.* 10. *num.* 7. *& cons.* 13. *num.* 13. *quod vero noluerit contraria suadet ratio majoris boni, nec enim est dubitandum quin plus promereatur apud Deum fundans Ecclesiam, & eam dotans, nullo reservato patronatu, quam fundans sub reservatione hujusmodi: hic enim mercedem suam videtur recipere in hoc seculo, quippe illi deperit omne meritum, nedum ex tali reservatione, sed etiam ex appositione proprii nominis, vel armorum, sive insignium, secundum opinionem* Gemin. *in can. duæ sunt ad finem vers. nota hoc dictum* 45. *distin. Addentes ad Abatem in cap. delicti num.* 4. *in verbo possit sumere de excess. Prælat. sequitur Bassan. in catal. gloss. num. part.* 1. *in* 13. *cond. ad fin. vers. adverte tamen. Unde Magnus Con-stan-*

(1) *Lotterius de re beneficiaria lib.* 2. *quest.* 7. *tom.* 1. *num.* 5.

stantinus (quem in hoc nescio quinam fuerint Principes imitati) cum tam celebres, & insignes memorias in honorem Dei, atque Sanctorum, tum Romæ, tum in aliis pluribus Romani Orbis erexerit locis; in nullis tamen modestissimus Imperator, reperitur sui nominis, memoriæve titulum insculpsisse, quin contempsisse, quod alii tantopere affectant, ut habet Baron.*in anno* 324.*n.* 116. *ac repetit in anno* 337.*n.* 24.*In hoc ergo concurrentium præsumptionum, sive conjecturarum conflictu rem statim ab effectu judicamus, ut si videlicet in prima provisione de beneficio facta à primeva illius erectione, fundator præsentaverit, & ad ejus præsentationem Episcopus providerit, satis sic intelligatur declarata præexistens voluntas Testatoris, & fundatoris sibi tale jus reservandi etiam de consensu Episcopi; observantia enim illicò subsequuta benè indicat quid gestum sit, l. si de interpretatione ff. de legib. Rota decis.*697.*sub n.*4.*ad fin. par.*2. *in recen. & in his terminis procedit decis.*674.*num.*2.*& per tot. eadem par.*2. *Ex diverso vero confectemur eum liberalioris erga Divinum Numen fuisse mentis, si passus sit beneficium provideri sine aliqua sua præsentatione.* Lambert. *d. art.*4.*sub n.*19. *vers. est benè verum. Cessaret autem controversia hec omnis, si ex verbis fundationis posset etiam voluntas hec generosi, & liberalis animi educi, veluti si professus esset fundator in ipsomet actu moveri intuitu eleemosinæ, aut spe retributionis æternę, istę enim causę videntur de directo adversari animo acquirendi patronatum*, Cresc. *dec.* 1. *num.* 3. *de jure Patronat. & censuit Rota in Albanen. Prioratus* 26. *Novembris* 1588.*coram Orano, quę legitur in* 4.*par. recen. decis.*564. *sub num.*7.*vers. & hoc eo magis.*

Or si legga la donazione della Regina Giovanna, e vedrassi, che a questo oggetto fa la fondazione del detto Spedale, cioè per la salute della sua anima, per la rimessione de' suoi peccati, ed in ricompensa de' beneficj da Dio ricevuti, e non già per memoria della sua incoronazione, come altrui s'immagina, e non ha avuto ritegno di dirlo in pubblico Senato.

Può ben anche considerarsi nella detta Pistola d'Innocenzo, che il Pontefice negasse il detto diritto di presentare alla Contessa Metilde, che lo richiedea, perche la Chiesa, che intendea edificare era Chiesa conventuale, e collegiata, e per conseguenza, richiedea l'onestà, e la decenza della medesima, che l'ele-

zione de' ministri di quella si facesse dagli ecclesiastici, e non da secolari, come altresì lo nota Bosqueto. E ciò dà a noi altro motivo di escludere il padronato dalla detta Chiesa, e Spedale; poiche quella dovea essere una Chiesa collegiata col suo Rettore, e Cappellani, che conventualmente doveano vivere, e che formavano, come al presente formano un corpo colla Certosa di S. Martino, anzi con tutto l'ordine Certosino, come fu disposto dalla Serenissima Giovanna I. ed approvato dalla Santa Sede, come dal diploma del Sommo Pontefice apparisce, a cui cioè al Vicario si concede facoltà di esercitar giurisdizione sù di quel clero esente dalla giurisdizione dell' Arcivescovo. Ora è notissima la disposizione del capitolo *Sacrosancta*, e del capitolo *Messana extra de electione*, che proibisce acquistarsi in tali Chiese per la fondazione il dritto di presentare il superiore, senza privilegio speciale della Santa Sede Appostolica: ond'è che comunemente i DD. han detto, che per fondazione della Chiesa non può il fondatore laico pretendere questo diritto in Chiesa conventuale, o collegiata, se non sia nella medesima fondazione per ispezial privilegio a lui dal Sommo Pontefice conceduto, sian le Chiese secolari, sian regolari: (1) son degne di essere apportate le parole di Fagnano nel *comment.* del *cap. Nobis de Jurepatronat. secundo nota ibi in conventuali ecclesia ex constructione ecclesiæ conventualis, seu collegiatæ, etiam de diœcesani consensu non acquiri construenti Juspatronatus, seu præsentandi Prælatum absque privilegio Apostolico, ut hic, & in cap. hinc est etiam* 16. *quæst.* 1., Put. *decis.* 366. *num.* 4. *& sequen. lib.* 2., Rot. *decis.* 421. *num.* 2. *par.* 2. *recen. Quod lo-*

(1) *Fagnan. in cap. nobis extra de Jurepatronat. num.* 14. *&* 15 *Gonsalez. in comment. in cap. Sacrosanta Romana Ecclesia extra de election. & electi potestate: Glossa in dicto cap. Nobis in verbo nisi aliter vers. vel exponendi de jurepatronat. vide Joann. Aloysium Riccium in opere postumo praxis aureæ novissime probationis Jurispatronat. resol.* 62. *ubi plures refert Doctores, & decisiones. Card. de Luc. de Jurepatronat. disc.* 55. *num.* 14. *addentes ad Burat. dec.* 1. *Lambertin. de Jurepatron. lib.* 1. *par.* 1. *q.* 11. *art.* 3. *Aug. Barbos. jur. eccl. univ. lib.* 3. *cap.* 12. *num.* 46. 47. 48. *&* 49. *omnino videnda.*

locum habet, sive ecclesia collegiata sit secularis, sive regularis juxta text. in clementina ut il de ætate, & qualitate, nam sub nomine ecclesię conventualis comprehenditur etiam ecclesia collegiata licet de consuetudine hoc verbum referatur ad ecclesias religiosorum, ut hic per Abb. *num. 3. in 2. notabili*: e tale è la Chiesa di Santa Corona Spina, come abbiamo fin ora divisato.

Ma a che tanto logorarci nell'indagar congetture di tacita rimessione se nel caso nostro concorrono tali circostanze di fatto, che ad evidenza dimostrano aver la Regina Giovanna I. da se abdicato ogni dritto di Juspadronato, che potea competerle, trasferendolo espressamente nel Priore *pro tempore* di S.Martino. E'assai notabile la Dottrina del celebre Covarruvias nel più volte citato *capo* 36.nella fine del *n.2* al §. *Distinguitur autem*, dove così scrive: *Distinguitur autem Juspatronatus clericorum a Jurepatronatus laicorum in hoc quod illud acquiritur quoties ex ecclesiæ bonis ecclesia constituitur vel dotatur, ac denique ratione ecclesiæ, vel dignitatis ecclesiasticæ competit alicui. Hoc vero à rebus propriis, & sæcularis patrimonii originem duxit*: E nel *n.5.§.secundo illud* scrive così: *Secundo illud erit observandum omnino, ac mente tenendum quod licet Juspatronatus originem habuerit ex patrimonio alicujusluici, fuerit tamen, vel ab initio, vel postea donatione, testamēto, vel alio quovis titulo in ecclesiam translatum, aut in collegium ecclesiasticum canonicorum regularium, vel sæcularium ita quod ad id collegium pertineat præsentatio, dicitur plane hoc Juspatronatus clericorum, & ecclesiasticum, non laicorum, textus hoc probat satis aperte in cap. unico §.ult.de Jurepatronat.in* VI.*notant idem* Marinus Socc.*in cap.de monachis, de præbendis ult. col.*, Felin. *in tract.quando literæ Apostolicæ sexta limitatione*. Cæsar Lambert. *in tract. de Jurepatron. lib.1. quest.1. art.8. qui hoc ipsum expressim asseverant non tantum quoad privilegia, sed etiam quoad derogationem, quemadmodum tenet glossa in verbo ecclesiasticus illic communiter recepta in d.cap.unico §.ult.*: *idem responderunt in specie*, Paulus Parisius *cons.* 128. *num.* 19. *& seq. lib.*4. Cæsar Lambertinus *in dict. tract. lib.2. part. 3. quest. 9. art. 20. Qua ratione cum hoc Juspatronatus etiam quoad derogationem censeri debeat clericorum, & ecclesiasticum minime pertinet ad hu-*

jus

jus Regni edicta NEC SUB ILLIS CONTINETUR. *Quo fit ut reservatio juris communis cujus mentio fit in d. cap. 2. de præb. in* VI. *in his obtineat beneficiis quę ad hoc Juspatronatus pertinent*. Preghiamo il nostro contraddittore a riscontrare il luogo del Covarruvias, che vedrà aver noi fedelmente, e senza abbaglio trascritte le di lui parole. Rifletta poi di grazia, che questo Spedale, e Chiesa di S.Corona Spina fu talmente da Gregorio XI. unito, e sottomesso alla cura del Priore di S.Martino coll'ampia facoltà di eleggere il Vicario, o Rettore a suo arbitrio, che dà a lui la facoltà d'amministrare i beni del medesimo colla Bolla da lui spedita ad istanza della medesima Regina Giovanna a'23. d'Agosto dell'anno 1373.che era l'anno terzo del suo Pontificato, che comincia. *His quæ ecclesiarum*, in cui leggonsi le seguenti parole: *Quodque idem Prior hujusmodi pauperes ac unum vicarium loco sui, necnon sacerdotes, & diaconos, & officiales, & familiares, ac procuratorem, seu negotiorum gestorem, ac phisicum cirugicum, speciarium, colonos, pensionarios, & alios servitores, & ministros quoscumque Hospitalis, & Ecclesię prędictorum eligendi, ponendi, instituendi, assumendi, eosque immutandi, & destituendi, & alios subrogandi semel, & pluries pro suę voluntatis, arbitrio, sicut sibi pro meliori videbitur, nulla juris, vel consuetudinis solemnitate servata, habeat liberam potestatem*. E poi con altra Bolla spedita sotto il 1. Settembre del medesimo anno, che comincia: *Ad ea quæ salubrem, & quietum* ad istanza parimente della medesima Regina di nuovo sottomette detto Spedale, e Chiesa di S. Corona Spina al medesimo Priore; e gliene dà così libera l'amministrazione, e così assoluta l'autorità, che proibisce a chiunque sia di qualsivoglia dignità anche regia, ed imperiale adornato sotto pena di scomunica *latæ sententiæ* d'intromettersi al governo di quello Spedale, e Chiesa, o di deputare sacerdoti per l'amministrazione di quella, o abitare, o far che abitino altre persone nęllo Spedale senza la licenza, e consenso del medesimo Padre Priore. Ci convien quì rapportare le parole della Bolla nella quale dopo aver riferite le istanze della Regina Giovanna: dice così il Papa: *Prædictæ Reginæ in hac parte supplicationibus inclinati, auctoritate Apostolica tenore præsentium districtius inhibemus universis, & singulis personis cujus-*

cum-

cumque dignitatis ſtatus , gradus, ordinis , vel conditionis exiſtentibus etiamsi Patriarchali, Archiepiſcopali, & Epiſcopali, Imperiali, aut Regali, vel quavis alia eccleſiaſtica, vel mundana præfulgeant dignitate, ne in Hoſpitali, vel Ecclesia prædictis contra voluntatem dicti Prioris pro tempore exiſtentis, aut illorum, qui per eum ad gubernandum hujuſmodi Hoſpitale, & Eccleſiam deputati extiterint, in dictis Hoſpitali, vel Eccleſia, aut eorum domibus pro habitando intrare, vel aliquos ad habitandum ponere, ſeu prædictum Priorem, vel Gubernatores per minas, aut terrores directe, vel indirecte ad recipiendum in Hoſpitali, vel Eccleſia, aut domibus prædictis pauperes, vel ſacerdotes, ſeu diaconos, aut ponendum ibidem aliquos officiales, ſeu ſervitores (aut aliquos qui ibidem pro tempore fuerint positi removendum) inducere præſumant. Nos enim eos, qui ſecus egerint eo ipſo excommunicationis ſententiæ decernimus ſubjacere (a qua nisi prius congrue pro hujuſmodi ſatisfecerint Hoſpitali, vel eccleſiæ prædictis, abſolvi nequeant) preterquam in mortis articulo conſtituti. Nulli ergo omnino hominũ liceat hanc paginam, &c. Così il Sommo Pontefice Gregorio XI. a richieſta della Regina: confrontinſi queſte parole della Bolla fatta *in limine fundationis*, coll'autorità, e dottrina del Covarruvias poco fa addotta, e veggaſi ſe poſſa queſto Spedale chiamarſi padronato laico, e regio, e non piuttoſto beneficio mero eccleſiaſtico, dache ſecondo la dottrina del Covarruvias per volontà della medeſima Regina ſta trasferito in una Comunità eccleſiaſtica, in modo tale, che al Superiore di quella ſpetti il governo, preſentazione, o dir vogliamo iſtituzione del Rettore, o Vicario. Noi che ſiam di corta veduta non ſappiam conoſcerci difficultà alcuna, e ravviſiamo in queſto Spedale, e Chieſa tutte le condizioni, che il Covarruvias ricerca per lo beneficio eccleſiaſtico; per cui derogare non ſi attendono i decreti, ed editti emanati nella Spagna.

Abbiam con tanta minutezza ponderata la dottrina del Covarruvias, come Autore, a cui il degniſſimo Avverſario ragionevolmente molto deferiſce, e perchè parla ſpezialmente delle leggi della Spagna così rigoroſe per quel che riguarda i Padronati, che gli eſimono dalle provviſioni, e lettere Appoſtoliche, determinando, che in eſſe i medeſimi non ſian mai compreſi, ma non già perche queſta dottrina foſſe unicamente del Covarruvias: da-

che

che oltre a gli Autori ch' egli medeſimo cita, avvi altri Autori che la medeſima dottrina inſegnano, e ſtabiliſcono. Agoſtino Barboſa la conferma con tai parole (1) *Tertiò & illud quoque juſpatronatus eccleſiaſticum dicitur, quod licet originem habuerit ex patrimonio laici, fuit tamen vel ab initio, vel fundatione, teſtamento donatione, aut alio quovis titulo in Eccleſiam translatum, aut in Capitulum, ſeu Collegium eccleſiaſticum, Canonicorum regularium, aut ſecularium, vel in aliquam perſonam eccleſiaſticam ratione Eccleſiæ, dignitatis, aut beneficii: probat caput unicum* §.*verum de jur epatronat.lib.*VI. Cita poi lo ſteſſo Covarruvias nel luogo, e numeri da noi mentovati, ed altri Autori, oltre a quelli, che cita il medeſimo Covarruvias: ſoggiugne il dotto Barboſa la ragione con queſte parole: *Mutata enim conditione perſonæ, & bonorum conditio mutata videtur* Valaſc.*de Jure emphyteu. qu.*17. *num.* 15. *col.* 2., *& quando res non privilegiata pervenit ad privilegiatam amittit naturam antiquam, & efficitur res privilegiata ſecundum* Tiraquellum *de jure primog.in præf. num.*133.D.Barboſa *in l. hæres abſens in princ. num.*176.*de judiciis.*

E perchè vegga il noſtro Avverſario quanto ſiamo eſatti in addurre intere le dottrine degli Autori non c'increſce traſcrivere ciocchè ſoggiugne nel medeſimo luogo (2) Barboſa: *Poteſt tamen in fundatione apponi conditio ut juſpatronatus reſervatum perſonis eccleſiaſticis non cadat ſub reſervatione, ſed habeatur pro mere laicali, ut fuit reſolutum in Romana jurispatronat.* 31. *Maii* 1613.*coram B.M.Cardinali Sacrato cujus meminit* Lotter. *de benefic.lib.*2.*qu.*10.*n.*4.Ma queſta condizione non ſi vede appoſta nelle Bolle mentovate del detto Sommo Pontefice Gregorio XI.

Inoltre Proſpero Fagnano (3) canonizza la ſteſſa dottrina colle ſeguenti parole: *Poſita poſteriore deciſione Sacræ Congregationis Concilii à Sanctiſſimo approbata, qua declaratum fuit in inſtitutione Parochialium Eccleſiarum jurisſpatronatus partim eccleſiaſtici, partim laicalis non eſſe obſervandam formam examinis per*

(1) *Barboſa juriſ.Eccl.lib.*3.*c.*12.*num.*10.
(2) *Idem ibid.num.*12.
(3) *Fagnanus in cap. cum propter de jurepatr.n.*39.& 40.

per concursum . An idem sit dicendum de Parochialibus jurispatronatus, quod origine erat totum laicale, sed pro duabus tertiis partibus ex donatione laicorum effectum fuit postea Ecclesiasticum : proposito hoc dubio mense Decembri Sacra Congregatio non dubitavit, quin juspatronatus origine laicale immutaverit naturam, & effectum fuerit in omnibus ecclesiasticum, si donatione, vel alio legitimo titulo transierit in Ecclesiam : extant enim hac de re jura aperta in cap. unico §. finali de jurepatronat. in VI., *& in cap. dilectus il 3. supra de præbend., & utrobique notant Glos. & DD.* Covarr. *pract. qu. c. 36. num. 5. v. illud.*

Niccolò Garzia (1) lo stesso asserisce apportando altresì decisioni della S. Rota, che la medesima cosa decidono, e dichiarano, e così scrive : *Illud autem est juspatronatus ecclesiasticum, quod licet originem habuerit ex patrimonio laici; fuerit tamen, vel ab initio, vel postea fundatione, testamento, donatione, aut alio quovis titulo in Ecclesiam translatum, aut in Capitulum, seu Collegium ecclesiasticum Canonicorum regularium, aut secularium, vel in aliquam personam ecclesiasticam ratione Ecclesiæ, dignitatis, aut beneficii, & tandem, quod competit Ecclesiæ, vel ratione Ecclesiæ cap. unico §. fin. de jurepatr. in* VI. cita infiniti Autori oltre delle due decisioni della Rota già mentovate, e fra gli altri Giorgio Cabedo *de Patronatibus R. Coronæ Lusit.*

Questi da noi riscontrato scrive così : (2) *Juspatronatus ecclesiasticum, dicitur quando ex bonis unius Ecclesiæ altera Ecclesia fuit constructa, dotata, seu fundata, seu quando ratione dignitatis aut Ecclesiæ competit personis ecclesiasticis, VEL VOLUIT FUNDATOR ABATEM, AUT ALIAM PERSONAM ECCLESIASTICAM ESSE PATRONUM IN TALI ECCLESIA, ET EJUS SUCCESSORES.*

Bernardo Zegero Van-Espen al nostro degnissimo Avversario certamente gradito, e familiare lo stesso a chiare note come certo, e stabilito asserisce (3) *Juspatronatus,* così scrive, *ecclesiasticum itaque propriè dicitur, quod competit Ecclesiæ, seu ratione Ecclesiæ, sive*

(1) *Nic. Garzia de Benef. p. 5. c. 1. n. 553.*

(2) *Cabedo de Jurepatronat. R. Coron. Lusitan. cap. 1. n. 11.*

(3) *Van-Espen. juris Eccl. univ. part. 2. tit. 25. cap. 2. nu. 6.* & 7.

sive clerico, sive etiam laicæ personæ v.g. Abatissæ. Neque refert quod primitus ex patrimonio & fundatione laici originem habuerit: nam sufficit postea quovis modo, sive testamento, aut donatione translatum esse in Ecclesiam capitulum, seu collegium ecclesiasticum Canonicorum Regularium, aut Secularium, aut alicui dignitati, aut beneficio ecclesiastico esse annexum. Ita communiter docent Canonistæ; & non obscurè prolatur in cap. unico de jurepatronat. in 6. ubi dicitur, quod ECCLESIA, VEL MONASTERIUM, CUI A LAICO, JURISPATRONATUS COLLATIO FACTA EST *habeat semestre ad præsentandum, quod evidens est jurispatronatus ecclesiastici indicium, ut infra cap. 5. videbimus. Huic canonistarum resolutioni etiam consonat moderna Praxis. Hoc ipso enim, quo juspatronatus probatur alicui competere ratione dignitatis, aut tituli ecclesiastici, reputatur ecclesiasticum, neque de origine ipsius ulterius inquiritur:* Così il Van-Espen.

Le dottrine di questi due celebri Dottori ci danno l'adito a far rifiessione, che qualora la Chiesa da' laici costruita, è dotata di beni ecclesiastici, o pure sia annessa a'beneficj ecclesiastici, allora si faccia padronato ecclesiastico, come chiaramente essi il dicono. E tanto appunto adiviene nel caso nostro, perche il Sommo Pontefice Gregorio XI. con sua Bolla spedita nel medesimo anno, che comincia: *Ad ea quæ Ecclesiarum*. asserisce, che a richiesta della Regina Giovanna, che avea fondato uno Spedale, ed una Chiesa col medesimo Spedale incorporata, egli concede, ed unisce al detto Spedale le Chiese di S. Luigi, S. Martino, della Santa Trinità, e di S. Maria *de Gritta*, incorporandole al medesimo Spedale, e Chiesa per autorità appostolica: ecco le parole della Bolla, che già è stata data fuori colla Stampa; *Nos igitur cupientes quod hujusmodi pauperes, sacerdotes, & diaconos, ac servitores, eo melius in Hospitali, & Ecclesia prædictis valeant sustentari, quo majoribus redditibus, & proventibus fuerint communiti, ac volentes votis ipsius Reginæ nobis super hoc humiliter supplicatis favorabiliter annuere Sancti Ludovici, & Sancti Martini, ac Sanctæ Trinitatis, & Sanctæ Mariæ de Gritta Ecclesias sine cura Neapolitanæ Diœcesis cum omnibus juribus, & pertinentiis earumdem Ecclesiarum, præfatis Hospitali, & Ecclesiæ Coronę Spinę communiter auctoritate Apostolica perpetuo incorporamus com-*

commendamus, & unimus: Così il Pontefice nella Bolla. Or se per la dottrina del Covarruvias, quando un corpo sagro vien sottoposto ad un luogo ecclesiastico, o dir vogliamo Chiesa, si dee stimare un padronato ecclesiastico, e non già secolare, o laico, quanto maggiormente, secondo le dottrine di Cabedo, e Van-Espen, dee dirsi ecclesiastico il padronato, quando non solamente è unito e sottoposto ad una Chiesa, ma per formarlo il Sommo Pontefice gli concede l'unione, e l'incorporazione di quattro Chiese certamente della giurisdizione ecclesiastica, e della disposizione del Pontefice, come indubitatamente beneficj, giusta l'espressione del medesimo Pontefice Gregorio XI.

A ciò si aggiugne la disposizione del *capitolo dilectus* 34. colla riflessione della Glossa *verbo ex donatione regis de Præ bendis*. Ci conviene quì fermarci nella discussion di questo capitolo, e rammentarne la specie per così penetrarne il sentimento, e del Pontefice, che lo stabilisce, e della Glossa, che lo comenta. Trattavasi adunque di provvedersi un tal povero Cherico eletto Canonico dal Pontefice Onorio III. nella Chiesa di S. Martino d' Angiò, per lo mandato, che ne avea spedito l'istesso Pontefice, il quale essendo già vacate due prebende nella medesima Chiesa, non potea ottenerne una per l' opposizione, che gli si facea dal procuratore del Decano, e del Capitolo, dicendo che le lettere del Sommo Pontefice non aveano valore alcuno, non facendosi in esse menzione, che il medesimo Decano avesse il diritto di conferire le prebende di quelle Chiese per regia donazione. A questa opposizione non ebbero cuore di resistere gli esecutori del Papa, anzi asserirono essi non essere esecutori del di lui mandato, e così le due prebende frattanto vacate furono provvedute in persona d'altri. Or il Pontefice per rintuzzare la detta opposizione così scrive. *Nolentes igitur ut sæpè dictus clericus frustratus à vobis, literarum nostrarum commodo ulterius suspendatur, vobis, firmiter mandamus, quatenus ratione hujusmodi, quam reputamus frivolam, non obstante, mandatum nostrum ad vos pro ipso directum taliter sine difficultate qualibet exequamini, quod ipse propter hoc ad nos ulterius non recurrat, nec vos possitis de inobedientia reprehendi, quæ idololatriæ comparatur*. Così il Pontefice.

Or fa d'uopo riferire, e riflettere alle parole della Glossa, la quale

 nella

nella parola *ex donatione Regis* così scrive: *Hæc ratio movit, istos ad exceptionem hujusmodi proponendum: quia si Rex conferret ratione Jurispatronatus hujusmodi prębendas, non posset compelli per Papam ad hoc de jure, infra de jurepatron. cap. cum dilectus. Unde decanus cum succedit in hoc jure regio non deberet compelli ad hoc: quia qui in locum alterius succedit utitur eodem jure Cod. de Temporal. in integr. restit. l. ea quę arg. sed hoc non est verum in casu isto, quia ex quo collatio istorum beneficiorum incipit pertinere ad ecclesiasticam personam, statim res sortitur naturam aliorum beneficiorum: quia res ecclesiastica non debet duplici jure censeri 12. q. 2. cap. cognovimus in fin. & inf. de decim. cum in tua, & ita ex hoc exceptio non valuit; unde male interlocuti fuerunt isti Iudices*. E nella parola *frivolam* chiosa così: *Et meritò quia jā incipit pręsentare decanus ex donatione non tamquam laicus, sed tamquam clericus, & ita subest Domino Papę.*

Non meno chiara è la Chiosa, che ne fa Emanuello Gonsalez nelle *Note* all'allegato Capo nella lettera C, alle medesime parole: *Ex donatione Regis*: le di cui parole noi qui riferiremo quantunque non per intero, essendo molto lunga la detta annotazione, e non tutto ciò, che ivi adduce, fa al nostro istituto. Scrive adunque così: *Quo tamen jure Reges Gallię conferrent prębendas hujus Ecclesię non satis liquet, præcipuè cum jus commune resistat, & cautum sit laicis nullam competere de rebus Ecclesiasticis disponendi facultatem, ut probavi in cap. Ecclesia de constit. & dicemus in cap. 2. de rebus Ecclesiæ. cui difficultati ut aliqui satisfaciant relati ab* Arnulpho Rufeo *in tract. de Republ. opin. 4. affirmant præscriptione jus conferendi Beneficia Regibus Gallię competere. Quę solutio facile refellitur; siquidem pręscriptio non tollit incapacitatem laicorum circa ecclesiasticas res administrandas cap. causam 7. de pręscript. & talis pręscriptio injusta omnino esset cap. clerici de judiciis.*

E dopo aver ributtata l'opinione di Gio: Andrea, e Monaco, che asserirono competere questo diritto a i Re della Francia, per ragione della loro Consegrazione, o Sagra Unzione, adduce altre ragioni di altri Autori, che giustificano questo diritto de' Re di Francia, fra quali annumera Pietro, Marca Altesserra, Pietro-Gregorio, e Roberto, Chopino, e Solorzano, apportando altresì altri testimonj per lo medesimo diritto nell'Inghilterra, e numerando

rando altri diritti del Re di Francia riconosciuti anche da' testi Canonici; finalmente così conchiude la sua Nota. *Unde cum hoc jus erogandi prębendas Rex decano ipsius Ecclesię concessisset, in eumque transtulisset, Decanus, & Canonici in pręsenti specie allegabant litteras impetrutas ad prębendam proximè vacaturam in ipsa Ecclesia, concedi debere expressa ipsius prœbendœ innata qualitate, videlicet quod ad Regem ejus collatio spectabat, eam tamen excusationem Decani, & Capituli, ut frivolam rejecit Innocentius in prœsenti* (forse sta così scritto per error di stampa, volendosi dire *Honorius*, a cui sta attribuito il detto capitolo, o pure perche il Gonzalez abbia stimato esser d'Innocenzio: dache appresso lui nell'epigrafe del capo non sta notato *Idem*, come sta nel *Codice* delle *Decretali* per riferirsi ad Onorio, di cui era il capo precedente) *Et merito cum collatio ipsarum Prœbendarum residens penes Decanum redierit ad suam naturam, & ad communes juris canonici regulas, juxta quas plenissima Beneficiorum Ecclesiasticorum dispositio semper est penes Pontificem cap.2. loc. cit. in sexto, & licet ex jure, quod Rex Galliœ in Decanum transtulit Decanus ipse prœbendas conferret; tamen Pontifex prœbendas etiam Jurispatronatus Ecclesiastici conferre potest cap.cum dilectus de Jurepatr. docet Boetius epon.quęst.heroicarum tit. de regalibus n.15. unde recte Pontifex in pręsenti prędictam Decani allegationem, ut frivolam rejecit.*

MA dirà l'Avversario, che in ogni caso non puo negarsi al Re il dritto sopra il mentovato Spedale, e Chiesa, non solamente per lo alto dominio che hà di proteggere, e difendere i suoi Vassalli, e per lo diritto che alla Real Corona stà attaccato di difendere le Chiese, e proteggere l'osservanza de Sagri Canoni (di che nell' altra mentovata scrittura si è trattato) ma perche le robe donate alla d. Chiesa sono uscite dalla Real Corona, e dal Regio Erario; ed in una parola perche sono sue: nel qual caso compete à fondatori per difesa delle proprie robe, il ricorrere à Regj Ministri, se siano malamente menati i beni donati dagli Ecclesiastici allegando il Testo del Concilio Toletano nono riferito da Graziano nel *Can.31.* che comincia *Filiis vel Nepotibus* 16. *quœst.7.*, le cui parole son le seguenti: *Filiis vel Nepotibus, ac honestioribus Propinquis ejus, qui construxit vel ditavit Ecclesiam, licitum sit hanc bonœ intentionis habere solertiam, ut si Sacerdotem, seu Ministrum*

strum aliquid ex collatis rebus prævideriut defraudare, *aut commonitionis honestæ conventione compescant*, *aut Episcopo vel Judici corrigenda denuntient. Quod si talia Episcopus agere tentet*, *Metropolitano ejus hæc insinuare procurent*. *Si autem Metropolitanus talia gerat, Regis hæc auribus intimare non differant.* Or quì ripiglia l'Avversario: se ciò è permesso ad ogni particolare, e privato, come non sia lecito al Rè medesimo colla sua autorità difendere le robe donate alle Chiese, se queste siano malmenate. Quì egli suppone, che i Padri di S. Martino dilapidino le robe donate dalla Regina Giovanna servendosene à proprio comodo contra la volontà di essa, ma di questo frà brieve.

Frattanto ponderiamo le parole del Testo allegato, e senza molto prenderci briga basterà addurre le parole della Glossa al detto Testo *lit. c. v. Regis* le quali sono, *ut enim corrigat cum per Ecclesiasticum Judicem cogi non potest ut* 11. *qu.* 1. *can. petimus* 17. *dist. C. nec licuit, vel etiam cum Judex Ecclesiasticus deses est, ut extra de foro competenti Can: ex transmissa*, *alias non potest adiri Judex secularis ut* 11. *quæst.* 1. *c. placuit ut quisquis*. Non sappiam conoscere, che queste condizioni abbiano avuto luogo nel caso di cui ragioniamo: Che i Padri di S. Martino abbiano malmenate le dette robe, è troppo duro à credersi, sapendosi bene la loro interezza e religiosità; Ma siano stati tali, quali l'Avversario gli pretende, cioè scialacquatori, e dilapidatori delle robe del Santo Spedale: Sono stati perciò desidi I Superiori in correggerli, in prenderne conto, in volerne l'ammenda? E tante somme che tante volte han pagato; E la Bolla del Sommo Pontefice S. Pio V. che hà commutate le opere, sono forse argomenti di desidia ne Superiori Ecclesiastici? Al più potrebbe pretendersi di vedere se essi ora adempiscono ciò che il Sommo Pontefice in quel diploma impose di peso. E pure entrerebbe il dubbio secondo la lettera di questo Testo, e degli altri allegati dalla Glossa, se potesse farsi senza pria richiederne il Superiore Ecclesiastico, cioè il Supremo Pontefice, che dovrebbe giudicare, se essi sieno esatti nell'adempimento de pesi imposti. E quando questi fosse omesso, e deside, e vi fosse probabile congettura della mancanza de Padri, allora potrebbe aver luogo ciò, che nel Testo allegato stà disposto. Ma à che tanto travagliarci: Basta addurre quì le parole del Gonza-

lez

lez il quale sponendo il detto Testo (1) come opposizione che si fa alla decisione sopra accĕnata fa vedere che la disposizione di quello ha luogo in que' casi,ne quali ha luogo la cognizione *per violentiam*, ecco le di lui parole. *Rectius expendi potest Text. in Can. Filiis vel Nepotibus* 16. *qu.*7.*in illis verbis: Regis hæc auribus intimare non differant*. *Ubi cum agatur de jure Patronatus asseritur Regem in ea causa esse adeundum*. *Igitur quia laici causas Jurispatronatus terminare valent pro hujus Textus interpretatione varias adducunt solutiones* Marta *de jurisdict.p.*2. *cap.*48. *num.* 26. Diana *par.*1. *tract.*2. *resol.*15. & *omnes Doctores, qui cognitionem Judicis Secularis per viam violentiæ injustam esse affirmarunt*. *E contra verò* Barbosa *in cap.* 2. *hoc tit. num* 230. Salgado *de protectione Regia part.* 1. *cap.* 1. *num.* 110. Covarr. *pract. quæst.* 35. Sessè *de inhibitione cap.*8. Bruno Chassaing. *de Privileg. Regular. cap.* 1. *prop.* 10. Parexa *de Instrum. edition. par.*1. *tract.* 3. *resol.*1. & *innumeri ab eis relati, qui justitiam hujus cognitionis defendunt, ex eo Textu præcipuum deducunt fundamentum, asseruntque causas Jurispatronatus non principaliter ad Regis Curiam deferri, sed ob omissionem. aut vim Judicis Ecclesiastici, quo casu juxta eorum sententiam adiri potest Judex secularis: docet* Salzedo *in Praxi cap.* 102. *sed veram hujus Textus interpretationem dabimus infra in cap.* 8.

Finalmente è da avvertirsi, che qualunque Padronato si supponga alla Regina Giovanna riserbato; ella non per tanto ne ha trasferito tutto il diritto nel P. Priore, e Monistero di S. Martino costituendolo perpetuo Amministratore della detta Chiesa, e Spedale: Ed in questo caso non trattandosi quì di cose feudali, entra la disposizione del *cap. dilectus* 34. *de Prebendis*, altre volte da noi discusso, e ponderato, il quale chiaramente dimostra, che il diritto Regio di nominare alle Prebende trasferendosi in persona Ecclesiastica, diviene di diritto Ecclesiastico. Non occorre quì ripetere le parole,perche bastevolmente,anzi soprabondantemente sta sopra da noi discusso, e ponderato, con apportarsi altresì la spiegazione di Emanuello Gonzalez. Basta riflettere per ora, che spettando questo diritto del Padronato alle persone laiche per con-

(1) *Gonzalez in comment. capitis quanto* 3. *de Judicis n.*10.

condiſcendenza, e grazia della Chieſa, come per confeſſion di tutti gli Autori abbiam di ſopra dimoſtrato, deeſi nel regolamento di eſſo ſeguire in tutto la diſpoſizione de' Sacri Canoni. Se l'Avverſario dica che eſſendo beni pervenuti dalla Real Corona, quantunque non vi ſia Padronato, ne ſpetti preciſamente la cognizione al ſupremo Senato di eſſa, a ciò noi nel ſeguente capo riſponderemo con dimoſtrare, che perdendo la natura di feudali, divengono eccleſiaſtici, e perconſeguenza alla giuriſdizione eccleſiaſtica ſoggetti; oltre di che il celebre Giureconſulto Autor dello ſcritto fatto a favore de' PP. di S. Martino, ci ha riſpoſto con tanta pienezza, e con prevenzione, che non ſappiamo conoſcere, che ſi poſſa aggiugner dippiù. Fin quì abbiamo colla noſtra debolezza diviſato, come debba procederſi in queſta materia di Juſpadronato, ed allegate quelle dottrine, che in corto tempo abbiam potuto rinvenire: ma che a giudizio noſtro ſono più che ſufficienti per fondar la noſtra intenzione.

Or ci ſia lecito far un altra rifleſſione, la quale par che ſia convincente, e molto contribuiſca alla cauſa, di cui ſi ragiona. Se mai voleſſeſi concedere, che la Regina Giovanna I. aveſſe coſtituito un Juſpadronato regio, non è egli aſſioma ſtabilito nel diritto canonico, che la preſcrizione almen centenaria poſſa render la Chieſa Padronata libera? Tanto più, che la libertà è propria della Chieſa, ed il Juſpadronato benche non abbia reſiſtenza di legge, non ha però l'aſſiſtenza, o la preſunzione, la quale ſempre è contraria, come lo fonda il Covarruvias (1), ed il Cardinal de Luca (2), ed altri da lui rapportati; e tale preſunzione aſſiſtente alla libertà della Chieſa, non ſolo s'intende a riguardo de' privati, ma ben anche a riguardo de' Supremi Principi, come dimoſtraſi nella deciſione della Rota Romana (3). E per queſte ragioni hanno inſegnato comunemente i Dottori, che il Juſpadronato per la diuturnità del tempo poſſa perder la qualità di Padronato, e renderſi totalmente eccleſiaſtico, come eſpreſſamente lo inſegnano Lambertino (4), ed il Cardinal de

(1) *Covarruvias in Reg. Poſſeſſ. par. 2. §. 10. num. 7.*
(2) *Card. de Luc. de Jurepatron. diſc. 57. num. 6. & 7.*
(3) *Rot. dec. 568. num. 8. par. 4. recen.*
(4) *Lambertin. lib. 3. de Jurepatron. q. 7. princ. art. 8. n. 1. & 2.*

de Luca (1) allegando altri Autori, e per conseguenza esser sottoposto alla prescrizione, e son da avvertirsi le parole del Cardinal de Luca, il quale asserisce, non doversi procedere con tanto rigore in questa prescrizione, con cui rendesi libera la Chiesa, e non sottoposta al Padronato, e per conseguenza non volervi tante condizioni, quante si richiederebbero in altre prescrizioni: *Idemque*, son le sue parole, *quoad præscriptionem procedit si illa allegaretur per Ordinarium, vel alterum de beneficii libertate contendentem, seu illam ex parte Ecclesiæ allegantem. Iste autem casus in parte majorem, in parte vero minorem patitur difficultatem ad præscriptionem inducendam*. E dopo aver descritta la prima per l'equivocazione, che potrebbe aversi nelle collazioni fatte nel tempo scorso, la quale difficoltà non ha luogo nel nostro caso, siegue a dire: *Minorem vero ob minus rigorose justificandam; cum non agatur de præscriptione odiosa continente quamdam speciem punitionis negligentiæ, ob quam rei dominium ab uno abdicetur, & alteri acquiratur; sed de favorabili, per quam Ecclesia suæ naturali libertati restituatur. Ac etiam quia ea potius continere videtur remissionem, quam formalem alienationem*. Sono celebri poi le dottrine de' Dottori, che scrivono sul Capitolo *Cum de beneficio de Præbendis in 6.* la cui specie è, che un Cherico provveduto d'un benefizio di sua natura regolare, solito non però per lungo tempo provvedersi a' Cherici secolari, si dubitava, se per questo antico, e diuturno solito erasi mutata la sua prima natura di regolare in secolare, ed il Sommo Pontefice asserisce essersi mutata la di lui natura per la diuturnità del tempo scorso nel costume di conferirsi a' Cherici secolari, e la Glossa ne apporta la ragione in dicendo, *ex spatio tanti temporis præsumitur mutatio status talis beneficii*, veggasi di questa materia Gio: Luigi Riccio (2).

Quindi han poi dedotto i medesimi Dottori, che anche un legato pio possa divenire col diuturno uso vero beneficio ecclesiastico,

E co-

(1) *Card. de Luc. in Summa de Jurepatronat. num.* 133.
(2) *Riccius dec.* 153. *par.* 3.

così Cirillo (1): *Legatum pium usu posse beneficii naturam induere Doctores sentiunt omnes; neque in alio nisi in tempore praescriptionis dissentiunt*. Non occorre quì impiegar più fatica per istabilir questo punto, che non sembra controvertirsi fra i Dottori: la difficoltà sola cascherebbe nel tempo che ha da intercedere per acquistar la qualità di beneficio ecclesiastico, e ridursi in libertà la Chiesa. Ma certamente niun Dottore ha dubitato, che non basti la prescrizion centenaria, la quale è sufficiente a prescrivere anche contra la Chiesa Romana; e per conseguenza è bastevole a prescrivere contro al Fisco, da che il Fisco, e la Chiesa s'uguagliano, come lo scrisse Fragosio (2) tanto commendato dall'Avversario; tanto più se vi concorrono la scienza, la toleranza, e la presunzione della remission del jus o diritto del Padronato. Or noi nel nostro caso abbiamo una prescrizione così diuturna, la quale oltrepassa la centenaria; e volendo parlare dal tempo del Diploma del Santo Pontefice Pio V. finora son passati cento sessantacinque anni, nel qual tempo sempre è stata trattata la detta Chiesa di S. Corona Spina, e suo Spedale, come ecclesiastica, e soggetta alla giurisdizione ecclesiastica, siccome chiaramente di sopra abbiam divisato. E tutto cio su gli occhi di tanti Regj Tribunali, e di sì ragguardevoli Senatori, e Ministri, così del Regio Collaterale, come della Regia Camera.

Il finora detto è soprabbondante, non che sufficiente a provar che qualunque diritto di Padronato regio si supponesse dapprima nella detta Chiesa, e Spedale di S. Corona Spina, pure per lo decorso di tante centinaja d'anni, senza che mai siasi esercitato da' Serenissimi Re successori, si deduce ad evidenza, che siasi rimesso, e divenuto affatto Padronato ecclesiastico, se pur Padronato appellar si possa. Con tutto ciò ci piace aggiugnere la decisione di Puteo, la quale con chiarezza, e dimostrazion mat-

(1) *Cirill. cap.85. n.6., Gonsalez ad reg.8. Cancell. glos.7. §.6. num.58., Azor tom.2. Moral. Institut. lib.3. cap.26. qu.3., Garzia par.1. de benefic. cap.2. num.115., Barbos. de jur. univ. Ecclesiast. lib.3. cap.7. num.12.*

(2) *Fragos. de regim. Reip. Christian. par.1. lib.2. disp.4. §.4. membr.4. num.354.*

mattematica le ragioni de' Padri di S.Martino divisa, e conferma: ecco le di lui parole(1): *In una Elnensi Prioratus de Corniliano, in qua Imperator de anno* 1538. *præsentaverat per resignationem ad dictum Prioratum, & illa præsentatio erat sortita effectum; tamen quia eramus in potente, dicebatur quod quasi possessio ex illa præsentatione quæsita, præsumeretur ex usurpatione. Et ideò ad purgandum illam præsumptionem, fuerunt examinati testes de publica voce, & fama, quod esset ex dotatione, & fundatione, sed quia istud non sufficiebat, cum essemus in Ecclesia Conventuali, in qua non potest quæri jus præsentandi, nisi sit facta reservatio tempore fundationis de authoritate Episcopi, quæ reservatio in casu nostro non probabatur. Imo Imperator in præsentatione dicebat, quod præsentabat ut Comes Rossilionis, ad quem ex privilegio Apostolico jus præsentandi pertinebat. Et quia supra decis.*356.*hoc lib.*2.*fuit dictum, quod decernatur remissoria ad probandum saltem famam privilegii, dubitavit D. Mohedanus qui erat Auditor causæ die* 1.*Februarii* 1546. *præsupposito, quod privilegium probaretur; An quia Comites Rossilionis, puta Rex Catholicus, et Carolus non erant usi illo privilegio spatio* 120. *annorum, quo tempore multæ vacationes intervenerant, & Papa semper de beneficio ut libero, non faciendo mentionem de Patronatu, nec ei derogando semper providerat, an privilegium esset amissum. Et fuit resolutum, quod esset amissum: Quia hic non solum intervenerat spatium* 10. *annorum, quo potuerat uti dicto privilegio, & non fuerat usus, sed etiam spatium* 120 *annorum; quo casu privilegium amittitur per l.* 1. *ff. de nundinis, latè per Felin. & dec. in c. cum accessissent de constit.* e dopo aver apportato molte ragioni a favor di Cesare, e spezialmente perche non si dubitava della dotazione, e fondazione della Chiesa, e per conseguenza il Privilegio del Padronato, quantunque fosse in Chiesa Conventuale, non era meramente grazioso, soggiugne nel *num.* 2. *Quia fuit responsum, quod postquam Ecclesia Conventualis est ædificata, & in ea non est reservatum Jus præsentandi, si postea concedatur, illud est mere privilegium; quia contrà observantiam juris communis, ut patet in cap. nobis de jur.patr. ubi si non est reservatum, dotans, vel fundans, non potest præsentare.* E nel

(1) *Puteo decis.*369. *num.*1. *lib.*2.

E nel *num.5. non obstat quod diceretur quod hic eramus in privilegio facultativo, quod spatio decem, nec centum non amittitur juxta not. per* Felin. & Decium *in d. c. cum accessissent : Quia respondebatur quod tunc erat privilegium facultativum, quando in expressa voluntate alicujus conceditur : prout declarant dicti DD. et ideo debebatur pro parte Cæsaris de tali qualitate doceri; cum alias præsumatur quod sit privilegium simplex.* Or se di cento anni così parla il Puteo in un caso dove l'Imperadore Carlo V. era l'attore, come non si dee dire il medesimo in un caso dove parimente fa le veci d'attore il Regio Fisco del nostro Augustissimo Padrone successore di un sì rinomato Principe; ma dove son trascorsi da trecento sessant'anni, o a questo torno. E tanto basti aver detto per lo solo punto del padronato: Che per quel, che riguarda la qualità de' beni regj, che quantunque donati alle Chiese sempre rimangan soggetti alla regia giurisdizione, che è altra quistione, nel seguente capo ne ragioneremo. E per quel che riguarda la facultà del Sommo Pontefice nelle commutazioni delle opere imposte da' disponenti, ne faremo lungo ragionamento nel suo proprio luogo.

C A P. II.

Si dimostra, che i beni donati allo Spedale di Santa Corona-Spina dalla Regina Giovanna I. in virtù della medesima donazione soggiacciano all' amministrazione ecclesiastica, e per conseguenza sieno stati legittimamente dal Sommo Pontefice incorporati alla Certosa di S. Martino.

L'Incomparabile nostro Contraddittore pensa aver dimostrato, che i beni dalla Regina Giovanna I. donati al più volte mentovato Spedale, come discendenti dalla regal donazione siano sottoposti alla giurisdizion de' Giudici laici, ed all'amministrazione del Rè. Questo punto egli lo tratta pria del punto del padronato, come altre volte accennammo. Noi però abbiam segui-

gultato ordine diverso; ed avendo chiaramente addimostrato non esser detto Spedale regio Padronato, ci resta il peso di far chiaro, che i beni al medesimo Spedale donati, benche di patrimonio regale, e pervenienti da donazion regale, sieno nondimeno per volontà della medesima Regina donante divenuti sagri, ed ecclesiastici, e conseguentemente non potersi sottrarre all'amministrazione, e giuridizion degli ecclesiastici: il che faremo seguitando le tracce del medesimo nostro avversario, ed avvalendoci per lo più delle dottrine de' medesimi autori, ch'egli cita. Quì però sul bel principio ci conviene far una dichiarazione, che Noi quì non intendiamo trattar questa materia colle leggi, e costumanze di altre Regioni; ma colle leggi, e costumanze del nostro proprio Regno; da che colle leggi patrie, e colle proprie costumanze debbonsi decidere le cause, che occorrono ne' Supremi Tribunali, e non già colle leggi, e consuetudini forse praticate in altri paesi. Quindi è, che al riferir di Pomponio, (1) Quinto Muzio gran Giureconsulto de' suoi tempi riprese Servio, anch' egli poscia divenuto maestro del diritto legale, che ignorasse quel diritto in cui si aggirava nel trattare, e perorar le cause: *Turpe esse Patricio, & nobili, & causas oranti, jus, in quo versaretur ignorare*. Sicchè noi non dobbiamo attendere ciò, che in altri regni si pratica; ma quel che si è sempre praticato, ed insegnato da' nostri Dottori regnicoli. E nella causa, che noi abbiam per le mani fa d'uopo avvertire, ciocchè avvertì il gran Pietro Marca, il quale volendo scusar ciò che detto avea nel quarto libro della sua concordia (2), cioè che i confini delle diocesi, e le rendite delle Chiese siano soggette alla regal giurisdizione scrisse (3): *Quod petitum est ex usu Galliæ: ubi quę de bonorum ecclesiasticorum possessione, fructibus, & plerumque etiam de proprietate oriuntur lites, apud magistratus seculares disceptantur. Ejus consuetudinis originem copiose explicabo tomo tertio*: colle quali parole dà a divedere, ch'egli intende parlare in ciò che riguarda la giurisdizion regia sù de' beni temporali delle Chiese, secondo le costumanze della Gallia, e non già secon-

(1) *In l.2. §.servius 43.ff.de orig. jur.*
(2) *Petrus Marca in concordia cap.13. §.3.*
(3) *Idem præf.2. in libros concord.sac.& Imp.num.12.*

condo il diritto comune ; e le leggi, che si osservano in altri regni.

Ed in fatti osservano i nostri autori aver libertà i nostri Re di donare ancora le lor regalie, colla retenzion bensì del supremo dominio, o dir vogliamo regia preeminenza, o dominio alto, che al dir di Montano (1) *proprie est illud jus superioritatis regiæ*, che non può mai separarsi dalla Corona, e dalla regal persona, e perciò non si può mai cedere, di che noi fra brieve farem parola.. „ In regno hereditario (ecco le parole di Montano)„ potest concedere „ regalia (cioè il Re, nedum in feudum id enim est minus dubi„ tabile, Afflicto teste *in constitutione puritatem num.* 11. quia re„ tinetur directum dominium penes concedentem ratione quali„ tatis feudalis *cap.* 1. §. *fin.* &c. sed dico plus posse concedere etiam „ in allodium: ratio, quia habet dominium regalium, ut proba„ tum est supra. Virtus autem Dominii est libera dispositio rei, ut „ notant Doctores *de acquir. rer. domin.*, quia non est dismembra„ tio a Corona, dum supremum regale dominium non transfertur, „ quia nec transferri potest, diximus sup. in 3. *qu.* & cum rema„ neat sub Corona, tenetur subvenire Coronæ, sicut, & cæteri, ut „ latius docuimus in *d.* §. *preterea ducatus num.* 88. E Freccia (2) lo stesso a chiare note insegnò dicendo: „ Dum Rex in dominio est „ suo non dicitur de jure publico remittere, quia est pater, & do„ minus feudorum, & potest mutare omnem naturam feudorum *cap.* 1. *de feudo non habente propriam naturam feudi* „ & potest „ feuda vertere in burgensaticum, ut Andreas scribit in *cap.* 1. *de controv. feudorum apud par. ter. & in cap.* 1. §. *si vero contingerit de pactis juramento firmandis.* „Et legimus nonnulla feuda a „ regibus concessa in burgensaticum, & Roberti Regis, qui Domi„ no Nicolao Frecciæ suo a latere Consiliario Locumtenenti Pro„ tonotarii, quædam bona feudalia in casalibus Suessæ consisten„ tia in naturam allodialium deducit, & extinguendo appellatio„ nem, & nomen feudi, in burgensaticum concedit d. Dom. Ni„ colao, & hæredibus ex corpore pro summa unciarum 50. Non „ dicitur tunc de se relaxare duritiem juris cum jus feudale in re „ principis non resistit, neque aliquem nexum apposuit: ipse enim

(1) *Montan. de regal. in præl. qu.* 4. *sub num.* 29.

(2) *De subfeudis lib.* 2. *qu.* 37. *a n.* 3.

„ enim est legibus solutus, *l. Princeps de leg.* Aut sint bona patri-
„ monialia, aut Cæsaris, aut demanialia, aut regalia POTEST
„ DISPONERE PROUT VULT, sive fiscalia sint, per An-
„ dream, & alios in *rubr.* quæ sint regalia, dum tamen non gra-
„ ve damnum Coronæ inferant, ut per Andream in *cap. Imperia-
lem §. preterea ducatus de probib. feud. alien. per* Frider., *&
modernos*, così il Freccia.

E' quì è degna di ponderazione l'aurea dottrina di Ugon Grozio il quale addita ad avidenza questa distinzione da noi proposta del vario uso, e costumanza delle regioni, attorno alla podestà regia, di donare le lor regalie, e ciò che del patrimonio regio si appella: poiche egli nel citato luogo nel margine (1) nel *num.* 11. con sommo rigore asserisce, che il patrimonio regio in niun conto possa alienarsi dal Re, come quello, che non soggiace al libero dominio regio. E va tanto avanti in questo suo rigore, che giugne a dire non potersi dal Re dismembrare neppur picciola parte, o donarsi cosa quantunque menoma, che al regal patrimonio s'attenga: „ Nec admitto (son sue parole) exceptionem si
„ res modicum valeat; quia quod meum non est, nec exiguam
„ partem alienare mihi jus est: " soggiugne bensì una limitazione assai ragionevole dicendo: „ Sed in rebus modicis, quam in ma-
„ gnis consensus populi ex scientia, & ex silentio facilius præsumi-
„ tur. Quo sensu ad res patrimonii publici aptari possunt, quæ
„ de necessitate, aut utilitate publica in alienandis imperii parti-
„ bus supra diximus (2) tantoque magis, quia momenti minoris
„ res hic vertitur. Est enim patrimonium imperii causa constitu-
„ tum. Ma egli nel numero antecedente avea espressamente insegnato, che per ispecial costumanza, che introduca tacito consenso, o per espresso consenso del popolo, può bene accadere che data sia facoltà al supremo Principe di spogliarsi anche de' beni al regal patrimonio spettanti. Son notabili le sue parole, e debbonsi qui trascrivere „: Minores vero (così egli scrive) functio-
„ nes civiles, quominus populus etiam jure hereditario possit con-
„ cedere nihil obstat, cum ea corporis summique imperii integri-
„ tatem nihil imminuant. Inconsulto vero populo Rex id non po-
„ test

(1) *Lib.* 2. *cap.* 6. *num.* 11.
(2) *Lib.* 1. *cap.* 3. *num.* 12.

„ test, si maneamus intra terminos naturales; quia juris tempo-
„ rarii, quale est Regum electorum, aut lege succedentium ad im-
„ perium, effectus nisi pariter temporarii esse non possunt. Potuit
„ tamen populi, ut expressus consensus, ita tacitus, consuetudi-
„ ne introductus, qualem nunc passim vigere cernimus, id jus re-
„ gibus tribuere. Eo jure usos olim reges Medos, & Persas, aut
„ Regiones totas perpetuo jure tenendas donasse, passim in histo-
„ riis legimus: „dove nella lettera H. nota egli medesimo, *ut a Dario Sylosonti urbem*, *& insulam Samiorum*. E nel *num.* 13. cosse aggiugne, che il divisato punto a maraviglia spiegano, e dichiarano: „ Partes autem patrimonii pignori opponi ex causa
„ possunt a regibus qui plenum habent imperium, idest qui jus
„ habent ex causa tributa nova indicendi. Nam sicut populus
„ tributa ex causa indicta solvere tenetur, ita & rem ex causa pi-
„ gnori oppositam luere. Luitio enim ista, tributi quædam est spe-
„ cies. Est autem populi patrimonium regi pro debitis populi pi-
„ gnoris jure obligatum. Potest autem pignori dari etiam res mi-
„ hi pignorata. QUÆ AUTEM DICTA SUNT A NOBIS
„ HACTENUS, ITA LOCUM HABENT, NISI LEX IMPE-
„ RIO ADDITA, AUT REGIS, AUT POPULI POTE-
„ STATEM MAGIS, AUT AUXERIT, AUT CONTRA-
„ XERIT, così il Grozio.

Nella dottrina di quest'Autore così celebre, che secondo l'attestato di Dionigi Petavio morì cattolico, quantunque non avesse avuto l'agio di fare pubblica l'abjura della sua eresia, si deduce, che le costumanze, o dir vogliamo Restrizioni, o Ampliazioni del Regal dominio son varie in varj Regni: ond'è che in quei Regni, i quali si acquistano *Jure sanguinis*, oppure son *Regni Elettivi*, han detto i DD., e tale è la pratica, che i Rè han più ristretta la loro autorità, in modo tale che essi non ponno a loro arbitrio le robe del Regal Patrimonio in altrui trasferire: e se mai cagion di necessità gli costringa a trasferirle col contratto della vendita, vi s'intende sempre racchiuso il patto tacito della ricompra: Così nel Regno della Francia vien molto ristretta la Podestà Regia nelle donazioni, o alienazioni de' beni del Patrimonio Reale essendovi colà moltissime leggi con cui si proibisce a que' Monarchi sottrarre al Real Domanio, o Patrimonio cosa tuttoche menoma: da che essi i Rè della Francia si son dichiarati Curatori, non già Padroni della Monar-

Monarchia, come ben lo attesta Coppino (1) il quale apporta il giuramento, che a tempo della Coronazione dar sogliono i Rè della Francia concepito in queste note: *Proinde Rhemis inaugurandus Rex Galliæ, Sacramento rogatur more Majorum, se Augustum Canonem minime alienaturum*: Soggiugnendo, che a cagion di questo giuramento siansi rivocate in molti tempi nella Francia le distrazioni delle robe del Regal Domanio, delle quali egli descrive un lungo catalogo.

In oltre il Regno della Francia non essendo ereditario, nè succedendovisi colla qualità ereditaria; ma per diritto di sangue, ne siegue che il Rè debba stare astretto alle leggi fondamentali di quel Regno, di non alienare le robe a lui consegnate piuttosto in custodia, che donate, del Regal Patrimonio. Questo lo avvertì Orazio Montano (2) nel luogo altre volte accennato, dove parlando della rivocazione, che far si possa dell'alienazione, o concessione de' beni Regali asserisce, che ad istanza del popolo debba il Rè rivocar la donazione fatta, se ella sia pregiudiziale all'interezza del Regno, e scrive così: *idcirco utili in rem actione avocabuntur Regalia à Concessionario penes Coronam, idest ad integritatem Regni; sicut in simili docet* Glossa *in constitutione Regni, consuetudinem pravam hactenus, in verbo cum his: idque populo instante ob formale interesse ipsius; vel instante Filio, nepoteque Regis, & deinceps, si regnū sit transmissibile ad descendentes sanguinis, ABSQUE QUALITATE HEREDITARIA puta si Populus submisit se Titio, & descendentibus suis UT EST REGNUM FRANCORUM: Secus si QUALITATEM HEREDITARIAM habeat admistam sanguis; ut si Populus submisit se Titio, & heredibus suis, vel sic cōcessum sit, UT EST REGNUM NEAPOLITANUM Andreas in c.1.n.8.in fin.de inv.de re aliena facta. Etiā Regnum Hispaniarum habet admixtam qualitatem hereditariam; quia pervenit ad Carolum V. ex institutione heredis facta à Ferdinando Avo suo; ut historiæ testantur*. E nel *num.*30. aggiugne: *nec obstat textus in cap. intellecto extra de jurejur. est enim decretalis illa directa Regi Hungariæ, cujus Regnum erat antiqui-*

F   *tus*

(1) *Coppinus de Domanio Franciæ lib.2. tit. 1. de Prohibita Regi Franciæ domanii alienatione à n.1. cum seqq.*

(2) *De Regal. in Prælud. qu.4. num.29.*

tus electivum Gherardo Mercatore teste in suo minori Atlante, in descriptione Hungariæ. Et sic loquitur in Regno electivo: Rex in tali Regno est administrator, non dominus instar Episcopi, ut Glossa & Abas *num.* 1. & 4. *ibi adnotarunt; & quod loquatur de Regno electivo, colligitur ex eo quod in sua Coronatione juraverat non alienare Regalia Regni: Rex Regni hereditarii non præstat hoc juramentum.* Lo stesso del Regno della Francia attesta l'eruditissimo Antonio Fabro. (1)

Queste cose abbiam volute premettere affine di far conoscere, che non si possano in ogni Regno colle medesime leggi decidere, o definire le cause; da che debbonsi trattare in qualsivoglia Regno secondo le leggi, e consuetudini di quello. Ed abbiam voluto altresì, per adempir le nostre parti, indicare, che i nostri Rè Napoletani abbian la facoltà di donare non solo in feudo; mà anche con donazione assoluta, ed intera colla clausola *nihil sibi reservantes*, che ne trasferisce in altrui il dominio in Burgensatico, ed Allodiale: senza però pregiudizio del diritto supremo annesso alla Regia Corona da cui spiccar non si possono. Or la donazione della Regina Giovanna I. fatta allo Spedale già più volte menzionato è appunto di questa natura: Ed è da avvertirsi, che non è già una donazione meramente gratuita, o dir vogliam graziosa, mà e una donazione compensatoria, remuneratoria, e satisfattoria; da che la Regina si dichiara, far questa concessione in ricompensa de' beneficj ricevuti da Dio, ed in remissione de' suoi peccati, come dall'istrumento della concessione rapportato *ad literam* nello scritto fatto a prò de i Padri di S. Martino, per difenderne le ragioni, e dalle Bolle del Sommo Pontefice Gregorio XI. da noi sopramentovate, e pubblicate altresì colla stampa, appare. Il che abbiam voluto avvertire acciocche l'Avversario non ci carichi colla dottrina di Montano medesimo da noi allegato nel luogo parimente da noi lodato, il quale ivi chiaramente insegna, anche ne' regni ereditarj potersi rivocare da'Rè le concessioni graziose: quantunque ivi non parli di concessioni fatte alle Chiese, o di beni consegrati a Dio, delle quali qual ragione debba aversi nel decorso di questa scrittura lo divise-

(1) *Lib.7.Cod.tit.* 12. *ne rei domiricæ vel templorum vindicatio temporis præscriptione summoveatur def.2. circ.fin.*

visferemo: Diciamo adunque, che la donazione della Regina Giovanna già mentovata è della natura di quelle donazioni, che tolgono dalle cose donate ogni ragion di feudo, o di servitù, e le rendono affatto Burgensatiche, ed Allodiali che passano in pieno dominio di colui a cui sian donate. Non ci pigliam quì la briga di trascriverne le parole, perche sono state trascritte dal Dottissimo difensore de' Padri di S. Martino nella sua già menzionata scrittura: nè il nostro Avversario ce lo contrasta. Or ciò supposto, veniamo a diciferare ciò che gli Autori nostri han detto di tal sorte di donazioni de' beni Regali fatte alle Chiese, seguitando sempre le orme del nostro Savissimo Contraddittore.

Egli frattanto nella *pagina* 53. asserisce non potere i Padri di S. Martino declinare dal foro secolare quantunque finger si volesse, com'egli dice, che i beni donati a favor dello Spedale fossero stati donati a dirittura al Monistero di S. Martino ancorchè si finga, che quelli fossero stati di natura burgensatica da principio, e senza ingiugnimento di opere: imperocchè (son sue parole) è massima certa de Dottori, che quei fondi che alle Chiese da Principi si donano sotto la di lui giurisdizione indubitatamente rimangano. Ed a provar questa massima che egli con tanta franchezza stabilisce, adduce non pochi Autori. Noi esamineremo le dottrine de medesimi tenendo dietro al nostro medesimo Avversario.

Il primo, ch'egli cita è Matteo d'Afflitto, addita il luogo nel margine *dec*, 2., e ne adduce le parole che son le seguenti: *Res Ecclesiæ à Rege procedens efficitur de foro ipsius Regis*.

Ci compatisca il nostro Dottissimo Avversario: queste parole non sono di Matteo d'Afflitto, nè in quella decisione si leggono: si citano bensì, e si adducano come di Afflitto da Girolamo Cevallos (1) citato altresì da lui in appresso: e non solo non vi son le parole; mà nemmeno Afflitto in quella decisione ebbe tal sentimento; anzi l'ebbe totalmente contrario non solo per quello che insinua nella detta decisione; ma per quello che diffusamente, e chiaramẽte stabilisce in altra decisione da noi in appresso citanda

Afflitto adunque in quella *decis.* tratta la causa, che allor si controvertea tra 'l Venerabile Monistero di S. Maria di Monteoliveto, ed il Venerabile Monistero di S. Pietro detto a Majella so-

F 2 pra

(1) *Cevallos communium contra com. q.* 822. *n.* 95. *in fin.*

pra un Molino allogato nella Città di Capua; il qual Molino si possedea dal detto Monistero di Monteoliveto per donazione del Re Alfonso II. e perche il Monistero di S. Pietro a Majella pretendea, che detto Molino fosse devoluto a se, per non esser si pagato il canone per tre anni; da che era stato conceduto detto Molino da detto Monistero ad Antonetto Secretario, e suoi eredi, e che per un preteso delitto da lui commesso era pervenuto poi in potere del d. Re Alfonso. Indi detto Monistero attentò porsi 'n possesso di d. Molino. Portasene istanza in nome del Monistero di S. Maria di Monteoliveto nel S.C. della turbazione fattali per lo Monistero di S. Pietro a Majella il Vice-Protonotario di quel tempo fece il mandato giustificato a' PP. di S. Pietro a Majella, che desistessero dall'impresa: questi comparendo allegarono l'incompetenza del Giudice. Dalla parte del Monistero di Monteoliveto replicavasi, che trattandosi degl' interessi del Re ch'aveva fatta la donazione, importava a lui, che la donazione fosse stabile per interesse del medesimo Re; e perciò avea ben potuto il Protonotario procedere al mandato suddetto. Riferisce poi Afflitto, che il Vice-Protonotario, volendo difendere il suo mandato, allegava queste ragioni: *Quod dictum Monasterium erat Procurator Fisci in rem suam propter cessionem ex caussa donationis. Et quando Procurator Fisci agit, caussa tractanda est per Præsidem Provincię*. La seconda ragione era, che il successor del Re dee aver per rato il fatto del suo predecessore; e se il Re Alfonso vivesse, non permetterebbe, che il Monistero di Monteoliveto fosse turbato dal Monistero di S. Pietro a Majella; adunque lo stesso può fare il di lui successore. Queste sono le ragioni, che adduce Afflitto come allegate dal Vice-Protonotario a favor suo, per difendere il suo fatto nel *num.* 1. *e* 2. di detta *decisione*. Nel *num.* 3. poi scrive: *Tertio adducebat, quod Fiscus habet multa privilegia, ut patet ex his, quæ notat Ludovicus Romanus in l. Imperium ff. de jurisdict. omn. judicum Item habet etiã alia privilegia, de quibus per* Baldum *in l.* 1. *C. de hereditate, ac act. vend. &c. Non inconvenit ut si turbetur Ecclesia ejus donataria, ut habeat hoc privilegium, ut possit ipsam defendere à turbatione, quæ ei infertur per personam ecclesiasticam, sicut soliti sunt facere retro Reges hujus Regni, ut patet in capit. Reg. quod incipit omnis deprædatio; & per hoc benefacit l.* 1. *Cod. de*

his

bis qui ad Ecclesiam confugiunt , & *tex.7.qu.1.cap.omn.*, & *23.q. cap.fortitudo*, & *cap.non inferen.* E nel *nu.*4.soggiugne : *Quarto dicebat,quod ista erat caussa super possessorio,uti possidetis* , & *sic caussa mere temporalis de re quæ processit à Rege* , & *licet sit inter Monasteria,Princeps debet providere,ne partes veniant ad arma per ea , quæ habentur per* Bartol. *in l.nec quicquam* §. *ubi decretum,ff.de offic. Proconf.per l.æquis.ff.de usufructu* . & *plenè in cap.in præsent.in fine.de probat.*Queste sono le ragioni, che apportava per se il Vice Protonotario , il quale nemmeno in quel tempo ardì di dire la proposizione,che il nostro Avversario vuol darci a credere come detta, & assentata da Afflitto: cioè *Res Ecclesiæ à Rege procedens efficitur de Foro ipsius Regis* : Ma solamente s'appigliò al capo della difensione della Chiesa donataria, avvalendosi del cap.conservatorio *omnis deprædatio* : e volendola considerare come causa mera temporale , la considerò come causa di mero possessorio di cosa,che dal Re era proceduta: *caussa super possessorio,& sic caussa merè temporalis de re quę processit à Rege*;& aggiugne una causa meramente politica , e spettante al Principe, che dovea provvedere,& ovviare alle violenze , che le Parti scambievolmente far si poteano.Or noi preghiamo il nostro Avversario ad esser più cauto nel riferir le parole degli Autori , e non riferirle sul detto degli altri . Poiche Afflitto non hà mai scritto le parole,ch'egli riferisce come assentate da Afflitto.

Questo celeberrimo Scrittore nel *num.5.*comincia a proporre i suoi proprj sentimenti, e di tutti gli altri Consiglieri , che nella causa convenivano con queste parole : „ Sed contra eum omnes de
„ Consilio dicebant contrarium,quod dictum mandatum fieri non
„ potuit , quia Judex laicus non habet jurisdictionem contra Cle-
„ ricum . Et quando clericus turbat clericum in aliqua possessio-
„ ne rei stabilis,traditum fuit remedium per Capit. Reg. quod in-
„ cipit *finis precepti charitas* ; ubi dicitur quod debet fieri citatio
„ per edictum secundum illam formam , quæ forma non fuit ob-
„ servata per dictum Viceprotonotarium ; & sic dicta citatio , &
„ processus inde formatus est ipso jure nulla , & nullus, &c. Nel *num.6.*Afflitto adduce la risposta del Viceprotonotario da lui descritta con queste parole:„ Ad hoc respondebat præfatus D. An.
„ quod licet Dominus Rex non sit judex competens inter dicta
„ duo Monasteria, tamen super violentia notoria potest impertiri

suum

" suum officium, &c. Finalmente conchiude con queste parole nel
" *num.* 10. Tamen his non obstantibus præfatus Viceprotonotarius
" nonnullorum aliorum Dominorum de consilio accedente con-
" sensu decrevit, quod Monasterium Montis Oliveti conservetur
" in possessione dicti Molentini: sed postea tale decretum non ha-
" buit effectum. Immò postea per diffinitivam sententiam dictum
" Molentinum pervenit ad hæredes dicti Antonecti Monasterii
" S.Petri à Majella: qui fuerant expoliati per Curiales Regis Al-
" phonsi II. quæ omnia reputavi dicta esse notatione. Così Afflit.
Sicche la causa fu decisa allora a favore del Monistero di Monte Oliveto per la manutenzione del possesso per la via de' rimedj de'Capitoli del Regno, e non già per la massima asentata dal nostro Avversario, che *Res Ecclesiæ à Rege procedens efficitur de foro Regis.* E pure Afflitto non ritrovandola, secondo i termini de'capitoli suddetti non li consentì, & asserisce, che alcuni de' Signori Consiglieri aderirono al decreto del Viceprotonotario; non vi è adunque nemmen per sogno in tutta questa decisione la massima del nostro Avversario con tanta franchezza allegata come propria di Afflitto.

Ma perche egli vegga con evidenza, quanto egli sia contrario a'suoi sentimenti il famigeratissimo Matt.d' Affl., ci preme quì addurre la *decis.* 361. del medesimo insigne Scrittore (1) In questa decisione si propone la causa fra il Monistero di S. Maria della Giustizia dell' Ordine Benedettino della Città di Taranto contro di Gio:Ber. Orilia, che possedea alcune case, e vigne, e molino sistenti nel Castello di Monte Albano indebitamente, e senza giustizia della cui possessione erano stati spogliati i Padri di quel Monistero senza giusta, e ragionevol causa: che però chiedeano esser condennato l'Orilia alla restituzione del possesso di detti beni volendosi avvalere del rimedio del *capitolo Reintegrando q.* 1. fondava la sua intenzione il Monistero, perche il Re Alfonzo II. avendo, tenendo, e possedendo detti Beni, l'avea donati irrevocabilmente *inter vivos* al detto Monistero con seguirne la tradizione, & il possesso di esso: da quali poi eran decaduti senza ordine giudiziario, e possedeansi dal detto Orilia.

Allegava per sua difesa l'Orilia, che i detti beni donati dal Re Alfonzo al Monistero sudetto erano stati nel dominio del fu Princi-

pe

(1) *Affl.decis.* 361.

pe Antonello Sanseverino, e per la di lui ribellione furono devoluti al Re Ferdinando I., ed il Re Alfonzo di lui primogenito donati l'avea al detto Monistero, il quale tenendoli in appresso, & in dominio, il Re Federico successor di Ferdinando, e suo Zio per ben dello Stato della Repubblica aveva restituito pienamente il mentovato Principe nel possesso di tutt' i suoi beni, quantunque alienati a qualsivoglia persona. E perche poi il medesimo Principe di nuovo traviato era dalle leggi della fedeltà, il Re Federico di bel nuovo incorporò i detti beni, sù di cui movevasi litizio. Questi poi conceduto avea con tutti i loro diritti, e pertinenze a Francesco d'Orilia Padre del reo convenuto, che n'era stato posto in possesso dal Commessario Regio.

Allega poi Afft. le ragioni militanti a favor dell'Orilia, e nel *n.* 11. scrive: *Tertia ratio est, quia præsupponitur, quod dicta bona concessa monasterio prædicto sint donata monasterio tamquam bona feudalia, ut primitus erant, & sic ratione dictorum bonorum feudalium monasterium est subditum regi, ut in cap.*1. *Ceterum de judiciis, & in cap. verum de foro competente; & habetur in investitura Apostolica hujus regni; & sic potuit fieri dicta restitutio in integrum ad bona alienata quibusvis personis, & sic dicto monasterio, quod reputatur laicus quantum ad dicta bona feudalia.* Prosiegue poi a riferire tutte le ragioni a favor dell'Orilia, che ascendono al *num.* di 6. Quindi l'Afft. nella fine del *n.*18. allega le ragioni a favore del monistero, che pure ascendono al detto *num.* di 6. E nel *num.* 21. *vers. secunda ratio* scrive così: *Secunda ratio est, quod dicta bona fuerunt donata per dictum Alfonsum II. dicto monasterio, ut est probatum per testes in processu; & licet dicatur, quod donatio regis debeat probari per scripturam, ut supra allegatum est; tamen aliquibus ex nobis fuit extrajudicialiter ostensum privilegium dicti regis donationis dictorum bonorum, quæ donatio simpliciter fuit facta de dictis bonis non in feudum, nec sub aliqua fidelitate, vel servitio; quo casu dicit* Innocentius *in cap. verum de foro compet.; quod tunc ecclesia in nullo tenetur; & illa bona sunt effecta Sanctum Sanctorum, & ideo postquam translatum est dominium in Ecclesiam, per nullum potest capi, nisi AUTORITATE JUDICIS ECCLESIASTICI, quia sacrilegium in eis committitur* 12. *qu.*2. *cap. nulli liceat, & sequent. Et cap. cum sic generale*

de

de foro compet. sed si fuissent concessa in feudum; tunc non essent illa bona Sanctum Sanctorum Domino; cum directum dominium sit penes dominum, secundum Inn. *dicto cap. verum. Et sic esto, quod expresse restituerit Rex Federicus ad bona alienata quibusvis personis; non potest trahi, ut fiat restitutio sine auctoritate judicis ecclesiastici bonorum, quæ sunt Sancta Sanctorum; ideo dicit* Inn. *in cap. cum super de causa possess. & Prop. nota, quod non Prælatus, sed Christus dominium rerum Ecclesiarum, & possessionem habet; unde quæcumque homines offerunt Ecclesiis, dicuntur esse oblata Deo, ut dicto cap. nulli liceat &c. & ideo pro non dato habetur, quod jure dari non potest. cap. quod autem de Jurepatronatus, &c.*

Nel *num.* poi 25. dopo aver assentato, che il Re Federico avea spogliato il monistero di detti beni per lo bene della pace, e poi avea restituito il mentovato Principe alli beni alienati, senza pria purgare il vizio dello spoglio; nel qual caso la restituzione, ed il privilegio nulla vagliono in pregiudizio dello spogliato, allegando, e Testi, e Dottori in compruova di questa sua vera dottrina, scrive: *Nec obstat, quod Rex ex certa scientia, & ex magna caussa etiam in præjudicium tertii hoc possit facere; ut dicit* Præpositus *in cap. I. in fine de natura feudi, &c. Quia prædicta possunt procedere, quando illa bona non essent Sancta Sanctorum, de quibus Princeps laicus nihil potest alterius facere sine judice ecclesiastico, ut dicit* Inn. *in dict. cap. verum.*

E proseguendo sua materia *l.* Affl. nel *num.* 33. *in fine* comincia a rispondere alla terza ragione allegata da' difensori dell'Orilia già da noi sopra riferita, e scrive così: *Nec obstat tertia ratio, quia non probatur, quod dicta bona sunt feudalia, esto quod testes dicunt, quod sunt feudalia, quia non deponunt de causa scientię, quomodo sciunt, quod sunt feudalia; & sic non probant illa bona esse feudalia, ut dicit egregie* Alexander de Imola *in primo volumine consil.* 130. *quod incipit viso, & examinato processu in quarta columna, quia non probatur, quod quando Rex Alfonsus donavit dicto monasterio aliquid sibi reservavit. Ideo presumitur libere donasse secundum* Innoc. *in dicto cap. verum. Et ideo dicit* Andreas *in cap.* I. *ult. colum. Ex quibus causis feudum amittitur; quod quando feudum redit ad Regem, non pervenit cum onere, & ideo extinquitur feudum, & non potest dici feu-*

feudum apud Regem, quia res sua nemini servit ff. si ususfructus petatur, l.uti frui, ita quod si iterato concedat, oportet quod reimponatur servitium, nisi in certis casibus notatis ibi per Andream in lectura; & clarius in addit. sua, quæ incipit per premissa. E son notabili le parole del medesimo Afflitto nel *nu.* 42.colle quali risponde alla sesta ragione allegata dall' Orilia, che dicea, il privilegio della concessione de'detti beni fatta al quond. Francesco contener la causa *cum beneficio, l.omnes, & l.bene a Zenone*, nel qual caso si nega l'udienza a chi voglia venirgli contra:le parole son le seguenti:*Nec obstat sexta ratio, quia dicta lex omnes, & lex Bene a Zenone, quæ denegant audientiam Actori non habet locum in rebus Ecclesiæ alienatis a Principe, ut ex Glos. 12.qu. 2. cap.quicumque militum; notat Archidiaconus 23. qu.finali cap. cum venduntur, & Ab.in cap.2.de rebus Eccl.non alienandis, & ego dixi in l.1.Cod.de fide instrum.& jure hastæ fiscal.lib.10.*Queste son le dottrine di Afflitto, rapportate colle di lui proprie parole, e trascritte dal suo fonte; le quali quanto sian contrarie al sentimento, che gli appropriava il nostro Avversario, non vi è cieco, che non lo vegga.

Rifletta non pertanto il nostro Contraddittore, che Afflitto asserisce, come massima indubitabile, che il Principe non possa per qualsivoglia cagione porre mano alle robe da lui donate alla Chiesa, senza la qualità feudale; ma che a far ciò vi bisogna l' autorità del Giudice ecclesiastico: la qual massima egli la suppone canonizzata nel nostro Regno. E benche la causa, di cui trattavasi allora fosse tra due Privati; nulladimanco si ventilava quest' articolo, se egli 'l Principe, (ecco già in giudizio 'l Principe) potea por mano a i beni da lui donati alla Chiesa senza la qualità feudale? Ed Afflitto risponde, che far nol possa, e non pone in dubbio una sì fatta massima. Niente adunque giova al nostro Avversario il dire, che nella causa, che allor trattavasi il Reo, e l'Attore erano amendue privati, e non il Re medesimo, com' egli suppone avvenire nella causa presente co' Padri di S. Martino; poiche oltre all' essere le dottrine dell'Afflitto generali, ed in ogni caso, e con chiunque sia il litigio, e qualunque siano gli Attori, egli specialmente parla del Principe medesimo, se possa per cagion anche urgente, porre mano a' beni da lui senza la qualità feudale dati alla Chiesa; e perciò consegrati a Gesucristo. E tal'è appun-

to la causa, che abbiam tra le mani; poiche si tratta di togliere alla Chiesa di S. Corona-Spina, la quale pur tuttavia esiste, e non fu mai nè suppressa, nè estinta, (esistendo altresi l'opera richiesta dalla stessa Regina, col solo divario della materialità, come in appresso farem chiaro vedere contra le ideali pretensioni del nostro dottissimo Avversario)i beni i quali ben furono spogliati di ogni qualità feudale, e d'ogni servigio, omaggio, o ossequio, che dir vogliamo, come si legge dall'Istrumento della medesima Regina del 1374. E tanto basti per porre in chiaro la dottrina di Matteo d' Afflitto. Or passiamo avanti.

Il nostro Avversario fà stupire chiche sia, che 'l suo eruditissimo Scritto legga: poiche cita per lo più quei Autori medesimi, che sono più favorevoli alla causa de' Padri di San Martino. Egli cita dopo Afflitto il Regente Fulvio di Costanzo (1) coll' epiteto di chiarissimo Giureconsulto, e dice, che questi ancor la sua sentenza sostenne: addita il luogo nel margine *lib.12.Cod.tit. de filiis official. num.99.* e ne riferisce le proprie parole, le quali riscontrate sono veramente rescritte con puntualità dal luogo citato del Costanzo. La disgrazia però consiste, che l'Avversario si ferma, o nel leggere, o nel riferire le parole degli Autori solo in quello, che conferisce alla sua causa, senza prendersi la briga di passare più oltre. Vogliam credere, ch'egli non abbia fatta riflessione a quel, che scrive il Costanzo nell'addotto luogo; poiche ne i numeri susseguenti definisce tutto il contrario di quello, per cui egli l' allega dicendo, che questa sentenza, (cioè quella, ch' egli difende) sostenne: fà d' uopo aver noi la pazienza di trascrivere, ed i Signori Senatori di leggere intiero il luogo del Costanzo dal *n.*100. *Sed quoniam scribentes* (così scrive dopo aver riferita la sentenza di Bartolomeo da Capoa, e di Azebedo, che sembrano favorire all'intento dell'Avversario) *Sed quoniam scribentes parum diligenter hanc propositionem tractarunt, ne in re gravi hallucinemur plures species sunt distinguendæ. Et quidem si bona a Principe donata sunt feudalia, explorati, & non controversi juris Regios Judices esse competentes cap.ex trasmissa, cap.Verum de foro compet. & in hoc Regno Neapolitano inter cæteras conven-*

(1) *Fulvius Constan.ad ll.1.& 2. Cod.de Filiis Official. militar.qui in bello moriuntur lib.12.*

ventiones initas a Rege Carolo II.cum sede Apostolica fuit conventum in cap.94. quod incipit: Item statuimus quod Clerici ad secul.jud.; atque hoc jure utimur. Et quo ad donationes jurium Regalium, quæ a Regibus personis ecclesiasticis fiunt, idem dicitur statutum in Hispaniis per dictam legem, quæ est 57. tit. 6. par.1., ut testatur Joannes Lupus *in cap. per Vestras in qu. quæ incipit; Sed est pulchra dubitatio num.49. fol.mihi 314. de Donationibus inter virum, & uxorem, qui allegant L. 4. ordina. lib.2. tit.1. sequitur* Mattiens.*in L.2.tit.1.lib.4.num.4.novæ Recopilationis; quia scilicet hujusmodi Regalia quamvis non sint concessa in feudum, semper tamen sub concedentis jurisdictione sunt censenda; ideoque minime absque Domini consensu possunt alienari.* Bart.*in l.in diem de Aqua pluv.arcend. in l.Cotem ferro §.qui maximos de public., & vectigal. num.1.*, Imola *in L. in conceden.de aqu. plu. arc.*, Bertachin. *de Gabel.in 1. par. ver. 9. Quæro.* Capycius *in investitura in verb. & cum* Gabell., Freccia *de Subfeudis lib.2. Auth.13. post num. 8. Secundum quam legem possessor tenetur Fisco Regio ostendere de hujusmodi*, Affl.*in cap. Imperialem §. illud num.32. de prohibita feudorum alienatione*: Lucas de Penna *in l. 2. supra quando non pet. par.*, Grammaticus *consil. criminal.9.* Marta *vot.31. Et quidem quidquid sit DE LEGIS HUJUS JUSTITIA, REGULA BONA EST, UT ATTENDANTUR JURA, quæ supremi dominii Principi reservata censentur; tunc enim secundum hanc legis dispositionem, appellationes, quæ a sententiis judicum ab Ecclesiis constitutorum in caussis inter ipsarum Vassallos interponuntur a Regiis Judicibus diffiniri, ac terminari videntur. Quando vero a Principe donata feudalia non sunt, aut reservata modo supradicto, JUDEX ECCLESIASTICUS ERIT ADEUNDUS ex celebri Alberici traditione in Authentica statuimus supra de Sacrosanctis Ecclesiis* (vi è quì error forse di stampa nel luogo citato dal Costanzo: dovea dire *de Episcopis, & Clericis*, e della dottrina di Alberico noi frà brieve diffusamente farem parola) *ET CONSTITUTIONES HISPANIARUM ita erunt restringendæ, quia alias essent NULLÆ TAMQUAM CONTRA LIBERTATEM ECCLESIÆ.* Così il Costanzo. Or che dice l'Avversario? E' per lui, o pure gli è affatto contraria la dottrina del Costanzo? Come adunque con tanta franchezza allega a favor suo questo chia-

riffimo Giureconfulto? Il Coftanzo apertamente afferifce, che le leggi di Spagna fi debbano intendere quando il Principe donante abbia a sè rifervato il Dominio delle Regalie, che concede, o che le abbia dato in feudo; ed altrimenti intefe le chiama nulle, come contrarie alla libertà della Chiefa. I beni o regalie, che dir vogliamo donati dalla Regina Govanna I. alla Chiefa, e Spedale di S. Corona Spina fono ftati fpogliati d'ogni qualità feudale, e niun dominio fopra di quelli hà a sè rifervato come dall'Iftrumento già mentovato chiaramente apparifce, eccetto il Diritto fupremo delle Regalie, cioè di riconofcere i gravami de' fudditi qualora appellano dalle fentenze de'giudici dagli Ecclefiaftici coftituiti come'l Coftanzo lo fpiega intenderfi riferbato. Come adunque, ritorniam a ripetere, dal noftro Avverfario a favor fuo, che pretende togliere all'amminiftrazione Ecclefiaftica quefti beni deftituti della qualità feudale fenza niuna riferva, può allegarfi il Coftanzo? Il Coftanzo diciamo, che apertamente condanna le leggi della Spagna, come lefive della libertà Ecclefiaftica, fe nõ s'intendano colla detta reftrizione, e riferva? Ed al Coftanzo può ben' aggiugnerfi l'autorità del Regente Fabio Capece Galeota, il quale allega altresì 'l Coftanzo, e mirabilmente fpiega il fuo fentimento, e conferma il noftro affunto. Son dunque da riferirfi, e trafcriverfi quì le fue parole. Scrive adunque egli così. (1) *Quod enim ftatutum eft ut de Principalibus largitionibus, etiamfi in Ecclefias, & ecclefiafticas perfonas conferãtur cognofcat ipfe Princeps concedens per fuos judices ex doctrina Bartholomei de Capua &c. quod lege hifpanica ampliatum eft, ut fi contingat Clericum in his forum Regis declinare, ipfis privetur bonis l.57. &c. vel fi ad requifitionem Principis concedentis denegetur tituli editio Dominus meus* Capycius *in inveftitura v. Feudatariorum editiones car.181. Regnerus &c. declaratur procedere in bonis conceffis in feudum de jure communi ex reg.cap. verum de foro compet. & Regni per Capitul. Item ftatuimus &c., & quoad donationes Jurium Regalium, quæ a Regibus fub natura propria Regalium (ut in dubio præfumitur) conceduntur, utpote in quibus fuperioritas, & Regia præeminentia, quæ a Rege non folet abdicari apud, ipfum remanet: fecus vero quando a Principe donata non conceduntur*

(1) *Fabius Capycius Gal. Refp. Fifc.*12. *a num.*249.

duntur, ut feudalia, aut simpliciter sub propria natura, scilicet Regali, quod contingit cum reservatione superioritatis modo prędicto, ut distinguit appositissime Dom. Regens Constantius *in sæpe cit. tit. de filiis official. ex n.99.102., & 103. Oportet enim, ut Clericus, vel Ecclesia in judicio seculari pulsari possit, ut rem possideat a Rege, illamque dominum agnoscat, alioquin etiamsi Regis ea res aliquando fuisset, si de præsenti ab Ecclesia retinetur ut libera, & propria in suo foro conveniri debet.* Oldrad. Aufrer. Benedict. Afflict. *& alii, quos ad hoc congerit* Pereyra *d.tract.de Manu Regia tom.2. tit.1. §.16.cap.37.n.3.*

E queste dottrine del Costanzo, e del Galeota da noi allegate ci danno la risposta all'autorità, che il nostro Avversario adduce così di Cevallos, come di Salgado, i quali certamente parlano secondo la legge da essi loro citata delle partite, la quale suppon riservato sempre'l dominio nel Principe, qualor dona, o concede Regalie, quantunque non in feudo, siccome lo spiega nell'addotta dottrina il Costanzo. L'autorità poi, che'l nostro Avversario adduce di Guglielmo de Benedictis, certamente nel nostro Regno non hà luogo veruno; poiche egli parla secondo le leggi, e consuetudini della Francia, dove il Regio Tribunale conosce le cause de' Cherici nelle azioni reali sopra i beni stabili loro donati, o in qualsivoglia modo pervenuti; e non solo de' beni pervenuti dal Principe, quantunque non feudali, come osservar si può nella lunga decisione seconda del detto Autore, non meno che nella quinta, *in cap. Raynutius in verb. & uxorem nomine Adelasiam*. E qui ci si conceda apportare le parole del Regente Tappia molto confacevoli al nostro intento, il quale scrive in queste note: (1) *Sed quod Clericus pro bonis stabilibus apud ecclesiasticum Judicem conveniatur non erit amplius de hoc dubitandum, cum & jura Pontificia id tradant, & communis praxis admisit in Regno, quidquid dixerit* Gullielmus de Benedictis *in cap. Raynutius in verb. & Uxorem nomine Adelasiam decis.2.num.49.cum sequen. ex Tex.in cap. Quo jure 8.distin., & cap.si quæ caussæ, §. his ita respondetur 11.q.1. quæ jura nihil obstant: Aliud enim est dicere quod bona jure imperiali detineantur; aliud quod Clericus conveniri*

(1) *Tappia jus Regni lib.1.adnotatione in constit.si quis Clericus pag.20.num.3. edit. Neapol.1605.*

veniri possit coram judic e laico, cum bona a persona conditionem accipiant, non e contra l. fin. Cod. de inoff. testam. cum al. per Andream hic.

E le parole di Andrea d'Isernia quì additate dal Tappia nella d. Costituzione *Si quis clericus*, sono altresì notabli, e degne di essere qui addotte: *Istæ Constitutiones nihil valent, immo sunt cassæ, & irritæ, quia sunt contra personas ecclesiasticas, & ecclesiasticam libertatem, ut in Authentica cassa, & irrita: nisi quia Imperator potuit tollere illam authenticam Cod. de legibus, l. digna vox: jure canonico hæc decernuntur corruptelæ: Nam in liberis rebus, & burgensaticis fiscus ab intestato non succedit clerico, cum quo nullam habet cognitionem 12. qu. ult. cap. ult. extra de success. ab intest. cap. 1. & 2., & dictum est supra de offic. Magn. Cam. l. Præsenti in fi., quæ similiter cassa est, quantum ad hoc; Sic etiam cassa est supra de offic. Justitiar. personis clericorum; & adde quæ ibi dicta sunt. Deceptus hic fuit Legislator, dum dicit hic attendi hujus rei qualitatem non personæ conditionem, seu judicii, pro quo est, quia res convenitur, non persona; immo persona ratione rei, quando inanimata est, & improprie dicitur conveniri res. Nam res sumit cognitionem a persona, non è contra, Cod. lib. 10. de Impo. Lucr. Descr. l. 1. §. 1. de acquirenda hæredit. l. per Procuratorem Cod. de inoffic. testam l. final. in fin. sic in delictis persona delinquit non res in Authent. de mand. Princ. §. oportet. Inde judicium sæculare non est de rebus clericorum, quia bona eorum sumunt conditionem personarum 11. q. 1. cap. ex his. Dignior est persona, quam res; nam res gratia hominum sunt inventæ ff. de usu l. in pecudum de usufruct. l. penult. juxta illud poeticum: Res mihi non me rebus subjicere volo. Concordant, ut no. Cod. de Sacrosanctis Eccles. l. sancimus in fin. Dicunt etiam Imperiti, quod Papa, & Ecclesia Romana approbavit istas Constitutiones, & sic ipse videtur fecisse ff. de verb. signif. l. lege obvenire: sed ista affirmatio, seu probatio, seu confirmatio non apparet. Unde ei, qui eam dicit, incumbit probatio ff. de probationibus l. 2., & si apparet in genere non videtur approbare id, quod specialiter concessurus non erat ff. de peculio, l. qui peculium ff. de inoff. testam. l. si quando. Sicut Patronus remittendo jus patronatus, reverentiam sibi debitam non remittit, C. de bo. li. l. final. & Episcopus remittendo jura Episcopalia, non remit-*

tit

tit Cathedraticum , ut extra de donat. cap. fin.

Son notabili altresì le parole dello stesso Isernia nella Costituzione *de personis clericorum : Hæc lex hodie maxime non procedit, quia nedum per jura canonica , immo nec per civilia persona ecclesiastica trahitur ad judicium Judicis sæcularis de Episc. & Cleric. Authent. statuimus , & dicit Glos. in Authent. clericus quoque , similiter per Capit. Convent. Regn. concessa Regi Carolo I. nisi in feudo , ut ibidem dicitur .* E benche nella Costituzione, che comincia *de burgensaticis* Marino sembra , che dica l'opposto, quando si tratta di beni stabili pervenuti alle Chiese, o a' Cherici da donazioni Regie , o Imperiali con queste parole : *Nota clericum , & religiosum posse conveniri coram Judice sæculari in caussa civili , scilicet ubi ipsi retinerent , seu possiderent aliqua bona burgensatica , quæ sunt de bursa Imperatoris . Ratio est, quia potius inspicitur qualitas rerum in hoc casu , quam qualitas personæ , & Judicis Ecclesiastici , & ut res Imperatoris habeant ampliorem prerogativam , quam aliæ res cujuscumque alterius .* Si nota immantenente appresso : *Et intellige hanc Constitutionem secundum ea , quæ notantur in Constitutione Si quis clericus supra tit. 1. :* che vuol dire , che si rimette a ciò , che s'era notato da Isernia nella detta Costituzione *Si quis clericus*, espresso colle parole da noi pria riferite .

Tropp'oltre ci siam trasportati in addurre l'autorità di Tappia , e di Isernia , quantunque non senza qualche necessità ; mentr' essi maggiormente spiegano l'antico uso di questo nostro Regno . Potrebbesi molto dire attorno l'autorità , ch'egli l'Avversario porta del Bovadilla ; ma perche costui parla ugualmente come il Salgado, ed il Cevallos secondo le leggi della Spagna, che debbonsi intendere giusta la distinzione del Costanzo , non occorre farne parola .

L'autorità del Minsingero dall'Avversario apportata non è ella intera; poiche il medesimo Minsingero (1) nel luogo dall'Avversario additato fa vedere , non essere sussistente la sua asserzione , o dir vogliamo la decisione della Camera Imperiale ; ecco le di lui parole : *Attamen quod clericus possit a laico trahi ad Judicem sæcularem,*

(1) *Minsingerus singularium observationum centuria 1. observ. 22. num. 2.*

tularem; quando adversus eum experitur actione reali est decisum in Camera in causa Prioris, & Conventus Vallis S. Matthiæ contra Theodoricum de Mileduns relata 4. Junii ann. 1550. utcumque Doctores communiori opinione contrarium videantur tradidisse, videlicet laicum non posse esse Judicem clerici etiam in realibus, nec coram eo conveniri, Authent. statuimus, & Auth. Si clericus Cod. de Episc. et Cler., Petr. Jacob. titul. de rei vendic. circa finem. Idem in tit. vi bonorum raptorum, & Antonius de Tremo. in add. ad bona. in rubric. quibus modis suo. n. 39. in verbo sub Judicibus sæcularibus, ubi hanc communem dicit: Sed tamen, etc. In queste parole non parla il Minsingero de' beni usciti dal Principe, e dalla di lui Corona, ma parla generalmente di qualsivoglia genere di beni, e di azioni reali. Nel *num.* poi 3. parla delle robe feudali, ed asserisce che in queste procede il Padrone contro del Cherico se sia vassallo; ed adduce molti Autori a questo proposito; ed amplia nel *num.* 4. il suo detto ancorche si trattasse del solo possessorio, quantunque limiti poi la sua ampiazione secondo la dottrina di Aretino, e di Panormitano, ed altri. E nel *num.* 5. l'istesso dice quando 'l Cherico venditore sia lodato in Autore dal comprator laico avanti il Giudice laico; asserendo, che debba difenderlo avanti il medesimo Giudice, allegando a questo proposito la sentenza di Baldo: ma in tutta quella osservazione non si leggono mai le parole, che come di Minsingero il nostro Avversario riferisce, e trascrive. Che se la dottrina di Minsingero secondo 'l suo sentimento si volesse quì praticare, dovrebbesi praticar lo stesso in tutti gli altri beni dalle Chiese, e Cherici posseduti comunque, e da chiunque pervenuti; il che certamente non s'è mai praticato.

Ma quante grazie dobbiamo al nostro Avversario, che ci allega il Consiglio quinto di Caldas Pereyra (1), il quale certamente non potea concepirsi 'n miglior forma per favorir la nostra causa. Fa dunque d'uopo, che noi esaminiamo ciò che questo celebre Autore Portoghese scrive in detto Consiglio. E da prima conviene spiegare il caso, sù di cui 'l Pereyra dà il suo consiglio, che lo riferiremo colle parole sue medesime „ Vacante Ecclesia (così „ scrive) Sancti Michaelis Bracarensis Diœcesis per obitum Alphonsi Mar-

(1) *Caldas Pereyra consil. 5.*

„ Martinez Præceptor Sanctæ Marinæ Ulyſiponenſ. quemdam Jo-
„ hannem Mendez ad eamdem præſentavit, tamquam adminiſtra-
„ tor Capellæ Petri Salgado ſitæ in eadem Eccleſia jure Patrona-
„ tus, tamquam ad eam pertinente: ex adverſo Sereniſſimus Rex Se-
„ baſtianus præſentavit quemdam Emanuelem Goncalaez, aſſerens
„ ſe jus Patronatus in ea habere: fuit prædictus Johannes Mendez
„ confirmatus, & inſtitutus per Archiepiſcopum Bracarenſem ex
„ mandato Judicis Apoſtolici, ac fuit miſſus in poſſeſſionem d. Ec-
„ cleſiæ. Cumque D. Johannes exiſteret in poſſeſſione, Procurator
„ Cæſaris, ſeu Coronæ Regiæ egit adverſus dictum Inſtitutum co-
„ ram Judice, ſeu Magiſtratu cauſſarum regalium, proponens in li-
„ bello D. Johannem eſſe intruſum in dicta Eccleſia abſque Regis
„ præſentatione tamquam veri Patroni, concludens, ut pronun-
„ ciaretur, præfatam Eccleſiam jure patronatus ad Regem ipſum
„ pertinere, reumque intruſum pronunciari tanquam confirmatum
„ abſque legitima veri patroni præſentatione, ac proinde violen-
„ tiam commiſiſſe, vimque intuliſſe vero Patrono, &c. Exceptio-
„ nem fori declinatoriam Reus oppoſuit, allegans ſe Clericum eſſe,
„ ac proinde ad ſui fori Judicem remittendum fore; Et ita fuit ju-
„ dicatum, quoniam non conſtabat, Reum ullam vim commiſiſſe,
„ ut poſſet coram Judice ſæculari conveniri „ Può figurarſi caſo,
che eſprima più individualmente il caſo, che ora ſi agita de' Pa-
dri di S. Martino, che domandano la Declinatoria del Foro, co-
me coloro, che ſtanno in poſſeſſo de' beni dalla Regina Giovan-
na donati alla Chieſa, e Spedale di S. Corona Spina, ſenza niu-
na lor violenza, ma ſolamente per incorporazione, ed unione
fatta al lor Moniſtero colle Bolle de' Sommi Ponteſici da ducento,
e più anni? Ma di queſta ſomiglianza, o ugualità di caſo par-
leremo in appreſſo.

Or ritorniamo al noſtro Caldas Pereyra, che dopo le parole tra-
ſcritte ſoggiugne: *ab hac ſententia Cæſaris Procurator ſupplica-
vit*; proſiegue poi ſul principio ad apportare le ragioni, che ſi ad-
ducevano dal Procurator fiſcale, e nel *n.* 3. proſeguendo le ragioni
del medeſimo, aſſeriſce quel che l'Avverſario attribuiſce ad eſſo
Caldas, quantunque non colle medeſime ſue parole: Le parole rap-
portate dal Caldas ſon le ſeguenti nel d. *nu.* 3. *Clericus enim, ſeu
Eccleſia detinens bona regalia, ſeu ad Coronam Regiam pertinen-
tia coram Judice cauſſarum fiſcalium conveniri jure poteſt, ut lege*

Regia statutum est lib.2.tit.1.§.6. Incip.es co. clerigo tradit Gullielmus in cap.Raynutius verò, & uxorem num. 447., & melius §.43.Aufr. in clemen.1.de off.ordinarii. regula 2. num. 25., & est bonus textus in cap.verum de for.compet. ubi omnes notant, & in cap.ex transmisso eodem tit Covarr.in quæst.pract.cap. 30. num.2. & lib.1.Resol.cap.17. Ex quibus plane videtur resolvendum, erroneum esse fundamentum sententiæ, quatenus negat clericum posse coram Judice caussarum fiscalium conveniri. Siegue poi il suo cammino il Pereyra, riferendo le ragioni a favor del Proccurator fiscale per tutto il *num.*13.e nel *num.* 14. comincia a proporre le ragioni a favor della sentenza, e del beneficiato istituito, e comincia così: *Sed prædictis non obstantibus in præsenti consultatione recte fuisse pronunciatum existimo, & negandum esse petitam supplicationem primo, quia constat reum Clericum esse, & beneficiarium exemptum ab omni temporali jurisdictione secundum adnotata in cap.si diligenti de for.compet.&c.qua ratione quoties in judicio convenitur, id fieri debet coram suo Judice ecclesiastico ex vulgata regula cap.cum si generale de for.compet. & l.fin. eod. ubi in rem actio; quod ita probant omnes ibi, & in cap.significasti de foro comp.sive quæstio de qua agitur sit criminalis, sive etiam civilis, realis, aut personalis, quo jure nos in Regno utimur, quãvis aliud observet in realibus Gallia, secundum quam regulam exceptionem fori declinatoriam recte admiserunt Senatores Regii caussarum fiscalium Judices, agnoscentes jure Divino clericorum exemptionem inductam esse, secundum ea quæ dictis juribus habentur; & per Glos.receptam in cap.quamquam de censibus in 6. tradit Felinus dicto cap.si diligenti de foro compet.num.17. Arnaldus de hæreticis in cap. Quoniam q.13. num. 31. Covarr. in quæst. pract. cap.31.num.1: Et utiliter Victoria de Potest.eccl.pag.97. &. Mentha de success.creat.§.22.num.58., & fuit sententia Rotæ antiq. 840. inferens proinde nullum tempus, aut consuetudinem posse laicis judicibus in clericos potestatem dare.*

Siegue poscia ad esaminare le ragioni apportate dal Proccurator fiscale da noi sopra a parte riferite, e rispondendovi asserisce, ch'allora il cherico possa esser convenuto avanti il Giudice laico, qualora si tratta di causa feudale, o di tal concessione, che siasi fatta con la riserba del dominio al Re. Ma trattandosi di beni posseduti dalla Chiesa, senza queste qualità, benche sian pervenuti dalla Corona

Re-

Regia, e siano stati del patrimonio Regale, egli non ha ritegno di asserire a chiare note, ch'a niun conto ne spetti al Giudice laico la cognizione, ma che debba la Chiesa, o 'l cherico posseditore di tai beni dalla Regia Corona pervenuti, ma senza le qualità sopra mentovate, avanti il Giudice ecclesiastico esser convenuto: ecco le sue parole al *num.* 17. di quel consiglio: *Quemadmodum etiam sine dubio cessabit*, cioè la determinazione della legge Regia allegata dal Procurator Fiscale) *quando clericus, aut Ecclesia bona tamquam propria non tamquam fiscalia possidet, et obtinet. Quoniam etsi constet, quod aliquando EA BONA FUERINT REGIS, AUT CORONÆ REGIÆ CONVENIRI CORAM JUDICE CAUSSARUM FISCALIUM NON DEBET juxta adnotata in cap. dilectus 3. juncta Glos. de Præbendis.* (Testo da noi minutamente diciferato sopra in parlando del diritto del Padronato) *& in cap. 1. de jurepatronatus lib. 6. &c. egregiè Oldradus cons. 252. & Aufrerius in regula 2. fallentia 2. Quod UBI POSSESSIO EST ANTIQUA PROCEDERE tradit utiliter Barbatia cons. 50. lib. 1. Ex quorum relatione, ut dicta lex Regia procedat necessario debet constare, clericum, vel Ecclesiam possidentem, quod Regem ipsum recognoscat, Regnique Coronam in superiorem in aliquo quamvis modico, ibi foros que nos deva pagar.* E nel *num.* 19. aggiugne: *Lex igitur Regia solum comprehendit eos, qui Regiam coronam recognoscunt, qui non est casus noster.* Prosiegue poi il Pereyra nel *num.* 20. a dichiarare la legge Regia allegata dal Proccurator fiscale, dicendo che allora il Regio Fisco abbia il diritto di procedere contra le persone ecclesiastiche, quando queste posseedono beni fiscali, cioè in cui 'l Regio Fisco abbia dominio, e non se ne sia affatto spogliato; il di cui contrario si rinviene nel caso nostro, da che la Regina Giovanna si spogliò affatto d'ogni qualunque diritto, che sopra de' beni donati alla Chiesa, e Spedale di Santa Corona-Spina aver potea. Finalmente così conchiude il suo consiglio il Pereyra *Ex quibus sic resolvens denegandam fore supplicationem censeo, & ita fuit judicata, & negata Procuratori Regio supplicatio.*

Ed ecco da noi con fedeltà trascritto, e notomizzato il consiglio del Pereyra, i di cui sentimenti sono affatto contrarj a quel, che il nostro Avversario volea farci credere. Anzi il caso del Pereyra è così consimile, ed uniforme al caso nostro, che se voglia starsene

ſene, ed al ſuo giudizio, ed alla deciſione di quel Senato, dove fu piatita la cauſa del Mendez, par che non vi ſia modo di poter isfuggire nel noſtro caſo la medeſima deciſione; imperciocche ſiccome in quella cauſa i beni eran pervenuti dalla Corona Regia, così nella cauſa noſtra dalla Corona Regia diſceſi ſono: ma ſiccome in quel caſo i beni erano ſpogliati d' ogni fiſcalità, e d'ogni ſoggezione al Re in quanto al dominio diretto, nè ſe ne riconoſceva il Re per padrone, nè al medeſimo ſi pagava cos'alcuna in ricognizion del dominio, come eſpreſſamente lo ſuppone il Pereyra, e sù queſto fondamento fu fatta la deciſione già mentovata: e così nel noſtro caſo i beni de'quali ſi contraſta ſon certamente pervenuti dalla regia munificenza; ma ſon trasferiti nella Chieſa, nè vi ritiene il Re dominio diretto, eſſendoſene ſpogliata affatto la Regina Giovanna, nè al Re per queſti beni in ricognizion di dominio coſa alcuna ſi paga. Adunque compariſce chiaramente l'uniformità del caſo, e per conſeguenza ſiccome in quello del Pereyra il Senato Luſitano ammiſe la declinatoria del foro domandata dal Mendez, anche in grado di reclamazione, o dir vogliamo ſupplicazione, così nella cauſa preſente di S.Martino, eſſendo così uguali le circoſtanze, ponno bene i Padri richiedere i Signori Senatori, che parimente ſia ammeſſa la declinatoria da eſſi domandata.

Ma che de' beni donati dal Principe alle Chieſe ſenza la qualità feudale ne appartenga l'amminiſtrazione alla Chieſa, ed alla ſua giuriſdizione, ſi deduce manifeſtamente da ciò, che definì Camerario con queſte parole: (1) *Etenim cum natura res omnes liberas feciſſet, res ipſas in rudi materia conſiſtentes modo allodiales, ut in cap. de allodiis, modo vero burgenſaticas quaſi burgenſi modo, & non ſubjectas à burgenſibus hominibus poſſeſſas, ut in conſtitutione Perſonas, res appellarunt, in quibus etsi quodam univerſali jure conſiderato dominium aliquod, ut in l.deprecatio ff.ad l.Rhodiam de jact.Regem habere dicimus, nullum tamen dominium particulare directum, vel utile Rex in bonis illis detinebit, ut in cap. 1.§. ad hæc de pace juramento firmanda alias in titulo de allodiis.* Ella è altresì applicabile la dottrina di Puteo, che così ſcriſ-

(1) *Camerarius in l.Imperialem de probibita feudi alienation.per Feder.fol.33.a ter.lit.I. edit.Rom.1543.*

scrisse: (1) *Rex potest de burgensaticis, & allodialibus facere feuda, & de feudis facere burgensatica, derogando juribus feudorum*. Lasciam'or di considerare, che la Regina Giovanna Prima in donando tai beni al più volte mentovato Spedale, e Chiesa di Santa Corona-Spina, non solo difatto spogliolli d'ogni qualità feudale, e di qualsivoglia servitù; ma espressamente dimostrò il suo animo di consegrarli veramente a Dio, e lasciarne tutta l'amministrazione a chi presedea alla Chiesa in luogo di Dio: da che ella si protesta far detta donazione in ricompenso de' benefizj da Dio ricevuti, ed in soddisfacimento de' suoi proprj peccati: Parole, che interamente dimostrano l'animo della Regina di non voler mai più conoscere per suoi i beni, che donava, da che la satisfazione de i peccati è come una paga, che si fa a Dio per gli debiti contratti colla sua divina giustizia; e che pagamento sarebbe mai questo, o che soddisfacimento, se si donasse a Dio qualche cosa per lo certo debito contratto colla sua giustizia, colla facoltà di rivocar la concessione, e di tenerne dominio secolare? Di ciò però abbiam altre volte ragionato, e pria di finir questo capo addurremo altre testimonianze della medesima Regina, che riconosce i detti beni, come interamente sacri, ed ecclesiastici.

Non è per tanto, che dispensar ci vogliamo dall'addurre altri Autori, che il nostro proposito chiaramente insegnano, e confermano. Tommaso Grammatico (2) altre volte dal nostro Avversario citato, ed appunto nel luogo, ch'egli additò, a maraviglia l'accennata dottrina dichiara, e comprova: Ecco le di lui parole:
„ Conventum fuit inter Regem Regni, & Romanam Ecclesiam in
„ investitura, quod Rex nullam aliquo casu habeat jurisdictionem
„ in Clericos, nisi ratione feudi, & idem dicit Ab. Panorm. Cum
„ non ab homine extra de judic. circa principium, & de conven-
„ tione præfata inter Regem, & Romanam Ecclesiam meminit
„ Capitulum Regni Item statuimus quod Clerici, sub rubrica de
„ non trahendis Clericis ad judicia sæcularia, & fuit editum dictum
„ capitulum per Carolum Principem Salerni primogenitum Regis

tunc

(1) *Paris de Puteo tract. de reintegratione feudorum tit. de finibus feudorum §. pone quod Rex num. 3. & 4. pag. 172. Edit. Neapol. 1544.*

(2) *Grammaticus decis. 29. num. 13.*

,, tunc regnantis &c. & nedum personæ Clericorum, verum etiam,
,, & eorum bona sunt exempta a legibus Imperialibus, dicit Bal-
,, dus *in Authen. Licet nulla communitas Cod. de Sacrosanctis Ec-*
,, *clesiis, & no. in cap. Quamquam de censibus in* 6. Panorm. *in cap.* 2.
,, *de Immun. Eccl.* Et ideo Clerici legem Domini temporalis etiam
,, in eorum favorem disponentem recipere non tenentur, nisi per
,, Ecclesiam Romanam adprobata reperiatur. Così il Grămatico (1).

Non sarà fuor di proposito 'l riferir le parole del detto capitolo del Regno, che comincia *Item statuimus* mentovato dal Grammatico. Egli adunque è cosi concepito: *Item statuimus, quod Clerici ad secularia judicia non trahantur nisi pro bonis feudalibus secundum conventionem habitam inter Sanctam Rom. Eccl., & Dominum Patrem nostrum*: Fin qui 'l Capitolo, secondo la cui costituzione deesi procedere in questo Regno e non già secondo le pratiche degli altri, siccome si è sempre praticato secondo l'attestato de' nostri Autori. La pietà de' nostri Serenissimi Re non hà mai permesso, che si fossero oltrepassati questi termini: essi han sempre portato una somma riverenza, e conservata una gran venerazione allo stato Ecclesiastico, e non han mai permesso, che i loro Ministri si fossero arrogata autorità ne' beni ecclesiastici, se non se feudali; e ne i capitoli, che chiamansi Conservatorj si son nettamente spiegati, ch'essi non pretendeano metter mano, ed esercitar giurisdizione negli ecclesiastici, come in altra scrittura già uscita fuori colla stampa è stato diffusamente dimostrato apportandosi le parole de' medesimi Capitoli per intero. E la pietà, ed incontaminata Religione del nostro Augustissimo Padrone, non solo non cede alla pietà de' suoi Antecessori, ma come dichiarandosi Emolo di essi dà continuamente argomenti chiarissimi del suo zelo per la libertà ecclesiastica: E chi vorrà porre in dubbio, che non sia per mantenere, anzi per aumentare il dritto degli Ecclesiastici, e de' Religiosi tanto conservato, ed ingrandito dalla sempre gloriosa celebre rinomata Casa d'Austria? Alla di lui pietà confidati i PP. di S. Martino stan sicuri, che saran senz'altro sottratti all'altrui troppo indiscreto zelo; e sarà difesa la di loro innocenza dall'esorbitanti accuse fatte contro: e sarà stabilito quel credito della loro sempre Venerabile Religione,

(1) *Num.* 13. e 14.

ne, ch'altri si è sforzato annerire, ed offuscare. Troppo siam usciti fuori di strada. Riponiamoci in via.

Alberico Rosato (1) comentando l'Autentica *Statuimus* di Federico Imperadore stabilisce con tanta chiarezza la dottrina, c he noi stiam confermando, che certamente, nè con parole più chia re, nè con fondamenti più sodi stabilir si potea. Propone egli nel *num.*4. questa questione, con queste parole: *Sed licet verum sit quod Clerici habeant privilegium hujus Authenticæ quo ad Personas* (parla dell' esenzione, o immunità Ecclesiastica in quella Autentica espressa) *numquid idem quo ad res temporales, quæ subsunt Imperio, vel Regibus? De hoc fuit magna quæstio inter Regem Portugalen., & Episcopum similiter Portugal.* (Vegga l'Avversario, che quì è in giudizio il medesimo Principe, e non già persona privata) *Rege asserente jurisdictionem suam esse in Civitate, & de hoc debere cognoscere quoad bona temporalia, Episcopo autem ejus jurisdictionem declinante.* Allega da prima le ragioni competenti al Re, e poi dalla metà del numero 6. comincia a proporre le ragioni per lo Vescovo concepite colle seguenti parole: *In contrarium pro Episcopo facit, quia quantum ad forum regulariter attenditur persona, & non res; inde est, quod pro re alibi constituta, & extra territorium quis conventur in loco Domicilii, ut dicta Leg. quod legatur &c. Qui enim est judex personæ, & bonorum ut extra de donat. inter Vir., & Uxor., cap. de Prudentia, & mutata conditione personæ mutatur status rei, ut infra de impo. lucra. descrip. L. 1. Etiam quoad forum argum. ff. de judiciis si quis postea. Si enim per militiam secularem mutet quis forum, ut infra de agen. in rebus L. ex eo de Silentiariis lib. 11., multo magis per Cœlestem argum. ff. de arboribus, L. non distinguen. §. Sacerdotio; & quod mutatione personæ mutetur forum etiam quo ad res probatur, nam ex hoc fundatur æquitas illius tituli infra, ne lite pendente, & ff. de ali. jud. mutan. caus. fact. L. 1. 2. & 3. Cum ergo ista bona sint in personas Ecclesiasticas translata, ejus conditionem sequentur; nam quæ Religiosis adhærent religiosa sunt, ff. de rei vindic. L. Quæ Religiosis; & magis dignum trahit ad se minus dignum. Extra de* con-

(1) *Albericus Rosatus in 1. par. Cod. in Authen. Statuimus Cod. de Episc. & Cler.*

consecrat. Ecclesię cap. quod in dubiis, & ff. de usucapionibus, L. Eum qui ædes. Cum ergo Personæ Clericorum non sint de jurisdictione Regis, per consequens nec bona, immo graviter delinqueret jurisdictionem Ecclesiasticam usurpando ut prædictum est, & timere debet, ne a Domino flagelletur sicut ille Rex Ozias 2. Paralip. 26. transumptire 7. q. 2. §. Sed notandum &c. E nel *num. 7.* scrisse così: *Et de quæstione ista inspecto jure canonico videtur casus extra de judiciis cap. penul., & final, & de for. Compet. conquestus, imo usurpans posset excommunicari 16. Distin. duo sunt. Non obstat quod temporalia subsunt Regibus quia hoc verum quo ad onera realia, quę directe inspiciant rem, ut ff. de muneribus, & bonor. L. Munerum §. Patrimoniorum 11. q. 1. si tributum, hic autem loquimur de foro, ubi magis consideratur persona, quam res, ut prędictum est. Non obstat, quod dicitur, quod ratione rei quis sortitur forum, quia verum est loci, non judicis, ut notat* Arch. *11. q. 1. cap. Clericum. Non obstat, quod dictum est, Clericum non debere se intromittere de jurisdictione seculari, sicut nec è converso; quia laicus non est capax jurisdictionis spiritualis, ut Extra de judiciis cap. Decernimus &c. Non obstat, quod Laicus cognosceret de feudo Clerici, & sic videtur, quod Rex cognoscat, cum ab eo teneatur, ut cap. solitè, quia in feudo Dominium est penes Dominum* NON SIC IN REBUS TRANSLATIS IN ECCLESIAM, *ut supra de Sacrosanctis Ecclesiis, ut inter divinum* ET IN NULLO TENETUR DONATORI, *ut extra de donationibus cap. Dilectus, & notat* Innoc. *de foro compet. verum. Non obstat, quod intentio Regis sit fundata de jure communi; & sic onus probandi incumbit Episcopo, ut præallegato cap. cum personę de Privilegiis; quia ibi est speciale in illis, qui de jure communi subsunt; & opponunt exceptiones, ut correctionem evitent: Clerici autem non subsunt, nec subesse possunt, ut hac Authen. cap. si diligenti, & ideo non tenentur ire ad allegandum privilegium eorum, cum notorium sit, ff. de judiciis, Si quis ex aliena. de accus. veniens, melius 11. q. 1. cap. Nullus Episcopus 15. q. 4. cap. 2. & ibi per* Archid. Oldrad.*, & vide quod dixi infra de quadri. præscript., L. Bene a* Zenone *vers. Item Cardinalis nota.* Così Alberico Rosàto.

Dalla di costui dottrina chiaro deducesi l'argomento a favore della nostra

nostra causa; poiche quantunque il Regio Fisco pretenda conoscere in essa per li beni donati allo Spedale dalla Regina Giovanna, nulladimanco perche i beni non han la qualità feudale, e son già donati, e trasferiti nella Chiesa, secondo la dottrina di quest'Autore, è molto ragionevole, e fondata la declinatoria da' PP. di S. Martino opposta.

Questa Pratica d'amministrarsi i beni Ecclesiastici, quantunque dependenti da donazioni de' Re, ella è molto antica nella Chiesa, e praticata anche da' Re medesimi della Francia, come ne apporteremo chiarissime testimonianze, e con tanta fedeltà, che certamente non potranno essere poste in contrasto del nostro Avversario.

Nell'anno 868. (1) Incmaro Vescovo di Laon fu accusato al Re Carlo Calvo, che poi fu Imperadore, uno de' Re della Francia allora divisa in più Regni, d'aver egli maltrattato i suoi vassalli, con aver loro tolti i feudi dal Re lor conceduti. Il Re ordinò al medesimo Vescovo, ch'avesse inviato il suo Avvocato per difendersi avanti i Signori della Francia, che doveano esserne i Giudici: Il Vescovo di Laon nè egli andò al luogo dal Re destinato, nè inviò Avvocato per lui, nè altra persona per iscusarsi col giuramento secondo le formole legali: solamente egli scrisse al Re, che non potea presentarsi ad un Tribunale secolare in pregiudizio della Giurisdizione ecclesiastica. Il Re ordinò il sequestro di tutt'i beni, che il Vescovo possedeva nel suo Reame, ma nel mese di Agosto del medesimo anno seguitando il Re a tener suo parlamento a Pistes, l'Arcivescovo di Rems parimente chiamato Incmaro zio del Vescovo di Laon ve lo condusse, ed insieme cogli altri Vescovi rappresentò al Re il pregiudizio, che questa sorpresa de' beni Ecclesiastici portava all'autorità Episcopale. Che però il Re determinò, che il Vescovo di Laon fosse rimesso in possesso de' suoi beni, e che l'affare fosse terminato nella Provincia per Giudici ecclesiastici eletti, e se ciò non bastasse per un Concilio, che appresso avrebbe dovuto

 te-

(1) *Ann.Bertin. ad annum* 868. *et* 869. *tom.*8. *Concil.Edit. Labb. col.*1529. *Opusculum Hincmari eod. tom.*8.*Concil. col.*1735. *Aliud opusculum ejusdem Hincmari ibidem col.*1764. *& seq. epist. ejusdem ibid.col.*1766.

tenersi. Ed in fatti così sortì. I Giudici eletti, a' quali presedè l'Arcivescovo di Rems decretarono, che il Vescovo di Laon dimorasse in possesso de' suoi beni, ad eccezion della Terra di Puillì data in feudo per lo Re ad un Signore Normando, col consenso del Vescovo, benche poi nel Concilio di Duzi nell'anno 871. fosse stato il medesimo Vescovo deposto, e mandato in esilio per ordine del Concilio. Di questo Concilio, e di ciò, che in esso si disse quindi a poco. Frattanto preghiamo il nostro degnissimo Contradditore, a riscontrare i luoghi da noi additati nel margine; e ritrovandoli tali, quali noi diciamo, ad aver la bontà di riflettere, che la causa, per cui fu chiamato Incmaro dal Re Carlo Calvo, e per cui furono dal medesimo Re sorpresi i beni d'Incmaro era causa di regalia, delle maggiori, e delle più proprie annesse alla Regal Corona; quale non può negarsi esser la causa del feudo. E pure in una somigliante causa, per la pratica di quei tempi ripugnò il Vescovo Incmaro d'esser giudicato da' Ministri secolari, ed alla rappresentazione del suo zio Arcivescovo di Rems, il Re rimise pria in possesso de' suoi beni il Vescovo di Laon, e poi rimise la causa nelle mani de' Giudici ecclesiastici, a' quali presedè il medesimo Incmaro di Rems, e da essi poi pronunciossi la sentenza già sopra mentovata. E fatta questa riflessione ci dica l'Avversario come gli può parere strano, che i Padri di S.Martino abbian domandata la Declinatoria del Foro per esser giudicati dal Sommo Pontefice in una causa di beni già fatti ecclesiastici senza qualità feudale?

Or proponiamo ciò che fu detto, e deciso nel Concilio mentovato di Duzì: Questo Concilio detto Duziacense il primo fu celebrato l'anno 871. sotto Adriano II. nella Villa di Duzì posta oltre la Mosa, ne' confini della Diocesi di Rems, altre volte chiamata Duodeciato, com'avverte il Sirmondo. In esso si trattò la causa della deposizione del testè mentovato Incmaro Vescovo di Laon. Gli Atti di questo Concilio furono ritrovati nella Biblioteca d'Alessandro Petavio Senator Parigino dal celebre Giacomo Sirmondo, e da lui fattane copia a Lodovico Cellozio, siccome la prefazione del medesimo in detto Concilio ci fa noto nonmeno, che la nota di Filippo Labè (1). Il principio della prima parte man-

(1) *To.8. Concil.edit.Labbeanæ col.1542.*

manca; si legge nondimeno nel frammento, che ne resta la Petizione, o dir vogliamo la Proclamazione del Re Carlo Calvo, in cui si giustifica, ch'egli avea dato in feudo alcuni poderi della Chiesa di Laon ad un Normando per concessione del medesimo Incmaro, ed a sua petizione „ Ecce scripturam (così dice il Proclama
„ del Re) quæ eum convincit me ad Sedem Apostolicam mendaci-
„ ter accusasse, quia distraxerim Statum Ecclesiasticum, cum ipse
„ Hincmarus in scriptis suis confiteatur mihi ad Petitionem Conra-
„ di, & Rodulphi easdem res præstitisse, ut illas Nortmanno benefi-
„ ciarem „ così il Re, che stava presente al Concilio. Nella seconda Parte di questo Concilio si legge la schedula, o libello della querela di Incmaro Metropolitano di Rems, contro d'Incmaro Vescovo di Laon recitato nel Sinodo, ed alla presenza del Re: Nel Capitolo 15. di questa querela leggonsi queste parole a nome d'Incmaro Remense (1) „ De eo quod scripsit (intende d'Incmaro
„ di Laon) me scire eamdem Villam illi concessione Regia, & Apo-
„ stolica etiam auctoritate sibi redditam, quod in ejus litteris le-
„ gi, hoc me scire non denego; dicit enim ibi ad petitionem vi-
„ rorum Venerabilis memoriæ Conradi, & Rodolphi se eamdem
„ Villam concessisse Regi, ut eam Nortmanno, qui antea illam te-
„ nuerat beneficiaret. Superadjiciens in Responsione sua, quia si
„ ipsam Villam in Alodem haberet, quidquid Regis esset volun-
„ tatis ex ea facere gauderet: quia illud voto Regis non obviabat
„ nec inde ei periculum Animæ imminebat. Cæterum quando il-
„ lam concessionem de rebus Ecclesiæ suæ fecit, nec mea conscien-
„ tia, vel Episcorum Rhemensis Provinciæ; sed nec cum consen-
„ su Presbyterorum ac Diaconorum Laudunensis Ecclesiæ, sicut
„ præcipiunt Canones, fecit. Sed & hoc inde scio, quod in Domni
„ Apostolici epistola exinde legi. Et quia quando Nortmanno ipsam
„ epistolam ostendam dicens illi, quia nisi ab ipsis rebus Ludunen-
„ sis Ecclesiæ, quas invaserat, se mox exueret, illum secundum
„ jussionem Domni Apostolici excommunicarem, &c.

Nella terza parte poi di questo Concilio si legge la risposta de' Vescovi alla querela del Re Carlo contro del detto Incmaro Vescovo di Laon, che fu recitata avanti al Re Carlo, per lo di cui permesso aveano preso spazio di tempo a rispondere, siccome leggesi nel-

 la

(1) *Synod. Duziacens. par. 2. c. 15. to. 8. Concil. col. 1569. & seqq.*

la Prefazioncina del detto scritto: Nel Capitolo quinto di questa terza Parte, la di cui epigrafe è tale (1) „ De eo quod Eccle-
„ siæ bona Regi tradidisse confitetur „ dichiarano apertamente, che non potea il Vescovo di Laon permettere, che il Re dasse in feudo ad altrui la Villa dal Re medesimo alla Chiesa di Laon donata, e perciò lo dichiaran reo delle pene Canoniche imposte a' distrattori de' beni Ecclesiastici: Ecco le parole di quei Venerabili Vescovi(2) „ De eo quod frater Hincmarus in scriptis suis pro-
„ fitetur, deprecantibus Rodulpho, & Chuonrado, Regi res ec-
„ clesiasticas Laudunensi Ecclesiæ a Rege redditas, & etiam traditas
„ concessisse, ut eas Nortmanno, qui eas antea habuit beneficiaret:
„ Videndum quid Sacri Canones dicant „ E dopo aver apportato i Canoni del Concilio Antiocheno, e i Canoni Appostolici sieguono così a parlare „ Videtur namque (si riferiscono ad Incmaro)
„ viam cæteras Ecclesias lædendi eum in hac causa contra Sacros
„ Canones dedisse: quia nisi hoc pro divino respectu dimiserit, po-
„ test Princeps apud alios Episcopos petere possessiones Ecclesia-
„ rum, ut eas concedant a sibi commissis Ecclesiis abrogari, & il-
„ lum in exemplum donans sicut ipse fecit aliis in beneficium dari.
„ Quod si fecerint faciant contra Canones: si autem non fecerint
„ scandalum ipsis, & Ecclesiis illorum fratre Hincmaro prævio diver-
„ sas afflictiones sustineant, nam & in literis, quas Canones ordina-
„ tos ab Ordinatoribus suis jubent accipere, traditione Sedis
„ Apostolicæ scriptum habetur: Ministerium, inquit, ornatum,
„ vel Patrimonium, atque reditus, vel facultates Ecclesiæ prout
„ leges divinitus promulgatæ præfigunt, stude conservare,
„ ampliare, augere, vel dispensare. Unde videndum est qualiter
„ hæc cum his qnæ in scripto suo dicit, eum ad Petionem Rodul-
„ phi, & Chuonradi concessisse ut Domnus Rex Nortmanno easdem
„ res quas suæ Ecclesiæ reddidit, sive tradidit, beneficiaret, con-
„ veniant, Sancto Cœlestino adversus illius consensum, suamque
„ actionem clamante (3), &c.

Ma son degne di tutta la riflessione, e di tutta l'osservazione le parole de' medesimi Padri nel Capitolo settimo (4) dello scritto men-

(1) *Tom.*8. *Concil. col.*1617. (2) *Ibid. col.*1623.
(3) *Eod. to.*8. *Concil. col.*1626.
(4) *Fleury to.*11. *lib.*52. *num.*12. *fol.*309.

mentovato, come ben avverte l'Istorico Fleury. In questo Capitolo i Padri attestano, che Incmaro Vescovo di Laon dovea accusare il Re, che avea usurpato alcune robe della Chiesa, nel Concilio della Provincia: che se in quel Concilio la cosa finir non si fosse potuta, allora potea proseguir la sua querela accompagnata dalle lettere de' Vescovi appresso la Sede Appostolica „ Nam etsi
„ (ecco le loro parole) forum Reipublicæ non habebat, quo Regem
„ per Procuratorem suum accusare valeret, debuerat eum Syno-
„ dali sententia convenire: & si vel Decreto Synodi quæ suæ Ec-
„ clesiæ Jure competebant, obtinere nequiret, tunc prosequenti-
„ bus Episcopalibus literis, suam Proclamationem ad Sedem Apo-
„ stolicam rationabiliter valuisset proferre „ E dopo aver apportato l'autorità d'Innocenzo, di Gelasio, e di S. Leone terminano così detto Capitolo „ Debuerat ergo frater Hincmarus de his,
„ quæ per se non poterat obtinere, Regiam Potestatem prius in
„ Comprovincialis Synodi convenire judicio: & si coram positis
„ Partibus, nec nostro foret res sopita judicio, nostris literis ad Se-
„ dis Apostolicæ cognitionem, quicquid illud erat, transferre „
Così i mentovati Padri del Concilio di Duzì. Le di cui parole furono dal Fleury stimate di tanta considerazione degne, che non ebbe ritegno di scrivere nel luogo sopra additato così „ En cette
„ Ecrìt ces paroles me paroissoient remarquables: Nôtre frere Inc-
„ mar ne pouvant obtenir par lui mème justice du Roy, devoit le
„ poursuivre premierement dans le Concile de sa Province n'ayant
„ point de Tribunal seculier ou il pût le faire appeller, que si les
„ Parties ètant presentes, nous ne pourions terminer l'affaire par
„ nòtre jugement: nous lui aurions donnè nos lettres pour en
„ porter la conoissance au Sainte siege. Il faut se souvenir que
„ cette ècrit se lisoit devant le Roy „ Or vegga l'Avversario com' eran persuasi i Padri di quel Concilio di non potere il Re giudicare delle cose anche da lui donate alle Chiese, che non solamente condannano il Vescovo di Laon, che avea permessa l'infeudazion di quella Villa spettante alla Chiesa di Laon per donazion Regia; ma altresì chiaramente soggettano il Re medesimo al giudizio della Chiesa, se usurpato mai avesse beni da lui alla Chiesa donati, fino a portarne l'accusa alla Sede Appostolica, quando il Sinodo Provinciale non fosse stato bastevole.

Nè solo in quel Concilio questo fu determinato, ma altresì se ne ve-

vede continuata la pratica in appresso nel Concilio Engileneimense celebrato l'anno 948. sotto il Ponteficato d'Agapito II. A questo Concilio assisterono il legato del Papa Marino (1), ed il Re Ottone I. di Germania insieme col Re Luigi di Francia, come nella prefazione del medesimo si legge. Or in questo Concilio furono stabiliti i seguenti Canoni VIII., e IX. L'Ottavo è concepito in questi termini: *Ut oblationes fidelium quatenus Altari deferantur, nihil omnino ad Laicalem pertineant potestatem, dicente scriptura: Qui Altario deserviunt, de Altario participentur*, ed il IX.: *Ut decimæ quas Dominus præcipit in horreum suum deferri si Ecclesiis Dei non fuerint redditæ, sed nefaria cupiditate, quæ sævior Ætnæ ignibus ardet, a sæcularibus fuerint retentæ sæcularia super hoc non exerceantur judicia, nec in forensibus discutiantur caussis; sed in Sancta Synodo ab ipsis Sacerdotibus, quorum deputatæ sunt usibus, quid exinde debeat actitari certis diffiniatur promulgationibus*. Or vegga l'Avversario, che facoltà s'attribuivano allora gli Ecclesiastici ancor nella Francia sopra i beni temporali delle Chiese; che ancora alla presenza de' Re medesimi ebbero il petto di stabilire, doversi trattare nel foro Ecclesiastico le cause de' beni temporali, quantunque usurpati, e ritenuti da' secolari. Pensi intanto egli se avrebbon permesso di trattarsi cause di beni temporali delle Chiese in foro secolare, quando le medesime Chiese n'eran possèditrici?

E fu ella assai antica la pratica nella Francia ancor per concession Regia non solo di esimer le robe Ecclesiastiche, quantunque da' Re donate, com'abbiam veduto nella causa del Vescovo di Laon; ma altresì di renderle immuni da' pesi, e ricognizioni, che si sarebbon dovuti per diritto della Regal Corona se non fossero stati i poderi alle Chiese donati. Questo appare evidentissimamente da una delle formole di Marculfo. (2) Visse costui sotto Landerico Vescovo di Parigi, che reggea quella Chiesa, regnando Clodoveo II. figlio di Dagoberto attorno l'anno dell'Epoca Cristiana 660. La formola adunque da Marculfo apportata nel *cap.* 3. del *lib.* 1., il di cui

(1) *Tom.* 9. *Concil. Edit. Labeanæ colum.* 623.

(2) *Vide Natal. Alex. tom.* v. *Histor. Eccles. ad secul.* VII. *cap.* IV. *art.* IX. *fol.* 568. *Edit. Paris.* 1699.

cui titolo è : *Emunitas Regia* sta così concepita : „ Statuentes er-
„ go, ut neque eos, neque juniores, neque successores vestri,
„ nec ulla publica judiciaria Potestas quocumque tempore in villis
„ ubicumque in Regno nostro ipsi Ecclesiæ AUT REGIA, aut
„ privatorum LARGITATE collatis, aut qui in antea fuerint,
„ collaturis, aut ad audiendas altercationes ingredi, aut freda de
„ quibuslibet caussis exigere, nec mansiones, aut paratas, vel fi-
„ dejussores tollere non præsumatis; sed quidquid exinde, aut de
„ ingenuis, aut de servientibus, cæterisque nationibus, quæ sunt
„ infra agros, vel fines, seu supra terras prædictæ Ecclesiæ comma-
„ nentes Fiscus, aut de fredis, aut undecumque potuerat spera-
„ re ex nostra indulgentia pro futura salute in luminaribus ipsius
„ Ecclesiæ per manum Agentium eorum proficiat in perpetuum.
Natale Alessandro spiegando alcuni vocaboli contenuti in detta formola scrisse : „ Freda sunt compositiones Fisco debitæ. Man-
„ siones sunt Hospitia Magistratibus, aut Regiis Missis vulgo debi-
„ ta. Parata est rerum ad eos excipiendos necessariarum præparatio,
„ sive domorum suppellectilis, aut etiam Evectionum apparatus.
„ Ab his oneribus Ecclesias, in earum villas,& loca Reges Christia-
„ nissimi frequenter absolvebant„. Questa era la pietà de' Re Francesi anche nella prima Dinastia. E quì preghiamo il nostro Avversario a far riflessione a quelle parole *Aut ad audiendas altercationes ingredi*, che denotano la cognizion giudiziaria de' Giudici laici, e nemmen questa permetteano i Re Francesi, che si facesse ne' poderi delle Chiese, quantunque ad esse per donazione regia pervenuti.

Ma non minore ella è stata la pietà de' nostri Serenissimi Regnanti, e particolarmente de' sempre rinomati Prencipi dell'Augustissima Casa d'Austria, anzi maggiore inverso degli Ecclesiastici, e loro beni. Egli è vero, che nelle cause feudali, e concernenti il vero feudo il diritto di conoscere sopra le cause a quelle concernenti è stato, ed è del Senato Regio: ma non così nelle cause de' beni burgensatici, anche da' medesimi Re conceduti agli Ecclesiastici, sopra de' quali han voluto i piissimi nostri Monarchi, che fossero state conosciute, e giudicate le Chiese, ed i Cherici possessori da' loro proprj Giudici Ecclesiastici. Di questa pietosa pratica nel nostro Regno fan testimonianza presso che tutti gli Autori regnicoli, e spezialmente gli antichi. Noi ne riferiremo quelli, che

sono

sono stati i più applauditi, ed i più accreditati ne' nostri Tribunali, fino ad esser decorati degli speciosi titoli, e di Padri, e di Monarchi della Giurisprudenza, e civile, e canonica. Paride Puteo antichissimo Scrittore, Regio Consigliere, ed altre volte Auditore del Re Ferdinando II. in questo nostro Regno di Napoli nel suo celebre trattato *de feudorum reintegratione* (1) diciferando quella gran quistione, se citato taluno su la reintegrazion del feudo avanti il Commessario Regio, o Giustiziere, com'egli 'l chiama, possa declinare il foro, ed asserirsi Cherico: nel *num.2.* stabilisce, che i Cherici senza dubbio son tratti al giudizio secolare, per gli beni feudali: ,, De primo dubio dicendum est, quod Clerici in Regno pro bonis feudalibus trahuntur ad judicium secularem, secundum conventionem Papæ, cum Rege Carolo I. ut habetur in Capitulo Regni statuimus de Clericis non trahendis ad judicia sæcularia; unde si Ecclesia esset infeudata a laico, cognoscit laicus de feudo contra Ecclesiam, vel Ecclesiasticam personam, *cap. verum de foro compet.* Quod est verum civiliter, non autem criminaliter ad privationem personæ Ecclesiasticæ *cap. 1. de Clericis conjugatis in 6.* Sed Judex Ecclesiasticus cognoscit de crimine feudatarii Ecclesiastici, & sic condemnabit eum de fellonia, vel aliter erit in potestate domini feudi privare eum feudo durante vita sua, vel ejus prælatura, & eo mortuo revertatur ad Ecclesiam *cap. si Clericus de capitul. Corradi*, & 16. q. 6. *cap. sicut Episcopum*, &c. Nel *num.* poi 9. dà un insegnamento, che noi non possiamo fare à meno di qui trascriverlo: ,, Tunc ergo (così scrive) dicetur causa feudalis: cum ageretur de successione feudi, fidelitate, vel tributo, vel rei vendicatione: ubi vero ageretur actione personali ex empto, vel pignoratitia, vel injuria facta in rebus feudalibus naturam feudi non tangentibus, vel fidelitatem, puta pro vi turbativa, vel expulsiva, non erit caussa feudalis, ideo cognoscit ordinarius Clericus dicto capitulo cæterum. ,, Rifletta quì il nostro Avversario, che la causa, che or si agita contro de' PP. di S. Martino non riguarda la natura del feudo, nè la fedeltà, o altra cosa, che feu-

(1) *Paris de Puteo de feudor. Reintegratione in quæstione an citatus super Reintegratione feudi coram Commissario Regio pagin. 108. à ter. Edit. Neap. 1544.*

feudale chiamar si possa, ma solo si tratta di non avere adempiute le opere dalla Regina Giovanna I. imposte:il che noi farem vedere esser falso:ma, quantunque fosse vero,giusta l'insegnamen to di questo gran Dottore , che in questa materia de' feudi è da tutti celebrato , ed ancor concesso (il che parimente è falso) che i detti beni fossero feudali; pure dee dirsi,che il giudizio spetti al Giudice Ecclesiastico ; e non già al laico ; essendo il titolo della donazione un titolo eguale al titolo della compra , della vendita , ed altri simili , ne' quali casi il Puteo asserisce, che ancor nel feudo posseduto dall'Ecclesiastico , il Giudice competente ne sia il Giudice Ecclesiastico,e non il secolare.E se dir vogliamo,che i PP. di S.Martino col controvertire alla volontà della Regina non adempiendo i pesi da lei imposti(ciò che si niega)abbian fatta ingiuria alla medesima Serenissima donante,espressamente il Puteo insegna dovervi procedere il Giudice Ecclesiastico,, e non già il laico.

E questa medesima dottrina del Puteo vien asserita , ed approvata dal dottissimo Giulio Capone , ed appunto nella controversia nona , dove lo cita il nostro Avversario a suo favore . Ecco le parole al *num.* 12. di detta *controversia* 9. „ Quod si lis non tangat feu-
„ dum , sed sit quæstio de injuriis illatis in feudo , vel alibi , vel ver-
„ titur alia quæstio civilis , vel Criminalis ; tunc secundum omnes
„ Dominus feudi non est Judex,sed Ordinarius *Ab.in d.cap.ceterum*
„ *num.*13.*de judiciis , Soccinus in dicto cap.ex transmissa* 6. *de for.*
„ *compet.num.*9. *Alex. cons.* 79. *Ansaldus de jurisdictione par.* 3.
„ *tit. unico cap.* 8. *num* 181. e nel *num.* 24. l'istesso Capone dopo aver detto , che le cause del feudo dal cherico posseduto anche *in possessorio* spettano al Giudice laico , aggiugne : „ Secus
„ si esset quæstio de mutuo , de deposito , de pignore , vel de
„ damnis , & interesse , ex quibus non ageretur , ut possit deveniri
„ ad rem feudalem, sed uti rem debitoris pro executione satisfa-
„ ctionis , vel depositi , vel damnorum , & interesse . Ita post alios
„ Milanes. *par.*1. *decis.*6.*num.*11. Unde errant, qui dicunt , quod si
„ agatur actione realiter, vel hypothecaria contra tertium non o-
„ bligatum non esset feudalis , sed si agatur personali , vel ad feu-
„ dum tunc esset feudalis QUIA DUO REQUIRUNTUR , UT
„ SIT CAUSSA FEUDALIS , SIC QUOD AGATUR REA-
„ LI , ET AD FEUDUM . Mastrillus *decis.*217.*num.*29.Corsettus

(2) *Idem ibidem num.*2.

,, & ibi Canonistæ dixerunt: quod ista qualitas quando agitur con-
,, tra clericum quod res sit feudalis debet probari ante omnia co-
,, ram ECCLESIASTICO Judice, quod in Regno non observa-
,, tur, quia in litteris reintegrationis feudorum poni consuevit clau-
,, sula, quod omnia quæcumque bona feudi reperies occupata per
,, quoscumque personas ecclesiasticas, vel sæculares ad jus, vel
,, proprietatem dicti feudi reducas. E finalmente nel *num*.41. sta-
bilisce per massima assentata, che la qualità necessaria ad intro-
durre una persona in qualsivoglia giudizio, dee esser provata pria
della lite contestata: Et faciunt, son sue parole, notata, *Cod. de
adul.* ,, Quoniam Alexandrum, ubi qualitas, quæ est caussa in-
,, troducendi personam in judicio debet probari ante litem conte.
,, statam, quæ notant Immo.*in cap.cum sit generale de for. comp.
de privilegiis.cap.ex parte Abatissæ.*Nè si dee lasciare ciò che il
medesimo Scrittore avverte nel *num*. 42. con queste parole: At-
,, tamen an pro redditu possit clericus conveniri coram Judice sæ-
,, culari? dic quod non, quia non est caussa feudalis, quando con-
,, venitur quod solvat redditum illius anni, vel præcedentium per
,, prædicta. Così il Puteo.

Le di cui parole noi abbiam qui voluto trascrivere non perche fos-
sero necessarie alla nostra causa, mà perche vegga il nostro dot-
tissimo Avversario con quanta restrizione han parlato i nostri an-
tichi Autori in trattando de'beni feudali posseduti dalle Chiese,
che han determinato richiedersi pria la certezza della qualità feu-
dale per potersi trattare nel Tribunal laico: la quale se non costi,
non può il cherico esser citato nel giudizio de'Laici: tant' egli è
vero, che fa d'uopo esser feudo, o roba feudale quella, che si pos-
siede da gli ecclesiastici,per poterne competere il giudizio al Giu-
dice laico. Or quando costa chiaramente,che i beni non sian feu-
dali, ma meramente burgensatici, secondo la disposizione della
detta Regina Giovanna Prima, come ponno esser incolpati i Pa-
dri di San Martino, che han domandato la declinatoria del Foro,
per esser giudicati dal lor Giudice competente nella lite lor mos-
sa sopra di questi beni?

Ma con assai più chiare note compruova il nostro Assunto, che li
beni burgensatici,quantunque pervenienti dalla munificenza Re-
gale posseduti dalle Chiese soggiacciano all' amministrazione ec-
clesiastica, e non già al foro secolare, il Monarca del diritto e ci-

hoc expresse in investitura, quæ fit per Sedem Apostolicam Regi hujus Regni: & statutum per Regem Carolum II. in Planitie S. Martini, quod incipit Item statuimus quod clerici char. XXI. *ubi dicitur quod clerici ad judicia secularia non trahantur, nisi pro bonis feudalibus secundum conventionem habitam inter Patrem suum, & Sanctam Romanam* Ecclesiam, *de qua facit etiam mentionem Andreas in constit. sequenti, & simile capitulum est in capitulis Papæ Honorii sub data* XV. *Kalend. Octobris* XIV. *Indictionis* MCCXXXV. *an.* 1.

Nè è dissimile a se Afflitto in molti altri luoghi dove le medesime cose tratta, Noi non ci prenderemo la briga di rapportarli tutti; tra perche sarebbe negozio troppo operoso per noi, e perche ci renderemmo tediosi a' Signori Senatori, che debbon degnar della loro guardatura questa nostra scrittura. Basterà additare, e riferire brievissimamente ciò che scrisse nella Costituzione. *Si quis Clericus* sotto la rubrica *de Clericis conveniendis pro possessionibus*. Le di lui parole sul principio son queste: (1) *Si Clericus habeat bona patrimonialia emphyteutica, pro quibus solvere debet aliquem canonem, redditum, sive censum Regię Curiæ &c.* E dopo aver asserito, che debba il Cherico esser convenuto avanti quel Giudice Ecclesiastico, nel cui territorio sono allogati i beni soggetti alla rendita, o al censo, soggiugne, che secondo Andrea d'Isernia la costituzione suddetta dava la ragion di conoscere al Giudice Laico sotto la cui giurisdizione stà situata la roba; dicendo altresì, che Andrea asserisca questa costituzione non aver valore. Ma egli rifiuta l'intelligenza, che dà a quella costituzione Andrea con queste parole: „ Iste intellectus est pessimus: quia „ ista constitutio nihil dicit de Judice Laico: sed tantum dicit, quod „ Clericus conveniendus est coram Judice Loci, ubi res sita est: „ & intelligitur de Judice competente ipsius Clerici, qui est Judex „ Ecclesiasticus illius loci, ut evitetur absurditas. Quia nulla di„ spositio, quantumcumque generalis, debet intelligi, ut sequi „ possit absurdus intellectus &c. quia non est credendum, quod iste „ Imperator voluisset incidere in tam grandem errorem, ut Cle„ rici pro rebus emphyteuticis, quæ habent a REGE, vel PRIVA-TIS

(1) *Affl. in Constit. Rubrica 46. de Clericis conveniendis &c. Constit. Si quis Clericus in principio, & num.* 1.

„ TIS PERSONIS POSSINT CONVENIRI CORAM JUDI-
„ CE LAICO , cum res ſequantur conditionem perſonę &c. ; Et
„ ideo ſi certum eſt , quod Clericus,non poteſt conveniri pro actio-
„ ne perſonali , niſi coram Judice ſuo Eccleſiaſtico , eadem ratio-
„ ne non poteſt conveniri actione reali , niſi coram Judice ſuo Ec-
„ cleſiaſtico, ut dicit Textus *in cap.ſi diligenti de foro comp.* Nec eſt
„ veriſimile , quod voluiſſet facere legem contra libertatem Eccle-
„ ſiæ , & incidere ipſo jure in ſententiam excommunicationis &c.
„ Item quia ipſe Imperator fecerat legem generalem , quod caſſa ,
„ & irrita ſint omnia ſtatuta contra libertatem Eccleſiæ,non eſt veri-
„ ſimile, quod voluiſſet in dubio facere legem contra dictam *Au-
then.* Caſsa *Cod.de Sacroſ.Eccl.* Nel *num.* poi 4.ſi fa l'obbiezzio-
ne d'alcuni , che pretendeano il contrario , che ſiccome quando
il Cherico ave dalla Chieſa le robe della medeſima , o in benefi-
zio Eccleſiaſtico , o in Emfiteuſi ſempre debba eſſer convenu-
to avanti il Giudice eccleſiaſtico di quel luogo dove ſtà allogata
la roba, così all'incontro ſe l'abbia dalla Regia Curia debba eſser
convenuto avanti il Giudice laico.A queſt' obbiezione riſponde :
„ Iſtud argumentum non valet , quia reſultat correctio jurium ,
„ quæ diſponens corrigere non potuit , quia Imperator non poteſt
„ tollere legem Papæ , *ut dicit hic Gloſ.*1. etc. Nel *num.*poi 5. aſſe-
riſce,che benche per le robe feudali avute dalla Regia Curia deb-
ba la Chieſa , o la perſona eccleſiaſtica eſſer convenuta avanti il
Giudice laico , nulladimanco per le robe emfiteutiche non può
eſſer convenuto il Cherico , ſe non che avanti il Giudice eccleſia-
ſtico . Son notabili le ſue parole , e noi non poſſiam diſpenſarci
dal traſcriverle: „ Tamen non eſt ſic pro rebus emphyteuticis ,
„ quas tenet Clericus : quia pro illis non convenitur coram Judice
„ laico , ſed coram Judice eccleſiaſtico , ubi ſita eſt res ipſa ; ET
„ SIGNA ISTAM DIFFERENTIAM INTER FEUDA , ET
„ BONA EMPHYTEUTICA , QUÆ HABENTUR A RE-
„ GE PER CLERICUM : L'iſteſſa dottrina inſegna nella coſti-
tuzione, che comincia *de Burgenſaticis* ſotto la rubrica *de Sacra-
mento præſtando a Bajulis* 67. , che noi laſciamo di rapportarla ,
per non eſſer più increſcevoli a' Signori Senatori .

Vegga in tanto il noſtro dottiſſimo Avverſario quanto è diverſo dal
ſuo ſentimento Matteo d'Afflitto,e come a chiare note ſpiega ciò
che noi da prima diviſato abbiamo della pratica inveterata di que-
ſto

ſto Regno niente eſſendoſi curato delle pratiche de' Regni altrui; Quello ſteſſo Matteo d'Afflitto, che in provar queſto punto de' beni provenienti dalla Regia Corona ſempre ſoggetti alla cognizion laica, il noſtro dottiſſimo Avverſario cita per primo Autore della ſua opinione.

Troppo ci ſiam, e forſe indarno affaticati a provare, che i beni dalla Regina Giovanna I. aſſegnati alla Chieſa di S. Corona Spina, e ſuo Spedale abbian perduta la qualità di Regj, ed abbian acquiſtata la qualità de' beni meri Eccleſiaſtici, e Sacri, ſoggetti all'amminiſtrazione Eccleſiaſtica; poiche potevamo riſparmiar tanta fatica col ſolo apportare le parole della medeſima Regina Giovanna I., che li conſidera affatto ſpogliati d'ogni ſoggezion Regia e divenuti meramente Sacri, ed Eccleſiaſtici. Ella ſi è fatta pubblica colle ſtampe l'Ordinazione della Regina Giovanna I. intimata al Regente della G. C. della Vicaria, ed a coloro, che reggevano giuſtizia in Averſa così preſenti, come futuri, promulgata ſotto il dì 16. Giugno del 1374. appunto l'anno, in cui appariſce datato a' 12. Aprile il Diploma Regio della medeſima Regina Giovanna I., nel quale ſpoglia d'ogni qualità feudale i beni, che dona alla detta Chieſa di S. Corona Spina. Ed in queſt'Ordine chiaramente la Regina Giovanna aſſeriſce ciò che noi dicevamo; Si riflettano queſte parole, che ſul principio di queſt'Ordine ſi regiſtrano: „ Juris præſidium, quo in revocandis feudalibus alienatis illicitè ſumma proceſſus diſquiſitione proſpicimus, in revo-
„ catione ſimili BONORUM ECCLESIÆ interpretatione con-
„ grua favorabiliter adhibemus. Sane Venerabilis, et Religioſus
„ Vir Fr. Johannes Prior Regalis Monaſterii S. Martini Ord. Car-
„ thuſ. ſupra Neapolim, ac Rector, et Gubernator Regalis Ho-
„ ſpitalis, et Eccleſiæ S. Spinæ Coronæ Chriſti devotus noſter
„ Majeſtati noſtræ reverenter expoſuit, quod ſubſcripta bona ſtabi-
„ lia, & alia ſpectantia rationabiliter, ſicut ponitur ad feudum quod
„ fuit Johannis de Agmindolëa ſitum in dicta Civitate Averſæ,
„ & pertinentiis ejus donatum gratioſè per nos dictæ Eccleſiæ in
„ burgenſaticum alienata fuerunt ab olim minus debite illicite, ſeu
„ diſtracta „ e ſiegue ſempre la Regina in tutto quell'Ordine, o dir vogliamo Coſtituzione, da che è perpetua, ed abbraccia tutti i tempi avvenire, a chiamar i detti beni da lei donati alla Chieſa, Beni Eccleſiaſtici, Beni della Chieſa; aggiugnendo queſta clauſu-

la

posseſso: o pur coſtrignere i vaſſalli laici a ritornar a que' luoghi, dove doveano render ſervigio alla medeſima Chieſa di S.Corona Spina.

Ma che! non ſi riſtà il noſtro dottiſſimo Avverſario, incalza più l'argomento, ed aggiugne, che per ogni ragione di queſti beni donati dalla Regina Giovanna I. dee eſſerne Giudice competente il laico, perche ſono beni provenuti dalla Regia Corona aggravati dal peſo dell'opera pia dello Spedale: nel qual caſo dic'egli, che non vi è ſtato Scrittore di fama rinomata, che negato abbia il diritto al Principe di riconoſcere ſe l'opera ingiunta avuta abbia ſua eſecuzione; e ſe'l ſuo privilegio, e la ſua condizionata donazione oſservata intieramente rimaſta ſia.

Ci condoni 'l noſtro dottiſſimo Contraddittore: La donazione non fu condizionata per parlar con rigor di legge; ella fu modale; cioè concepita *ſub modo*, come avverte la Gloſsa in *cap. verum de conditionibus appoſitis verb.conditione donatur*. La condizione ſoſpende la traslazion del dominio, l'appoſizion del modo non la ſoſpende; ſoggetta bensì la donazione all'adempimento del modo, o peſo, che s'aggiugne. E parlando generalmente, quando la condizione appoſta, o peſo non s'adempie, reſta al donante l'azione anche reale ſopra quelli beni, ed il diritto, o dir vogliamo *condiſtione*, come la chiamano gl'Imperadori Valeriano, e Galliano nella *l.prima Cod.de donationibus*, *quæ ſub modo*, maeſtrevolmente dal noſtro Avverſario allegata.

In oltre perche vegga il noſtro Avverſario, che non ſiam così ſcarſi di filoſofia, come egli ci crede, gli diciamo, che in buona dialettica non procede il ſuo argomento, come quello, ch'è fondato in un falſo ſuppoſto; mentre ſuppone, che la condizione, o modo dalla Regina Giovanna appoſto non ſia adempiuto, e queſt'è falſo; poiche l'opera ingiunta non è diſtrutta, ma commutata. Avrebbe tutta la ragione il noſtro Avverſario di aſserire, che poſſa rivocarſi la donazione fatta dalla Regina Giovanna, ſe egli poteſse provare, che l'opera ingiunta ſia diſtrutta, ma non eſsendo ciò vero, il ſuo argomento non par ch'abbia luogo. Ma dic' egli, che la commutazione è inſuſſiſtente, ed invalida: Non è però queſto il luogo di trattar queſta materia, nel Capo ſeguente la diviſeremo.

Frattanto fa duopo oſservare ciò che'l noſtro Avverſario imputa

L   al

a) Covarruvias, altre volte da lui chiamato l'onor della Spagna; che taccia di poco intelligente, come colui, che non abbia inteso la decisione d'Alessandro III. nel Capitolo *Verum de conditionibus appositis*. Egli non per tanto fa gran torto al Covarruvias, e troppo leggiermente si lascia trasportar dal Facchineo, il quale par che attribuisca al Covarruvias di non aver saputo ben comprendere l'eccezione apposta dal Pontefice in quel Capitolo. Or noi, che vogliam sostener la verità; quantunque questo punto niente tocchi la nostra causa sul riflesso poc'anzi additato, che l'opera ingiunta non è distrutta, ma mutata; pur vogliamo addimostrare all'Avversario, non esser vero l'assioma ch'egli stabilisce, di non esserci Dottore, che asserisca rivocarsi la donazione fatta alla Chiesa, qualor non s'adempia l'opera dal donante imposta. Poiche sembra più tosto esser comune la contraria sentenza, che trattandosi di donazioni fatte alla Chiesa *sub modo*; allor si possa rivocare la donazione non adempiendosi il peso, quando siasi espressamente pattuito di rivocarsi; ed aversi per nulla, se l'opera ingiunta non si esegua, o altra circostanza vi sia, che denoti la resoluzione della donazione, come parlano i Canonisti, e così spiegano le parole del testo nel detto Capitolo *Verum: Nisi forte tali sit conditione collatum, quod ea cessante debat revocari*. Ed in questi termini appunto procede la sentenza del Covarruvias (1) nel luogo dal nostro Avversario additato.

E che sia così: il Covarruvias in quel Capo tratta delle condizioni apposte al contratto, e dopo aver molte cose attorno a questa materia diciferato da suo pari, e ributtata l'oppinione di Filippo Decio nel *num.* 3. 4. & 5., poi nel *num.* 6. spiegando la *d. l.* 1. *Cod. de cond. quæ sub modo*, adduce il consiglio di Ludovico Romano, di cui fa tanta pompa il nostro Avversario, che asseriva la decision di quella legge aver luogo ancora contro della Chiesa donataria, di modo che se la Chiesa non contribuisca gli alimenti dovuti al donatore per lo patto, o per lo modo alla donazione apposto, possa esser convenuta dal donatore coll'azione utile *in rem*, e possa esser costretta per sentenza alla restituzion della cosa donata. Soggiugne poi il Covarruvias il dubbio di Ruggiero a Mota, ed il suo giudizio, col quale stima esser falsa la senten-

za

(1) *Covarruvias lib.* 1. *variarum resolut. cap.* 14. *num.* 6.

za di Romano, apportando per ragione del suo giudizio il d. testo nel *cap. Verum de condit. appos.*; che egli dice, secondo la comune interpetrazione stabilire, che la donazione fatta alla Chiesa coll'adjezione del modo non si rivoca, quantunque il modo non si serbi, possa bensì intentarsi l'azione contra la Chiesa, perche serbi il patto apposto: *Atque ipse falsum esse opinor* (cioè il detto di Romano) *ex capite Verum de cond. appos. quod juxta communem ejus interpretationem probat, donationem factam Ecclesiæ modo apposito minime revocari, etiamsi modus is non servetur; tametsi agi possit contra Ecclesiam, ut modum servet*. Cita la Glossa, e molti altri Autori, inde soggiugne: *Qui omnes hoc ipsum jure verum esse censent, nisi expressim in contractu dictum fuerit, quod non servato modo revocetur donatio, quod pulchre notat Andreas Tiraquellus lib. 2. de retract. in fin. num. 11. & 14. facit ad præmissam interpretationem quod in donatione facta Ecclesiæ ipsamet donatio causa finalis censetur, nempe liberalitas in pium locum collata, modus vero causa existimatur impulsiva sicut & in libertate probat textus in l. Mævia ff. de manum. testam.* Con questa spiegazione del Covarruvias si rende chiaro l'intendimento delle parole del detto Pontefice Alessandro III. in detto Capo apposte: *Nisi forte tali sit conditione collatum quod ea cessante, possessio revocari debeat*. La condizione che considera il Pontefice è appunto quella, che ha considerato il Covarruvias cogli altri Dottori, cioè se il modo apposto, o la condizione, che dir vogliamo, sia così concepita, che risolva la donazione espressamente nel caso, che l'opera ingionta non si adempia; o pure è in tal maniera concepito il modo che denoti, la causa finale della donazione essere l'opera che s'ingiunga, altrimente non si sarebbe fatta la donazione, in modo che non basti l'essere causa impulsiva, ma debba esser causa finale. E così lo spiega il medemo Covarruvias nel luogo addotto: *Et sane ubi modus causam inducit finalem, eo non servato, donatio revocatur, l. cum te C. de pact. inter emptor. Secus vero si impulsivam caussam induxerit l. ea conditione C. de rescind. vend.*

Se il nostro Avversario avesse ben ponderate le parole del Covarruvias, vogliam certamente credere ch'egli l'avrebbe piuttosto allegato a suo favore, che impugnata la sua sentenza; imperocche egli prosiegue con tutto impegno a provare, che il fine per

 cui

cui la Regina Giovanna fece la donazione di cui si contrasta, fu lo Spedale suddetto; il quale perche egli suppone mancato, conchiude, che debba rivocarsi la donazione. Ma di questo fra brieve farem parola, e dimostreremo a chiare note non essere stato questo il fine principale della Regina; ma solamente una causa impulsiva; o per meglio dire, opera materiale che sceglieva per mezzo ad ottenere il suo fine, e dimostreremo ancora non potere avere luogo le dottrine ch'egli allega.

Ora però fa d'uopo osservare ciò che il Covarruvias nell'addotto luogo in favor della sua sentenza adduce, cioè che non debba la Chiesa essere pregiudicata, e lesa per la negligenza del Prelato, o Amministratore delle robe di quella; *Maxime ex negligentia Prælati, vel Administratoris rerum Ecclesiæ, quæ ei nocere non debet*. Questa osservazion del Covarruvias vien rigettata dal nostro Avversario, il quale seguitando il sentimento del Fachineo nell'addotto capo del *lib.8.*(1) delle sue controversie dice, che nelle donazioni lucrative, e quando si tratta di acquistare, la negligenza del Prelato pregiudica alla Chiesa, e cita il Consiglio 15. di Rolando a Valle, come lo cita altresì il Fachineo con queste parole: *Respondeo in istiusmodi lucris adquirendis contrarium sententium magis obtinere, ut patet ex Rolando a Valle in consf.15. num.23. cum multis sequentibus lib.1.* Ma egli non s'accorge il nostro Avversario dell'equivoco preso così da lui, come dal Fachineo; imperocche Rolando a Valle in quel consiglio non parla de' lucri già acquistati; ma da acquistarsi: cioè, asserisce Rolando, che pria di acquistarsi una tal roba, o diritto dalla Chiesa, può ben il Superiore, o Prelato pregiudicare alla Chiesa con ripudiare, o rinunciare al diritto, o alla roba, che si offerisce alla Chiesa, il che certamente è comun sentimento de' Dottori; ma Rolando non parla nell'ipotesi, che suppone il Fachineo, e stabilisce il nostro Avversario, cioè, che ancora acquistate le robe alla Chiesa, possa la negligenza del Prelato in non adempire ciò, che dee pregiudicare alla Chiesa; anzi stabilisce a chiare note tutto il contrario con queste parole al *n.23.* (2) *Nam communis est schola Doctorum, quod in acquirendis Prælatus potest*

(1) *Fach.lib.8. controv.cap.90.*

(2) *Roland.a Valle consf.15. vol.1.num.23.*

test Ecclesiæ præjudicare LICET NON IN ACQUISITIS, *ut est glos.fin.in cap.fin.16.qu.1. &c.* E nel *num.* 26.più chiaramente lo spiega: *Prælatus potest facere conditionem Ecclesiæ deteriorem in acquirendis, quando res non sunt de mensa Ecclesiæ, &* NONDUM IPSI INCORPORATÆ. Osservi il nostro Contraddittore, quanto è diverso il caso, di cui or si tratta dal caso, che accenna il Rolando; poiche lo Spedale fu costituito, fu eretto, i beni furono incorporati al medesimo non meno, che alla sua Chiesa di S.Corona-Spina, come da i documenti più volte allegati appare, e spezialmente dalle Bolle del Sommo Pontefice Gregorio XI. Conceduto adunque, il che neghiamo, che lo Spedale, o il Rettor di quello non avesse adempiute le opere dalla Regina Giovanna I. imposte, la dottrina di Rolando non solamente non e contraria, ma favorisce la nostra causa, da che secondo lui certamente la negligenza del Prelato ne i beni già acquistati, non può pregiudicare alla Chiesa.

Resta, egli è vero, al donante il diritto di forzare la Chiesa ad adempire le opere imposte, il che non niega Covarruvias, ma chiaramente l'asserisce. Ma in qual foro dee indirizzarsi il donante per forzar la Chiesa ad adempir le opere ingiunte? Noi abbiam veduto colla dottrina di Paride a Puteo, e di Afflitto, e d'Isernia, a cui son concordi tutti i nostri Dottori, che qualora i beni dalla Chiesa posseduti non sian feudali, ma meramente burgensatici, quantunque usciti dalla Corona Regia, e coll'obbligo ipotecario alla Regia Corona, com'è nell'enfiteusi, il giudice competente avanti a cui esercitar si debba questa azione è il Giudice ecclesiastico, come lo additano le parole poc'anzi addotte di Matteo d'Afflitto. Sicchè per ogni verso, che il nostro Contraddittore voglia combatterci, gli riesce sì l'oppugnarci; ma non già l'espugnarci.

Ma ritorniamo alla sentenza del Covarruvias affin di far conoscere al nostro Avversario, che non è vero il suo detto, di non esserci scrittore rinomato, il quale sostenga, che la donazione fatta alla Chiesa *sub modo* non si rivochi, qualor il modo non s'adempia. Crediam noi, che l'Autor della Glossa, sia autor rinomato. La Glossa adunque nel detto *cap.Verum de condit.* nella parola *conditione donatur* distingue tra la donazione *sub conditione*, e la donazione *sub modo* con queste parole: *Unde nota differentiam*

inter

inter donationem sub conditione, & donationem sub modo: donatio enim sub conditione facta non tenet, nisi adveniente conditione, sive ea impleta ff. de condit. & demonstr. qui heredi §. ult. &c. et de tali non intelligitur hæc Decretalis. Donatio sub modo statim tenet, & non revocatur quamdiu modus servatur: modo illo non exstante potest revocari, prout dictum est ab initio SI HOC DICTUM SIT, UT REVOCETUR SI MODUS NON SERVETUR, ut dicit in fine & C. de donat. quæ sub modo l. 1. & 2. de tali donatione loquitur Decretalis ista, & huic donationi concordat, quod dicit: Ea cessante debeat revocari.

Emanuello Consalez Autor parimente rinomato, comentando il detto capitolo *Verum* sul principio arrecando le ragioni, che sembran contrariare la Decretale di Alessandro, tralle altre adduce questa: *tertio dum in fine hujus textus ait Alex. III. donationem revocari si expresse actum sit inter donatorem, & Ecclesiam, ut talis conditio adimpleretur, alias donatio revocaretur, obstat; nam Ecclesia, vel ejus Prælatus non potest sine debita solemnitate &c.* Qui preghiamo il nostro Contraddittore a riflettere, che il Gonsalez dà per accertato, che le parole di Alessandro III. *Nisi forte tali sit conditione collatum, quod ea cessante, possessio revocari debeat,* si debbano intendere di quella condizione, che espressamente risolva il contratto, cioè che siasi detto in quello espressamente, che non adempiendosi il modo apposto, debba rivocarsi la donazione; Nel *num.* poi 4. il Gonsalez volendo spiegare la decision del testo suddetto, riferisce Dottori Eretici, i quali schernisçono questo testo: *Et textum hunc irrident, & subtilissimam decisionem, quam non capiunt, carpunt*: adduce poi i Dottori Cattolici, e fra gli altri il Covarruvias nel luogo da noi, e dall'Avversario citato, ed asserisce che à giudizio di costoro quella Decretale decida, non potersi rivocar la donazione fatta alla Chiesa sotto il pretesto del modo non adempiuto; ma solamente restare al donante l'azione, o il diritto di agire per l'adempimento del modo, come se il modo si abbia sempre per causa impulsiva, non finale della donazione. Egli il Gonsalez non rigetta questa interpretazione; ma la spiega, seguitando il dotto giudizio di Giuseppe de Retes *de donat. cap.* 14. e dice, che quando la donazione è così concepita, che dimostri il fine di quella solo, e principalmente essere il modo che aggiugne, allora la donazione

possa

possa rivocarsi se il modo non sia adempiuto: Ma se il modo sia solamente causa impulsiva, benche non sia adempiuto il modo, si sostiente la donazione, perche ebbe per causa finale la medesima liberalità del Donante: restar bensì l'azione per l'adempimento del modo. Soggiugne poi, che essendo queste cose meramente congetturali, cioè se il Donante abbia avuto il modo per causa finale, o per causa impulsiva, perciò i Dottori nella *l.2.* §. *ult.* *ff.de Donat.* dissero esser questa quistione di volontà, e spettare alla prudenza del Giudice investigare quando debba giudicarsi causa finale, e quando impulsiva l'adjezione del modo; e prosiegue a dire, che Alessandro III. in quella Decretale giudicò, che il modo aggiunto alla Donazione fatta alla Chiesa non si apponga, come causa finale; ma come causa impulsiva, giudicando che la causa finale delle donazioni che si fanno alla Chiesa, sia la remunerazione, e la retribuzione; poiche essendo la Chiesa madre pia de' fedeli, che ella rigenera, ed alimenta in Cristo, essi debbono essere remuneratori di un tanto beneficio. Quando adunque donano alla Chiesa benchè vi appongano il modo, non si dee mai credere, che per l'adempimento di questo abbian donato, come per cagion primaria e principale; ma per la remunerazione: *Et ita modus*, così conchiude, *non est causa finalis donationis, sed impulsiva: quod procedit, nisi contrarium expressum sit in ipsa donatione facta Ecclesiæ, quia tunc cum de veritate expressa constet, non est recurrendum ad conjecturas l.filium 6. ff. de his qui sunt sui, l.continuus* 137. §.*cum ita 2. ff. de v.o. docent* Covarr. *lib.*1. *var. cap.*14. *num.*6. *ubi plures adducit &c.* Così il Gonsalez.

Ora squittini il nostro Avversario, legga, e rilegga, e ponderi bene tutti i documenti della donazione fatta dalla Regina Giovanna alla Chiesa di Santa Corona-Spina, e suo Spedale, così l'istrumento del 1374. presentato *in actis*, come le Bolle di Gregorio XI. da noi altre volte allegate, e vegga se mai in essi ritrovisi parola, la quale dia luogo alla congettura, di risolversi la detta donazione nel caso, che non s'adempiscano le opere dalla Regina imposte: o se pure possa cavarsi da quelli, che il fine principale di far detta donazione sia stato l'opera, che pretende l'Avversario, certamente in essi non si legge mai, che la Regina detto avesse, che non adempiendosi le dette opere abbia a rivocarsi la donazione. Ed è tanto

lun-

lungi dal credersi o congetturarsi , che il fine principale di detta donazione sia l'adempimento delle opere ingiunte , che anzi la medesima Regina Giovanna con chiare parole si protesta , che il suo fine è appunto quello , che considerava il Gonsalez come considerato dal Sommo Pontefice , cioè la remunerazione , e retribuzione, non solo alla Chiesa , ma a Dio medesimo , e compenso per gli tanti beneficj da lui ricevuti , e per lo soddisfacimento de' suoi peccati: *Immensa beneficia* (son parole della Regina nell'istrumento de' 12. Aprile 1374.) *Dei Patris Nobis , & Serenissimis Progenitoribus nostris impensa in mentis nostræ acie revolventes nihil mundanum in nobis esse conspicimus , quod in recompensationem tantorum munerum , pari lance Auctori omnium tribuere congruentius cognoscamus: quidquid enim mundanum Deo tribuitur tamquam creditum præstanti debetur sola autem voluntas est animi, quæ apud Deum hominem largitorem gratificat , cum & cætera in signum debitæ retributionis accedant . Hac igitur considerationi causæ , ut ipse Deus , qui nobis dandi facultatem tribuit, nostram sinceram mentem in retribuendo cognoscat ; dum non immensitatem munerum , sed libertatem animi in donante concernit, subscripta feuda , bonaque feudalia.*

E nella Bolla di Gregorio XI. già mentovata , che comincia : *His quæ Ecclesiarum* spedita nell'anno 1373. il medesimo Pontefice asserisce, che la Regina Giovanna *cupiens terrena in cælestia, transitoria in æterna felici commercio commutare pro sua, ac suorum progenitorum animarum salute, de bonis sibi à Deo collatis, quoddam Hospitale , & unam Ecclesiam prope dictum Hospitale sub vocabulo Coronæ Spineæ Domini nostri Jesuchristi in civitate Neapolitana in platea corrigiarum cum campanili, & campana canonica fundari , & construi fecit*. E nella medesima Bolla si legge la concessione della medesima Regina Giovanna inserita , benche in qualche parte mutila , essendo rose alcune lettere per l'antichità della scrittura, & in essa volendo la Regina pronunciare il motivo di tal concessione si spiega con queste parole : *Votis ardentibus ad laudem Dei, ac pro remissione peccatorum nostrorum, ac eorumdem parentum, & progenitorum nostrorum* . E queste parole parimente si veggon ripetite nell'altra Bolla dello stesso Sommo Pontefice nel medesimo anno spedita , che comincia : *Ad ea quæ salubrem* , non meno, che nell'altra , che comincia : *Magne*

gne

gnæ donationis, spedita in Avignone nell'anno 1376. nell'altra spedita nell'anno 1673. che comincia: *Ad ea quæ Ecclesiarum*.

Appare adunque evidentemente, e senza, che dubitar se ne possa dalle parole della medesima Regina, che il fine principale, che la mosse a far tal ampia concessione fu il riconoscimento dovuto a Dio, l'esercizio della pietà, la cura della salute di sua anima, ed il soddisfacimento de' suoi peccati. Sicchè dir possiamo liberamente, che la Regina ebbe in mente di volere soddisfare a Dio de' suoi debiti con lui contratti, e stesse per mezzo la fondazione dello Spedale, e Chiesa di Santa Corona-Spina: che a parlar co' termini dialettici potremmo dire, & il fine formale della Regina fu l'esercitar la pietà verso Dio, & il compensare a lui i beneficj ricevuti, non meno, che il soddisfare i debiti contratti colla Divina Giustizia, ed il materiale fu l'erezione dello Spedale suddetto. Non è pertanto, che si possa replicare alle dottrine addotte per sottrarre alla rivocazione la donazione fatta alla Chiesa, col peso di qualche opera, quando l'opera cessi, se la donazione non abbia avuto per fine principale il modo, ma solamente ne sia stato causa impulsiva, come a chiare note lo divisa il Gonzalez, e gli altri Dottori da noi sopra riferiti.

Ed a questi aggiugner si può l'ammirabil dottrina del Cardinal de Luca (1) in quel discorso medesimo, di cui fà menzione il nostro Avversario non solo in questo punto, ma ancor quando parla della Bolla di S. Pio V. *fol.* 120. Egli adunque in detto discorso trattando delle donazioni fatte alle Chiese, quando abbia luogo la rivocazione, o la risoluzione della donazione, se la Chiesa, o luogo pio sia distrutto, o suppresso distingue tre specie di donazioni. La prima, dic'egli, è dove si tratta di semplice, e pura donazione senza apporvi peso, modo, o condizione alcuna: ed allora, dic'egli, se tolgasi la Chiesa, o il luogo, a cui sia fatta la donazione, non per questo ella si risolve, ma rimane sotto la disposizione del Sommo Pontefice; poiche quella Chiesa, o luogo pio si considera solamente come causa impulsiva, e la finale sembra consistere nel favore dell'anima, e nell' esercizio della Pietà in modo tale, che fin dal principio i beni donati si riconoscono largiti, ed acquistati a Dio, il che comprova coll' autorità d'Inn.

 in

(1) *Card. de Luca de donationibus disc.* 12.

in cap. cum super de causa possessionis , & proprietatis num. 3. e di Fagnano *nel cap. Relatis num.*37.*ff.ne clerici , vel monachi.*

La seconda specie di donazione, prosiegue lo stesso Cardinale è quella, che contiene qualche peso , o modo da adempirsi ne' tempi successivi, in modo tale ,che si presupponga l'opera già perfetta, e la donazione già eseguita , ed effettuata ; perche fatta al luogo pio già costituito , benche sotto qualche peso . E se da questo peso si cessi, cioè a dire, non s'adempisca ciò, che il donatore ha disposto, allora , dic' egli , benche le donazioni fatte alle private persone , dove la mancanza dell'adempimento è colpabile , e volontaria , si risolvano, perche nella donazione niente differisce il modo dalla condizione , o almeno sia questa mancanza giusta causa da rivocarsi secondo il testo della *l. 1. Cod. de donationibus quæ sub modo* , e la *decis.*203.della *Rota par.6.Recentiorum* : Non così però si dee discorrere nella donazione fatta alla Chiesa : *Attamen cessante pacto* (così nel *nu.* 3.) *expresso resolutivo id cessat in donationibus , quæ fiunt Ecclesiæ , vel pio loco , sed agendum solum est ad implementum ex ea clara ratione , quod cum donatarius sit culpæ incapax , utpote sub Administratore vivens , non debet istius culpa , vel negligentia sibi adeo notabile præjudicium causare*, Buratt. *decis. 7. num.* 12. Rojas *decis.*370. *num. final.*

Passa poi nel *num.*4. il Cardinale a parlar della terza specie della donazione , che abbia certa causa finale , *sub qua , & non alias concipiatur*. E questa , dic'egli si suddivide in due specie: una è quella , che contiene la condizion resolutiva , che presuppone l'opera già seguita , e la donazione effettuata , cioè ,perche si faccia di presente la donazione al Monistero già costrutto , o da costruirsi sotto questa resolutiva condizione , che dipartendosi i Religiosi di quel Monistero,o non costruendosi , o costrutto non venendovi ad abitare, la donazione si risolva, ed i beni ritornino al donante . Ed allora se il recesso,o altro caso posto nella condizione provenga per fatto volontario , o colposo di essi Religiosi , sembra certamente esser più vero., che si dia luogo alla condizione , o al patto resolutivo, e perciò debban ritornare i beni al donante senza che 'l favor della Chiesa , o della causa pia operi effetto veruno; poiche manca la volontà di donare , la cui mancanza supplir non

può

può il favor della causa pia : nè la Chiesa, ch'è madre, e maestra della giustizia, e della Pietà, e dà ad altrui la norma di vivere può ritenere i beni altrui contra la volontà del padrone. Soggiugne poi, che dir si debba quando il recesso de'Religiosi, o la suppressione del luogo provenga dalla disposizione Pontificia, che supprima la Chiesa, o il Monistero: e dice, che quantunque egli molte cose dir potuto avesse; perche era nella Curia Romana, e gli ostava la pratica per l'occasione della general suppressione de'Conventini fatta da Inn. X. del 1650. perciò lasciando il luogo alla verità ammettea quel che scritto avea Fagnano nel *cap. relatum Ne Clerici, vel Monachi num.* 38. Passa poi ad altra specie di donazione contenente condizion suspensiva, che riguarda dalla parte antecedente il futuro adempimento della causa finale, senza la quale il donatore non avrebbe certamente donato, perche si dona alla Religione per costruire il Monistero, ed inquanto la lecita costruzione siegua colla successiva abitazione de'Religiosi, e non altrimenti; *Et tunc* son le sue parole *num. 5. si dictum non implementũ sequitur ex ipsius Religionis facto voluntario, nulla videtur subesse caussa dubitandi, cum omnino deficiat donandi voluntas, sine qua Ecclesia non potest bona aliena acquirere, vel retinere ut communiter firmant Canonistæ in d. cap. verum de conditionibus appositis, atque pro absoluto admittitur apud omnes excusantes Ecclesiã, vel caussam piam à caducitate, seu resolutione ob non implementũ; cum favor prædictus operetur in dubio, ac ad faciendum præsumere, ut implementum adjectum sit per viam modi, seu caussę impulsivæ, potius quam finalis; sed ubi donator sibi consulit de pacto resolutivo, ideoque concurrit voluntas clara, tunc non intrant præsumptiones, vel fictiones à lege inductæ, atque non implementum non consideratur, tamquam delictũ pene, seu caducitatis productivum, sed tamquam conditio sub qua, & non alias donatoris voluntas fuit donandi!* Così il Cardinal de Luca nel *detto disc.* 12. il quale non è dissimile a se stesso nel discorso seguente 13. quantunque il nostro dottissimo Contraddittore lo alleghi a favor suo.

Da queste dottrine di questo gran Giureconsulto chiaramente apparisce la giustizia della causa de'Padri di S. Martino. E ciò per più capi: primieramente, perche dalla concessione della Regina manifestamente costa, che il fine di donar detti beni non fu quella, nè

quell'opera pia, ma la pietà in genere col modo di esercitarsi in tale materia, sciegliendo tal opera, come mezzo del suo fine, siccome poc'anzi, apportando le di lei parole, abbiam ponderato.

Secondo, perche il Cardinal de Luca chiaramente asserisce, che laddove sia già seguita la donazione, ed effettuata, ed il corpo già costruito, allora solamente abbia luogo la rivocazione, in caso, che cessi il luogo costruito, quando nella concessione siavisi apposto il patto resolutorio della donazione. Nel qual caso solamente egli dice, d'aver altre cose, che dire contra la pratica, di cui facea menzione Fagnano; poiche egli niente refraga alla comune opinione, che quando il fine principale non sia stato la costruzione del luogo, o il mantenimento di quello, o pur che sia dubbiosa la cosa se il luogo pio sia considerato come causa impulsiva, o come causa finale, non si dia luogo alla rivocazione; il quale dubbio cessa allora, quando espressamente il donante ha provveduto a se stesso, con apporre il patto resolutivo: ond'è ch'egli in tutto quel discorso altro non pretende, se non se allora avere luogo la rivocazione della donazione, ed il ritorno de'beni donati al donatore, o suoi eredi, quando espressamente siasi apposta la condizione resolutiva ed in tai termini egli difende, o par che inchini a difendere, che quantunque cessi l'opera *ex facto Papæ*, abbia d'aver luogo la rivocazione della donazione, e debbano ritornare i beni al donante, o a'suoi eredi.

Or veniamo al nostro caso: La Regina Giovanna effettuò la sua donazione, fu costruito lo Spedale, e la Chiesa di Santa Corona-Spina, come dalle Bolle Pontificie, e dall'Istrumento suddetto senza dubbio apparisce: Ella ebbe sicuramente riguardo, come a fine principale, alla pietà verso Dio, ed alla salute della sua anima: ella non vi appose patto alcun risolutivo, come dalla lettura de' medesimi documenti può costare. Adunque ancor secondo il sentimento del Cardinal de Luca, quantunque taciuto, essendosi fatta la commutazion dell'opera dal Santo Pontefice Pio V. la donazione sta sempre in piedi, e non può rivocarsi. Se sian poi tenuti i Padri, e possan forzarsi al costruimento, o per dir meglio, ricostruimento dello Spedale, supposta la commutazion dell' opere fatta dal Santo Pontefice Pio V. dipende dal vedere, se la detta commutazione sia valida, ragionevole, e sussistente; il che noi dimostreremo nel capo seguente. Ma per aggiugnere maggior forza

alle

alle nostre ragioni, avvertasi, ch' il Cardinal de Luca parla nel caso, in cui siasi distrutto il luogo, a cui sia fatta la donazione. Ma nel caso nostro il luogo non è distrutto. La Chiesa di Santa Corona-Spina ancor persiste, ed è comandata dalla Bolla del Santo Pontefice Pio V, la sua persistenza. Persiste, e persiste colle medesime officiature, colle medesime opere, colle medesime celebrazioni delle Messe, ed altre cose dalla Regina Giovanna Prima comandate. Persiste co' medesimi Cherici, co' medesimi Sacerdoti col medesimo Rettore perpetuo, secondo l'ordinazione della Regina Giovanna Prima; e col medesimo culto Divino, anzi maggiore di quello, che ordinò la Regina Giovanna; tant' ella la detta Chiesa viene con somma cura amministrata da i Padri di S. Martino. Ella è ridotta in forma più magnifica, e fornita di arredi, e suppellettili non solo sufficienti, ma soprabbondevoli; ella è mantenuta con un decoro maraviglioso; tale quale si conviene alla pietà, ed osservanza de' Padri Certosini. Come adunque si ponno applicare al caso nostro le dottrine, che parlano nel caso del distruggimento totale del luogo?

Ma lo Spedale non sussiste, dirà il nostro Avversario: e noi replichiamo: lo Spedale sossiste; e sossiste non solo a tenore della disposizione della Regina Giovanna, ma in miglior forma. La Regina Giovanna ordinava lo Spedale per lo sostentamento di dodici Poveri. Or si sovviene a centinaja, come appresso farem vedere. E per quel che riguarda gli infermi rifletta il nostro Avversario, che la Regina ne lasciò la disposizione ad arbitrio del Padre Priore di S.Martino *pro tempore*; sicchè non resta evasione al nostro Avversario. Il luogo, a cui fu fatta la donazione sossiste; perche sossiste la sua principal parte. L'opera sossiste nel suo equivalente: anzi maggiore, cioè nell'opera commutata dal S.Pontefice Pio V. Resta solo a vedere, se questa commutazione sia, o nò ben fatta; di che discorreremo fra brieve. Frattanto resta chiaramente conchiuso, attente tutte le dottrine de' rinomati Canonisti, che la donazione rivocar non si possa, ma al più al più, che si possa forzare il Rettor della Chiesa a rimetter lo Spedale. Qual pretensione luogo aver non può supposta la commutazion dell'opera, come or or dimostreremo.

Ma che sia distrutto il luogo, o unito ad altro luogo pio, ed a quello incorporate le rendite: siano i beni, come lo sono pervenuti

dalla

dalla Regia Corona: ne ſiegue perciò, ch'abbia luogo il poterſi rivocar la donazione, quantunque riteneſſero la natura di feudo? Nientemeno, ſuppoſta l'incorporazione fatta dal Pontefice de' beni ſuddetti, ancorche foſſero feudali al Moniſtero di S.Martino, la donazione ſempre perſiſte, nè può rivocarſi. Noſtro non è il ſentimento, ma d'Andrea d'Iſernia, veneratiſſimo appo tutte le nazioni d'Europa, ed appunto in quel luogo, dove il noſtro liberaliſſimo Contraddittore lo allega per il ſentimento ſuo, ch'è tutto contrario al noſtro. Inarcherà le ciglia il noſtro Avverſario in udir ciò; e pur noi ce lo dimoſtreremo ad evidenza. A che fare altro non ſarà d'uopo, che addurre le parole medeſime d'Iſernia nel luogo, ch'egli lo cita. Iſernia (1) adunque in quel luogo ſcrive così: *Diſſoluto ergo Collegio, vel Eccleſia taliter* (cioè demolita affatto, come ſopra avea eſemplificato) *& ſtatim res, & bona Eccleſiæ acquiruntur Papę dicit Gloſſa ff. quod cujusque Univerſitatis nomine l.ſicut in fine: Sicut ſi eſſet laicus pervenirent in fiſcum Principis ff. de pub. & vect. Commiſſa, intelligitur de bonis, quæ mere, & libere erant Eccleſię, vel Collegii diſſoluti: ſicque feuda, quæ tenebat Collegium, ſeu Eccleſia taliter deſtructa, aperiuntur Domino, à quo tenebantur.* Così nel *num.*23. e nel *num.* poi 26. ſcrive così: *Si vero Eccleſia, Collegium, vel Univerſitas non propter delictum, ſed ab hoſtibus deſtruatur, tunc retinet talis Eccleſia omnia jura, & privilegia ſua 7. q.1. Paſtoralis etiam res, nedum perſonæ habent jus Poſtliminii, d.l.cum loca.* E nel *num.*27. ſoggiugne: *Sed ſi Eccleſia uniatur alteri, idem eſt, ut dicit Innoc. in dicto cap.2. & quidem tribus modis fit unio, licet Hoſtien. dicat quinque, ut not. Ne Sede vacante cap.2. de primis duobus quando videlicet de duabus Eccleſiis fit una, & quando una ſubjicitur alteri quantum ad ſubjectionem, non eſt dubium, quin tales Eccleſię retineant omnia jura ſua, & ſortiantur privilegia alterius, quæ ſunt humaniora, ut dicto cap.1. plene no. & 16. q.1. & temporis qualitas. Sed eſt advertendum in 3. quando una Eccleſia unitur alteri, trasfertur, & incorporatur in ea, quod eſt proprium Papæ in omnibus Eccleſiis Orbis, & cujuslibet Epiſcopi in ſua Diœceſi extra de exceſſibus Præ.*

(1) *Andreas Iſernia de Capitulis Corradi, in additionibus num.*23. *circa finem.*

Prælatorum sicut unire. Nel *n*. poi 29. propone questa quistione. *Si ergo Ecclesia habens feudum uniatur alii, trasferatur cum aliis bonis suis, & incorporetur in eam NUMQUID TUNC FEUDUM APERIATUR DOMINO: Item si non aperiatur, & Ecclesia (cui est unita alia Ecclesia feudum habens) destruatur propter delictum; an tunc aperiatur Domino. Difficultas quæstionis est in hoc, utrum Ecclesia quæ est (hoc tertio modo) unita alii, desinat habere bona, eo quod cum omnibus suis est translata, & incorporata in aliam, cui unio facta est: & Johannes in dicto cap. et temporis qualitas videtur dicere, quod peribunt jura illius Ecclesiæ, quæ unitur, extra de statu Monachorum. Recolentes in fi. &c. quasi nullum ex pristino jure supersit vestigium argumento ff. de Adoptionibus (Lucius §. Quæ marito) & si transtulit Cœnobium Monachorum nigrorum sed in alborum Cœnobiis, ut non nominetur, nigrorum, sed alborum, quod caret nomina, carebit effectu Cod. de ser. a nullo, ipsa rei origine sublata non remanebit imago Cod. de latin. libertate tollenda l. 1. in principio; et perempto principio rei non quæritur ultra de re in Authentico de non alien. §. quia vero (§. finimus in fine) E sic videtur feudum aperiri Domino, ut propter bona Ecclesiæ unitæ, quæ mere & libere erant ejus, transtulerit: feuda redeant ad Dominum; quia unio facta est salvo jure alterius, cap. Quia Monasterium de Religiosis Domibus cum concordan. Et videtur magna ratio, quia dans feudum, dedit Ecclesiæ, in qua habebat affectionem, & devotionem; si Papa transfert, & uniat id quod est Domini feudi, non disponat contra, vel sine ejus voluntate; Cod. de pactis l. final., & cap. Recolentes supra allegatum in fine dicit: Relictis possessionibus, quod videtur exponere Hostiensis de feudis, idest de eis, in quibus alius habebat dominium, vel jurisdictionem temporalem*. E fra queste parole ritrovansi le parole addotte dal nostro Avversario.

Ma dovea egli avvertire due cose; la prima, che trattandosi di beni liberi, e non feudali si dà per accertato, che li beni di una Chiesa unita passino nella Chiesa, a cui si unisce. La seconda, che in quel luogo adduce Isernia le ragioni degli Autori di contraria sentenza alla sua. Cominciando poi ad apportar la sentenza, a cui egli aderisce, immediatamente scrive così: *In nomine* (corregge il Liparulo Inno.; cioè *Innocentius*) *dicto cap. Quia Monaste-*

sterium dicit, quod Ecclesia unita non mutat naturam suam., immò retinet: sicut est videre, dicit ipse, in Monasterio facto Capella, quod nihilominus retinet naturam Monasterii, ut non subjiciatur, de Capellis Monachorum dilectus circa finem cum concordantiis, quas allegat; Ecclesia unita transit in aliam, & bona ejus transeunt cum universitate; non donavit, & incorporavit specialiter bona, sed Ecclesiam cum bonis: & Ecclesia non perit, nec rei mutatio facta est: ET SIC NON OBSTANT PRÆFATA, QUÆ VIDENTUR CONTRARIA DE ORIGINE SUBLATA, ET DE PEREMPTO PRINCIPIO: Aliud est desinere, aliud in potestatem alterius devenire: Est videre in usufructu, qui perit re deperdita; sed si usufructuarius arrogetur ab alio, non, Institut. de usufructu §. si finitur, & §. finali, & de acquisitione per arrogationem in principio Cod. de usufruct. corruption. E nel *num.* 30. prosiegue a dire: *Major quidem unio est uxoris ad virum, ubi est copulatio divini, & humani juris ff. de ritu nuptiarum l.* 1. & 2. *et est unio indissolubilis Instit. de patr. potest. in princ. Quia quos Deus conjunxit homo non separet; Papa vero posset dissolvere dictam unionem, & restituere Ecclesiam unitam pristino statui, ut in dicta Glos. ff. quod cujusque univer. nomi. sicut in fine; sed uxore cum bonis dotalibus transeuntibus in dominium viri, transitus earum in mariti patrimonium non delet, nec confundit rei veritatem, ut naturaliter desinant esse in dominio uxoris Cod. de jure dotium l. in rebus sic ff. de liberis, et posthumis l. filio §.* 1., *et cap. Recolentes supra allegatum intelligitur in his, quæ sunt contraria Religioni, cui facta est unio: Sicut si Papa uniret Religioni paupertatis Monasterium aliquod habens feudum, non aperitur Domino, sed transit in Ecclesiam* (dove il Liparulo *litt. C.* corrigge così *lege sic: feudum, et bona litt. n. dicit relictis possessionibus, vel commutatis, quas institutio vestra non recipit; unde melius dicitur prædicto caso feudum non aperiri Domino, sed transire in Ecclesiam*) *cui facta est unio, cujus rector faciet servitium, et id propter quod datum fuit feudum: et hoc erit salvum Domino: sicut in cap. Quia Monasterium, et in §. sed nec est alia justior DEBUIT ENIM DANS FEUDUM SCIRE POTESTATEM PAPÆ IN UNIENDO, ET PROVIDERE SIBI, QUOD SI UNIRETUR REDIRET AD EUM, ut in proximo dictum est:*

Sci-

Scire,et debere scire sunt paria ff.pro emptore quo fundum §.*servus si certum petatur, quod te mihi. Data Ecclesiis perpetuo sunt earum* (19.*q*.3.) *quæ semel pro hoc est Cod.de Judæis l. Cælicolarum in fine de Hæreticis quicumque* §.*quod si fecerit. Certi sunt modi perdendi feudum, ut in toto titulo quibus modis feudum amittatur*. *Unio, translatio, et incorporatio non est de illis:similis argumentatio ff.de actionibus,et obligationibus l.obligationum* §.*Placet de his, qui sunt sui, vel alieni juris patre furioso*. Così Isernia nel luogo dal nostro Avversario additato, il quale non potea allegarsi più a proposito per la causa de'Padri di S.Martino; ancorche i detti beni, che son burgensatici, fossero feudali; poiche la Chiesa di S.Corona Spina per lo Diploma Pontificio così di Niccolò V., come di S.Pio V.fu unita, ed incorporata con tutt'i suoi beni al Monistero di S.Martino. Sicchè Isernia, se voglia starsene alla sua sentenza è favorevole, anziche nò alla nostra causa. Quindi è, che non poca maraviglia arreca a chi che sia, l'averla addotto per se il nostro degnissimo Contraddittore.

E questa medesima dottrina d'Isernia vien riferita, ed approvata dal Celebratissimo Giureconsulto Matteo d'Afflitto (1) il quale comincia a trattar questa questione dal *num.* 22. del luogo, che si cita; ed asserisce, che quantunque si faccia l'unione dal Vescovo, se fatta sia con causa ragionevole, i beni ancor feudali della Chiesa che s'unisce, passano alla Chiesa a cui s'unisce, e non si apre il feudo al padrone: *Hoc præsupposito*, così egli nella fine del *n*.23.*breviter conclude rejectis argumentis pro,& contra, quibus Andreas hic utitur,quod per unionem prædictam feudū non revertitur ad Dominum, quia Ecclesia unita alteri Ecclesiæ non mutat suam naturam,immo retinet illam,quam primo habebat, & consequenter dicta bona, ut expresse notatur in c. Quia Monasterium de Religiosis Domibus &c.*Nel *num.* poi 24. risponde all'argomento preso dal *cap.Recolentes de Statu Monachorum* dichiarando, come debba intendersi ciò che in quel capo il Pontefice stabilisce. E nel *n*.25.*versic.Adverte tamen* dà la distinzione medesima, che dà Isernia, cioè, che se il padrone del feudo avesse

(1) *Matthæus de Afflict. sup. tertium librum feudorum Rubrica* 18. *de capitulis Corradi:verbo, et iterum si Clericus a n*.22.

se espressamente provveduto nella concessione di quello, che facendosi unione ad altra Chiesa, allora dovrebbe ritornare il feudo a lui, che in tal caso fatta l'unione s'aprirebbe il feudo al padrone medesimo, ed allega l'istesso Andrea Isernia nel luogo da noi mentovato; e soggiugne, che per la medesima ragione, se dal tenore dell'investitura, o privilegio apparisca, che il padrone volle dare il feudo a i Monaci di un determinato Ordine presenti, e futuri, in questo caso se il Papa poi unisse il Monistero di detti Monaci ad un altro Monastero di Ordine diverso allora il feudo s'aprirebbe al padrone, attento il tenor del Privilegio, che debba sempre riguardarsi: *Nam si Papa postea uniret Monasterium Nigrorum Religioni Alborum, tunc feudum aperiretur Domino, attenta dicta forma Privilegii, quod semper est inspiciendum, ut in cap. Porro de Privilegiis &c. Tunc ex quo unio fit contra formam Privilegii feudum aperitur Domino, requiritur enim ut per unionem Ecclesiæ non perdat feudum, quod feudum sit donatum non solum Personę sed etiam Ecclesiæ; & hoc expresse probat Textus iste ibi, dum dicit. Non solum Personę, sed etiã Ecclesię; ET UBI NON CONSTAT QUOD CONTEMPLATIONE MONACHORUM NIGRORUM DEDIT, PRÆSUMITUR DATUM ECCLESIÆ 21.q.3.c. Põtifices, ET SIC JESUCHRISTO, & consequenter erit SanctaSanctorum, ut 12.q.2. nulli liceat, & 12.q.1.c. Res Ecclesiæ; & ideo donata Ecclesię perpetuo sunt Ecclesiæ: ut 32.q.2. Qui Semen. facit lex Cœlicolarum in fine C. de Judæis, & consequenter per unionem Ecclesia non perdit feudum*. Ed in questa distinzione Afflitto parla coerentemente a ciò, che detto avea Isernia nell'addotto luogo al *num.* 33., dove scrive, che se il feudo sia dato a i Monaci Negri *tantum* presenti, e futuri, distrutto quel Monistero di quei Monaci, il feudo s'aprirebbe al padrone: *Vel ex tenore Privilegii dationis feudi colligeretur (quod maxime in his intuendum est, extra de Privilegiis Porro ff. de transactionibus de his) quod Monachis Nigris datum esset TANTUM præsentibus, & futuris: destructo illo Cœnobio illorum Monachorum, feudum aperiretur Domino; alioquin Ecclesiæ datum videtur 12.q.3. Pontifices*.

E queste circostanze considerate da questi due gran Dottori si avverano puntualmente nel caso nostro; poiche com'abbiam ben ponderato, la Regina Giovanna diede i suoi beni a dirittura a Dio, e l'ap-

e l' applicò all'opera dello Spedale, e della Chiesa di S.Corona-Spina, come mezzo per adempire il suo fine, considerando che quest'opera era opera grata a Dio. Da ciò s'inferisce secondo le dottrine de' mentovati DD. non solo congetturalmente, o dubbiamente, ma chiaramente, ed espressamente, che la Regina Giovanna diede le robe a Dio, e non a quel corpo determinato. Nel qual caso i medesimi Autori han detto restarne l'amministrazione al Sommo Pontefice. Anzi aggiugne nel medesimo luogo Afflitto nel *num.26.* queste notabilissime parole: *Et prædictis adde, quod Papa ex caussa potest tollere bona unius Ecclesiæ, & sic FEVDVM, ET DARE ALTERI, puta si una Ecclesia est dives, alia est paupercula, ut dicit Textus 12.q.1.cap.Bona, alias sine caussa non potest, licet de potestate absoluta possit*. E questo è appunto il caso nostro; poiche il Pontefice Niccolò V. nella sua più volte mentovata Bolla del 1448., che comincia *Pastoralis Officii debitum* chiaramente asserisce, che incorpora i beni della Chiesa di S. Corona-Spina al detto Monistero di S.Martino, perche erano molto diminuite l'entrate di quel Monistero di sì fatta maniera, che non potean sostenersi i Monaci, ed in questo caso dice Afflitto, che ancor il feudo possa appropiarsi alla Chiesa, che ne hà bisogno. E che detto avrebbe de' beni non feudali? De' quali com'altre volte abbiam dimostrato, vuole, che intera l'amministrazione ne appartenga al Giudice Ecclesiastico, come fatti interamente *Sancta Sanctorum*. Ed è d'avvertire, che questa aggiunzione di Afflitto da noi ultimamente riferita l'avea altresì pria stabilito Isernia nel mentovato luogo *num.32.*

E queste dottrine d'Isernia, e d'Afflitto ci fanno risparmiare la fatica, che dovremmo sostenere per rispondere alle altre opposizioni, che con tanta copia ci fà il nostro Avversario, prese dalle dottrine, ch'egli allega de' nostri Autori, i quali costantemente, com'egli dice, asseriscono non potersi i beni regali, e le regalie, quantunque date in burgensatico alienarsi senza il consenso del Principe donante. Imperocche giusta le ragioni, e sentimenti d'Isernia, questa non è alienazione, ma una unione fatta d'una Chiesa all'altra; la quale Chiesa non è destrutta, ma è unita, ed annessa al Monistero di S.Martino. Ed in questo caso chiaramente Isernia dice, non esser distrutta la Chiesa, a cui siasi fatta la donazio-

ne, ma solo unita, e trasferita in un altra; in modo tale, che egli nel luogo da noi indicato nel *n.*23. muove l'altra quistione, se la Chiesa, a cui siasi fatta la donazione si distrugga per proprio delitto, nel qual caso dà luogo all'apertura del feudo; e pure in questo caso dice, che se la Chiesa si riedifichi, o si restituisca per ordine del Pontefice, ritornino i feudi di bel nuovo alla Chiesa riedificata, o restituita. Anzi nel *num.*31. dice di vantaggio, ed asserisce, che se la Chiesa a cui si è fatta l'unione, fosse destrutta per delitto, rimarrebbe la Chiesa unita colli stessi diritti, col feudo, e con tutti gli altri beni: e che sarebbe in potestà del Pontefice per la di lei pienezza restituire nel pristino stato, unire, e trasferire, come a lui paresse: non ci da cuore di tralasciar le sue parole: *Unde etsi Religio, vel Ecclesia cui facta est unio, destruatur propter delictum, remanebit Ecclesia unita cum feudo, & bonis caeteris d.cap.quae semel, & erunt in potestate Papae habentis plenitudinem potestatis restituendi in pristinum statum (ut praedictum est) uniendi, & transferendi sicut sibi videtur: OMNE ENIM QUOD EST DOMINO CONSECRATUM ERIT SANCTUM SANCTORUM, ET AD JUS PERTINET SACERDOTUM* 12. *q.*2. *cap.nulli liceat ignorare*. Sicchè secondo la dottrina di questo Autore così celebre, e cotanto rinomato, quantunque il Monistero di S. Martino fosse abolito per delitti proprj, nemmeno i feudi della Chiesa di S.Corona-Spina, se ne avesse, apparteneerebbero al donante, ma rimarrebbono in potere della medesima Chiesa, ed avrebbe il Sommo Pontefice l'autorità, o di restituire il detto Monistero, o pure trasferire, unire, o in altra maniera disporre di detti beni. Ma queste dottrine nel nostro caso non han luogo; poiche la Chiesa di Santa Corona-Spina con tutt'i suoi pesi resta in piedi: i suoi beni non s'alienano, ma solamente s'incorporano al Monistero; Ed a qual Monistero? Al Monistero di S. Martino, a cui la Regina Giovanna avea sottoposto la detta Chiesa col suo Spedale, come dalli Diplomi Pontificj certamente appare: Al Monistero di S. Martino, il di cui Priore *pro tempore* è il perpetuo Amministratore, e Rettore stabilito dalla Regina Giovanna della Chiesa di S. Corona Spina, e suo Spedale, colla potestà di sostituire in suo luogo un Vicario, che eserciti giurisdizione nella medesima Chiesa, come dalla Bolla del Sommo Pontefice Gregorio XI.,

che

che comincia *Magnę devotionis* datata sotto li due di Marzo dell' anno 1376. chiaramente apparisce. Ed incorporata fù ella la detta Chiesa al Monistero di S. Martino col peso di convertir le rendite de' beni a quella spettanti, e nel mantenimento della medesima, ed in sovvenimento de' poveri, ch'è lo stesso, che dire, che fù in parte commutata l'opera dalla Regina Giovanna I. prescritta. Or ci dica il nostro Avversario può chiamarsi questa alienazione, o distrazione, o pur distruzion della Chiesa, e luogo pio, a cui furono donati i beni? Certemente, che nò: Specialmente se voglia starsi alla dottrina d'Isernia da lui commendato col meritato titolo di Veneratissimo appò tutte le nazioni d'Europa; ed in quel luogo medesimo dov'egli lo cita. Tanto ci basterebbe dire per risposta à tutte le obbjezioni prese dal non potersi alienare i beni regali burgensatici senza l'assenso del Rè. A cui aggiugner potremmo, che questo assenso non è mancato; anzi che i Re Serenissimi di questo Regno vi hanno non solo tacitamente, ma espressamente acconsentito; ma di ciò parleremo in appresso nel seguente capo in addurre le ragioni per la validità, e sossistenza della Bolla di S. Pio V. fatta a favor de' PP. di S. Martino, che commuta le opere.

Con tutto ciò ci convien avvertire il nostro degnissimo Avversario, che la dottrina d'Afflitto da lui allegata non è così concordemente da' nostri Autori seguita; poiche espressamente vien impugnata dal nostro Montano così ne' commentarj *de feudis*, o dir vogliamo ripetizione della legge *Imperialem de Prohibita feudi alienatione*, come nella sua opera *de Regalibus*, a cui lo rimettiamo, (1) dove cita parecchi Autori per questa medesima dottrina: Ed osserva, che in queste alienazioni de' regali non feudali sempre s'intende riservato il supremo diritto del Rè inseparabile dalla sua Corona, qual sarebbe la protezione di quelle regalie, l'appellazione delle cause a quella spettanti, che sempre appartiene al Regio Consiglio, e non ecclesiastico, ed altre cose somiglianti, le quali noi non neghiamo, ma con cuore pieno, e voci

(1) *Horatius Montanus repetit. l. Imperialem §. Praeterea Ducatus a num. 53. & sequentibus. Et de Regalibus in praeludiis qu. 7. a n. 36., & potissimum num. 42. Vide etiam ibidem in praelud. de Regalibus quaest. 3. a num. 6.*

ci esprimentissime diciamo, e confessiamo. Con tutto ciò asserisce il Montano non impedirsi la distrazione, e l'alienazione di questi beni regali dati in burgensatico. E dovremmo quì far la distinzione de i beni assegnati pria a detta Chiesa di S. Corona-Spina, poiche non tutti contengon Regalie propriamente dette; ma molti di essi son corpi, che pria eran feudali, e comprati col proprio denaro della Regina, come dall'istrumento suddetto dell'anno 1374. e da altri documenti appare; e poi la detta Regina donandoli alla detta Chiesa di S. Corona-Spina gli spogliò d'ogni qualità feudale. Ma questo lasciam di diciferarlo, bastando a noi, che sian beni burgensatici, comunque siano per appartenere l'amministrazione di essi alla potestà Ecclesiastica, salvo però il diritto supremo del nostro Augustissimo Regnante.

In oltre gli Autori, che per se allega il nostro dottissimo Contradditore non sono a lui così favorevoli, com'egli ce gli divisa: poiche Francesco Rocco (1) ch' egli adduce al *num.* 34. asserisce, che se l'ufizio sia conceduto per se, e per qualsivoglia erede, o a cui vorrà, allora possa distrarsi senza il Regio Assenso, apportando per ragione, che sotto tale denominazione si comprenda ancora il successore particolare; ed allega per questa dottrina altri Autori, e fra gli altri il Regente Galeota nel Responso da noi altre volte allegato, cioè il duodecimo.

L'autorità poi del Capobianchi (2) dal nostro Avversario addotta, niente a noi nuoce, poiche non neghiamo rimaner sempre nel Re donante la suprema Giurisdizione, e l'alto dominio ne i termini di sopra col Montano spiegati.

E per quel, che riguarda le parole di Camerario nè nel luogo, che il nostro Avversario addita, nè altrove, noi l'abbiam potuto rinvenire. Dice bensì il Camerario (3) in altro luogo parlãdo dell' Assenso, che dee darsi dal Principe per l'alienazione del feudo, ed a cui possa costringersi, queste seguẽti parole: *Sed quid opus est dispensare in feu-*

(1) *Franciscus Roccus de officiis Rubrica* 18.*num.*34.*e* 35.

(2) *Capiblancus pragm.*1.*de Baronibus num.* 43. *videndus Prag.*8.*par.*1.*num.*132.*& sequentibus.*

(3) *Camerarius repet. legis Imperialem de prohib. feud. alien. fol.*30.*lit.D.*

feudis ut verba attendantur, ubi nil aliud nisi verba ponderamus capitulo 1. de duobus fratribus. nonne in c. 1. de feud. non haben. prop. nat. feud. & in c. feudum ea lege si de feud. fuer. controv. illud videmus, ut propter illa verba ET QVIBVS DEDERIS, ut aliquid operentur, concedi, ut feudum alienetur sub natura burgensatica, ut latius supra vidistis, quod plus est, quam dominum ad assentiendum compellere? (1)

E pria avea scritto: *Si investitura dicit tibi, & quibus dederis, quia illud dare ex mente, & ex verbis comprehendit omnem casum, per quem dominium transfertur, ut in l. non videtur ff. de reg. jur., & §. sic itaque institution. de action. etiam si jus in re tantum constitueretur, ut in l. fin. Cod. de pignoribus. Nec minus comprehendit ultimas voluntates, quam contractus : hoc casu bene dicam sequendo communem DD. sententiam, ut sine assensu tam inter vivos quam in ultima voluntate disponat*. Da queste parole di Camerario, e dalle seguenti, che noi per discretezza omettiamo se ne deduce, che qualor il feudo sia dato libero per chi che sia, possa alienarsi senza richiederne l'Assenso del padron diretto. Or quando il feudo è dato alla Chiesa senza la qualità feudale, niuno può negare, che sia liberato dalle condizioni, che astringono il Vassallo a non disponere senza l'assenso del padron diretto, perche secondo le dottrine de'nostri Autori più volte ripetite, le robe date alla Chiesa sono consecrate a Dio, e restano soggette alle leggi, e costituzioni ecclesiastiche, per quel, che riguarda l'alienazione. Se adunque il Camerario libera il feudo dall' impetrarsi l'assenso nella di lui distrazione, quando nell'investitura si dice: *Et quibus dederis*, con più forte ragione dee dirsi, che donandosi anche il feudo alla Chiesa, se altro nell'investitura non si esprima, s'intenda così a quella donato, che salvo il dominio diretto del padrone, resti libero nelle mani della Chiesa da disponersene secondo le leggi ecclesiastiche. Al che s'uniformano le dottrine poc' anzi accennate di Afflitto, e d'Isernia, che possa il Papa togliere da una Chiesa più ricca il feudo, e darla ad un'altra più povera, senza far menzione dell'assenso del padron diretto, e sù questo fondamento, che i beni fatti ecclesiastici soggiacciano alla disposizione del Giudice ecclesiastico, se pure nell' investitura altro non

(1) *Camerarius ibidem fol. 29. lit. e, & f.*

non ſia eſpreſſamente dichiarato. E ſiccome nel caſo del Camerario, perche ſi ſuppone dato il feudo libero, è perciò riposto nella total diſpoſizione del conceſſionario, così nel caſo noſtro dandoſi il feudo alla Chieſa, perche ſi dà libero, e ſenz' altra reſtrizione, ne ſiegue, che il Superiore eccleſiaſtico poſsa diſponere ſenza l'Aſſenſo del padrone, ſalvo però il di lui dominio diretto, ed eccettuando qualor altramente nell'inveſtitura detto ſi foſſe. Tutto ciò abbiam detto per iſpiegar la mente del Camerario, che per altro nella noſtra cauſa ciò non fa di meſtieri; da che non ſi tratta di feudo, ma di robe puramente burgenſatiche, le quali non ſi ſono alienate, ma unite ad altra Chieſa.

Così parimente l'autorità di Capece eſpreſſa colle parole, che il noſtro Avverſario adduce ne' luoghi da lui indicati (1) rinvenir non l'abbiam potuto. Abbiam bensì riconoſciuto il luogo citato nella parola *feudum dant* §.*Imperator*, dal noſtro Avverſario in ſecondo luogo citato, dove il Capece (2) veramente inſegna, che non poſſa l'Imperadore, o altro Principe Supremo concedere ad altrui il feudo, ſpropriando da ſe ogni giuriſdizione, dominio, e dignità; ma in aſſerendo queſta dottrina non fa menzione dell'infeudazioni, o donazioni fatte alle Chieſe: bensì verſo il fine del *verſ.Prima Declaratio*, ſcrive così: *Contra hanc tamen declarationem vide ſup. cap.feud. clauſulæ* §. *Caſtris verſ. quando quæro cum ſeqq. ubi habes, quod quando Caſtrum eſſet apud Eccleſiam, præſumetur liberum, niſi probetur datum in feudum; per id quod dicit Andreas in Conſtit.Juſtitiarii nomen,& normam; item quod de jure communi etiam apud Privatos.Caſtra,& Comitatus præſumuntur libera,niſi aliter appareat per ea quæ dicit Paulus conſ.173.ſed non obſtant iſta;nam ibi præſumuntur hæc libera, ſcilicet ut non ſint feudalia, non autem a ſuperioritate Cæſarea.* E l'iſteſſe coſe ripete nel luogo da lui citato.

Sicchè nè queſte dottrine di Capece, nè le molte altre, che il noſtro Avverſario adduce, che aſſeriſcono eſſer ſempre illeſo il Supremo dominio del Re, comunque ſi faccia la donazione, niente militano contra la noſtra Aſſerzione; poiche concediamo ancor noi

(1) *Capycius in inveſtit. feud. v.feudales appellationes, & v. feudum dant verſ.Imperator.*

(2) *Verſ.prima erit declaratio.*

noi, come è debito concederlo, che sempre il Re tiene quell' alto, e supremo dominio inseparabile dalla Regia Corona delle Regalie che concede, quantunque siano fatte libere, allodiali, o burgensatiche, e colle clausule più pregnanti, che inventar si possano, ed a chiunque si facciano, come già sopra abbiam divisato, allegando l'autorità di Orazio Montano: ma questo non fa, che le Regalie minori trasferite in allodio in altrui colle clausole *quibus dederis*, e *nihil nobis reservantes*, non siano alienabili senza l'assenso del Principe. Queste cose però, come abbiam più volte ripetito, nulla han che fare colla nostra causa, in cui nè i beni, nè le regalie sono alienate.

A che fine il nostro Avversario abbia voluto far tanta pompa della sua erudizione, e della sua dottrina, impugnando l'autorità della sempre veneranda memoria del Reggente Rovito per addimostrare, che i Cherici, ed Ecclesiastici amministratori degli ufici, o de' beni laici possano esser convenuti avanti il Giudice laico, noi certamente no'l sappiamo capire. Egli suppone, che lo Spedale, e Chiesa di S. Corona-Spina siano corpi puramente laici, e tal ancora i beni, che posseggono, e perciò vuol presupporre, che il Priore del Monistero di S.Martino, che n'è l'Amministratore sia come un Uficiale posto dal Re per amministrar quel luogo laico. Ma noi abbiam dimostrato, che questo corpo non è già corpo puramente laico, come eretto coll'autorità Ecclesiastica del Sommo Pontefice Gregorio XI., che i beni non sono profani, ma sacri, e per conseguenza il Priore di S.Martino, che n'è perpetuo Amministratore, non è Amministratore di luogo, o di persone laiche, nè di beni meramente laici, ma sacri, e per conseguenza dee render conto della sua Amministrazione alla Podestà ecclesiastica, e non già alla laica; come in fatti ne ha dato conto, e n'è stato ammesso alla transazione per la negligenza presupposta dal Tribunale di questa Nunziatura dal Santo Pontefice Pio V. nella Bolla, che comincia *Exigit Immensa Benignitas*; da noi altre volte allegata.

Dal finora detto ben comparisce la ragione, che compete al Venerabile Monistero di S.Martino, nella domanda, che ha fatto della Declinatoria del foro, per esser giudicato dal suo Giudice competente, ch'è il Sommo Pontefice. Imperciocche abbiam manifestamente addimostrato, che lo Spedale, e Chiesa di S.Corona-

O Spi-

Spina; non fu giammai Padronato nè come tale lo eresse la Regina Giovanna I., e quantunque volesse concedersi, come fondato tale, s'è dichiarato, che ella ne rimise il diritto per lo silenzio così suo, come degli altri Serenissimi Re in appresso per lo spazio di tante centinaja d'anni. Anzi si è fatto chiaro vedere, che la Regina Giovanna si spogliò affatto d'ogni qualunque diritto, che mai avesse potuto avere sù del detto Spedale, e ch'ella lo costitui un Padronato (se pur così possa appellarsi) meramente ecclesiastico; allegando altresì a questo proposito la prescrizione, e presunzione, che a favor della Chiesa militano.

Che se voglia pretendersi diritto dal Regio Fisco sopra detti beni, come pervenuti dalla munificenza Regale, abbiam parimente dimostrato, che essendo fatti meramente ecclesiastici, senza qualità feudale, e servitù, o prestazione di servigio alcuno alla Regal Corona, eran divenuti sacri, ed ecclestastici, e perciò secondo la dottrina de'nostri Autori fatti *Sancta Sanctorum*, e sottoposti all'amministrazione ecclesiastica: Siccome si è parimente addimostrato, che l'unione delle Chiese non porta alienazione, e per conseguenza, essendo stati i beni della Chiesa di S. Corona-Spina uniti al Monistero di S.Martino col peso delle opere imposte dal Sommo Pontefice Pio V. commutando le opere dalla Regina Giovanna I. ordinate, i beni suddetti non ponno chiamarsi alienati: ond'è che niente ostino le dottrine degli Autori, che dicono non potersi alienare senza l'assenso del Re, dalla cui Corona dipenda la donazione, comeche non manchino Dottori, che il contrario asseriscono.

Resta adunque tutta la gran macchina degli argomenti, per quanto riguarda questi Capi, con tanta sottigliezza congegnata dal nostro Avversario, demolita, ed abbattuta: appunto come avvenne alla statua da Nabuchdonosor sognata, che quantunque avesse il capo d'oro, il petto e le braccia di argento, il ventre e le coscie di bronzo, le gambe di ferro, perche parte de' piedi eran di creta, bastò una picciola pietra scagliata dal Monte a stritolarla talmente, che tutta riducessesi *in favillam æstivæ areæ*, come dice la Scrittura (1), così tuttochè questo gran Colosso di argomenti dal nostro Avversario posto in piedi par che abbia il ca-

(1) *Dan.2. a v. 31.*

capo d'oro per la profondità della dottrina, e per la speciosità dell'eloquenza; il dippiù d'argento, e di bronzo, e di ferro per la candidezza dello stile, e per la fortezza degli argomenti, nulladimanco perche il fondamento, che possiam chiamare i piedi non è sussistente, e può dirsi fondato sulla polvere; perciò non è gran fatto se una picciola pietruzza, qual dee dirsi questa nostra fievolissima Scrittura, l'abbia diroccata, ed abbattuta. Resta ora il difenderci dalle altre armi del nostro Avversario, colle quali combatte più da vicino la Bolla del Santo Pontefice Pio V. che commuta le opere dalla Regina Giovanna I. ordinate, ed unisce la Chiesa e Spedale di S. Corona-Spina al Venerabile Monistero di S. Martino: il che noi faremo nel Capo seguente.

C A P. III.

Si dimostra la validità della Bolla del Santo Pontefice Pio V. che commuta la volontà della Regina Giovanna I.

SIccome un prode, e perito Capitano tenta le vie più deboli pria della Piazza che assedia, ed inventa tutti gli stratagemmi, ed usa tutta l'arte militare, e poi s'accosta al più forte della Rocca, affin di guadagnarla finalmente per assalto: così il nostro dottissimo Avversario dopo aver combattuta la causa de' Padri di S. Martino per molte parti più remote, e forse più deboli, finalmente usata tutta l'arte, e tutta l'industria, si appressa con molto spirito, e con grand'ardire, non men che con grand'apparato di dottrine, e di erudizioni ecclesiastiche, oltre alle legali, al più forte sostegno della menzionata causa. Questa è la celebre Bolla del S. Pontefice Pio V. in cui incorpora i beni dello Spedale al Monistero di S. Martino, e commuta l'opera dello Spedale in altre opere pie, come dalla Bolla già fatta pubblica per la stampa si legge.

Ed in vero restiamo stupiti, e della mente vasta, e del cuor ampio, e generoso dell'Avversario, da che si dimostra peritissimo

in ogni genere di dottrina, così teologica, come legale, e versatissimo nelle erudizioni non men sacre, che profane: e con ardir generoso tutto intraprende, a tutto pon mano, niente tralascia per atterrar questa Bolla, che è l'unico presidio de' Padri: è maraviglia il vedere, come tratta la facoltà legale, come s'introduce negli aditi della Sacra Sapienza, come sviluppa gli antichi, e moderni Canoni, come arringa in riferir le istorie, o sian sacre, o sian profane, e con quanta costanza, e libertà risponde alle obbjezioni fatte dal dottissimo difensore della causa de' medesimi Padri nel suo celebre scritto. Che però noi ci vediamo nell'obbligo di trattar questa materia per i suoi principj, ed entrar nel diciferamento dell'antica, e moderna disciplina della Chiesa, ed addimostrar, che lo spirito della Chiesa sempre è stato, ed è il medesimo: il che faremo seguendo le orme del nostro Avversario.

Egli adunque nel *Cap*.4. tratta con grand'estensione la materia, e perche il suo intento è di dichiarar la Bolla irrita, e di niun valore, adopra molti generi d'argomenti. Noi, se ben ci apponiamo, stimiamo aggirarsi tutti i suoi principali argomenti intorno a' tre Punti, cioè: I. Che facoltà abbia la Chiesa in commutare le Pie volontà de' fedeli, e qual ne sia stato l'uso: II. Se vi bisogni l'assenso espresso degli eredi per venire a tal commutazione. E finalmente se possa la Bolla esser votata di sua forza, dache non apparisce espressamente essersi conceduto alla medesima il *Regio exequatur*. E quì noi saremo in molte cose d'accordo col nostro Avversario; Imperciocche gran parte delle cose, ch' egli da suo pari, e con eleganza, e con sugo di dottrina pruova, noi di buon cuore gliele accordiamo; anzi avremmo il petto di resistergli, se il contrario avesse detto: la differenza tra noi, e lui sarà solo nelle conseguenze, che da' principj accordati vuol egli dedurre: ciocchè si farà chiaro dal decorso di questa Scrittura. E per farci da capo.

§.I. *Si*

§. I.

Si dimostra per confession di tutti gli Autori, e per l'uso della Chiesa Cattolica, aver podestà il Sommo Pontefice di commutare le disposizioni Pie in tutto il Mondo Cristiano.

L' Avversario pria intende infievolire la Bolla suddetta per la mancanza della causa, e poi per la mancanza della Podestà nel Sommo Pontefice. Noi però abbiamo stimato esser convenevole pria trattar di questa, e poi dell'altra: da che se manca la Podestà, poco giova l'esservi stata causa sufficiente a commutare. Or egli l'Avversario nella *pag.* 126. scrive così,, Oltre di che dove
,, mai si udì, e vide che il Sommo Pontefice mutar possa la dispo-
,, sizione delle leggi Civili, che de' testamenti, legati, contratti,
,, e cose simili trattarono?,, E dopo alcune altre parole, che per ora tralasciamo, soggiugne,, Quindi è, che se per chiare leggi
,, delle Pandette, e delle Novelle di Giustiniano la commutazion
,, della Volontà de' Defonti non si può far che dal Principe, ne av-
,, viene che ella non tocca al Papa di farla, salvoche nel suo Stato
,, Ecclesiastico, dove ha Dominio, e Signoria temporale: o che
,, se voglia farla altrove, vi sia di mestieri l'approvazione, e con-
,, senso del Principe siccome al suo luogo meglio diremo,, Pria di passar oltre fa d'uopo quì avvertire, che non intendiamo ora parlare della commutazione della volontà della Regina come tale, o de' Beni come pervenuti dalla Regia munificenza; poiche queste cose a suo luogo distintamente divisate sono, ed in appresso, ove cadrà in acconcio con più diffusione diviseremo. Ma intendiamo solamente parlare in generale, e della volontà *ad causas Pias* in comune.

Dice il nostro Contradditore, che il Sommo Pontefice non può mutare le disposizioni delle leggi civili, che de' testamenti, ed altre cose trattano; e noi siam del suo avviso, quando trattisi di cosa puramente temporale; ma se i testamenti, ed i contratti riguardino cose spirituali, e si tratti di causa pia non sappiam conoscere

su

su qual motivo siasi tanto inoltrato l'Avversario a dire, che a tanto non si stenda la Potestà Pontificia. Diego Covarruvias onor della Spagna, come l'Avversario medesimo lo appella, manifestamente è di avviso contrario. Questo Autore spiegando il capitolo *Relatum*, il primo *de Testamentis*, (1) in cui si dà altra forma, ed altre sollennità a' testamenti fatti per cause pie, così scrive.
„ Quamvis jure civili, ac Pontificio in testamentis certus testium
„ numerus, & ordinatio major requiratur, regulariter tamen ultima
„ voluntas, quæ pietatis causa fit, duos tantum testes exposcit, quod
„ in hac decretali decisum est in favorem piæ causæ; sicuti plura alia
„ in jure sunt statuta eadem ratione, quæ *Romanus* tradidit in repetitione *Auth. similiter C. ad legem falcidiam*. Catell. Cott. in memorialibus dictione absenti, & dict. Anima, & dict. Apices: neque
„ libet ea omnia hic repetere; cum sit satis pietatis causa legata coram duobus tantum testibus legitimè deberi. Cui assertioni adstipulatur textus in *l. hac consultissima §. ex imperfecto Cod. isto tit.*
„ Quid vero sit observandum, ut ultima voluntas pia, aut pietatis caussam continere censeatur tradidere Glossa, & DD. in *l. si quis tit. Dig. de leg.* II. quo in loco doctissimus Peralta multa diligenter explicat post *Roman. in Authentica similiter l. ad leg. falcid.* Et post primam hujus operis editionem Andreas Tiraquellus in *tract. de pia causa*, & ejus privilegiis. Hæc vero decretalis definitio primo intelligitur, ut non tantum procedat coram judice
„ Ecclesiastico, sed coram civili, & seculari. Nam quoties apud
„ secularem judicem est controversia de legatis piis, judicium ferendum est jure Canonico adamussim servato, non jure civili, LICET IS JUDEX NON SIT QUO AD TEMPORALIA
„ ROMANÆ ECCLESIÆ SUBJECTUS: Abb. & DD. hic Bart.
„ in *l.* 1. *col.* 1. *& in repet. col. penult. C. de Sacrosf. Eccles.*; ubi Salic. & Jason. *lect.* 1. *num.* 36. *& in* 2. *num.* 29. Fort. *de ult. fi. illa.* 15.
„ *col.* 7. *ex textu, & ibi sæpissimè notatis in cap. Eccle. de constit.* così il celebre Covarruvias splendor della Spagna, che se passion non ci inganna è affatto contrario a quel che l'Avversario dice.

E giacchè siamo a parlar del Covarruvias siaci qui conceduto l'esaminare un altro luogo del medesimo citato dall'Avversario nel *foglio*

(1) *Covarruvias in cap. relatum* 1. *de testam. num.* 1. *fol.* 57. *edit. ven.* 1614.

glio 122. nella *let:* (*e*), cioè nella repetizione del *cap.tua nobis in fin de teſtam.* l'Avverſario ne cita ſolo alcune parole nella fine del detto *num.*7. ma noi vogliamo addurne le parole nella fine del *num.*6., e poi quelle del *num.*7. ſcrive dunque così : „ Sed etſi te-
„ ſtator in ſpecie deſignaverit quid ſit agendum de pecunia , aut re
„ legata , eo caſu quo prima ejus juſſio non fuerit ob negligen-
„ tiam executorum ad effectum deducta , nec poſſit modo in eam
„ cauſam expendi, minime poterit Epiſcopus illam voluntatem mu-
„ tare Bart. in *l.libertus* §.*laicus ff.de ann.leg.* non enim ita temere
„ mutanda eſt teſtatoris voluntas, CUM A SOLO ROMANO
„ PONTIFICE , AUT A SUPREMO PRINCIPE POSSIT
„ DEROGARI ULTIMIS VOLUNTATIBUS. Clem.*quia con-*
„ *tingit de religioſ.dom.l.legatum ff.de Adminiſtr.rerum ad Civita-*
„ *tem pertinentium*. Immo à Tiberio non potuit impetrari , ut le-
„ gata pecunia Trebianis in opus novi theatri ad munitionem viæ
„ transferretur , ut ſcribit Svetonius in Tiberio *cap.*31.*tradunt ad*
„ *hæc plurima* Felinus *num.*17. Decius *num.*11. *in cap.cum acceſſiſ-*
„ *ſent de conſtit.* Rochus *de jure patr. verbo conſtruxit qu.*11. & v.
„ *honorificum num.*7. & 8. Indi ſiegue a parlare Covarruvias della facoltà de' Veſcovi in commutar le volontà de' pii diſponenti , ſenza far altro motto della Poteſtà del Pontefice . Vegga adunque l'Avverſario , che Covarruvias con quelle parole da lui citate ſolo reſtringe la facolta de' Veſcovi , ma non già del Sommo Pontefice , di cui altrimente diſcorre altrove , ſiccome quindi a poco farem vedere adducendo le di lui proprie parole . In oltre appreſſo gli Autori noſtrali ed eſteri paſſa per certa queſta propoſizione , che il Pontefice Romano in tutto l'Orbe Chriſtiano hà queſta poteſtà di commutare le Pie volontà de Fedeli , ſe vi concorra la Pietà , ed altre cauſe delle quali frà brieve farem parola. Potremmo noi quì allegare una ſchiera immenſa di Autori,ma baſta allegare un Autore,che non dee diſpiacere al noſtro Avverſario, eſſendo da lui parimente allegato.Queſti è Pietro Moneta celeberrimo Autore in queſta materia della commutazione delle ultime volontà : Le ſue parole ſon le ſeguenti. (1) „ Quoad poſteriorem vero (parla del perſonaggio , che ſoſtiene il Papa,come Sommo Pontefice)

(1) *Jo:Petrus Moneta de commutat. ultim. voluntat. loc. infr. cit.*

„ ce) de eodem Romano Pontifice agendum nobis est in præsenti
„ quæstione, ac simul quoad eam temporalem potestatem, quam in
„ toto orbe is habet in ordine ad spiritualia, ut omnes Doctores,
„ tam Theologi, quam Canonistæ, ac legistæ admittunt. „ Cita
molti Autori, tra gli altri Peregrino *de jure fisci*, le cui parole
„ sono. (1) Idcirco in spiritualibus, & inde dependentibus Papa;
„ qui est caput Romanæ Ecclesiæ, Fiscum generalem ubique habet,
„ ut pro delicto in his commisso, ex quo jure scripto bona delin-
„ quentis sint confiscanda in Fiscum Romanæ Ecclesiæ bona illius,
„ ubilibet sint, cogantur, quia sicut Romana Ecclesia ubique est; sic
„ Fiscum Ecclesiæ Romanæ, ubique existere oportet. Sic Baldus,
„ &c. E nel *num*.24. aggiugne. Et in personas Ecclesiasticas majo-
„ rem potestatem habet, quam Principes sæculares in laicos sibi sub-
„ ditos sicuti colligitur ex *text.in cap.significasti extra de foro comp.*
& Bart.in *l.*1.§.*& post operis ff.de operis novi nunc. tradit* Decius
in *cap.quæ in Ecclesiarum num.*33.*extra de constit.* *ET IN RE-
BUS ECCLESIASTICIS, AC QUARUMCUMQUE EC-
CLESIARUM DOMINIUM HABET, ET DE EIS DIS-
PONIT*, *sicuti plenius dicam infra*. Non abbiamo ripor-
tato l'opinione di questo scrittore, perche facciamo mol-
to conto della sua autorità in questa materia Ecclesiastica, e
spirituale, ma per appalesare, che questi principj non sono ab-
borriti nel foro, e che un Autore così forense non ha a sdegno di
servirsene in quel medesimo libro in cui *ex professo* tratta de'dirit-
ti Fiscali.

Simili però principj, ed asserzioni si trovano scritte, ed approvate
dal celebre Diego Covarruvias, le cui parole son le seguenti: (2)
„ Qua de re tractat eleganter (parla della potestà del Pontefice in
„ temporalibus) Joannes à Turrecremata *lib.2.de Ecclesia cap.*113,
„ *cum quatuor sequen.*, ex cujus disputatione vera constat huju-
„ sce quæstionis resolutio, ut salva semper Ecclesiæ Catholicæ de-
„ finitione, constituamus Romanum Pontificem, nec actu, nec
„ habitu universi Orbis, nec in ipsos quidem Christianos tempo-
ralem

(1) *Marc. Anton. Peregrin. de Jure Fisci lib.*1. *titul.*2. *num.*22.

(2) *Covarruvias in Regula peccatum, seu de restitut. par.*2. §.9. *num.*7. *in princ.*

„ ralem jurisdictionem habere , nisi quatenus ea necessaria sit ad
„ spiritualis jurisdictionis , & potestatis utiliorem , & facilio-
„ rem usum. In hanc vero resolutionem tendunt quæ diligen-
„ tissime tradit Præceptor meus ornatissimus Martinus Azpilcueta
„ *in cap. novit. de judiciis notab.3. à frequentiori DD. opinione di-
scedens* „ E poco dopo nel medesimo luogo altre cose aggiugne ,
che questa materia dilucidano (1).

Da questi principj han dedotto poi gravissimi Autori varie conse-
guenze della Podestà Ponteficia nelle cose temporali per l'uso del-
la Giurisdizione spirituale , o per sovvenire al bene della Chiesa
e de' Fedeli; tale è la dottrina del celebre Pietro d'Alli , chiama-
to il Cardinal di Cambraja , Autore niente sospetto alla Podestà
de' Principi , il quale di questa materia parlando scrive così :
„ Ex quo sequitur , quod Papa , qui est quasi supremum caput non
„ solum clericorum , sed generaliter omnium fidelium (ut fideles
„ sunt juxta illud pasce oves meas , quod generaliter de omnibus
„ dictum est) tamquam generalis omnium Pastor , & informator fi-
„ dei , & morum in casu summæ necessitatis Ecclesiæ (in quo casu
„ omnium fidelium bona communia sunt , idest pro communi utili-
„ tate communicanda) habet jure divino bona exteriora omnium
„ fidelium dispensare , & ut exponenda sunt discernere , prout

P com-

(1) *Covarr. ibid. §. secundò ex his: Secundò ex his constat qua-
liter sit accipiendum , quod post alios maximo conatu defendere cona-
tur Antonius de Bosellis in tractatu de Potestate Papæ, & Imperato-
ris in principio , scribens Papam nullam habere ex Summi Pontifica-
tus officio jurisdictionem temporalem, nec actu, nec habitu, nec eam in
Imperatorem transtulisse , sed eam penes ipsum Cæsarem esse ut di-
stinctam à potestate spirituali ; nam & idem latè tradit Almainus
in tractatu de Potestate ecclesiastica , & laica : est etenim id intelli-
gendum , ita quidem ut potestas temporalis sit distincta à spirituali
penes ipsum Imperatorem , & Principes sæculares habita denique ab
ipso Deo Reipublicæ electione, & consensu populorum intercedentibus,
& mediatoribus, quæ tamen quoad ad spiritualis potestatis usum , &
regimen atque administrationem subdita est Romano Pontifici , qui,
& ea quandoque uti potest , tunc scilicet cum Christianæ Reipublicæ
id fuerit conveniens ; quemadmodum probatur in d.cap. novit , & in
d.cap.causam quæ , & aliis plerisque juris canonici locis , quibus ex-
pressim cautum est , has jurisdictiones distinctas esse regulariter.*

„ communi necessitati fidei expedit, utpote quia alias subverteretur
„ fides propter impugnationem infidelium, vel aliquid hujusmodi,
„ & posset tanta, & tam evidens esse necessitas, quod posset exigere
„ decimas, vel determinatas portiones à singulis fidelibus, secundum
„ tamen debitam proportionem, ne aliqui sine ratione gravaren-
„ tur plusquam alii: & posset rebelles, & contradictores per cen-
„ suram Ecclesiasticam compellere ad succurrendum communi ne-
„ cessitati Ecclesiæ, & talis ordinatio Papæ non esset nisi juris
„ declaratio. Unde extra hujusmodi causam necessitatis pro com-
„ muni bono spirituali non habet Papa dispositionem aliquorum
„ bonorum temporalium, nec compulsionem in eos: licet in casibus
„ utilitatis spiritualis potest eos exhortari, & spiritualiter inducere,
„ utpote in conferendo indulgentias, vel alia spiritualia beneficia
„ pro adjutorio conferendo: posset tamen Papa ex causa, & in cer-
„ to casu bona confiscare etiam laicorum, ut habetur secundù *lib. 6. de pœnis ecclesiasticis. cap. 5.* (1) Così Pietro d'Alli in un libro scritto nel Concilio di Costanza l'anno 1417. Or vegga l'Avversario se può metter mano il Pontefice Romano nelle leggi civili, testamenti, e contratti, da che questi Autori gli danno tant'ampie facoltà ne' beni temporali, quando vi concorre causa di pietà, e lo richiede l'uso della giurisdizione spirituale. Ciò supposto passiamo ora a nostra materia.

Che il Sommo Pontefice abbia la potestà di commutare le ultime volontà, quando si tratta di Legati Pii, ed ancora simili disposizioni *inter vivos*, è così indubitato fra' Dottori Cattolici, che non vi ha cattolico, che lo contrasti. Giova quì sul principio riferire la dottrina del celebre Pietro Moneta dall'Avversario altresì citato, nè ci rincresceremo di rapportar per lungo le sue parole, essendo il di lui libro *de commutationibus ultimarum voluntatum*, assai raro, e difficilmente si ritrova in Napoli, e noi non abbiam durato picciola fatica per averlo, quantunque non dubitiamo, che l'Avversario l'abbia nella sua libreria, e l'abbia ben maturamente letto, e riletto. Stabilisce adunque il Moneta queste conclusioni (2) la prima è così conceputa: „ Certissimum est pos-

(1) *Petrus de Alliaco Cardinalis Cameracensis in opusc. de Ecclesiæ, Concilii generalis, Romani Pontificis, & Cardinalium auctoritate in append. ad to. 2. Operum Gersonii editionis novis. col.* 944. *lit. c.* (2) *Jo: Petr. Moneta in tract. de commut. ult. vol. c. 5. q. 4. n.* 144.

„ posse Romanum Pontificem aliquas saltem ultimas voluntates
„ commutare, probatur primo *ex tex. in clem. quia contingit in*
„ *princ. de religiosis domibus ibi* : cum tamen ea quæ ad certum
„ usum largitione sunt destinata fidelium , ad illum debeant non
„ ad alium (salva quidem Sedis Apostolicæ auctoritate (converti,
„ idque ibi adnotavit Glossa, &c. e dopo aver apportato molte autorità de' Dottori, siegue a scrivere: „ Secundò probatur, ex va-
„ riis juris Pontificii sanctionibus per nos relatis supra *cap. 3. qu. 3.*
„ *concl.2.* in quibus commutatio ultimarum voluntatum, vel per-
„ mittitur, vel etiam præcipitur , quod autem per legem facere
„ Pontifex potest, multo magis facere poterit per rescriptum , ut
„ privilegium , quod est minus , minusque præjudicium infert
„ saltem extensivum quam lex ; cui enim licet quod est plus ,
„ licet etiam quod est minus . I testi che allega il Moneta nel da lui citato luogo sono due decreti del Concilio Tridentino, cioè il cap.6. della sess. 22. *de reformatione* , ed il cap. 4. sess. 25. *de reformatione*. (di questi decreti del Concilio Tridentino, ci converrà appresso parlare) il cap.4.della sess. 21. il cap. *ad audientiam* il primo *de Eccles. ædific.* il capo settimo della sess. 21. *de reformatione* del Conc. Trid.e nel luogo cit. al *num.71.* scrive così il medesimo Pietro Moneta: „ Ad idem faciunt alia ejusdem
„ Concilii decreta, quibus certis in casibus permittuntur uniones,
„ & suppressiones beneficiorum , quas inter commutationes ulti
„ marum voluntatum censeri debere ostendemus *cap.12. qu.1. post-*
„ *medium, nimirum sess.7. cap. 6. sess. 21. cap.5. sess.24. cap. 13. in*
„ *princ., & cap.15.ac sess.25. cap.9. vers. seu §. insuper accessiones.*
„ Quæ etiam unio permittitur in certis casibus jure antiquo Cano-
„ nico *cap.unio 10.qu.3.in cap.& temporis cum seq. 16: qu.1.c. quia*
„ *Monasterium de Relig. Dom.* , *& cap. sicut unire de excessibus*
„ *Prælatorum.* Sicut & suppressio conceditur *in cap.cùm accessissent*
„ *ubi Gloss.ab aliis recepta v.confirmatum cap. cum M. Ferrarien-*
„ *sis, & ibi Glossa v.consuetudinem, & c.penult.de constit.,nec non*
„ *cap.fin.de V.S.,facit etiam decretum ejusdem Concilii d.cap.13.in*
„ *princ.*, ubi pensionis Ecclesiasticæ impositio , aut fructuum reser-
„ vatio, quam quidem esse quamdam ultimæ voluntatis commu-
„ tationem jam semel admonuimus, permittitur in Ecclesiis Cathe-
„ dralibus , & parochialibus quatenus illorum redditus mille, ha-
„ rum centum aureorum summam excedant : Unde inolevit stylus

„ Cancellariæ ; ut in literis reſervationum, penſionum ; aut fru-
„ ctuum ſuper Cathedralibus ponatur clauſula dummodo rema-
„ neant mille, & in literis reſervationum ſuper Parochialibus clau-
„ ſula dummodo remaneant centum, vel ſaltem longe major fru-
„ ctuum valor exprimatur reſpectivè quam mille , aut centum;
„ & in certis caſibus etiam Epiſcopo permitti penſionis impoſitio-
„ nem,conſtat ex *cap.niſi eſſent de præbend.*, & aliis tum Pontificiis
„ Sanctionibus, tum Rotæ Romanæ Deciſionibus, ac multorum au-
„ toritatibus, quibus id latè tuetur Hieronymus Gonzalez *in com-
„ ment.regul.*8.*cancell.gl.*5.§.5.*à num.*27.*uſque ad* 35.. E nel me-
deſimo luogo da lui citato nel *num.*78. ſcrive così : „ quo ad jus
„ Canonicum habemus Text. *in cap.nos quidem de Teſtament.* ex
„ quo conſtat teſtatore mandante Monaſterium conſtrui in certo lo-
„ co ubi conſtrui non poſſet, arbitrio hæredis, & Epiſcopi, & data
„ hæredis negligentia a ſolo Epiſcopo in alio loco conſtrui debere :
„ Idem *Concil.Trid. ſeſſ.*21.*cap.*7. ubi decernitur ut Epiſcopi etiam
„ tamquam Sedis Apoſtolicæ Delegati Parochiales Eccleſias collap-
„ ſas etiam ſi juris Patronatus ſint, ſi neque ex earum fructibus, ne-
„ que in eorum defectum a Parochianis ob inopiam refici,& inſtau-
„ rari poſſint ad Matrices, ſeu viciniores Eccleſias transferant cum
„ facultate, tam dictas Parochiales, quam alias Eccleſias dirutas in
„ profanos uſus non ſordidos, erecta tamen ibi cruce, convertendi.
Allega parimente il capo diciotto della ſeſſione 83. del medeſimo
Concilio, che comanda agli Veſcovi, che per lo Seminario de'
Cherici col conſeglio di due del Capitolo, e due del Clero detrag-
gano qualche porzione da tutte le rendite di tutti gli beneficj così
regolari, come ſecolari, anche de'jus Padronati, e degli Spedali,
che ſi danno il titolo, e di altri luoghi Pii per applicarſi al detto
Collegio, o Seminario, e finalmente nel medeſimo da lui accen-
nato luogo al *num.*82. Scrive così „ Ac denique *ſeſſ.* 25. *cap.* 8.
„ v.*quod ſi Hoſpitalia de Reformat.* mandat.ut ſi Hoſpitalia ad cer-
„ tum Peregrinorum, aut infirmorum, aliarumve Perſonarum ge-
„ nus ſuſcipiendum fuerint inſtituta, nec in loco ubi ſunt dicta Hoſ-
„ pitalia ſimiles Perſonæ, aut perpaucæ reperiuntur,fructus illorum
„ in alium pium uſum, qui eorum inſtitutioni proximior ſit, ac
„ pro loco, & tempore utilior, convertantur, prout Ordinario
„ cum duobus de Capitulo, qui uſu peritiores ſunt per ipſum deli-
„ gendis magis expedire viſum fuerit, niſi aliter forte etiam in hunc
even-

„ eventum, in eorum fundatione, & institutione fuerit expressum,
„ quo casu quod ordinatum fuit, observari curet Episcopus, aut si
„ id non possit, ipse prout supra utiliter provideat.

Egli poi il Moneta nel luogo da noi citato nel *num.*146. fà a se stesso questa obbjezione: „ Neque his obstare potest si dicatur videri
„ commutationem ultimarum voluntatum esse contra jus naturale,
„ aut Divinum ex adductis *sup.cap.*3. *qu.*1. & 2. non potest autem
„ regulariter Papa contra hujusmodi jus dispensare ut præter eos
„ quos secuti sumus &c., alla quale risponde con queste parole:
„ tamen ex causa potest contra utrumque jus dispensare, ut plerique tradunt, quos sequitur Sanchez *lib.*8.*de Matrim.disp.*6.*n.*5.
„ & Hojed.*tract.de incompatib.benef. par.*1.*c.*19. *nu.*16. & 17. Præ-
„ terquam quod non ità certum est commutationem ultimarum
„ voluntatum Juri Divino, aut naturali adversari, ut constat ex iis
„ quæ *dict.qu.*1.& 2.allegavimus.

Or questa obbjezione del Moneta dà a Noi l'adito di addurre la dottrina de' Teologi, e Canonisti, in riguardo della Podestà Pontificia, di dispensare in qualche maniera al Diritto naturale, o Divino positivo, così ne' voti, e giuramenti privati, e de' particolari, se non vi sia altra legge più stringente, la quale partorisca jus acquisito, e stretto; quanto nel commutare le volontà degli uomini costituite colle debite solennità de' contratti, o de' testamenti. Tanto più che l'Avversario fà gran fondamento sul diritto naturale, che comanda l' osservanza di quelle, e ciò non sapremmo fare nè più chiaramente, nè con più poche parole, che colle parole del medesimo celeberrimo Teologo, e Legista Giovanni Azorio,(1) il quale avendo mossa questa quistione: „ An lex
„ naturalis possit auctoritate humana relaxari? Dopo aver apportate molte sentenze di diversi Autori attorno le ragioni, ed i casi de' quali possa dispensarsi nella legge naturale, scrive così: Dicendum
„ tamen arbitror S.Thomæ, quam diximus, sententiam esse verissi-
„ mam (il luogo di S.Tommaso, che cita è l'*ar.*10. della *q.*88. *ad ter-*
„ *tium* della 2.2.) cujus nimirum ea mens videtur esse, ut doceat vo-
„ ti, vel Sacramenti, hoc est jurisjurandi religionem, sive vinculum,
„ & nexum, numquã posse Pontificia auctoritate solvi, nisi ob cau-
„ sam ex ipsa lege naturæ originem trahentem. Hoc ut planius in-
„ telligamus, sciendum nobis est, indulgentia Pontificia, votum, vel jus-

(1) *Azor.par.*1.*instit.moral.lib.*6.*c.*1.*vers.quarto quæritur.*

„ jusjurandum relaxari multis in rebus, quæ possunt evenire. E do-
po averne numerate quattro, scrive così:„ Quinto relaxat itidem
„ Ecclesia ejusmodi obligationes in iis causis, quas supra S. Tho. enu-
„ meravit, in quibus locum habet Pontificiæ indulgentiæ beneficiū;
„ nam si Pontifex non relaxat valet jusjurandum, valet votum, va-
„ lent promissiones factæ, relaxata vero vim ullam amplius non ha-
„ bent. In iis vero casibus Pontifex habet auctoritatem, quia subest
„ justa, & debita causa ortum ducens ab ipsa naturæ lege; ne scilicet
„ votū, & jusjurandum, & promissiones, quæ leviter, aut temere factæ
„ servari non solent, in periculum animæ eū, qui vovit, promisit, aut
„ juravit, adducant: tum ne improbi, & perditi homines per sęvitiā,
„ & metum injectum, jusjurandum, & promissum extorqueant. (1)
Si

(1) *Idem ibidem v. in hac controversia circa medium Objiciet aliquis si ad voti, & jusjurandi Pontificiam relaxationem causa justa, & debita requiritur, quæ ab ipsa naturæ lege originem trahat; Ergo nulla iis in causis est Pontificis indulgentia, sed solum interpretatio, seu declaratio juris. Respondeo, quando votum, vel jusjurandum aperte pugnat cum jure naturali, nulla est opus Pontificia indulgentia, sed tantum declaratione, aut interpetratione juris: At vero in his casibus quos supra retulimus, votum, vel jusjurandum cum jure naturali non pugnat, sed ratio ipsa naturalis præscribit iis in causis posse aliquos indulgente Pontifice voti, & jurisjurandi religione, & vinculo solvi; Monet siquidem, & suadet ratio naturalis in ejusmodi eventibus posse Pontificem habere potius rationem boni communis, quam jurisjurandi interpositi, aut voti nuncupati Deo, aut promissionis homini factæ: quia tunc facilè solent jusjurandum, votum, & promissa negligi & violari: & proinde judicat Pontifex satis esse solvi homines voti, & jurisjurandi nexu, quam eos tanto expositos manere periculo quo votum, jusjurandum, & promissa perfringant. Quare cum ratio naturalis præscribit votum, jusjurandum, & promissa cum jure naturali, vel communi; & meliori bono pugnare, relaxatione legis nulla opus est; sed juris declaratione: at quando lex naturalis suadet votum, jusjurandum, & promissum valere quidem, sed posse haberi rationem boni communis, sicque posse votum, jusjurandum, vel promissa dissolvi, quia potest commune bonum præferri ejusmodi obligationibus dictis, tunc opus est relaxatione, non declaratione, aut interpretatione juris.*

Si fa poi alcune obbjezzioni, alle quali dopo aver risposto pienamente con sodissime ragioni prese dalla ragione del bene comune, soggiugne cose, che più specialmente al nostro caso si confanno con queste parole: „ Pari modo ultimæ testatorum voluntates ju-
„ stis de causis Principum auctoritate mutantur: non quia ratio na-
„ turalis imperet, ut irritentur; Sed quia suadet posse eas Princi-
„ pis beneficio mutari: Ita Paulus docuit (1) conjugium inter ho-
„ mines à Christi Religione alienos contractum, uno eorum ad Chri-
„ sti fidem converso posse dirimi, si alter in impietate persistens re-
„ nuat in matrimonio citra Christi injuriam permanere, tunc enim
„ Apostolus, & Ecclesia matrimonium dissolvit ob commune om-
„ nium bonum: non quod ratio naturalis præscribat eo ipso con-
„ jugium esse dissolutum; tunc enim relaxandi juris nulla esset ne-
„ cessitas: sed quod suadeat posse Ecclesiam boni communis habita
„ ratione matrimonium dirimere. Denique ratio naturalis quædam
„ ut facienda præscribit, & imperat: & in his votum, vel jusju-
„ randum non valet: quædam vero non præcipit ne fiant, sed sua-
„ det ac monet ea fieri posse: & in his votum, jusjurandum, ac pro-
„ missa facta rata sunt ac firma; sed Pontificia auctoritate dirimi
„ possunt. Sed quanam auctoritate Pontifex votum, & jusjuran-
„ dum relaxat humana ne an divina? Auctoritate nimirum ordina-
„ ria, quæ est à Christo Domino, tamquam Vicarius in Ecclesia
„ relictus, hasce obligationes, vinculaque dissolvit. Dices unde con-
„ stat Pontificem à Christo hanc habuisse potestatem, qua votum,
„ & jusjurandum dissolvat? Id constat traditione, & usu commu-
„ ni totius Ecclesiæ. Si roges iterum ubinam à Christo Domino Ro-
„ manus Pontifex hujusmodi potestatem accepit? Respondeo eo
„ ipso quo est Vicarius Christi constitutus creditur accepisse pote-
„ statem qua Christi Domini vice votum, & jusjurandum justis de
„ causis dissolvat. Item quia dictum est Petro, &c.

Forma poi questa quistione, se i Principi secolari possano rilasciare il vincolo del voto, e del giuramento, da che possono essi commutare le ultime volontà de' Testatori: A questa quistione avendo rapportato la sentenza di alcuni, che potrebbono ciò fare i Principi secolari, se la Chiesa non si avesse a se riservata questa autorità, siccome i Principi gentili sciogliono i loro sudditi da' somi-

glian-

(1) 1. *ad Corinth.* 7.

glianti ligami, ſoggiugne così: (1) „Sed horum ſententia mihi
„ certe minime probatur. Quare dicendum exiſtimo penes Eccle-
„ ſiam tantum eſſe poteſtatem, votum, & jusjurandum relaxandi,
„ & dirimendi, quoniam votum eſt promiſſio Deo facta, & jure-
„ jurando Deum, ut teſtem adhibemus, at Deo factam promiſſio-
„ nem, vel homini jusjurandum interpoſitum, nemo poteſt diſſol-
„ vere, niſi auctoritate ſibi divinitus conceſſa: Quam auctoritatem
„ habet Eccleſia a Chriſto Domino inſtituta; non autem Princi-
„ pes civiles, qui a Populis jure gentium creantur: eſt poteſtas ſpiri-
„ tualis, & Eccleſiaſtica, non profana, & civilis; & proinde extra
„ Eccleſiam, & Eccleſiaſticos Præfectos non eſt. Ultimæ vero
„ voluntates teſtatorum, & promiſſiones factæ hominibus, &
„ cæteræ contractæ inter homines obligationes poſſunt auctoritate
„ Principum civilium mutari, & reſcindi, cum eæ non ſint pro-
„ miſſiones Deo factæ. Ex quo fit, ut matrimonium, quod eſt inter
„ Chriſtianos contractum nequeat Principum auctoritate diſſolvi;
„ quamvis ut ſuo loco dicetur, ſi ratum ſit nondum conſummatum,
„ poſſit juſtis de cauſis Pontificia auctoritate dirimi. At matrimonia
„ inter Paganos inita, quia tantummodo contractus ſunt humani
„ jure naturali facti, auctoritate Principum ſi juſta cauſa ſubſit
„ mutari, & variari queunt. „ Queſte ultime parole di Azorio fan
vedere in che ſenſo abbian da prenderſi le ſue parole, colle quali
dice potere i Principi commutare le ultime volontà, ed altri con-
tratti umani: poichè reſtringe quella Podeſtà ſolamente alle ulti-
me volontà, e diſpoſizioni profane: non già quelle in cui entra
la cauſa di Dio, come ſono i legati, e diſpoſizioni pie, le quali ſon
fatte a Dio, e non già agli uomini, e poco appreſſo vedremo eſ-
ſer negata queſta Podeſtà a' Principi ſecolari. Vegga intanto l'Av-
verſario, come nel diritto naturale tal volta può diſpenſarſi.

Stabiliſce inoltre l'addotto Pietro Moneta nel medeſimo luogo da
noi citato (2) queſta ſeconda concluſione con tali parole concepita.
„ Poteſt Papa regulariter commutare omnes ultimas pias volunta-
„ tes, ſeu quæ piam cauſam congernunt: probatur ex dicta Clemen-
„ tina, quia contingit in principio. Ubi cùm in præfatione dictum
„ fuiſſet, quod Xenodochiorum, leproſariorum, eleemoſinario-
„ rum

(1) *Idem ibid. verſ. quæ res de inde.*
(2) *Cap.* v. *qu.* IV. *num.* 148.

„ rum, seu Hospitalium Rectores ipsorum locorum cura posposita,
„ bona, res, & jura eorundem interdum ab occupatorum mani-
„ bus excutere negligunt; quin immò ea collabi, ac deperdi, do-
„ mos, & aedificia ruinis deformari permittunt; & non attento,
„ quod loca ipsa ad hoc fundata, & fidelium erogationibus dotata
„ fuerunt; ut pauperes, infectique lepra reciperentur ibi, & ex
„ proventibus substentarentur illorum; id renuunt inhumaniter fa-
„ cere, proventus eosdem in usus suos damnabiliter convertentes
„ haec vero loca, & alia hujusmodi pia esse, piamque causam con-
„ tinere supra *cap.praecedenti qu.2. in princ. & conclus.*2. circa ini-
„ tium ostendimus; id quod statim subjicitur; cum tamen ea, quae
„ ad certum usum largione sunt destinata fidelium, ad illum de-
„ beant non ad alium (salva sedis Apostolicae auctoritate) converti;
„ procul dubio, vel de iisdem solis proventibus, ac bonis ad piam
„ causam erogatis, quorum mox mentio in praefatione facta fuerat,
„ vel certe de iis quoque accipiendum est, atque ita per eum textum
„ posse Romanum Pontificem ultimas pias voluntates commutare,
„ absque ulla distinctione tradiderunt Doctores ibidem communi-
„ ter, ex quibus multos alios refert, ac sequitur id ipsum adstruens,
„ Marta *dict.tract. de jurisdict. par.*IV. *cas.* 24. *num.* IV. juncto se-
„ quenti, ac tribus praecedentibus atque ante eum Mar. Soc. *tract.*
„ *de oblat. libel.*19. *num.*6. ubi in specie id ipsum extendit, quo ad
„ donata in pios usus per actum inter vivos; ponderando precipuè
„ verbũ *largitione* in dicta Clementina quia contingit post Glossam
„ ibidem verbo largitione; & ponderari etiam potest verbum illud
„ *erogationibus*, quod pariter habetur in dicta Clementina, ut
„ paullo ante vidimus; prout nos quoque latius utrumque ponde-
„ ravimus *cap.praecedenti qu.*1.ferè per totam. Nel qual luogo l'ac-
cennato Autore al *n.*7., ed 8.tratta questa materia della commu-
tazione degli atti tra' vivi, e ponderando la parola *largitione* es-
pressa nella Clementina, scrive così:„ Illamque largitionem exponit
„ ibidem Glossa ab aliis recepta de largitione in vita, & morte, hoc
„ est, vel per actum inter vivos, vel causa mortis, idque suadet
„ etiam tum ipsum largitionis nomen, quod aptum est comprehen-
„ dere quoque actum inter vivos *l. si pignore* §. 1. *ff. de furtis cum*
„ *aliis adductis a Rebuffo in l. paries in princ. ff. de verb.sign.* tum
„ nomen erogationum, quod pariter in dicta Clementina habetur,
„ & continet quoque actum inter vivos juxta *l. quaedam* §. *nummu-*

„ *larios ff. de edendo*, *& alii apud Rebuff.in l.derogatur de verbor.*
„ *signif.*dum autem in dicta Clementina ab ea regula Summus Pon-
„ tifex, & Concilium generale excipit ſedis Apoſtolicæ auctorita-
„ tem, ut nimirum poſſit ſedes Apoſtolica ea, quæ ad certum uſum
„ ſunt fidelium voluntate deſtinata, in alium uſum convertere, ut
„ ibi exponunt Doctores omnes: inde aperte fit ut eadem Sedes
„ Apoſtolica hujuſmodi commutationem facere poſſit etiam in iis,
„ quæ inter vivos donata ſunt ad certum uſum pium, nam exceptio
„ eſt de regula: „ così Moneta nel luogo da lui citato.

Ma nel luogo citato da Noi apporta dopo Stafilo l'autorità di Covarruvias, la quale quindi a poco eſſaminaremo a ſpiluzzico per la grande opinione, che giuſtamente ſi ha di queſto grand'Autore, il quale ne' ſuoi libri fa conoſcere l'adequatezza di ſua mente, e ſa ben dare, e diſtribuire, *quæ ſunt Dei Deo*, *& quæ ſunt Cæſaris Cæſari*. E dopo avere apportate le parole aggiunge nel *n.*150.
„ Ampliatur hæc eadem ſecunda concluſio, ut poſſit Papa ultimas
„ voluntates pias commutare: non ſolum in terris Eccleſiæ, verum
„ etiam in terris Imperii, & univerſo Chriſtiano orbe, in quibus
„ etiam ſervanda ſunt omnia jura Canonica quando de cauſis piis
„ loquuntur, ac diſponunt, ut tradunt Doctores communiter *c.*1.
„ *cap.quæ in Eccleſiarum*, *& cap.Eccleſiæ Sanctæ Mariæ*, *ubi inter*
„ *cæteros* Felinus *num.*94. *de conſtitut..cap.cum omnes*, *et cap.relatum il* 1.*de teſtamentis latè* Tiraquell. *in tract.de privil. piæ cau-*
„ *ſæ* poſt præfationem ſtatim ante primum privilegium; atque id
„ paſſim in praxi receptum videmus; cum undique ad Romanum
„ Pontificem pro piorum legatorum, & aliarum ultimarum volun-
„ tatum ad pias cauſas conditarum, ſeu emanatarum commutatio-
„ ne ex omnibus Chriſtiani orbis partibus confugiatur.

Eſaminiamo or l'autorità del gran Covarruvias; queſti nel *lib.* 3. *variarum reſolutionum cap.* 6. forma queſta quiſtione; *quo pacto Princeps valeat tollere*, *aut mutare teſtatoris voluntatem quoad fideicommiſſa*, *aut majoratus*. Dopo aver riferito le condizioni, che appor ſi ſogliono a' majorati, e fedecommeſſi di primogenitura nella Spagna, parlando de' majorati iſtituiti con licenza de' Re contra la proibizione del diritto, al quale il Principe col ſuo proprio privilegio deroga, dice eſſer d'avviſo potere il Principe mutare le leggi, e condizioni a tali majorati appoſte. Paſſa poi a formare queſt'altra quiſtione in queſta nota eſpreſſa. „ Quod ſi

„ ma-

,, majoratus fuerit legitimè institutus absque privilegio Regis cum
,, ejus auctor liberè potuerit propria bona in alios quibuscumque le-
,, gibus, & conditionibus transmittere, major est tunc dubitatio,
,, siquidem adhuc Principem posse ejus leges, & conditiones mu-
,, tare, clausulisque, vel earum alicui derogare; probatur his ra-
,, tionibus. Adduce la prima ragione in tai termini: Prima, con-
,, stat etenim testatoris voluntatem Principis auctoritate posse
,, mutari, textus insignis in Clementina *quia contingit de religio-
,, sis domibus*, & in *l.legatum ubi* Bart. *et* Lancel.Dec.*ff.de usufr.
,, legat.l.legatum ff.de adm.rerum ad Civitatem pertinen.tradunt*,
,, Card. *et* Imola *in dicta Clementina quia contigit*, Felinus *in cap.
,, cum accessissent de constitution. num.*18. Princeps igitur derogare
,, poterit legibus etiam privatim a testatore adjectis institutioni ma-
,, joratus. Arreca poi altre ragioni per questa sentenza per più nu-
meri: nel *num.* poi v. di detto capo stabilisce per più vera la sen-
tenza contraria, cui egli siegue, dicendo: ,, Contrariam senten-
,, tiam veriorem esse existimo, & profecto, ni fallor, Princeps mini-
,, me potest testamentis privatorum derogare, nec eorum leges, &
,, conditiones tollere, nec mutare, quod sequentibus rationibus,
,, & auctoritatibus probatur. Adduce poi le ragioni, ed allega le au-
torità di questa sua sentenza; e quelle apportate, risponde alle ra-
gioni della prima sentenza alla sua contraria, e nel *num.*7. nel §.
non oberunt risponde alla prima ragione da Noi colle sue parole
già riferita, e dice così; ,, non oberunt huic assertioni, quæ in
,, contrarium primo loco adduximus. Et primum plane tollitur ex
,, eo quod testatoris ultima voluntas alioquin modis omnibus ser-
,, vanda *cap.ultimæ voluntates* 13.*q*.2. poterit Principis auctoritate
,, mutari in his quæ Principis administrationi committuntur, nam
,, si testator aliquid legaverit in opus id, aut in eam rem, quæ Prin-
,, cipis distributioni, & gubernationi subjacet, idem testator id le-
,, gatum fecisse videtur ejus conditionis, attenta materia subjecta,
,, ut per Principem proprio arbitrio possit libere commutari. Que-
ste parole di Covarruvias meritano tutta l'attenzione, e la rifles-
sione, per essere veramente notabili, ed indicanti le ragioni fon-
damentali della commutazione delle volontà de' pii disponenti:
Ond'è che noi preghiamo l'Avversario a considerarle con matu-
rezza dopo aver intepidito la gran passion del zelo in lui troppo
fervido, che ha per lo Spedale ordinato dalla Regina Giovanna I.

accioeche sia più libera la mente, e rischiarato il suo grand'intendimento, siccome lo preghiamo altresì a riflettere sulle parole susseguenti nel §. *sic jurisconsultus*, le quali sono queste: *Sic jurisconsultus in l. legatum ff. de Administ. rer. ad civit. pertinen.* „ Scribit
„ legatum Civitati ad certum publicum opus relictum auctoritate
„ Principis in aliud opus posse expendi, quia opera publica Civitatum
„ & ipsius Reipublicæ, & legata ei relicta, administrationi Princi-
„ pis commissa censentur, cum & is Reipublicæ Administrator sit.
„ Eodem pacto Romanus Pontifex, ut probatur in *dicta Clemen-*
„ *tina quia contingit* pecuniam legatam in usus pios ad beneficia, &
„ Sacerdotia instituenda, ad pauperum alimenta potest in alia ope-
„ ra itidem pia commutare, cum ipse Summus Pontifex horum om-
„ nium sit legitimus ex Canonicis Sanctionibus administrator, &
„ rector. Unde in omni, & qualibet donatione, quæ Ecclesiæ fiat
„ ad certum, & destinatum onus Ministerii Ecclesiastici excepta in-
„ telligitur Auctoritas Romani Pontificis, cui, ut Præsidi Republi-
„ cæ Christianæ licet ex justa causa dispensare unicuique Ecclesiæ, &
„ membro id quod alterius membri proprium sit, juxtà utriusque
„ membri necessitatem, opulentiam, & inopiam, nec per hoc offen-
„ ditur Donatoris, aut Testatoris voluntas, quod obitèr explicat
„ Diedonius *de libert. Cristiana lib. 1. pag. 206. & 209.* Così l'onor
„ della Spagna, nelle di cui parole abbia la bontà l'Avversario d'
avvertire con qual differenza parla il Covarruvias delle commutazioni delle volontà pie, quando tratta della potestà de' Vescovi sù questa materia, come nel luogo citato da lui, e quando tratta dell'autorità del Sommo Pontefice sù la medesima, come nel luogo da noi addotto, la qual differenza noi la essamineremo nel secondo paragrafo di questo Capo.

Ella è non per tanto così propria della potestà Ecclesiastica la facoltà di commutare le pie volontà de' Fedeli, che i Dottori communemente la niegano alla potestà secolare. Così lo stabilisce Pietro Moneta; le cui parole fà d'uopo quì trascrivere per intero. Scrive adunque così: (1) *Secunda conclusio: Princeps secularis etiam supremus non potest ultimas voluntates pias commutare. Probatur primo, quià laicus quilibet nequit de rebus Ecclesiasticis, & ad*

(1) *Petrus Moneta de commut. ultim. voluntatum cap. 5. q. 2. §. secund. conclusio n. 114. & sequ.*

& ad pietatem pertinentibus disponere, ac statuere, ut constat ex cap. bene quidem 96. dist. 5. cumque electa esset, ac seqq. cap. quæ in Ecclesiarum cap. Ecclesia Sanctæ Mariæ de const. cap. adversus §. quia vero de Immunit. eccles. cap. fin. de reb. eccles. non alien. & cap. 2. eodem tit. in 6. ad quod faciunt etiam jura in quibus habetur, Episcopis competere executionem ultimarum piarum voluntatum l. nulli C. de Episc. & Cler. §. si quis edificationem, & §. si quis autem auth. de Eccles. tit. coll. 9. cap. Nos quidem cap. si hæredes, cap. tum nobis cap. Johannes *de testam. cap. 1. & toto fere tit. de Relig. Dom. ut sint Episc. subjectæ Clem. quia contingit eodem tit. cum ibi notatis, & suis similibus. Nec non Conc. Trid. sess. 7. cap. ult. sess. 22. cap. 3. & 9., & sess. 25. cap. 8. de reformat. Si igitur non potest laicus quicumque de hisce piis rebus disponere, neque etiam poterit dispositiones, quę circa eas ab aliis factæ sunt mutare; quoniam disponeret ipse de rebus, quæ sub ejus dominio, & administratione non sunt.* Si fà poi nel *num.* 116. l'obbjezione, che il foro di stabilire, e di giudicare; ò pure l'esser ligato colli statuti, e sortire il foro del giudizio di pari procedono; e che potendo il Principe secolare, ed ogni qualsisia Giudice laico conoscere della causa pia come giudicano i Dottori riferiti, ed approvati da Covarruvias *in cap. si hæredes num. 1. & cap. relatum* il primo *num. 1. & 13. de testamen.* Anziche possa il Giudice laico delle stesse cose delle Chiese, e de' pii luoghi giudicare se la Chiesa medesima voglia richiederne il Giudice laico, nel qual caso n'è giudice competente, siccome apparisce dal testo *in cap. cum sit generale, & cap. si Clericus laicum de foro competen.* Ed à questa obbjezione risponde così: *Respondetur enim, prædictam regulam quod forus statuendi, & judicandi à pari procedunt, ità fore accipiendam, ut qui non potest de aliqua re judicare, nec possit de ea statuere; aut de qua potest statuere, possit etiam judicare: non autem ut de qua quis valet judicare, valeat etiam statuere; aut de qua nequit statuere, nequeat etiam judicare: tum quod longe majus præjudicium paratur ex statuto quam ex sententia, non solum extensivè, ut cum Philosophis loquar, quoniam ad plura se extendit statutum quàm sententia: verum etiam intensivè, quoniam à statuto regulariter non appellatur sicut à sententia: tum quod statutum, & dispositio de aliqua re supponit ejus dominium, vel legitimam administrationem; Sic sententia judicis, quam is ferre debet*

prout

prout jus ipsum dictat , & justitia exigit ; atque adeo si pro pia causa , & ultima circa eam voluntate Judex laicus adeatur , non ut in aliqua re eam voluntatem immutet ,aditur; Sed ut heredem aliumve, qui ad id tenetur juris remediis compellat , eandemmet in propria specie mittere executioni : laici autem etiam Principes non habent dominium , aut liberam administrationem bonorum ad Ecclesias aut pia loca , & opera pertinentium , sed regulariter ea dependent a cura Ordinarii, & ecclesiastica potestate , ut ex prædictis patet , & in specie quod statuto locorum induci non possit commutatio piæ voluntatis tenet Rip. *tract. de Peste tit. de remed. ad curandum pest. num.*34. *Probatur secundo hec eadem concl. ex Clem. quia contingit in princ.de religios.dom. , ubi regula habetur, quod nemo præter Romanum Pontificem potest pias ultimas voluntates in alium usum quam destinatum convertere , per quèm Text. ità in terminis tenet* Augustinus Berôus *cons.*22. *num.*23. *vol.*2. *post* Roman. *singul.*480. *incipiente legatum factum ad pias causas , &* Bart. *in l.legatum ff.de usu , & usufruct. legat.*

Nel *num.* poi 119. proponesi quest'altra obbjezione presa dal *cap.*8. e 9. della *sess.*22. *de Reform.* del Concilio Tridentino , ne' quai luoghi il Concilio eccettua dalla Cura , e Podestà dell'Ordinario, quei luoghi Pii che stanno sotto l'immediata protezione del Rè : determinando , che si fatti luoghi non siano visitati dall'Ordinario senza la licenza de' Prencipi,sotto la cui immediata protezione stanno ; e che gli Amministratori Ecclesiastici , o laici della Fabbrica , e di qualsivoglia luogo pio , non siano tenuti a render conto dell'amministrazione , dove nell'istituzione , e fondazione di tal Chiesa o Fabbrica fosse questo espressamente cauto : e perciò sembra , che nel primo di questi due casi per aver la commutazion della pia volontà dall'Ordinario vi si richiegga la licenza , o il consenso di quei Principi ; e nel secondo , che possa il supremo Principe commutare l'ultima pia volontà, concorrendovi giusta la causa . A quest'obbjezione risponde il Moneta così : *Dicendum tamen est tunc pro commutatione recurrendum esse ad Papam ; quoniam in priori casu, non nisi quo ad visitationem , in posteriori solum quo ad rationis redditionem Concilium Tridentinum aliquid laicis tribuit , ut ex ejus verbis patet . Quia etiam ob eandem rationem existimo in neutro casu inibi à Concilio fuisse Episcopis &c.*

C'in-

C'increſce addurre altri Autori, che queſta medeſima regola, e conclusione ſtabiliſcono; poichè gli addotti ſono ſufficientiſſimi a provare la verità. Può nondimeno vederſene Franceſco à Moſtazo nel trattato *de cauſis piis tom.1.cap.24.* dove cita molti Autori, e Proſpero Fagnano nel *cap.Relatum, ne Clerici, vel Monachi*, dove fa lungo commentario, e tratta tutta queſta materia *ex profeſſo.* Dalla dottrina di queſto Autore, e de'ſuoi detti nell'accennato luogo farem noi altr'uſo ſecondo la biſogna lo ricerchi: Baſta quì però apportare le ſue parole nel *num.39.* (1) che ſon le ſeguenti:
„ Quod ſi donator adjeciſſet prohibitionem expreſſam, nè ſua vo-
„ luntas commutari poſſit etiam per Papam, hæc prohibitio uti re-
„ pugnans ſupremæ Principis poteſtati, tamquam turpis, & impoſ-
„ ſibilis haberetur pro non adjecta *l.ſi quis ita conſtitutus l.quæ ſub*
„ *conditione l. conditiones quæ & l. conditiones contra ff. de condit.*
„ *inſtit. §.Impoſſibilis Inſtit. de hæred. inſtituen. tenet* Imola *in l. ſi*
„ *alienum in princ. num. 3. ff. eodem* Angelus *in l. quidam §. Illo*
„ *num.2.*, *& ibi etiam* Paulus de Caſtro *in fin.Cod.de neceſſar. ſerv.*
„ *hæred. inſtit.*, & prohibitione illa non obſtante poſſet Papa
„ hujuſmodi voluntatem commutare: etiam ſine cauſa de poteſtate
„ abſoluta, licet non de rationabili potentia (a queſto però noi non conſentiamo, e ſiamo affatto di contraria ſentenza, come in ap-
„ preſſo dimoſtraremo) ut fatetur Berous *dict.conſil.49.*& ante eum
„ Bald.&c. E dopo aver rapportata la riſerba della Sede Appoſtolica in ſomiglianti caſi fatta nella tante volte repetita Clementina *quia contingit*, termina quel numero con queſte parole: „ Et ideo
„ ſimilium prohibitionum Romani Pontifices in ſignatura gratiæ
„ nullam rationem habere conſueverunt: & hæc poteſtas ſupponi-
„ tur tamquam indubitata etiam a Concil. Triden. *cap.6. ſeſſ.22.* E nel *num.40.* ſcrive così: „ Quemadmodum nec quiſquam Ca-
„ tholicus auſus nunquam fuit ponere os in Cælum, & in quæſtio-
„ nem vocare poteſtatem Papæ reducendi ex juſta cauſa re-
„ gulares Eccleſias ad ſtatum ſæcularem, & illarum bona in
„ alios pios uſus convertendi: de quo eſt caſus in prælle-
„ gato *cap. inter quatuor de Religioſ. Domi.*, & innumera af-
„ ferri poſſent exempla harum ſæculariſationum, & valde in-
„ ſignis eſt illa, quam fecit Clemens VIII. de omnibus Monaſte-
riis

(1) *Fagn.in cap.Relatum ne Clerici, vel Monachi num.39.*

„ riis Canonicorum Regularium Ordinis S. Augustini Principatus
„ Cataloniæ, de qua in *decis. Merlin.* 775., & valde notandum est
„ in casu illo Papam non applicasse illorum bona aliis piis usibus,
„ sed reservasse sibi, & Sedi Apostolicæ dominium, & proprieta-
„ tem, ut dixi supra *num.* 37. cum tamen Innocentius (parla della Bolla d'Innocenzio X. che comincia *Instaurante*, promulgata in Roma l'anno 1652. a' 15. di Ottobre, nella quale sopprime tutti i Conventini di qualsivoglia Religione per tutta l'Italia, e l'Isole adjacenti, ed assegna le rendite de' medesimi ad altre opere pie, siccome dalla medesima Bolla si legge, di cui noi fra brieve farem menzione) nihil sibi reservaverit, sed bona suppressorum
„ Conventuum integre assignaverit locis piis, ubi siti sunt Conven-
„ tus cum summa ejus laude, & ædificatione Christianorum Principum, & Populorum „ Così potremmo noi dire della Bolla del Santo Pontefice Pio V., che commutando la pia volontà della Regina Giovanna I. assegnò le rendite da lei donate per usi pii, e limosine a' Poveri nel medesimo luogo dove fondar si dovea lo Spedale. Riferisce poi molte estinzioni, non solo di particolari Conventi: ma di intere Religioni, come appresso lui veder si può nel detto *num.* 40. Ma non è da tralasciarsi la suppressione di tutte le Religioni degli Ordini Mendicanti eccettuatone quattro fatta da Gregorio X. nel Concilio di Lione, di cui si fa menzione nel *cap. unico* §. *confirmatis de religiosis domibus lib.* VI. De' beni delle quali il detto Sommo Pontefice dispose per queste precise parole „ Nos enim ea dispositioni Sedis Apostolicæ reservamus in
„ Terræ Sanctæ subsidium, vel pauperum, vel alios pios usus per
„ locorum Ordinarios, vel eos quibus Sedes ipsa commiserit convertenda „ Quai suppressioni riferite così termina il *num.* 40. il il Fagnano „ Quocirca dubitare in hoc de Potestate Papæ instar
„ Sacrilegii obtinet *l. 2. C. de Crim. Sacrileg.*

Questa autorità di amministrare i beni Ecclesiastici, e commutar le opere pie in altre opere da quelle, per cui erano state lasciate, o donate, non è così recente nella Chiesa, come forse può pensare l'Avversario: perchè ve ne sono monumenti assai antichi .. Il Concilio Romano sotto Simmaco celebrato l'anno 502. detto *il Palmare*, apertamente stabilisce ciocchè andiamo divisando, cioè, che l'amministrazione eminente, o per meglio dire l'eminente podestà di amministrare le robe ecclesiastiche risiede nel Sommo Romano

Pon-

Pontefice, siccome l'ordinaria ne' Vescovi a riguardo delle loro particolari Diocesi. Il pregio della materia, che trattiamo ci costringe a fare matura riflessione sulle parole del Concilio, con apportarle per intero, affin di bene indagarne la mente; nè dobbiamo esser ripresi di troppa minuzia, e lunghezza in riferire o i luoghi degli Autori, o le autorità, così de' Concilj, che de'Romani Pontefici; poiche abbiamo appreso da' nostri maggiori, che quando si tratta di materia di molto rilievo, e che venga contrastata da altri, da altri difesa, fa d'uopo arrecare interi i luoghi che si citan degli Autori, e maggiormente de' Padri, de' Concilj, e de' testi, non manchi, non mutili, a fine di poter bene conoscere, e penetrare la mente de' medesimi; che se alle volte ritrovansi per avventura contrarietà ne' loro detti, fa di mestieri ben riscontrargli, e conferirgli, per così ben conoscere il loro sentimento, anzi i nostri vecchi ci hanno insegnato di non avvalerci di quelle dottrine, o autorità, che per incidente, o per altra cagione siansi, o profferite, o scritte; ma di quelle le quali siano state dette da Autori, o da'Concilj, o da' Padri in trattando *ex professo* della materia, sù cui si scrive, e squittinare, ove collimi l'intento dell'Autore, o del Concilio, o di chi che sia, e quello che venga stabilito passarsi come asserito dall'Autore, o da'Concilj, non già le ragioni estrinseche, per quali siensi risoluti a così, o così stabilire: perocchè molte ragioni alle volte si adducono per istabilire qualche dottrina, ma non tutte fanno al caso, nè tutte sono stimate dall'Autore come vere, e valevoli: ciò sia detto di passaggio, e per nostra giustificazione. Or in detto Concilio (1) riportato da Graziano nel *Can. bene quidem dist.96.* Il Pontefice Simmaco chiamato in quel Concilio *Episcopus Ecclesiæ Catholicæ Urbis Romę* (avvertasi, che noi seguiamo la lettura del Concilio, siccome sta descritto nel 4. Tomo de' Concilj dell' edizione di Labè) dopo aver dette altre parole dice così: *Unum tamen, quod occurrit venerando Orbi vestro intimare, non differo: dixerunt inter alia Scripturam quamdam, Illustris memoriæ Basilium, quasi pro Ecclesiasticæ amore substantiæ conscripsisse, in qua nullus Romanæ Ecclesiæ, nec interfuit, nec subscripsit Antistes, per quem potuisset sortiri legitimam firmitatem*

R In-

(1) *Tom.4. Concilior. Editionis Labeanæ column.*1334.

Indi richiede, che si arrechi, e si legga la menzionata Scrittura; a fine di farla sapere al Concilio, e di sentire il giudizio del Concilio, il quale unanimamente rispose *deferatur in medium, ut cujusmodi sit possit agnosci*. Cominciò la lettura Ormisda Diacono in questo tenore: *Cum in unum apud Beatum Petrum Apostolum resedissent sublimis, & eminentissimus vir Præfectus Prætorio atque patricius agens etiam vices præcellentissimi Regis Odoacris Basilius dixit*: Siegue poi la lettura di un pezzo di detta Scrittura, in cui stabilivasi non doversi fare elezion di Pontefici senza consultarne il Re, quì fu interrotto il mentovato Diacono dal Vescovo Cresconio, che si oppose a detto stabilimento: siegue di nuovo (1) la lettura della Scrittura, ed interrotta altre volte, di nuovo si ripiglia per ordine del Sinodo; e si legge quel Capitolo in cui trattavasi dell'amministrazione de' beni Ecclesiastici così concepito: *Et is qui prædium rusticum vel urbanum juris Ecclesiastici fuerit consecutus, noverit se nulla lege, vel præscriptione munitum*; e proseguitasi la lettura della medesima Costituzione fatta da Basilio Prefetto Pretorio, che sosteneva le veci del Re Odoacre; così rammentano gli atti di quel Concilio: *Cumque lecta fuisset Laurentius Episcopus Mediolanensis Ecclesiæ dixit: Ista Scriptura nullum Romanæ Civitatis potuit obligare Pontificem, quia non licuit laico statuendi in Ecclesia præter Papam Romanum habere aliquam potestatem, cui obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi; maxime cum nec Papa Romanus subscripserit, nec alicujus, secundum Canones, Metropolitani legatur assensus*(avverta l'Avversario, quando il Concilio parla della soscrizion del Papa non fa menzione de' Canoni, siccome ne fa menzione in parlando dell'assenso del Metropolitano; nè dice *alicujus alterius*, ma dice *alicujus*, perche non accomuna il Pontefice Romano cogli altri Metropolitani) *Petrus Episcopus* (2) *Ravennatis Ecclesiæ dixit: Scriptura, quæ in nostra congregatione vulgata est, nullis eam viribus subsistere manifestum est, quia nec Canonibus convenit, & laica persona* (o pure secondo altra letura *a laica nunc persona*)*concepta videtur, maxime quia in ea nullus Præsul Sedis Apostolicæ interfuisse, vel pro-* *pria*

(1) *Ibidem col.* 1335.
(2) *Eodem tom.* 4. *Concil. col.* 1336.

pria subscriptione firmasse monstratur. Eulalius Episcopus Siracusanæ Ecclesiæ dixit: Scriptura, quæ in Sacerdotali Concilio recitata est, evidentissimis documentis constat invalida. Primum, quod contra Patrum regulas a laicis, quamvis religiosis, quibus nulla de Ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitur unquam attributa facultas, facta videtur; deinde quod nullius Præsulis Apostolicæ Sedis subscriptione firmata docetur; quod si cujuslibet Provinciæ Sacerdotes intra terminos suos Concilio habito, quidquam sine Metropolitani, sive Antistitis auctoritate tentaverint, irritum esse debere Patres Sancti sanxerunt: quanto magis quod in Apostolica Sede non existente Præsule, qui prærogativa Beati meritis Apostoli Petri per universum Orbem primatum obtinens Sacerdotii, statutis Synodalibus consuevit tribuere firmitatem, a laicis, licet consentientibus aliquantis Episcopis (qui tamen Pontifici, a quo consecrari probantur, præjudicium inferre non potuerunt) præsumptum fuisse cognoscitur, viribus carere non dubium est, nec posse inter Ecclesiastica ullo modo statuta censeri? Sancta Synodus dixit; liquet secundum prosecutionem Venerabilium Fratrum nostrorum Laurentii, Petri, Eulalii, Cresconii, Maximi, vel Stephani, nec apud nos incertum habetur hanc ipsam Scripturam nullius esse momenti, quam etiam si aliqua posset sustineri ratione modis omnibus in Synodali conventu provida Beatutidinis vestræ sententia enervari conveniebat, & in irritum deduci, ne in exemplum remaneret præsumendi quibuslibet laicis, quamvis religiosis vel potentibus, in quacumque Civitate, quolibet modo aliquid decernere de Ecclesiasticis facultatibus, QUARUM SOLIS SACERDOTIBUS DISPONENDI INDISCUSSE A DEO CURA COMMISSA DOCETUR. Prosiegue in appresso il Pontefice Simmaco a stabilire la custodia del Patrimonio Ecclesiastico, stabilimento approvato dal Sinodo, ed avendo nel *cap.*4. stabilito, che affatto non si alienassero i beni Ecclesiastici, siegue a dire: *Sed nec in usufructuario jure aliquibus dare liceat, nec data retinere præter Clericos & Captivos, atque Peregrinos, ne male tractationis ministretur occasio, cum liberalitati illi alia itinera reserventur.* E nel *cap.*5. scrivesi così: (1) *Sane tantum Domus in quibuslibet Urbibus*

(1) *Tom.*4. *Concil. colum.*1337.

tibus constitutæ, quarum statum necesse est expensa non modica substentari, acceptis (si offerri contigerit) sub justa existimatione reditibus, & Divini timore Judicis commutentur, legge altra lettura, *commodentur*. Dalle parole di questo Concilio così antico si scorge costante la tradizione della Chiesa, e della pienezza della Podestà del Pontefice in tutta la Chiesa, e dell'amministrazione de' beni Ecclesiastici commessa alla cura della Podestà Ecclesiastica, e principalmente del Sommo Pontefice Romano, come ognuno, ch'abbia fior di senno può ben concepire, e conoscere.

Simili documenti ci somministra il Santo Pontefice Gregorio il Grande in tre sue Epistole, nelle quali concede l'unione di alcuni Monisteri per ragione di maggior sostentamento al Monistero a cui s'uniscano. (1) La prima è all'Abbate Diodato Napolitano, la qual, nostro mal grado, siamo obbligati trascrivere quasi per intero, affin di ben vedere in che modo portossi quel S. Pontefice, in far l'unione del Monistero Gazarense col Napolitano, e Puzzolano, e qual regole in essa prescrive: scrive adunque così: „ Quorumdam Monachorum ejusdem Monasterii, ad Nos relatione pervenit Monachos „ Monasterii Gazarensis, quod situm in Plagia est, & Monachos „ Sancti Sebastiani Monasterii quod Neapoli in domo quond. Romani constructum est, ubi Deo miserante, sicut dictum est Abbatis geris officium, se Monasteriumque suum uniri magnopere poposcisse, adeout chartas omnes ejusdem Monasterii tuo Monasterio, ut dicitur tradidissent, sed quia Monasterium ipsum in Neapolitana est Diœcesi constitutum, nequid constituere, quod absit „ præjudicialiter videamur, volumus, ut quousque Neapoli ordinetur Antistes tuo interim Monasterio antefatum Gazarense Monasterium cum omnibus ad se pertinentibus sit unitum, cum vero „ propitiante Domino Neapoli fuerit Episcopus ordinatus utrum in „ perpetuum hæc unitio extendi, an temporalis esse debeat, maturius, „ ac solidius cum Dei gratia pertractabimus, quia vero Monasterium „ Puteolis constitutum, quod Falcidis dicitur, ita esse destitutum „ a Monachis perhibetur, ut non solum Dei illic opus minime celebretur, sed etiam pene pro derelicto, quod dici grave est ha- „ bea-

(1) *S. Greg. lib, 8. Epist. 39. tom. 5. Concil. Editionis labeanæ columm.* 1415.

„ beatur; idcirco illud Monasterio tuo præsenti auctoritate cum
„ omnibus ad se pertinentibus in perpetuum duximus uniendum
„ admonentes, &c. quid quid vero ad eadem Monisteria pertinere
„ cognoscis, si ab aliquibus irrationabiliter detinentut ex hac nostra
„ auctoritate repetendi, exigendique, atque tuo Monisterio vin-
„ dicandi habebis per omnia Deo juvante licentiam, quia dignum
„ est, ut quorum curam geris, rebus nullo modo defrauderis.
Vegga qui l'Avversario a qual fine richiegga il Sommo Pontefice il consenso de'Vescovi per l'unione delle Chiese; ed avverta, che per lo Monistero di Pozzuoli niun consiglio, o consenso richiede di quella Città, e per l'unione ne' Monisterj di Napoli, benche voglia aspettare l'elezione del nuovo Vescovo, nulladimanco tutta la facoltà dell'unione attribuisce a se stesso.

L'altra lettera di S.Gregorio, (1) è al medesimo Abate Diodato, nella quale unisce al medesimo Monistero del detto Abbate, il Monistero detto Cratera costrutto vicino la Città di Napoli dopo aver conosciuto, che il Vescovo di Capua niuna giurisdizione sù di detto Monistero avea. Ond'è che egli cosi scrive: „ Quo cognito Monachis pia poscentibus necessario duximus præbere consensum, præ-
„ sentis ita præcepti nostri auctoritate idem Craterense Monasterium
„ cellæ vestræ constituimus uniendum &c. res vero omnes eidem
„ Monasterio competentes diligenti volumus cura perquiri atque
„ recolligi, easque ut tibi visum fuerit apte disponi. Nihilque quod
„ eidem Monasterio competit, a quoquam detineri permittas, sed
„ omnia in jus cellæ, quippe jam tuæ, reformare non negligas ut cun-
„ ctis salubri ordinatione dispositis, quæ Deo placita, & nostra sunt
„ auctoritate suffulta perpetuis maneant inconcussa temporibus.
Abbia la bontà di riflettere l'Avversario con che autorità parla il S.Pontefice Gregorio, e come tutto attribuisce alla propria sua autorità senza richiedere consenso di persona veruna.

La terza Epistola di S.Gregorio(2) è riportata nel corpo delle decretali nel *cap.2.nel tit.36.del 3.lib.* questa lettera è scritta all'Abbate Agapito, come ben anche lo nota il Gonzalez in detto capo, ed attesta esser da lui restituita nella sua edizione la lettera del Testo dal registro delle lettere di S.Gregorio. Di qual Chiesa fosse Ab-bate

(1) *S.Greg.lib.11.Epist.4.tom.5.Concil.colum.*1512.
(2) *S.Gregor.lib.9.Epistol.67.tom.5. Concil.columm.*1479.

bate Agapito, atteſta il medeſimo Gonzalez, in niun luogo eſprimerſi; dalla lettera però ſi ſcorge, che il di lui Moniſtero foſſe nella Dioceſi di Sorrento: in cui eſſendovi tre Moniſteri dell' Ordine di S.Benedetto, cioè S.Renato di Sorrento, San Pietro a Crapula, Santo Arcangelo di Publigiano, non appariſce a quale di queſti moniſterj foſſe ſtato unito il moniſtero di cui nella detta lettera ſi fa menzione, non occorre quì rapportare le parole del Santo Pontefice, baſti aver indicato il luogo. Ma chi ci può arreſtare dal riferir il breve commentario, che fa il Gonzalez nel *detto cap. 2. de religioſ. Dom.* dove ſi riporta intera la detta lettera di S.Gregorio: „ Certum eſt (ſon parole di Gonzalez) ſummum Eccleſiæ Præſulem poſſe unire Eccleſiam unius Diæceſis Eccleſiæ, ſive Monaſterio alterius Epiſcopatus, & per hanc unionem omnia jura competentia priori Eccleſiæ, tranſire in Monaſterium, cui unita eſt, quia acceſſorium naturam ſequitur ſui principalis *cap.Recol.de ſtatu Monachorum*, docent Gonzalez *in regul.* 8. *cancell.*Monet. *de commut.cap.*12.*qu.*1. tamen juriſdictio illius Eccleſiæ unitæ remanet penes proprium Epiſcopum, ut ita ſua jura ſingulis inviolata ſerventur. Quare in præſenti Gregorius docuit per unionem à ſe factam non violare jura prioris Epiſcopi „ così il Gonzalez. Già ſopra abbiam riportata la dottrina di Moneta; che l'unione de' Moniſteri è lo ſteſſo, che la commutazion di volontà, così il Pontefice S. Gregorio nel Secolo VI. E nel Secolo IX. nell' anno 858. Niccolò I. Sommo Pontefice unì la Chieſa di Brema con la Chieſa di Amburg, o Amaburg, eretta in Metropoli l' anno 832. col conſenſo del Pontefice Gregorio IV. che mandò altresì il pallio al S. Prelato Anſgario Appoſtolo delle allor barbare Nazioni Daneſi, Sveoni, e Slavi, primo Arciveſcovo di quella Chieſa, come lo nota il Baronio (1) da Adamo antico Cronografo.

Richiede il pregio dell'opera il riferir quì ciò, che ne ſcrive il d. Adamo rapportato dal Baronio (2) per conoſcere cō quai formole, e con quanta poteſtà il Sommo Pontefice Nicolò I. unì le due mentovate Chieſe. „Interim (ſono le parole di Adamo) quæſtio magna ſurrexit in

(1) *Baron.tom.9.annal. ad ann.* 832. *num.*6. *&* 7. *ex Adam. lib.*1.*cap.*17.

(2) *Baron.annal.tom.*10.*ad ann.*858.*num.*13.*ex Adamo, Chronici lib.*1.*cap.*5.

„ in Regno Francorum de Bremensi Episcopatu ad invidiam San-
„ cti Ansgarii conflata: Ea contentio dirè per Regnum gravi, &
„ ancipiti dissensione profligata, multis partium studiis collideba-
„ tur. Tandem Orthodoxus Cæsar Ludovicus compositis hinc inde
„ contradicentium voluntatibus, præcipuè Guntharii Coloniensis
„ Archiepiscopi, cujus suffraganea prius erat Brema, super his Ro-
„ mam direxit ad Sanctissimum Nicolaum Papam: Ille quod Eccle-
„ siastica necessitas persuasit, & quod Patrum Conciliis rationabi-
„ liter fieri posse comprobatum est, facile consensit. Ergo Bremen-
„ sem, & Hamburgensem Episcopatum auctoritate Apostolica copu-
„ lari, & deinceps sanxit pro uno haberi. Cujus rei privilegia di-
„ ligenter observantur in Bremensi Ecclesia, quibus etiam additum
„ est, quod idem Papa tam ipsum Ansgarium, quam successores
„ ejus legatos, & Vicarios Apostolicæ sedis constituit in omnibus gen-
„ tibus Danorum, Sveonum, & Slavorum, quod & antea Gre-
„ gorius Papa concessit. Igitur Bremensis, & Hamburgensis Paro-
„ chiæ adunatio facta est ultimo tempore Sancti Ansgarii. Vitæ an-
„ num non ponit, præceptum autem Regis ponit annum vigesimum
„ primum, privilegium Papæ notat annum Domini 858. qui est ab
„ ordine Archiepiscopi XXIX. „Così Adamo antico Cronografo. Le
di cui parole fan chiaramente vedere, che questa unione fu fat-
ta per l'autorità Appostolica del Pontefice Niccolò I. Pontefice, che
ebbe contrasto co' Francesi per le decretali degli antichi Papi
pria di Siricio raccolte nella collazione d'Isidoro Mercatore, che
non si trovano nella collezione di Dionigi Esiguo. (1) Ed è da
notarsi, che secondo la relazione degli annali Faldensi, nell'anno
857. Guntario, o dir vogliamo Gontiero Arcivescovo di Colonia
non volle acconsentire all'unione, se il Papa non la confermava; al
che tutti i suoi suffraganei consentirono. (2)

Potremmo quì addurre altresì esempj non pochi di cotai commuta-
zioni, ed unioni ne' susseguenti secoli; Ma abbastanza ne ha ri-
portati il celebratissimo Avvocato de' Padri di San Martino
nella sua scrittura, alle quali l'Avversario s'ingegna dar molte ris-
poste

(1) *Vide Natal. Alexandr. tom.3. Histor. Eccles. Secul.pr. Disserta. 21.*

(2) *Vide Fleury. Histor. Ecclesiastic. tom. 10. lib. 49. num. 39.*

poste, del cui valore parleremo in appresso in altro paragrafo di questo Capo. Sarebbe nondimeno quì luogo di apportare i Privilegj, e le Bolle concedute da' Sommi Pontefici al Tribunal della Fabbrica di S.Pietro (1) ricevuto anche in questo Regno col Regio Placito colle solite condizioni di non procedersi contro a' laici, e colla giunta di più Regj Consiglieri, o Presidenti della Regia Camera, e per Assessore, o Giudice delle terze cause un Reggente del Regio Collaterale, come per lo concordato colla Sede Appostolica del 1547., che fu eseguito con ordine del Cardinal Granvela nel 1574., e poi negli ultimi nostri tempi è stato sospeso per gl'inconvenienti, che ne nasceano a cagione delle insolenze, ed estorsioni de' Commessarj, che veramente erano intolerabili, come lo nota il Cardinal de Luca, dalle quali Bolle si riconosce la Podestà del Sommo Pontefice in commutare le ultime pie volontà, in ammettere le composizioni, e le transazioni per coloro, che non aveano soddisfatto i legati, a' quali eran tenuti. Ma noi ce ne asteniamo, perche di questo Tribunale, e de' suoi Privilegj, e Bolle distintamente ne trattan gli Autori, ed appresso di essi si leggono le Bolle emanate, ed additansi i luoghi del Bollario dove sono registrate, ed a costoro noi rimandiamo i leggitori della nostra scrittura, se curiosità gli spinga di ravvisargli. Con gran distinzione tratta di questo Tribunale l'Autore dell'Istoria Civile di Napoli, il quale però nel segnato luogo (2) riferisce, che nel parlamento tenuto in Napoli nel 1540. in nome della Città, e Regno fu pregato il Cardinal D.Pietro di Toledo, che trattasse col Papa d'estinguere affatto questo Tribunale, per li tanti aggravj, ed estorsioni, che faceva: cosa che dinota l'attenzione della nostra Città alla Sede Appostolica, che anche trattandosi d'impedire tanti inconvenienti, che cagionava questo Tribunale a cagion degli uficiali subalterni, perche erano state nel Regno ricevute, e pubblicate le Bolle de' Sommi Pontefici, pregarono il Vicerè di quel tempo a trattare col Papa per l'estinzione, e non già di procedere con po-

(1) *Vedi Pietro Moneta de commut. ultim. volunt. cap. 5. qu.4. n.151. Card. de Luca de judic. par.2. de relat. Rom. Cur. disc.20. cum notatis in marg.*

(2) *Pietro Giannone Istor. Civil. di Napol. tom. IV. lib. 32. cap. ult. §.1.*

potenza affoluta, come avrebbe potuto fare, fenza pria richiederne la S.Sede a snervare la forza delle Bolle Pontificie. Una fimile riverenza alla detta Santa Sede fi defidererebbe nella caufa de' PP, di S.Martino, che dovendofi trattare di dare a terra due Bolle Pontificie di Niccolò V.l'una, di S.Pio V.l'altra, pubblicate e ricevute per centinaja d'anni, ed efeguite, fe ne daffe ragguaglio alla medefima Santa Sede, la quale come fonte della giuftizia, fe veramente ritrovaffe manchevolezza nelle Bolle, e pregiudicio agl'intereffati, non fi dee metter in dubbio ch'ella con la fua Poteftà Pontificia, che fempre procede nelle fue decifioni con caufe, e ragioni fufficienti, farebbe quella giuftizia, che la caufa fi merita. Dirà l'Avverfario, che le Bolle del Tribunal della Fabbrica ebbero in quefto Regno il Regio *Exequatur*, il quale manca alla Bolla di S.Pio V. ma noi di ciò lo foddisfaremo forfe appieno nel quarto paragrafo di quefto Capo.

Dovremmo por fine a quefto primo paragrafo di quefto terzo Capo: ma ci conviene il far parola quì di un'altra unione fatta dal Sommo Pontefice Leone X. alla Chiefa della Santiffima Annunciata di Napoli per ceffione fattane dal Vefcovo di Averfa: la quale riferiremo colle parole proprie d'Engenio, che la rapporta (1) „ Il
„ Cardinal Luigi d'Aragona (così egli fcrive) Marchefe di Jeraci
„ Protonotario Appoftolico, e Vefcovo d'Averfa, come Commen-
„ datario della Baronia di Monte Vergine,e fuoi Priorati,fece ceffio-
„ ne in mano del Sommo Pontefice Leone X. di detta Baronia, e
„ Moniftero di Monte Vergine, ad effetto quelli unire colla Chiefa
„ dell'Annunciata di Napoli, per il che il detto Pontefice l'incopo-
„ rò,ed unì colla detta Chiefa, come per Bolla fpedita in Roma nell'
„ ultimo di Ottobre del 1515.appare: le terre, e caftelle, che fi con-
„ tengono fotto la Baronia di Monte Vergine fono Mercogliano, lo
„ Spedaletto, lo Feudo di Montefufcolo co'fuoi Cafali, Mugnano,
„ e fuoi Cafali, le Quadrelle, la Pietra delli Fufi, Cucciano, Ter-
„ ranova, li Fiftolari, S.Martino, e Lintace „ Così l'Engenio: dirà l'Avverfario efferfi ciò fatto coll'Affenfo Regio, e col Regio *Exequatur*: e noi lo crediamo: ma fe mancaffero i documenti o dell'uno, o dell'altro, o d'amendue, dica l'Avverfario,

 fa-

(1) *Cefare d'Engen. Napol. Sacra, fol.399. Edition. Napol.* 1624.

farebbe cosa di buon ordine, e di ragionevol giustizia il muoverne ora lite alla detta Casa Santa, o pure si dovrebbono presumere amendue, non potendosi credere, ch'altramenti ella si fosse posta in possesso di detta Baronia? Ma di questo argomento tratteremo altrove, come altresì dell'estinzione della Religion de'Templarj fatta da Clemente V. nel Concilio di Vienna, alla quale non manca di far sue obbjezioni l'Avversario. E tanto basti aver detto in questo primo paragrafo.

§. II.

Si esamina qual causa si richiegga nelle commutazioni delle volontà de' pii disponenti, e se nella Bolla di S. Pio V, a favor de' Padri di S. Martino vi concorrano cause sufficienti per sostenerla.

L'Avversario nella *pag.* 116. comincia a trattare della Podestà de' Pontefici in commutare le volontà de' Testatori, e va fondando richiedersi per le commutazioni delle volontà de'defonti causa giusta, e necessaria; e dice, che,, Diego Covarruvias onor del nome Spagnuolo a tutte pruove fondò, che non convengasi commutar le volontà de' defonti cotanto dalle leggi naturali, e delle genti favorite, se non se quando l'esecuzione di quella, dannosa all' uopo maggiore della Repubblica si sperimentasse: anzi soggiunse, che dannevol tirannia si dovesse riputare se altrimenti si facesse, non convenendo a niuno tale arbitrio, nemmen per effetto della Podestà assoluta, poiche di questa altri Autori non si potranno addurre, che la sostengano, salvo che il proprio volere, o pur soldati, e capitani degli eserciti avvezzi più alle prede, ed alle rubberie, che alla ragione, ed al dovere,, son parole dell'Avversario al *fol.* 117. e cita nel margine *lit.* (*b*) per citar Covarruvias *lib.* 3. *var. resolut. num.* 8. senza citare il capo, che è il sesto: apporta poi le parole del Covarruvias; ma in tal maniera difformate,

te, e slogate, che non si ravvisano essere le proprie del Covarruvias, della cui oppinione, ed autorità noi ne daremo distinto, e chiaro il riscontro, con riflettere secondo il solito sulla mente conosciuta per lo contesto delle sue parole: ed anderemo divisando altresì le altre autorità, e ragioni che rapporta il nostro Avversario per fondare richiedervisi necessaria, e giusta causa, benche con tal inviluppo di parole, che malagevolmente può intendersi, e concepirsi sua oppinione.

Frattanto perche l'Avversario nelle parole, che riferisce di Covarruvias dà a terra quel, che gli Autori altre volte scrissero della distinzione dell'ordinaria, ed assoluta Podestà de' Principi, stimiam nostro debito pria d'ogni cosa aprir quì nostra mente, e dichiarare in che maniera noi intendiamo la sopraccennata distinzione.

Ed in vero se voglia intendersi così assoluta la podestà del Supremo Principe, che possa a suo piacere, e senza niuna causa dispensarne le leggi, particolarmente appartenenti al diritto naturale, senza dubbio dee rigettarsi la sentenza di coloro, i quali forse così hanno inteso questa assoluta potestà, fra quali vien'accommunato Baldo, come ad evidenza lo dimostrano il Padre Tommaso Sanchez, (1) il Covarruvias nel luogo dell'Avversario citato, (le di cui parole nondimeno quindi a poco riferiremo, avendole quì l'Avversario rapportate assai diverse da quelle, che il Covarruvias ritrovasi aver scritto) e Gio-Pietro Moneta (2). Dobbiamo nondimeno riconoscere in qualche maniera questa distinzione della podestà assoluta, ed ordinaria del Supremo Principe, come della pienezza della podestà, dalla podestà non piena: poiche infiniti Autori, e di primo grido una tal distinzion riconoscono, come ben lo pondera il medesimo Pietro Moneta nell'addotto luogo, (3) allegando molti testi, che di questa distinzione fanno menzione, cioè *caput secundam de præbend. in 6. cap. Proposuit de concessione præbend. cap. unico ut Eccles. Benefic. sine diminutione conferantur, & in Clementina 1. ut lite pendente*, e vien anche comprovato dall'uso de' rescritti, e privilegj de' Supremi Principi, ne' quali appor si suole questa Clausola *de Nostræ Apostolicæ, Imperialis, Re-*

S 2 *giæ,*

(1) *De matrimonio l. 2. disp. 15. n. 2. 3.*

(2) *Moneta de commut. ultimarum volunt. cap. 5. qu. 2. n. 79.*

(3) *Ibidem num. 77. 78.*

giæ, vel Principalis potestatis plenitudine . Sicchè noi giudichiam doverfi feguire l'avvifo del medefimo Pietro Moneta nel fopracitato luogo (1) il quale fcrive così , dopo aver riferito le altre fentenze attorno la fpiega di quefta diftinzione : „ Vel denique quod „ abfoluta poteftas Principis, fit qua poteft derogare, ac derogat juri pofitivo humano ; ordinaria vero quæ ei non derogat , „ fed vel fecundum, vel præter illud duntaxat agit, vel in ea parte „ juris humani difpenfat , in qua poffunt ordinarii judices difpenfare , atque adeo fe gerit tamquam ordinarius judex, & non uti fupremus Princeps , quæ diftinctio approbatur ab iis , quos refert , „ & fequitur Menoch. *de præfumtionibus lib. 2. præfumt. 12. fere per totam præfertim num. 2. & 3.* dum hic plenitudinem poteftatis appellat eam , quam ibi poteftatem abfolutam nominat ; idemque fentit Mandofius poft alios ad *reg. 16. Cancel. qu. 7. num. 7. & 8.* Peregrin. *de fideicomm. art. 52. n. 118. cum tribus feq.* Siegue poi ad apportare altre ragioni per comprovar queft'ultima fentenza fra le altre da lui riferite la quarta : E poi così conchiude il *num.85.* „Atque ex his quatuor modis diftinguendi in Supremo Principe poteftatem abfolutam , & ordinariam , quos omnes „ probabiles fere exiftimamus, poftremus nobis magis placet, ac probabilior cęteris videtur; quoniam firmioribus nititur fundamentis. così il Moneta : la cui oppinione certamente non può negarfi dall'Avverfario , fe non voglia porre in ifcherno , e derifo le claufole appofte da' Supremi Prencipi ne' loro privilegj , ne' quali proteftan procedere colla pienezza della loro podeftà . (2)

Quefta podeftà affoluta efcludente ogni buon ordine , e che folo riguarda il piacer del Supremo Principe , ed il fuo capriccio , vien giuftamente combattuta , ed atterrata dal Covarruvias nel luogo dall'Avverfario difegnato , ma da noi con maggior diftinzione additato . Le cui parole fono affai diverfe da quelle che l'Avverfario rapporta nel fuo Scritto , e noi quì le riferiamo , ma nel margine , per non tanto tediare i Signori Senatori , che degnerranno della lor guardatura quefta Scrittura , affinche fi poffa diftintamen-

(1) *Moneta ubi fupra num.82.*

(2) *Vide Fernand. Vafquez controv. illuftr. lib. 1. cap. 26. per tot. ubi rem diffufiffime pertractat. ac mire enucleat, noftramque fententiam firmiffime probat* .

mente osservare il sentimento del Covarruvias in questa materia: non per tanto fa d'uopo riflettere, che Covarruvias nel luogo disegnato non parla della podestà Pontificia, ma della Podestà Regia, che della prima avea già parlato nel *n.7.*, e con parole troppo ampie, di sì fatta guisa, che il Moneta (1) fu necessitato dar loro ragionevole spiega, e forse benigna interpetrazione (2).

E cer-

(1) *Moneta ubi sup.cap.6.q.1.n.41.,& c.5.q.2.concl.1.n.96.& 97.*

(2) *Covarruv. lib.3. variar. resol. cap.6. num.8. Primum ex his deducitur an sit verum, quod Pau.Cast. scripsit d. l. si testamentum existimans Principem ex potestate absoluta posse testamentis, & ultimis privatorum voluntatibus derogare, licet non possit id facere potestate ordinaria? Nam hæc potestatis absolutæ vis nequaquam convenit his, quæ jure naturali vel gentium sunt instituta, quæ procul dubio Princeps tollere non potest, nec ordinaria, nec potestate absoluta, jura siquidem naturalia immutabilia sunt, & ideo nemo umquam dicet, his Principem posse derogare etiam absoluta potestate cum hæc potestas non esset, sed Tyrannis, quæ longe abesse debet a Principibus, & ab his, qui de eorum Imperio, & potestate tractare conantur. Jus etenim naturale dictat quemlibet propriæ rei dominium habere, posseque libere de ea disponere, nisi ea dispositio ex causa Reipublicæ, vel propter publicam utilitatem ei interdicta sit; quod si Princeps absque publicæ utilitatis causa dominium ab aliquo auferat, sive interdicat rei propriæ liberam dispositionem, nonne Tyrannidem verius, quam Principis leges, & jura exercet? hoc profecto apertissimi juris est; quamobrem Pauli de Castro sententia, nec jure probari potest, nec admittenda est in bene instituta Republica. Deinde hæc ipsa distinctio* (quì sembra, che cominciano le parole dall'Avversario riportate) *Potestatis ordinariæ, & absolutæ in humanis Principibus falsissima est, & adeo absurda, ut mirer omnino, viros utriusque Juris peritissimos ea usos fuisse; etiamsi præter Paulum Castrensem in d.l.si testamentum ea plerique utantur, & maxime Anton. in cap.constitutus num.21. de Religios.dom., Bald. in l.2. Cod.de servit.& aqua num.40., Decius in cap. quæ in Eccles. de constitution. num.24. & sequent., in cap. ult. de confirm. col. ul., Angelus in l.si verberatum §. 1. ff. de rei ven. Hic etenim non agimus de his, quæ per injuriam, & violentiam Princeps facere potest, cum id non pertineat ad Jurisconsultos,*

nec

E certamente le parole del Covarruvias da noi fedelmente riferite nel margine, quantunque in sostanza contengano ciò che l'Avversario intende; lo divisano nondimeno con maggior chiarezza, e con altra distinzione, ed ordine, e con minor offesa de' Supremi Principi. Comunque però elle siano, certamente non escludono il nostro sentimento secondo l'oppinione del Moneta attorno la distinzione dell'assoluta, ed ordinaria Podestà de' Principi Supremi. Ciò supposto.

En-

nec in ea re conveniat nostra disputatio, ac potius belli duces, & milites, quam viri literis, & eruditione præditi sint consulendi. at si nobis ea disputatio convenit, quæ tractat de his, quæ jure absque injuria Princeps agere potest, abhorrere prorsus, & fugere tenemur absolutę potestatis mentionem, quod manifesta argumentatione ostenditur, nam quod Princeps etiam derogando legibus humanis jure naturali, divino, & humano facere valet, id ad ordinariam Principis potestatem pertinet, jure siquidem concessa potestas ordinaria dicitur non absoluta, cum nihil obsolutum cuiquam etiam Principi jure sit permissum. Quod autem Princeps agere nequit jure humano Divino, nec naturali, id non ad potestatem Principis, quæ ex jure deducatur, sed ad Tyrannidem, quæ ex injuria oritur pertinet, & propterea hoc ipsum constat ex definitione Baldi in d.l.2. num.40. dum inquit plenitudo potestatis, quam absolutam ipse, & alii appellant est arbitrii plenitudo nulli necessitati subjecta, nulliusque publici juris regulis limitata, ex qua definitione colligitur hanc absolutam Principis potestatem, ita libere arbitrio Principis pendere, ut nulla ratione, nullis publici juris regulis limitetur, igitur Princeps nulla rationis necessitate constrictus libere poterit adversus ejusdem rationis dictamen uti absoluta potestate, hoc autem quam sit absurdum ipsemet Baldus respondebit cum in eadem l.2.n.42. asseverat Principem animal esse rationale, rationi subditum. Nobis ergo, qui de jure disputamus, quę sit in Principe potestas non licet, nec licebit umquam in Principe constituere potestatem, quę ejus libidine, & libera voluntate absque rectis rationis limitibus ducatur, quod sensit eleganter Fort. in §.& quid si tantum ff. de lib. & post. col.140. vers. dicebat Bald. Fortassis placebit quibusdam, qui utuntur hac distinctione absolutę, & ordinarię potestatis, eam dici absolutam potestatem, qua Princeps adversus humanas constitu-

tiones

Entriamo ora in materia; ed essaminiamo se, e qual causa richieggasi alla commutazione delle ultime volontà: e noi per far cosa grata all'Avversario, addurremo quei medesimi Scrittori ch'egli ci adduce. E primieramente stabiliam come certo, richiedersi giusta causa anche nel Supremo Principe, sia ecclesiastico, sia laico per commutare le volontà degli uomini: di sì fatta guisa, che se questa manchi, teniam per certo che sia nulla, ed invalida la commutazione, quantunque il Moneta (1) dica solo esser più probabile l'oppinione, che attesta questa nullità nella commutazione fatta dal Supremo Principe senza giusta cagione. Di più asseriamo non presumersi regolarmente la causa, qualora il Supremo Principe commuti le ultime volontà, ancorche sia il Sommo Pontefice, come lo sostiene il Moneta (2), che allega presso che infiniti Autori: abbiam detto regolarmente, perche questa conchiusione riceve le sue limitazioni, come il medesimo Moneta lo attesta, e lo riporta, e fra le altre la limitazione alla general Conchiusione di non presumersi la causa, quando sia fatta *motu proprio*, che in questo caso si presume la causa. E quì giova addurre le parole del medesimo Moneta, la cui autorità in questa materia dee aver gran peso, per averla trattato *ex professo*, ed in un gran volume (3) „ Et quoniam (son le sue parole) contra
„ hanc limitationem de motu proprio acriter insurgit multis rationibus, & auctoritatibus, Alex. *cons.2. col.fin. vol.2.*, contendens
„ causam præsumi, etiam in concessione Principis ad alterius petitionem, ideò breviter pro concordia dico posse a Principe emanare rescriptum ad partis petitionem, & tamen moto proprio, seu

cum

tiones dispensat, eisque derogat nulla subsistente justa causa; nam licet Princeps male faciat, & peccet has elargiendo dispensationes, actus tamen ex eis secutus validus est justa tradita a nobis in Epitome de matrim. cap.6. §.9. *n.*10. adhuc tamen ea potestas ordinaria est in Principe, qui derogare potest juribus humanis, *licet male Princeps ea utatur, cum nulla ex causa justa leges humanas in privati alicujus commodum tollat. Quamobrem, nec ipse Princeps apud Deum tutus erit, nec item is qui his dispensationibus usus fuerit.*

(1) *Moneta cap.6. qu.1. num.29.*
(2) *Moneta ubi sup. num.42. & sequ.*
(3) *Moneta ubi sup. num.51. & 52.*

„ cum clausula motus proprii, ut praxis Curiæ Romanæ habet(quæ
„ facit jus *cap.ex litteris de constitution.*,& *cap.quam gravi de cri-*
„ *mine falsi*, cum similibus) satisque colligitur ex *cap.si motu pro-*
„ *prio de præbend.in 6.* lateque docet Ludovicus Gomesius in *reg.*
„ *de annal. possess. qu.*10. *fere per tot.*, & plerique tradiderunt,
„ quos referunt, ac sequuntur Gabriel *comm. conclus. lib.6.tit.de*
„ *claus.concl.2.num.*107., Mascardus,&c.Sanchez *lib.*8.*de matrim.*
„ *disp.*1. *num.*6., docentes tunc motum proprium operari, ut ap-
„ pareat Principem non esse motum precibus illi porrectis,sed quia
„ sibi id liberaliter placuit, seu a sua liberalitate. Atque hanc do-
„ ctrinam post hæc scripta vidi etiam multis relatis traditam a Ludo-
„ vico Rudolphino *d.tr.de suprema seu absolut.Princip.potest. c.*3.
„ *n.*19.*vers.contrarium tenuit*, licet ibidem in principio nonnullos
„ recenseat oppositum sentientes. Recte igitur contendit Alexand.
„ non requiri ad hoc ut causa præsumatur in Principe, quod non
„ concesserit ad Partis petionem, sed sua sponte: recte & alii re-
„ quiri, quod non sit motus precibus petentium, nisi forte occasio-
„ naliter, & hoc solum probant jura pro illa communi opinione ad-
„ ducta: quæ sicut & fere omnes Doctores expresse loquuntur de
„ petentium importunitate, quæ quodammodo Principem compu-
„ lit,& coegit ad concedendum id, quod alias non concessisset,cum
„ ejusmodi preces vel auferant, vel certe valde minuant volunta-
„ rium, ut inter alios late probat Sanchez *de matrim. lib.*4. *disp.*7.
„ *num.*4. & 8., ac colligitur ex *d.l.*1. *ac d.cap.fin. de rescript. in 6.*
„ *& extravag.execrabilis in princ.de præb.in comm.*, *& inter ex-*
„ *travag. Johann.XXII.* Alias præterea limitationes non paucas
„ ejus opinionis, ut causa in concessione præsumatur adducunt
„ Mascard. *d.concl.*275., Menoch. *d.præsum.*10., & Gabriel. *dicta*
„ *conclus.6.de jure quæsito non tollendo*,& *d.conclus.*2. *de probat.*,
„ Cardin. in *cap.per Venerab. qui filii sint legit.*, ut merito dixe-
„ rimus in conclusione regulariter non præsumi in Principe causam
„ commutationis ultimæ voluntatis, & Gabriel *d.conclus.*3. *n.*19.
„ post Ruin. *cons.*95.*vol.*3., & Mascard.*d.concl.*275.*n.*33.post eum-
„ dem Ruin.*cons.*80.*num.*14. *vers.unde verisimile non est d.vol.*3.,
„ & Jason in *l.si testamentum in* 1.*notab.C.de testam.*,absolute dixe-
„ rint non præsumi causam in Principe rescribente contra dispoſi-
„ tionem testatoris; laudati quoque a Rodulph.*d.cap.6.num.*220.,
„ quod præcipue limitari poterit si adsit clausula motus proprii, ut

sen,

„ sentiunt plerique Doctores relati, & probati a Gabr.*d. concl.*3.
„ *num.*12., Mascard. *d.concl.*275.*num.*1.11.12.*&* 25., ubi de com-
„ muni Menoch. *d.præsumpt.*10.*n.*32., & Sanchez *d.disp.* 17. *n.*14.,
„ vel clausula *ex certa scientia*, ut docet Gabr.*comm. concl. lib.*6.
„ *tit.de clauf.concl.*1.*num.*15. *post com.verf.*189. *vol.*4. Similiter li-
„ mitari potest,ubi adsit clausula *ex certis causis animum suum mo-
ventibus*. E nel *num.*55. apporta dottrina tale, che fa conosce-
re l'innocenza de' Padri di S.Martino tanto bersagliati dall' Av-
versario, e ne pone in chiaro la di loro buona fede: le sue parole
„ sono „ Et hæc quidem procedunt in foro externo. Nam quo ad
„ forum conscientiæ præsumendum est pro Superiore dum subdito
„ non constat de causæ defectu; nam subditi non est, facta Prælato-
„ rum discutere. Ita in materia dispensationis post Sotum in 4. *dist.*
„ 21.*quæst.*2. *art.*2.*col.antepen.*, & *lib.*7.*de just.& jur.qu.*4. *art.*3.
„ *ad* 2. ac Suarez *de cens. disp.*41. *sect.*43.*in fin.*, docet Sanchez *d.*
„ *disp.*17.*num.*15. (*cioè lib.*8. *de matrim.*), & faciunt tradita per
„ eumdem post alios in dispensatione votorum *lib.*4. *Summæ c.* 44.
„ *num.*6.

Dee adunque concorrervi la causa, e certamente ragionevole, affinche possa il Sommo Pontefice commutare le pie volontà de' Fedeli disponenti. Ma quali debbono essere queste cause? Il nostro Avversario sotto inviluppi di parole ci fa vedere richiedersi causa giusta, e necessaria. Ed a provar ciò nel *fol.*119.fa menzione della determinazione fatta dalla Sacra Congregazione eretta dal Pontefice Paolo III.ad oggetto di riformare i disordini, che nella Corte Romana tuttodì sortivano, di cui avea cominciato a parlare nel *fol.*118. Ci manda a leggere questa determinazione di questa Congregazione in Natale Alessandro, che la trascrive, cita nel margine *lit.a. to.*8.*ann.*158.*art.*16.*fol.*41.dovea dire *to.*8.*Hist. Eccl. sec.*15. *&* 16.*c.*1.*art.*16. *fol.*42.Or noi ringraziamo l'Avversario del lume, che ci dà,quantunque era a noi ben nota la determinazione suddetta, ed in Natale Alessandro,già trentatre anni fa, letta. Egli l'Avversario ne rapporta di questa determinazione quelle parole, che fanno all'intento della commutazione, e son rapportate fedelmente,appunto come le registra Natale Alessandro. Ma la conseguenza, che l'Avversario ne deduce non è quella, che le parole della determinazione ci additano: fa d'uopo qui apportarle, affin di far conoscere esser vero ciocche divisiamo: „ Consuevere etiam

T mutari

,, mutari voluntates ultimæ testatorum, qui ad pias causas legant
,, quampiam pecuniæ summam, quam auctoritate Sanctitatis suæ
,, transferunt ad hæredem, vel legatarium ob prætensam paupertatem
,, &c. idque ob lucrum. Certe nisi facta sit magna mutatio
,, in re familiari hæredis per obitum Testatoris, ita quod verisimile
,, sit ob eam mutationem Testatorem mutaturum fuisse voluntatem
,, voluntates Testatorum mutari impium est. De lucro jam toties
,, diximus quare putamus omnino (l' Avversario scrive ab
,, omnibus)abstinendum. Or queste parole fan vedere, che quei Padri intendevano parlare delle commutazioni, che si facevano a favor delle Parti, sieno eredi, sieno legatarj per una pretesa povertà, trasferendo in esse il danaro destinato alle Pie cause. Ed in questo caso eran di avviso quei Padri, che senza essersi fatta una notabile mutazione nel Patrimonio dell'erede, sicchè verisimilmente giudicare si potesse, che il Testatore avrebbe mutata la sua volontà, era cosa empia il mutare la volontà de' Testatori. E certamente chi non vede, che in tal caso è contra tutta la ragione il commutar la volontà de' Testatori a favor degl' eredi con picciol valsente, che si paghi per transazione, e rilasciare la somma legata per le pie cause, senza destinarla ad altre cause pie, solo per ingrassare i medesimi eredi, o legatarj, che la pretendono; ma non dicono già i Padri, che sia empio per giuste cause il commutar le volontà de' Testatori nelle robe destinate alle cause pie, se le medesime ad altre cause pie si destinino. Dicean quei Padri, che per far benefizio agli eredi si ricercava tal mutazione nelle robe patrimoniali, che verisimilmente si avesse potuto giudicare, che il Testatore così avrebbe disposto; ma non assegnano questa causa, come unica, e generale per ogni qualsivoglia commutazione di volontà pia, di cui non fan menzione. Ed in fatti questo era l' abuso introdottosi nella Corte Romana per ingordigia degli Uficiali subalterni, i quali per picciolo loro guadagno facean passare molte commutazioni di volontà a favor degli Eredi, o legatarj senza far altra discussione. Quindi appare non esser vera la conseguenza, che ne deduce l'Avversario generale, ed ampia con queste parole: *Sicche empia cosa fu reputata dalla Congregazione l'uso di commutar le volontà de' Testatori, quante volte mutazion non sia avvenuta nella disposizion del medesimo* (dovea dire, secondo la lettera di quel capo: nella roba patrimoniale dell' Erede, o pure nel patrimonio

monio,o eredità, che fù del Testatore) *per cui si potesse verisimilmente credere,che anch'egli avesse la sua volōtà commutata.* Imperocchè questa conseguenza così illimitata dalle riferite parole certamente non si cava. Ma l'Avversario non pretende altro, se non che mettere innanzi il suo gran zelo per lo spedale.Lasciam di farvi altre riflessioni per non essere tanto nojosi.

Passà poi l'Avversario ad apportare le parole del Concilio Tridentino nella *sess.22,de reformat.cap.6.*,e nella *sess.25.cap.9.*E dopo aver detto, che il Sacro Concilio di Trento nella sua decisione sù questa materia niente s'appartò dall'allegata determinazione di quei venerabili Padri ragunati nell'Assemblea ordinata da Paolo III. e che perciò avessero i Padri Tridentini prescritta tal giusta, e necessaria causa, per venire agli atti della commutazione, che se verisimilmente non si giudicasse, che anche il Testatore avesse voluto l'opera commutare, la commutazione non si potesse permettere:Asserisce,che il parlar mozzo del Cardinal de Luca in varj luoghi gli aprirebbe la via à far altre considerazioni,e che di buon grado le lascia contentandosi di apportare alcune parole del Cardinal de Luca nel *tratt. de donation. disc.12. num.4.* Ma il sentimento del Cardinal de Luca in questa materia, e che volesse intendere con quelle parole: *Tunc licet multa dici possent, nihilominus cum essemus in curia &c.*,già l'abbiamo divisato nel capo precedente.

Il nostro Dottissimo Contraddittore volendo dare a terra la Bolla del Santo Pontefice Pio V. non ha ritegno d'indagar tutte le ragioni ch'a parer suo contro di quella militano: ma quanto vada fallito noi glie lo farem toccare con le mani. Egli adunque asserisce nel foglio 121. che dove la disposizione del Sacro Concilio fù ricevuta senza contrasto, e moderazione alcuna (indicando, che in questo Regno fù ricevuto con moderazione, come appresso promette di alcune cose notare, e noi seguendo le sue vestigie noteremo altresì) si principiò à disputar se la giusta, e necessaria causa dal Concilio precettata si ricercasse copulativamente; e che prevalse il sentimento di coloro, che assolutamente vogliono, doverci intervenire ambedue le cause à fin di poterli dire giustamente permessa la commutazione. Cita nel margine *lit. a.* Agostino Barbosa *collect.ad Concil.Trident.fol.176. num.2.* Or noi perche vogliamo in tutto seguire l'Avversario, vogliam quì rapportare

le parole del Barbosa nel luogo appunto ch'egli lo cita. Barbosa dunque dopo aver portate le parole *de Sacr. Concilio di Trento* nella *seff.22. cap.6. de reformat.*, che sono le seguenti: *In commutationibus ultimarum voluntatum, quæ non nisi ex. justa, & necessaria causa fieri debent* nella *let. a.* al *n.2.* scrive così. *Ergo utrumque copulativè requiri ad causam hujusmodi commutationum, quod nimirum simul sit justa, & necessaria, ex hoc loco colligit* Moneta *dict. tractatu de commutationibus ultimarum voluntatum cap.6.num.86. cum sequen.*, *& num.* 110. *aperte docet quamlibet de per se sufficere, respondens ut cum sit commutatio ex causa necessaria, illa necessitas justa, hoc est non injusta esse debeat, vel potius illa ut causa commutationis, non solum possit esse necessaria, sed & quævis alia justa, hoc est probabilis, seu rationabilis*. Così il Barbosa, il quale certamente in queste parole, non asserisce esser prevaluta l'oppinione di coloro, che richiedono amendue le cause: anzi dice tutto il contrario. Dell' opinion di Moneta frà brieve farem parola, e ci conviene molto trattenerci nel divisare i suoi veri sentimenti, perche non v'è Autore, com'altre volte abbiam' accennato, che abbia trattato questa materia con tanta diffusione, e così eruditamente, com'egli. Il Barbosa cita se stesso in altro luogo (1) dove avendo detto al *num.*1.convenirsi solo al Sommo Pontefice il commutar le pie volontà de' defonti ed adducendo l' Autorità del Tridentino, che queste commutazioni non si possan fare *nisi ex justa, & necessaria causa*, nel *num.5.* scrive così. *Concurrente igitur justa, & rationabili causa (de qua summariè cognoscendum est, Concilium Tridentinum seff.22.de reformat. c.6.* Perez de Lara *de anniverf.et* Capell.*lib.*1.*cap.*14.*num.*36.) *Episcopus tamquam Sedis Apostolicæ Delegatus ultimas defunctorum voluntates commutare potest, ut disponit Concil.Trident.d.cap.6. & seff. 25. de reformatione cap.4.late* Perez de Lara &c.*Item etiam potest ob causam, quæ suo Judicio videatur justa, legatum quodcumque pium ad certum usum relictum in alium pium commutare, quamvis tale legatum de jure, & facto valeat adimpleri, docet* Silvester *verbo legatum 4.q.12. quem sequitur frater* Ludovicus Beja *d.casu 22.* (cioè *in responsione casuum conscientiæ p.4.*) passa poi nel *num. 6.* a par-

(1) *Barbos.de offic. & potest.Episc.par.3.alleg.*83.

a parlare della podestà de' Vescovi in questa materia della commutazione con più distinzione, e muove la quistione se vi si ricerchi nella commutazione da farsi dal Vescovo il consenso dell'Erede, di che noi parleremo nel 3. Paragrafo.

Allega l'Avversario nel medesimo foglio l'Autorita del Maestro S. Tommaso, citando nel margine *lit. b.* 1. 2. *qu.* 97. *art.* v. (volea dire *art.* 14.) E dice, che quest'Angelico Dottore asserisca nel menzionato luogo, che la Podestà, da Dio data al suo Vicario, non sia, che senza ragione veduta, qualche determinazione faccia, altrimente gli maucherebbe la podestà. Ma ci condoni il nostro Contraddittore se tanto osiamo: In quel luogo di S. Tommaso non si legge parola, che riguardi espressamente il Sommo Pontefice; quantunque le di lui parole, perche sono generali comprendono altresi il Sommo Pontefice, ch'è il Supremo Rettore della Chiesa; E non dice S. Tommaso, che se il Vicario di Dio senza ragion veduta, qualche determinazione faccia, quella sia nulla, o pur che gli manchi la podestà: S. Tommaso in quel luogo parla della dispensa delle leggi umane, e non già delle Divine, e naturali; qual vogliam suppor, che sia la legge di non commutare le volontà de' defonti, siccome dal Titolo di quell'articolo apparisce, ch'è in tai termini concepito: *Utrum Rectores Multitudinis possint in legibus humanis dispensare*; ond'è, che niente determina della nullità delle dispense in cotai leggi fatte dal supremo Rettore senza causa: Ecco le di lui parole, che son le ultime del corpo di quel IV. articolo: *Si autem absque hac ratione pro sola voluntate licentiam tribuat, non erit fidelis in dispensatione, aut erit imprudens: infidelis quidem, si non habet intentionem ad bonum commune: Imprudens autem, si rationem dispensandi ignoret, propter quod Dominus dicit Lucæ 12. quis putas est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super Familiam suam*. Così San Tommaso; il quale nella risposta al 3. argomento, altrimente parla della dispensa nella legge naturale, e nella legge Divina: Ma della sua venerabilissima Dottrina sù questo particolare altrove farem parola.

Prosiegue poi l'Avversario nel medesimo foglio 121. a dire, che i Dottori Parigini determinatamente decisero, esser invalida, e non solo ingiusta se la commutazione si faccia senza la giusta, e necessaria causa. E nel foglio 122. dice, che i Dottori si diedero ad

esa-

esaminare qual fosse la causa giusta, e necessaria per le commutazioni. Il primo Dottore che cita l'Avversario in detto foglio è il Padre Emanuello Sanchez com'egli lo chiama; poiche dell'opere ch'egli cita nel margine *in lit.g.* noi fin ora non abbiam conosciuto, ò letto altro Autore che Tommaso Sanchez. Ci convien non per tanto esaminare quì la dottrina del Sanchez dall' Avversario apportata ne i luoghi che egli cita: il primo luogo da lui citato nel margine alla *let.C.* così notato *de Matrim. disp.20. n.3. & 7.* l'Avversario non ci addita qual de i libri del trattato *de Matrim.* del Sanchez, che ne fa dieci, noi dovevamo osservare per ritrovare la disputazione 20. di quel libro, e così riscontrare la dottrina allegata. Ella è non per tanto la disputazione 20. del *lib.8.* nel qual libro tratta il Sanchez *ex professo de dispensationibus*, benchè nel *lib.2.* del medesimo trattato, dove tratta *de essentia, & consensu matrimonii* nelle disputazioni 14. 15. 16., e 17. tratta della podestà del Pontefice di dispensare nel matrimonio rato, e specialmente nella 15. tratta se vi si ricerchi giusta causa per dispensare nel matrimonio rato, e nella 16. quali siano queste giuste cause per dispensare nel matrimonio rato, e nella decima quinta molte cose dice appartenenti à nostra materia. Ma nella 20. di questo secondo libro niente parla che à quella si cõfaccia: Onde è che la disputazione 20. dall'Autore citata non può essere se non quella del *lib.8.* Dobbiamo quì altresì avvertire, che ne' luoghi dall' Avversario citati il Sanchez non tratta delle commutazioni delle volontà de'defonti, ma delle dispense, e commutazioni de' voti: Benche le dottrine che egli adduce per li voti, sono certamente applicabili alla nostra materia, come ben l'avverte Pier Moneta (1). Noi però userem questa liberalità con l'Avversario di addurre quindi a poco il luogo proprio dove il Sanchez espressamente, e specialmente parla delle commutazioni delle volontà de' testatori.

Nel primo luogo del Sanchez dall'Avversario citato così scrive il Sanchez: (2) „ Prima conclusio sit: ad dispensandum in voto re„ quiritur causa illius executioni obstans. Quia ut dispensatio hæc legi-

(1) *Moneta de commut. ultim. volunt. cap.6. quæst.2. num.70. in fine.*

(2) *Lib.8. de Matrim. disp.20. num.3.*

„ legitima sit debet redundare in Christi honorem, aut Ecclesiæ
„ utilitatem, ut docet Sanctus Thomas 2.2. *q.*88. *art.* 12. *in fine*
„ *corporis*, id probans ex Divo Paulo 2.ad Corinthios 2.ibi. *Nam &*
„ *ego quod donavi, si quid donavi propter vos in persona Chri-*
„ *sti.* Cum enim in persona Christi dispensat Prælatus, legitima
„ ejus dispensatio debet in honorem Christi, & Ecclesiæ, quæ ejus
„ corpus est, cedere utilitatem. At quando deficit causa obstans
„ executioni voti non cedit in honorem Christi, aut Ecclesiæ utili-
„ tatem: Sed potius expediret id votum implere. Hæc conclusio
„ aperte colligitur ex D.Thoma 2.2. *q.*38. *art.*12. *ad secundum*, ubi
„ ait esse irritam dispensationem in votum Religionis factam, nul-
„ la apparenti causa obstanti, & eam tenet Cajetanus ibi &c. Nel
*num.*4. poi scrive così.„Immo quando votum commutatur requi-
„ ritur causa executioni voti obstans, quia adhuc admiscetur non-
„ nulla voti dispensatio: e cita di nuovo il Soto, e l'Aragona, che
sopra citato avea. Fin quì la dottrina del Sanchez sembra tutta
a favore dell'intento dell'Avversario. Ma nel *num.*5.la bisogna-
va altramenti, siccome negli altri numeri appresso, ne i quali la
dottrina del Sanchez non è punto favorevole all'intento del nostro
Contraddittore: Ma egli non troppo si è curato di addurre intere
le dottrine degli Autori, che cita, e si è rimasto pago d'arrecare
quei pochi accenti, che a suo favore dettavano.

Ora il Sanchez nell'addotto luogo al *num.*5. scrive così; „ Hinc in-
feratur discrimen inter meram commutationem factam ex pote-
„ state ordinaria,vel privilegio in æquale bonum,& dispensationem,
„ sive meram, sive commutationi admixtam; quamvis enim utra-
„ que tamquam actus jurisdictionis spiritualis, & non denominati-
„ ve causam justam expostulet, dispensatio requirit causam justam
„ obstantem executioni voti, at COMMUTATIO eam non requi-
„ rit; sed satis est quæcumque occasio, quia semper concurrit prom-
„ ptior voluntas, quam habet vovens ad materiam subrogandam,
„ ac cedit in Christi honorem, & Ecclesiæ utilitatem,si ejus benigni-
„ tatem voventes experiantur, Ecclesia in Dei persona illis gratifi-
„ cante, ac benigne commutationem in bonum æquale indulgente,
„ quo facilius ad spontaneam voti obligationem Deo dicandam in-
„ ducantur. Sic Cajetanus, &c. E nel *num.*6. Secundo infertur
„ non esse justam dispensandi in votis causam, si vovens conferat
„ magnam pecuniæ summam, si nulla causa executioni voti obstans

„ re-

„ reperiatur quia omnes dicunt causam obstantem desiderari, & te-
„ net *Aragon*.2.2.*q*.88.*art*.12.*col*.4. AT POSSET ESSE COM-
„ MUTATIO SI ELEEMOSINA HÆC EROGANDA ESSET
„ ÆQUALIS OBSEQUII DIVINI, AC VOTUM. „Rifletta
per tanto l'Avversario su questa dottrina di Sanchez, ed avverta
esservi diversità tra il commutare, ed il dispensare, ancora in
quelle cose dove milita il diritto divin naturale. E di questa differenza tra'l dispensare, e commutare noi ne faremo il dovuto
uso a suo luogo.

E nel *num*.7. dall'Avversario additato nella sua citazione, il Sanchez
scrive così. „ Secunda conclusio: causa obstans ad voti dispensatio-
„ nem requisita potest accidere ex parte materiæ voti, vel ex parte
„ ipsius voventis, ut bene tradunt Doctores *num*.3. allegati. Quod
„ ut clarius explicetur, proponam justas causas ex parte materiæ vo-
„ ti: deinde ex parte ipsius voventis, e prosiegue a scrivere nel *n*.8.
„ Prima ergo dispensandi in voto causa justa se tenens ex parte ma-
„ teriæ voti, est quando prudentis arbitrio dubium fuerit, an res
„ promissa sit facta mala, aut inutilis, aut majus bonum impediens.
„ Quia in hoc sensu intelligendi sunt. D.Thomas 2.2.*q*.88.*art*.10.*in*
„ *corp.*& *ad* 3.& *ibi* Cajetanus *notab*.1.& *art*.12.*dub*.2.*et in summa*
„ *v.votum cap.ult.vers.rationabilis causa* Abul.*cap*.3. *num.qu*.103.
„ Sylvest.*v.votum* 4.*qu*.3.& *qu*.6.*et* 7.Sotus *lib*.7.*de just.qu*.4.*art*.1.
„ *ad finem corp*. Navarrus *summ. cap*.12. *n*. 76., ubi petunt ad ju-
„ stitiam causæ dispensandi se tenentis ex parte materiæ voti, eam
„ factam esse malam, aut inutilem, majusve bonum impedientem.
„ Quod adeo strictè accipiunt Paludanus in 4. *dist*.38.*qu*.4. *artic*.4.
„ *concl*.3. *num*.30. & D.Antoninus 2.*par. tit*.11. *cap*.2.§.4., ut di-
„ cant non sufficere, ut æquè bonum impediatur. Sed prædicti
„ Doctores non intelligendi sunt quando constat rem promissam fa-
„ ctam esse malam, aut inutilem, aut majus bonum impedire:
„ tunc enim absque dispensatione votum non obligat (ut bene ad-
„ vertit Navarrus eo *num*.76.) sed intelligendi sunt quando res hæc
„ est dubia, & ita se explicat Div. Thom.2. 2. *qu*. 89. *art*.1. *ad* 3.
„ Sotus *lib*.8. *de just. qu*.1. *art*.9. *ad* 3. Sylvester *v.juramentum* 5.
„ *qu*.1. *dict*.1.Azor. *par*.1. *instit.Moral.li*.11. *c*.19. *qu*.17.

E nel *num*.9. dopo aver provata, e spiegata la conchiusion precedente a riguardo della maggior bontà dell'opera impedita per lo
voto, la quale dee riguardarsi non solo attenta la materia del vo-

to

to in se stessa considerata; ma in quanto obbliga per voto, soggiugne queste parole notabilissime per maggior pruova della prima conclusione, e di questa spiega ,,. Item quia cum per dispensa-
,, tionem vinculum voti,& ejus materia tolluntur,bonum dispensan-
,, di causam præstans,debet utramque bonitatem compensare,sic do-
,, cent Cajetanus,&c.At secus est in commutatione. Quia cum per
,, illam non tollatur vinculum voti, sed eo manenti sola ejus mate-
,, ria commutetur, satis est, ut bonum in quod commutatio fit, sit
,, melius, aut æque bonum, quam opus promissum in se tantum
,, consideratum: sic Cajetanus, Sotus, Valentia ibidem.

E nel *num.* 10. scrive le seguenti assai notabili parole: E preghiamo l'Avversario ad averne memoria per quel, che occorrerà in appresso dire per l'uso di questa dottrina ,,. Item deducitur ad dis-
,, pensandum non exigi certitudinem sufficientiæ causæ, sed satis es-
,, se si prudentis arbitrio dubium sit, an sit sufficiens, quod in hoc
,, dubio ad mitiorem partem inclinandum sit. Deinde quia alias
,, inutilis esset dispensandi potestas, cum raro constet de causæ suf-
,, ficientia. Sic docent Sylvester v. dispensatio *qu.* 14. *num.* 20. *fin.* Palacios in 4. *dist.* 38. *disp.* 3. *col.* 6. *vers. est igitur dispensatio.*

Questa dottrina di Sanchez vien comprovata, e confermata anche dal celebre Fernando Vasquio del Supremo Senato del Re Filippo IV. in Ispagna, il quale nel luogo, che si nota (1) dopo aver figurati molti casi per la dispensa sopra le leggi, scrive così: ,,Alter
,, casus quando res magni momenti est, ita ut dispensatio noceat, &
,, tunc sine causa non valeret, sive fiat a Papa, sive ab alio Principe
,, sęculari, vel Ecclesiastico per fundamenta nostrę principalis senten-
,, tiæ, quæ habet omnem potestatem ad utilitatem non ad læsionem
,, concessam videri, ergo, &c. Ultimus casus cum sumus in dubio, quia
,, vix apparet utrum læsionem magnam ea dispensatio induceret, an
,, forte modicam, aut omnino nullam, & tunc standum est dispen-
,, sationi: quia cum nullius sensus esse præsumatur, qui sensum
,, vincat Principalem *l. fin. C. de legat.* evenit, ut in re dubia præsu-
,, matur justum, aut tolerabile, quod a sublimioribus Potestati-
,, bus gestum fuerit, vel a legislatoribus *l.* 1. §. *initium*, ibi: Quia
,, moderatam hanc ætatem Pretor ratus est ubi *not. Gloss. ff. de postu-*
,, *lando l. prospexit ff. qui & à quibus &c. ff. de leg. ubi not.* Baldus.

Altre dottrine circa questa materia del medesimo Autore apporteremo

V

(1) *Fernand. Vasq. controv. illustr. lib.* 1. *cap.* 25. *n.* 16.

remo fra brieve. E' da notarsi nondimeno, che il Vasquez nel luogo accennato parla delle dispense delle leggi umane; ma perche il suo avviso è, che laddove s'inferisca gran pregiudizio al ben comune, ha luogo la legge naturale, com'egli ben lo divisa, perciò la sua dottrina nel luogo da noi indicato è universale, come le sue parole ben ponderate lo dimostrano. Somiglianti dottrine stabilisce il Sanchez nel *lib.*4. della somma, o dir vogliamo opera morale ne' luoghi dall'Avversario additati, come si può riscontrare, e però ci asteniamo di addurre le sue parole. Ma ci sentiamo spinti a trascriver quì poche parole del *num.*18. del *cap.*45. del *detto lib.*4.
,, Secunda conclusio non potest certa regula de causę hujus sufficien-
,, tia præscribi (parla della causa di dispensar nel voto) Sed ea pru-
,, dentis arbitrio libranda est, qui tria spectare debet juxta capitulum
,, *Magnæ de voto*: nempe quid liceat secundum æquitatem, quid de-
,, ceat secundum honestatem, & quid expediat secundum utilitatem.
Nel *n.*36. del medesimo capo ripete quelche ha detto nella *disp.*20. del *lib.*8. *de matr.* nel *n.*10. che noi abbiamo distintamente riferito.
L'Avversario cita altresì il *cap.*50. del *detto lib.*4. al *num.*20. nel quale parla della commutazione del voto. Ma in quel numero egli riferisce le sentenze degli altri, che richieggono altresì la causa ostante all'esecuzion del voto per esser valevole la dispensa, e l'Avversario lo cita, perche fa a favor suo, quantunque il Sanchez non parli per proprio avviso; ma riferisce le altrui oppinioni; non allega però il numero ventesimo primo, dove stabilisce la sua oppinione contraria, che avea sostenuta nel detto luogo *de matrimonio*. Si compiaccia il nostro Avversario leggere le parole da noi trascritte nel margine, e s'avviserà, che il Sanchez è molto lontano dalla di lui oppinione, e che le sue dottrine son affatto diverse, se non pur contrarie a ciò ch'egli pretende stabilire, e per cui cita il Sanchez (1) elleno non per tanto comunque siano, sono con-

(1) *Sanchez lib.* 4. *Summæ cap.* 50. *num.* 21. *Sed dicendum est non exigi causam obstantem exequutioni voti ad id. Quia est longe diversa ratio in mera commutatione, & dispensatione totali, aut partiali habenti commutationem admixtam. Quod per totalem dispensationem tollantur omnino vinculum voti, & materia promissa, & per partialem tollantur eadem partim: at in commutatione idem prorsus vinculum manet, & supra materiam æqualem*

concernenti la dispensa del voto. Il pregio dell'opera richiede ora, che adduciamo il luogo proprio del Sanchez, dove di questa materia di commutazion di volontà espressamente tratta, dal nostro Avversario non allegato, nè indicato.

Egli adunque il Sanchez nel *lib.* 4. de' consigli morali al *cap.* 2. nel *dub.*1. tratta la materia in questa guisa. Concepisce l'Epigrafe del dubbio. „ An possit Romanus Pontifex, & Princeps pro libito „ absque causa justa commutare legata ad opera pia, vel usum pu„ blicum in alia legata, vel ad id requiratur causa justa? „ Riferisce

V 2 nel

lem subrogatam, in quo parum, aut nil cultus Divinus læditur. Non ergo exigitur causa obstans. Cita un infinità di Autori, e nel *num.*22.dice esser sufficiente per la commutazione qualsivoglia leggiera, e piccola causa: e nel *num.*23. a cui si rimette nel *num.*21. scrive così: *Immo ea sola causa sufficit, ut vovens petat commutationem, quia semper cum illa petitione concurrit promptior voventis voluntas ad materiam subrogatam: atque cedit in Christi honorem, & Ecclesiæ utilitatem, si Dei benignitatem voventes experiantur Prælato gratificante, &c.quare optime ait Cajetanus, tunc Prælatum sine causa commutaturum, quando pro libito ante subditi petitionem, nec intuitu illius gratificationis commutat, & ideo optimè dicit Suarez tom.*2. *de religione tract.de voto lib.* 6. *cap.* 20. *num.* 7. *moraliter numquam deesse causam. Et num.* 24. dove scrive così: *temperat autem hoc Leonardus ibidem* (cioè *Lessio lib.*2.*de just.c.*40. *dub.*11. *num.*96.) *ut habeat verum quando commutatio est in rem evidenter æqualem: nam si dubitatur æqualitas, ait satis esse notabilem molestiam in voto implendo, vel magnam fragilitatem cum violandi periculo, aut repugnantiam parentis, aut viri, vel quid simile arbitrio prudentis; Et quamvis non exprimat has causas tunc exigi; sed tantum dicat eas sufficere, at vere videtur sentire, eas exigi. At existimo eamdem causam sufficere in commutatione, quæ fit in materiam, de cujus æqualitate dubitatur, & sic censetur moraliter æqualis, quia Doctores numero præcedenti relati loquuntur de commutatione mera concessa à Prælatis, et aliis quibus ipsi delegant; et ratio eorum in illa militat. At hujusmodi est hæc commutatio, ut probavi num.*6.*et* 7. *Item quia alias frustranea esset ea doctrina cum sit moraliter impossibile hanc æqualitatem nosse evidenter, ut diximus cap.præcedenti n.*19.

nel *num.* 1. *et* 2. due ſentenze, e nel *num.* 3. riferiſce la terza ſentenza con queſte parole. „Tertia ſententia docet non poſſe Principem, nec Summum Pontificem abſque cauſa commutare talia
„ legata: ratio, quia licet talis diſpoſitio teſtatoris cenſeatur Principi,
„ vel Papæ commiſſa, at non committitur, ut Domino, ſed ut
„ boni communis, & cauſarum piarum diſpenſatori: Sed diſpen-
„ ſator non poteſt ad libitum diſpenſare, ſed ex cauſa rationabili, &
„ voluntate juſta præſumpta Domini, nempe teſtatoris. Item quia
„ de jure naturæ eſt, ut voluntas teſtatoris in ſpecifica forma implea-
„ tur; ergo nequit Princeps diſpenſare, ut in aliam formam com-
„ mutet abſque cauſa juſta. Hanc tenet Pinellus, &c. Huic ſen-
„ tentiæ favet Diedro *loc. cit.* (cioè *lib.* 1. *de libertate Chriſtiana*
„ *cap.* 4. ibi enim paulo inferius, hæc dicit: Poteſt Papa diſpenſa-
„ re, ut a miniſtro Eccleſiæ recipiente temporalia, licitè præter-
„ mittatur, aut non ſervetur tenor diſpoſitionis teſtamentariæ, dum
„ in diſpenſando utiliter gerat animæ fundatoris, & Eccleſiæ Dei
„ negotium; favet etiam Covarruvias *dict. num.* 7. *verſ. ſic juris-*
„ *conſultus* (cioè *lib.* 3. *var. reſol. cap.* 6.) ubi expreſſe dicit licere
„ Summo Pontifici, in hoc ex juſta cauſa diſpenſare. Indi aggiun-
„ ge nel *num.* 4. ſit prima concluſio (Hæc tertia ſententia eſt multo
„ probabilior, ut patet ex ejus rationibus. „ La prima, e ſeconda ſentenza del Sanchez in quel luogo riferito parlavano con più ampiezza della podeſtà Pontificia. La prima non eſprimea richiederſi cauſa alcuna per la commutazione da farſi dal Sommo Pontefice de' legati pii. La ſeconda diſtingue tra la podeſtà ordinaria, ed aſſoluta: la qual ſentenza è impugnata dal Sanchez nella ſeconda, e terza concluſione. Or veggaſi ſe Sanchez nella commutazione delle volontà pie de' fedeli, ricerchi la cauſa, che oſti all'eſecuzione in quel luogo dove tratta di queſta materia individualmente?

Ma il medeſimo Autore ci ſomminiſtra altre dottrine più confacenti al noſtro caſo. Egli forma il ſecondo dubbio concepito con queſte parole. (1) „ An quando legata ad opera pia publica poſſunt
„ in ſpecifica forma impleri, poſſit legatus de latere, vel Epiſcopus
„ ea commutare. „ Riferiſce due ſentenze una oppoſta all'altra a riguardo della podeſtà del legato *à latere* nel *num.* 1. *et* 2. e ne'

nu-

(1) *Sanchez lib.* 4. *Con. cap.* 2. *dub.* 2.

numeri seguenti due per la podestà del Vescovo E nel *n.5.* poi scrive così : „ Tertia sententia docet solum Romanum Pontificem
„ posse legata pia commutare , sive antequam executioni mandentur , sive post , quando in specifica forma impleri possunt , quia
„ expresse tam dicta Clementina , quia contingit , quam *Concil.*
„ *Trid. sess. 7. cap. ultim. & sess.25. cap.* 8. , hoc Sedi Apostolicæ
„ reservatur . Item quia *cap. tua de testam. & in Trident. sess.* 22.
„ *cap.*8. injungitur Episcopis ultimas voluntates exequi, & compel-
„ lere executores testamentarios ad servandam defuncti volunta-
„ tem : ergo ante executionem ad Præsulis curam spectat observa-
„ re testantium voluntates , non mutare, *et l.*1. , *et l.legatum ff.*
„ *de adim.legat. rer. ad Civit. pertin.*, docetur hoc ad Principem
„ spectare ; Et ratio est quia voluntas testatoris ad certum usum
„ disponentis pro lege servanda est *cap.ultim. voluntas* 13. *qu.*2. At
„ solius Principis est in lege dispensare , sic tenent Imola dicta Cle-
„ mentina quia contigit *num.*9. Gutierez *l. nemo potest ff. de leg.* 1.
„ *num.*28. Cardin. *ibi qu.*5. citando un gran numero di Autori di primo grido . E nel *num.* 6. prosiegue a dire . „ Sit conclusio .
„ Multo probabilior est tertia sententia , nempe nec Episcopum ,
„ nec Legatum a latere , sed solum Romanum Pontificem posse le-
„ gata ad certum usum pium relicta in alium usum pium com-
„ mutare : Probatur ex Auctoribus , & rationibus citatis . „ Or vegga l'Avversario quanto sia contraria a ciò , ch'egli scrive la dottrina del Sanchez ; da che egli fa il suo più gran fondamento nel potersi serbare nella propria forma la disposizione della Regina Giovanna I. , e per conseguenza non darsi luogo alla commutazione : Laddove il Sanchez espressamente concede tal facoltà , e pria , e dopo eseguita la volontà del testatore al Sommo Pontefice , se vi concorra ragionevole , e giusta causa : ed appostatamente diciamo prima , o dopo l'esecuzione , poiche il nostro Avversario asserisce , che lo Spedale istituito dalla Regina Giovanna I. avesse avuto suo bel principio .

Si compiaccia l'Avversario , che adduciamo quì la dottrina di un altro Scrittore già da noi sopra mentovato, Gran Giureconsulto de'suoi tempi , cioè Fernando Vasquio il quale scrive così : (1)

„ Hinc

(1) *Ferdinand.Vasquius controv.Illustr.lib.*1. *cap.*25. *num.* 26.*& sequen.*

„ Hinc est, quod licet soli Romano Pontifici videatur licere com-
„ mutare pias testatorum voluntates, *ut in Clem.quia contingit in*
„ *princ.de relig.Dom.ibi*:Cum tamen ea,quæ ad certum usum largi-
„ tione sunt destinata fidelium,ad illum quidem non ad alium (salva
„ Sedis Apostolicæ auctoritate)converti debent *Gloss.& Card.in cle-*
„ *men.ut hi qui §.illi vero de ętate,& qualitate annex.*Ex causa ta-
„ men Episcopus id facere non prohibetur, ut est communis opinio
„ *quam tenent Panormitanus Corsetus, & alii in cap. cum accessis-*
„ *sent de const.* Abbas *& alii in cap. cum Venerabilis de except.*
„ *Lambert.de jurepatronat. in* 1. *p.* 1. *lib.* 9. *quæst. principal.*
„ *art.* 2. *facit l.* 1. *princ. & l.* 1. *ff. ubi pupillus educari debet*
„ *Bart.in l.fin.per illum text.ff.de oper.public.* Alex. *cons.* 73. *in*
„ *causa lib.*7.Matthæus Afflict.*in cap.*1. *§.item si fuerit quibus mo-*
„ *dis feudum amittatur*. Fernandus Loazes *cons. pro Marchione*
„ *de Velez dub.*1.*pag.*347. *id quod etiam ipse Papa absque causa fa-*
„ *cere non potest,ut ipse ibidem affirmat post* Bald.& Corneum,*quos*
„ *allegat in l.si testamentum Cod.de testam.* Ergo si ex caussa id tam
„ Episcopo quam etiam Papæ licet,sine causa vero neutri eorum fas
„ sit;tunc apparet nullā esse differentiam inter Papam,& alios,quod
„ est contra dictam Clement. *quia contingit ibi*: Salva quidem Se-
„ dis Apostolicæ Auctoritate: *Resp. secundum Loazes post ipsum*
„ Baldum, & Corneum, quod sine causa Summo Pontifici de po-
„ testate ordinaria minime licet, sed tantum de potestate absoluta:
„ Episcopo autem nec de ordinaria, nec de absoluta, quia in infe-
„ rioribus absoluta potestas non est. Nos autem negamus Papæ,
„ sine causa id fas esse, etiam de potestate absoluta ex nostra prin-
„ cipali sententia, quæ habet utramque potestatem tam ecclesiasti-
„ cam, quam profanam ob meram subditorum, non ob regentium
„ utilitatem datam fuisse, sicque potestatem absolutam, hoc est a
„ legibus enodatam, in nullo Principum legitimorum reperiri con-
„ stanter affirmamus, ut supra plene edocemur: *Et differentia*
„ *quam dicta Clement.inter summum Pontificem, & reliquos face-*
„ *re voluit,in eo dumtaxat est,quod in superioribus,qualis est Sum-*
„ *mus Pontifex semper præsumitur justa causa* quamdiu non pro-
„ batur contrarium; in reliquis autem non utique, ut tradunt Fe-
„ lin. & alii *in cap.quæ in Eccl.col.*2.*de constit. Glossa* Bart. *& alii,*
*in l.relegati ff.de pęn.*Innoc.*in cap.ad aures de temp. ordin.* Bart.
„ &c.estque communis opinio,& patet ex relatione Fernan.Loazes
„ *supra pag* 370.*qui idem sequitur.* Spla-

Spianata già la ſentenza del Sanchez attorno di queſta materia fa d'uopo diciferare la ſentenza di Pier Moneta allegato dal noſtro Avverſario nel detto *fol.* 122.citando nel margine lit. (d) *de commut.ult.volunt.cap.6.a nu.*92.di cui egli dice,che „ fondò, che la
„ diſpoſizione del Teſtatore, lecita, e poſſibile ad eſeguirſi nel ſuo
„ principio,reſa poi col correr degli anni illecita , ed ineſeguibile
„ poſſa commutarſi . Fa pur d'uopo dire , che l'Avverſario ha una grand' arte nel riferir le dottrine degli Autori , che cita : poiche ne adduce ciò,che l'Autore citato dice in rapportando la ſentenza altrui,e gli argomenti ,che per quella ſentenza propongonſi ſenza far motto del proprio ſentimento di quello; o pure quel che gli Autori hanno aſſegnato per una particolar ragione di quel che inſegnavano , egli lo allega come unica . Così adiviene nel caſo preſente,che cita Pier Moneta , e dice aver fondato , che l'opera nel principio lecita , e poſſibile : fatta poi col correr degli anni , o illecita , o impoſſibile poſſa commutarſi. Noi non neghiamo , che fra le altre cauſe,che adduce il Moneta per la commutazione della volontà de'Diſponenti apporti anche queſta dall' Avverſario additata, ma non è già vero, che queſt' una ſola adduca , di sì fatta maniera, che queſta mancando , manchi la cauſa di commutar la volontà . Noi adunque ci veggiamo aſtretti a diciferare con tutta chiarezza la ſentenza di queſto grand'Autore , che come altre volte abbiam detto dee eſſer riguardato con diſtinzione sù queſta materia . Il riferir tutto quanto in detto capo ſeſto , che cita l'Avverſario, ſcrive il Moneta, ſarebbe un'apportare penoſiſſima noja a chi legge . Ma non poſſiam diſpenſarci del riferir le conchiuſioni, che ſtabiliſce per giuſtificar le cauſe neceſſarie , e ſufficienti per la commutazione nella *queſt.*2.di quel *capo.*

Il Moneta adunque nel *num.*58. del luogo indicato ſcrive così: (1)
„ Prima concluſio: cauſa commutationis ultimarum voluntatum nõ
„ neceſſario debet illarum executioni obſtare ; itaut quod per eas
„ diſpoſitum fuit , aut nullo modo , aut cum magna difficultate
„ valeat impleri . Probatur primo,quoniam alias ſequeretur quod
„ nulla commutatio ultimæ voluntatis fieri poſſet, niſi ex cauſa ne-
„ ceſſitatis orientis ex parte ejus,quod diſpoſitum in ultima volun-
tate

(1) *Jo: Petrus Moneta de commut. ultim. vol. cap.6. quæſt.2. num.*58.

„ tate fuit, quia illud mitti executioni nequaquam possit, vel non
„ nisi cum magna difficultate, cujus tamen contrarium patebit ex
„ iis, quæ in tertia, & sequentibus conclusionibus adducemus, ubi
„ ad id sufficere in aliquibus saltem casibus, causam non modo neces-
„ sitatis aliunde provenientis, sed etiam evidentis utilitatis, ac
„ pietatis, ac forte etiam commoditatis. Or rifletta il nostro degnissimo Contraddittore, se in questa prima conclusione il Moneta dica ciocch'egli gl'impone, o pure assenti dottrina *ex diametro* opposta a quella ch'egli dice aver fondato quest' Autore. Siegue poi'l Moneta a far molte distinzioni, ed arreca molte dottrine di altri Scrittori, e specialmente del Sanchez per diciferar questa materia della causa richiesta per la commutazione: e dopo aver la cosa ben'esaminato, ed apportato la diversità, che i Dottori han considerato tra'l Sommo Pontefice, e gli altri Prelati inferiori nel commutare, o dispensare i voti conchiude, che le stesse dottrine che s'arrecano per la commutazion del voto, ancor quando sia accettato dalla Chiesa, o dal Terzo, in cui favore cada il voto, servano di regola, e di norma per le commutazioni delle ultime volontà de' disponenti: come dalle sue parole, che nel margine per minor tedio de' Signori Senatori si descrivono per intero; chiaro apparisce (1).

Va

(1) *Moneta loco cit. Secundo quia dispensatio voti nequeat fieri nisi ex causa obstante illius executioni, ut ex S. Thoma &c. tradit Sanchez lib. 8. de Matrim. disp. 20. num. 3. & lib. 4. Summæ cap. 45. n. 15. &c. tamen hoc ideò est quia, ut dispensatio hæc legitima sit, debet redundare in Christi honorem, & Ecclesiæ utilitatem &c.* E nel *num. 60. e 61.* scrive così. *Hoc tamen intellige quoad inferiores in commutatione illarum ultimarum voluntatum, ac dispositionum quæ ad favorem hominis, vel universitatis facta non sunt, sed ad solius Dei cultum: in iis enim, quæ ad privatam hominum utilitatem emanarunt (id quod ut plurimum accidit) vel requiritur causa omnino obstans illorum executioni, quia nullo modo possunt adimpleri, ut in multis casibus relatis per Gloss. in l. 2. §. 1. verbo non potest ff. si certum petatur, vel certè exigitur consensus illius ad cujus favorem illæ dispositiones emanarunt, unum enim pro alio invito creditore solvi non potest d. §. 1. instit. quibus modis tollatur obligatio in princ. Unde juramentum licitum homini præstitum, & ab eo*

acce-

Va poi il Moneta specificando questa sua prima conclusione così generalmente asserita, e nel *num.*71. scrive così „ Secunda conclu-
„ sio: Causæ commutationis ultimarum voluntatum, ut sint justæ,
„ non debent necessario spectare bonum commune directe, sed sat
„ est ut illud indirecte respiciant, quatenus bonum partis redun-
„ dat in bonum totius, vel alias aliquo modo illud adjunctum ha-
„ beant. Quamvis enim numquam dispensatio fieri debeat contra
„ bonum commune; atque adeo frequenter in legibus dispensan-

X dum

acceptatum, sine ejus consensu, ab alio quam a Romano Pontifice, & quidem ex gravissima causa, & urgentissima quæ bonum commune concernat, valide relaxari non posse ex omnium sententia tradit Sanchez lib.3. Summæ cap.21. num.2. Immo neque commutari ab ipso Romano Pontifice sine ejusdem creditoris consensu, aut ex causa urgenti ob bonum commune, & idem tradit num.4. Quando autem juramentum homini præstitum non esset in privatam utilitatem, sed in bonum commune, nequit etiam in melius commutari absque consensu ejus, qui curam habet illius communis boni; ut ipsemet docet num.5. post Sylvest.v.juramentum 5. qu.6. Quo ad commutationem vero voti, quod fit in favorem tertii, ut cum quis promittit Deo se daturum certæ Ecclesiæ calicem, vel certo pauperi eleemosynam, vel se ministraturum certo xenodochio, licet aliqui relati a Sanchez lib.4. Summæ cap.41. num.6., ac præcipue Francisc. Sarmiento in suo tract. de redditibus Ecclesiæ p.4. cap.3. num.3. & 4. in illius defensor. pr.par. monit.71. ac S.Antonin. 2. par. Summæ tit.11. cap.1. §.ult. velint non posse hujusmodi votum per Episcopum commutari, & Sarmiento d. num.71. asserat id fieri solum posse per Romanum Pontificem, &c. tamen idem Sanchez d.c.41.n.7. multo verius putat, in hisce votis commutationem fieri a Prælatis Ecclesiæ absque consensu illorum, in quorum utilitatem cedunt, instar aliorum votorum, quæ in solius Dei honorem fiunt; tum quia cum hujusmodi vota etiam in certi pauperis, aut loci pii utilitatem emissa, fiant principaliter Deo, & in ejus honorem, obligatio ipsi acquiritur, & ipse est proprie creditor: Ecclesia vero, vel pauper tantum designantur, ut materia, circa quam is cultus est Deo exhibendus. Tum quod illi loco pio non competit jus aliquod compellendi per modum actionis, sed sola utilis ratio implorandi officium Judicis, ut compellat voventem exequi votum, ut late probat idem Sanchez lib.4. cap.11. num.17.

„ dum non sit, quoniam frequentius legem solvere, exemploque
„ potius, quam certo personarum, rerumque delectu petentibus
„ indulgere, nil allud est, quam unicuique ad leges transgredien-
„ das aditum aperire, ut ait *Concil.Trident. sess.25. cap.18. de re-*
„ *form.*, & ea frequentia vim legum enervat, quibus bonum con-
„ servatur, ut colligitur ex *l.1.cum aliq.sequen.ff.de legib. & cap.1.*
„ *cum sequen.dist.4.* Non semper tamen requiritur ad justam dispen-
„ sationem, ut causa directe ad bonum commune referatur, sed sat
„ est ut indirecte, ac virtualiter, prout bonum partis in bonum totius
„ redundat, ut in specie adnotavit Sanchez *lib.8. de Matrim.*
disp.

num.17.cum duobus sequen., quoties autem hæc sola actio competit alicui, non dicitur habere jus ad rem.. E nel *num. 65.* scrive così: *tum quia multo probabilius est, non acquiri jus etiam locis piis ad promissiones, & donationes ipsis factas donec acceptent, ut ipsemet Sanchez latius docet lib.1. de Matrim.disp.6. a num.2.usque ad 17.*, e nel *n.70.* scrive così: *Sanchez d.cap.41. num.16. docet in duplici casu posse tolli obligationem voti facti in commodum tertii, non obstante illius acceptatione, & jure per eum quæsito. Prior est, quando talis boni communis causa concurreret, ut integrum esset Pontifici cogere privatum ad cedendum juri suo, vel illum bonis suis privare, ex Angel.in Summa Verbo Papa n.6. & ibi Sylvest.q.13: & Suarez d. c.15. num.7. Alter est quando Præfectus illius loci Pii cui promissio facta est haberet potestatem remittendi, aut compositionem faciendi in debitis illius &c Hunc vero Prælatum dispensantem, seu commutantem Tabiena ibidem ait esse Pontificem in toto orbe, & Episcopum in sua Diœcesi, cui aliquando solum id concedit S.Antoninus 2.p.tit.11.c.1. §.ult. & Suarez d.n.7. Sanchez vero d.num.16. quoties considerata quantitate rei promissæ, & circumstantiis occurrentibus, sicut in aliis Ecclesiæ debitis, id expedire judicaverit.* Conchiude poi il Moneta questa prima conchiusione con queste parole: *Ex his vero, quæ de commutatione voti, & juramenti ad commodum, & utilitatem tertii diximus, idem proportionabiliter dicendum existimo de commutatione aliarum ultimarum voluntatum, quæ ad tertii pariter utilitatem emanarunt, quod sane ut plurimum solet contingere, cum eadem utrobique sit ratio, atque adeo etiam eadem dispositio argum. l.illud ff. ad l.Aquiliam, & capitis secundi de translat. Episcop. cum similibus; neque enim congruam inter utraque reperio discriminis rationem.*

„ *disp.*19. *num.*1., & *lib.*4. *Sum.cap.*45.*num.*13., & Suarez *de Leg.*
„ *lib.*6. *cap.*18. *num.*18. Sentitque Sanctus Thomas 1. 2. *quæst.*97.
„ *art.*4. *in corp.* ubi rationem dispensandi in præcepto assignat,
„ si per illud majus bonum privatæ personæ impediatur, vel indu-
„ catur malum; quare, cum idem S.Th. *d. art.*4. quem etiam re-
„ ferunt, ac sequuntur Abbas,&c.dicit Rectorem Universitatis fore
„ infidelem dispensatorem, nisi propter bonum commune dispenset,
„ intelligendus est saltem indirecte: sic etiam accipiendum est, quod
„ Concil. Trid. *d. cap.*18. dum ait publice expedire legis vinculum
„ quandoque relaxare, ut plenius evenientibus casibus, & necessi-
„ tatibus pro communi utilitate satisfiat; quod vero ad dispensatio-
„ nem sufficiat hæc indirecta utilitas communis,quæ ex privato bo-
„ no resultat, satis colligitur tum ex Gratiano in §. *nisi rigor.qui est*
„ *post caput requiritis prima q.*7.*tum ex cap. At si clerici* §.*de adul-*
„ *teriis de judiciis, cap.*2.*de clericis pugn.in duello,*& aliis plerisque
„ juribus antiquis. E poco più sotto „Item præter alia jura infra in
„ posteriori parte v. *Conclus.* alleganda ex *cap. nos quidem de te-*
„ *stam.*, & Concil.Triden. *sess.*22. *cap.*6. *de reform.* ubi ad eam so-
„ lum requiritur justa, & necessaria causa, & *sess.*25. *cap.*4. & 5.
„ ubi solum exigitur ut prospiciatur illis Civibus, Ecclesiæ, aut pio
„ loco, ad quorum utilitatem, & commodum facta fuerat dispositio,
„ & ultima voluntas emanaverat, nulla inibi communis boni, vel
„ utilitatis facta mentione, quod si voluisset legis aut canonis con-
„ ditor, faciliter expressisset argum. *cap.*2. *de translat.Episcop. cap.*
„ *ad audien. de decim.*

E dopo alcune parole aggiunge „ Tum denique ex communi praxi
„ quæ habet, ut dispensationes directe ad privatam utilitatem con-
„ cedantur: & in specie commutationum ultimarum voluntatum
„ eas fere omnes pro Universitatum, aut singularium personarum
„ privata utilitate concedi passim videmus; & colligere partim li-
„ cet ex variis earum formulis, quas supra *cap.*2.*q.*3.inferendas cu-
„ ravimus; quando igitur Covar. *lib.*3.*var.resol. cap.*6. & plerique
„ DD.in *l.legat.ff.de administrat.rer. ad Civit.pertinen. d.cap.nos*
„ *quidem*.; & *cap.tua nobis de testam.*, & *Clem.quia contingit de re-*
„ *ligios. dom.*, aut alibi asserunt, commutationes ultimarum volun-
„ tatum fieri ex causa concernente utilitatem Reipublicæ, seu com-
„ mune bonum, vel ita intelligendi sunt, ut velint hanc esse cau-
„ sam sufficientem, non autem necessariam, vel eam in certis ca-

 sibus

„ sibus, ut cum dispositio mutanda continet bonum commune, non
„ autem in omnibus requiri, vel de ea mutatione ultimarum vo-
„ luntatum, quæ in simplici derogatione qualitatum, seu alia si-
„ mili dispensatione consistit, non autem de ea per quam aliud in
„ locum dispositi subrogatur; vel denique solum intendunt debere
„ saltem indirecte, & aliquo modo publicam, & communem utili-
„ tatem continere, sive quia bonum partis redundet in bonum to-
„ tius, sive quia alias commune bonum aliquo modo contineant,
„ & habeant adjunctum „ Conchiude poi il Moneta questa con-
clusione nel *num.* 80. con queste parole „ Jam vero cum de quali-
„ tatibus causarum commutationis ultim. volunt. dixerimus, videa-
„ mus nunc quænam in specie sint hujusmodi causæ, & prius illud
„ ad quot, & quæ capita, seu genera eæ reduci possint, quod proxi-
„ ma conclusione probabimus.

Si va poi spiegando in varie conclusioni, delle quali noi addurremo i capi, o le asserzioni, e qualche cosa noteremo più rimarchevole, o al nostro caso più confacente. Nel *num.* adunque 81. stabilisce questa conclusione „ Causæ omnes commut. ultimarum
„ voluntatum ad tria, vel etiam duo summa capita, seu genera re-
„ vocari possunt, nimirum necessitatis, & evidentis utilitatis „ E nel *num.* 85. *in fine* scrive queste parole „ Illud hic non omitta-
„ mus quod ad hanc sufficientiam causarum commutationis ultima-
„ rum voluntatum, hoc est necessitatis, & evidentis utilitatis spe-
„ ctat præter Canonistas in *cap. nos quidem*, & *cap. tua nobis de te-*
„ *stamen.*, & *Clem. quia contingit de religios. dom.*, Covarr. *lib.* 3.
„ *var. resol. cap.* 6. *præsertim num.* 7., Legistas in *l. legatum ff. de usu*
„ *& usufructu legato*, & *l.* 1. & *l. legata ff. de administrat. rerum ad*
„ *Civit. pertin.* id admittunt in specie Lambert. in *tract. de jure pa-*
„ *tronat. lib.* 3. *q.* 6. *princip. art.* 1. *num.* 6. *maxime in fine*, Decius,
„ quem ipse ibi refert *consil.* 121. *colum.* 2. *ad fin.*

Ne' numeri poi susseguenti va diciferando con ispezialità queste cause di necessità, e di evidente utilità, e nel *num.* 86. stabilisce questa quarta conclusione „ Necessitas per se sola est justa cau-
„ sa, & sufficiens commut. ult. volunt. satis id colligitur ex Concil.
„ Trid. *sess.* 22. *cap.* 6. *de reformat. ibi* in commut. ultim. volunt., quæ
„ nonnisi ex justa, & necessaria causa fieri debent, & licet hæc
„ verba alicui fortasse indicare possint, non sufficere necessitatem in
„ causa, sed & requiri ejus justitiam, tamen ad summum ex his

con-

„ concluditur causam hanc necessariam non debere esse injustam :
„ Immo potius colligitur præter necessitatem alias quoque causas
„ sufficere ad ultimarum voluntatum commutationem , prout eas
„ ponderabimus conclusione sequenti *circa finem* . „ E perche in
questa conclusione egli parla della causa necessaria,una delle sufficienti per la commutazione delle volontà de'Pii disponenti, perciò nel *n.92.* a cui ci rimette l'Avversario, stabilisce quel che egli medesimo c'insinua . Ma a noi ci conviene riferire le parole del' Moneta nel *n.91. & 92.* „ Ad eamdem necessitatis causam pertinet , quoties dubia redditur dispositionis obligatio , ut in voti
„ dispositione late comprobat Sanchez , &c. Præcipue vero quando dubium fuerit an eadem materia dispositionis facta sit mala ,
„ inutilis, aut impediens majus bonum , prout in voto pluribus docet Suarez , &c. Admonentes id procedere in dubio ; quoniam
„ cum res clara est , materiam factam esse malam , inutilem , aut
„ majoris boni impeditivam , tunc non est opus dispensatione , aut
„ commutatione ; quod utrumque colligitur in materia commutationis ultimarum voluntatum ex iis , quæ nos adduximus *cap. 4.*
„ *quæst.3.concl.1. circa med.*, & *concl.2.ad finem qu.4. concl.1. fere*
„ *per totam*, & *concl.2. ad finem q.5. concl.1. passim*, & *concl.2.circa med.*ac tandem *q.6.concl.2.circa initium & finem* , ex quibus
„ tamen locis juncto eo, quod adduximus *cap.3.q.1.in fine*, & *qu.4.*
„ *post medium* , nec non eodem *cap.4. q.5. concl.1. in fine* , & *qu.6.*
„ *concl.2. circa medium, & ad finem* , satis constat vel debere , vel
„ posse saltem commutari ultimam voluntatem , cum dispositio ,
„ quæ licita erat , vel possibilis tempore dispositionis , vel talis existimabatur probabiliter a disponente , facta deinde , aut cognita
„ est illicita vel inutilis,quoniam ea commutatio fiet ex quadam tacita ipsius disponentis voluntate, qui omnino aliquid agere , aut
„ disponere voluit ; secus vero ubi sciens, vel scire debens nulliter
„ disposuit „ Sicchè secondo il Moneta in questo luogo anche volendoci ridurre al caso di essere inutile , illecita , o impossibile la disposizione , la quale non era tale sul principio , non solamente ciò si dee intendere , quando sian chiare l'impossibilità , o l'inutilità, o illecitezza della disposizione, che sul principio non era tale; ma altresì quando tali condizioni siano dubbie, ed avvi motivo di dubbitare dall'una, e dall'altra parte .

Or chi non vede quanto sia limitata la dottrina del Moneta in quel luo-

luogo, dove tra le altre stabilisce, o pur tratta una delle cause bastevoli per commutarsi la volontà de' Pii disponenti, quella dottrina, che l'Avversario assenta per illimitata assoluta, e generale, dicendo nel mentovato *foglio* 122. „ Pier Moneta fondò „ che la disposizione del Fondatore lecita, e possibile ad eseguirsi „ nel suo principio; resa poi col correr degli anni illecita, ed ineseguibile possa commutarsi „ si dimenticò forse il nostro Avversario di spiegare il modo, e di apporre tutte le condizioni richieste dal Moneta per lo detto effetto; poiche questi all'illecitezza, ed impossibilità aggiunge l'inutilità, e non dice solo quando sia fatta impossibile, o illecita la disposizione, ma altresì, se sia conosciuta per tale, cioè stimata probabilmente tale, secondo il contesto delle sue parole „ Facta deinde (dice egli) aut cognita est illicita, vel inutilis „ Or questa dottrina del Moneta riguardata secondo questi termini da noi ponderati, e da lui espressi, non solo non nuoce, ma molto giova alla causa de' Padri di S. Martino, come noi fra breve dimostreremo.

E molto più giova quello, che il Moneta scrive nel medesimo luogo al *num.* 93. dicendo così „ Ex parte quoque ipsius, qui exequi deberet ultimam voluntatem, magna difficultas in exequendo, quia re cœpta, tali personæ res ipsa seu materia disposita „ valde difficilis sit ad exequendum, est causa sufficiens commutationis, sive ea difficultas extiterit tempore dispositionis, sive postea supervenerit, prout in dispensatione voti tradunt „ Suarez, &c. Quoniam res morales magis sunt in individuo „ consideranda, attentis particularibus circumstantiis (atque adeo „ etiam personarum quam in Universali ex sola rerum conditione.
Si ricordi l'Avversario, che la Regina Giovanna lasciò essecutore della sua volontà il Priore, e Monistero di S.Martino; ed abbia la bontà di riflettere, che nel tempo, che fu spedita la Bolla del Pontefice Niccolò V., che forse fù l'anno dell'Incarnazion del Signore 1448. o a questo torno per le grandi turbolenze sofferte allora in questo Regno dee senz'altro presumersi, che diminuite fossero le rendite dalla Regina Giovanna donate alla Chiesa di S.Corona-Spina, e suo Spedale, e per conseguenza il Monistero avea tutta la difficultà di adempire l'opere da quella ingiunte; ed inoltre consideri l'affezione ch'Ella avea a' detti PP. di S.Martino, il di cui Monistero fù cominciato da Carlo Duca di

Ca-

Calabria suo Padre, e ridotto al fine da essa Regina Giovanna, come ci assicurano i nostri Storici Napoletani (1) deesi perciò fermamente presumere tutta la buona volontà di lei per rilevare i PP. da' pesi, che sosteneano, e dar loro agio, e comodità da potersi mantenere in Napoli, dove la divozion di suo Padre gli avea trasferiti: sicchè dee presumersi ch'ella di buon grado avrebbe consentito all'incorporazion de' beni donati alla Chiesa di S.Corona-Spina, e suo Spedale al detto Monistero di S.Martino, ancorche il Sommo Pontefice Niccolò V. per supplire le mancanze delle rendite di detto Monistero gliel'avesse incorporati senza altro peso, ma solo per sostenimento del Monistero, che altrimente non avesse avuto modo da sostenersi. Il che però non dee stimarsi vero, polche dalla Bolla medesima di S. Pio V. si scorge, che i PP. per obbligo loro ingionto da detto Niccolò V. costumavano già far le limosine, ch'egli di nuovo impone; e qui avvertiamo per avanzo che nel 1448. risedea in Napoli Alfonso I. d'Aragona, che morì a' 27. Giugno del 1458., (2) ed avea cominciato a regnare almeno nel 1442. come adottato dalla Regina Giovanno II. (3)
Aggiunge il Moneta nell'addotto luogo al *n. 97.* queste altre parole considerabili „ Ex parte denique causæ extrinsecæ pertinentis ad
„ bonum commune, vel privatum disponentis, seu ejus qui exequi
„ deberet ipsam dispositionem, & ultimam voluntatem, necessitas
„ hujusmodi continens bonum commune est sufficiens causa ad cō-
„ mutandam ultimam voluntatem (intende il bene comune nel modo sopra spiegato, cioè il bene privato, che ridonda nel bene comune, altrimente sarebbe contrario a se stesso in questo medesimo luogo fra poche parole) „ quod suaderi potest tum ex eo quod de hac
„ necessitate quo ad dispensandū in voto id ipsū tradit Suarez. Adduce poi molte ragioni in compruova del suo detto, le quali ci asteniamo di quì trascrivere, ma si pōno leggere nel medesimo Autore.
Nel *num.* poi 101. stabilisce la quinta, ed ultima conclusione così concepita: „ Evidens utilitas publica, & aliquando etiam privata est
„ causa sufficiens commutatationis ultimarum voluntatum. Pruova, e spiega questa sua conclusione con molte ragioni, ed esempj presi da'

(1) *Cesare d'Engenio Napoli Sacra fol. 585. Edit. Nap. 1624.*
(2) *Summ. lib. 5. Ist. di Nap. tom. 3. fol. 221. Edit. Neap. 1675.*
(3) *Idem tom. 2. l. 4. fol. 651.*

da' Sacri Canoni, ed altresì dalle leggi Imperiali: E nel *num.*107. poco dopo la metà (1) arreca varie ragioni, leggi, ed autorità di gravissimi Scrittori per confermar la seconda parte della sua Conclusione, e spiega la mente del Covarruvias nel luogo altre volte citato del *lib.*3. *variar.resol.* addimostrando, come dee intendersi ciò che egli giudica necessario per le commutazioni delle clausole e leggi dell'ultime volontà, che vuol dover aversi riguardo al bene comune, ed addita, che'l Covarruvias intende per lo ben comune il non farsi cosa, che al ben comune ripugni, o pure che tal sia il comodo privato, che ridondi in bene del comune, come dalle sue parole nel margine descritte ben si può scorgere. E poi

(1) *Moneta de comm.ult.volunt.c.6.n.107. Inde non mediocriter confirmatur hæc posterior conclusionis pars, qua asserimus privatam utilitatem aliquando fore sufficientem causam commutationis ultimarum voluntatum; quæ etiam satis confirmari potest ex l.3. §.si plusquam jussus ff.de statu lib.l.cum testamento ff.de V.S.& melius ex l.si quis mihi bona §.sed si mandavit ff.de acquir.vel amit.hæredit.ubi jussus adire ex parte vel ex testamento potest adire ex asse & ab intestato, quoniam ibi Jurisconsultus non fecit deteriorem conditionem patris, necnon ex eo quod docet Peregr. tract.de fideicom. art.52. n.128. posse Principem supremum ex causa privati commodi aliquando rem uni auferre,& dare alteri, pretio, seu æstimatione possessori retributa per tex.in l.si quis sepulchrum ff.de Religios.& sump. Fune.& in bonis majoratus, qui est species quædam fideicommissi post alios tradunt Molin.sen. lib.4.de Hispan.primog.c.4.ferè per tot. & Molina jun.de just.& jure tract.2.dis.648.n.4.ubi id declarant. Quibus stantibus huic assertioni non oberit quod tradit Covarr.d.lib.3. var.res.cap.6.n.7.vers.sexto hanc sententiam. Quod si etiam Princeps testamenti privati leges, & clausulas mutare velit, non poterit id alioquin agere, quam si id fiat causa publicæ, non privatæ utilitatis secundum Decium cons.357.n.5. cons.403.n.14.cons.519.num.5. consil.557.n.iterum 5. ex Bar.in proœm. ff.& in l.ultima col.1. c.contra jus vel utilitatem publicam, Abbate,& aliis in c.quæ in Eccl.de constit.id enim accipiendum erit cum hujusmodi mutatio fit contra jus, vel utilitatem publicam, aut cum ea privata utilitas nullo modo redundat in bonum publicum juxta ea quæ adduximus supra concl. 2. circa initium, præcipuè ex traditis per Suarez, &c.*

poi passa a spiegare la determinazione del Concilio Tridentino *sess.22.cap.6.*e perche le sue parole son di gravissimo peso,fa d'uopo riferirle intere: tanto più, che'l nostro Avversario vuole, che si creda , che il Moneta spieghi giusta il suo intento le parole del Concilio , cioè ch'egli voglia , attente le parole del Concilio , richiedersi una causa necessaria , qual sarebbe l'essersi renduta , o illecita, o impossibile l'opera ordinata nella disposizione , che commutar si dee . Scrive adunque così „ Non obstat quoque eidem assertioni Concil. Trident. *sess.22. c.6. de reform.* dum ex-
„ pressis verbis habet commutationes ultimarum voluntatum non
„ nisi ex justa, & necessaria causa fieri debere; quasi velit utrumque
„ copulative requiri ad causam hujusmodi commutationum , quod
„ nimirum sit necessaria & justa ; Nam si hæc expositio illorum ver-
„ borum vera esset , sequeretur neque etiam publicam utilitatem
„ fore sufficientem causam hujusmodi commutationum,cujus tamen
„ contrarium in priori parte hujus conclusionis docuimus , & com-
„ munis praxis docet . Vel igitur illa expositio adhibenda prædictis
„ verbis est , quam initio præcedentis conclusionis indicavimus , ut
„ cum sit commutatio ex causa necessaria , illa necessitas justa, hoc
„ est non injusta esse debeat, vel potius illa ut causa commutatio-
„ nis non solum possit esse necessaria, sed & quævis alia justa, hoc est
„ probabilis , seu rationabilis , sicut justus titulus , & justam cau-
„ sam præscribendi tribuens dicitur is , qui licet non sit validus ,
„ probabilis tamen, & aliqualis est, seu aliqua rationabili causa niti-
„ tur in *cap. si diligenti de præscript. & cap.1. eodem tit. in 6. cum*
„ *utrobique notatis per Gloss. & Doctores.* Quod autem probabilis,
„ & rationabilis causa sit privata utilitas,quæ aliquo modo in publi-
„ cum redundat,satis constat, ex prædictis. Confirmatur autem hæc
„ expositio , seu intellectus illorum verborum,quoniam cum copu-
„ la,*Et,* regulariter ponatur inter diversa *cap.querelam de simonia,*
„ & Glossa,ac Doctores ibi, atque alibi sæpe, dum ibi collocatur in-
„ ter causam justam, ac necessariam, apposita censebitur gratia mul-
„ tiplicandi,ac numerandi, diversas causas hujusmodi commutatio-
„ num , atque adeo ut causæ necessariæ utilis quoque adjiceretur .
Vegga il nostro Avversario quanto è lungi il Moneta dall'oppinione , che gli attribuisce , che richiegga causa non solamente giusta, ma altresì necessaria, e vegga parimente, che il Moneta è lontano dal fondare,che per venirsi alla commutazione fa d'uopo,che l'ope-

ra disposta rendasi o illecita, o impossibile: poiche apertamente infernа bastar la causa giusta, e talor non solamente l'utilità pubblica, ma ben anche la privata.

Inoltre si compiaccia egli il nostro Avversario riflettere alle parole del Moneta nella fine di quella seconda quistione, per così scorgere quanto il Moneta è di parere diverso da quello, ch'egli vuol attribuirgli „ Jam igitur (così scrive) finis sit huic secundæ quæ-
„ stioni, & ad sequentem transeamus: si duo non prætermiserimus
„ ad ea omnia, quæ hucusque de causis commutationum ultimarum
„ voluntatum diximus maxime pertinentia. Alterum est quod in
„ dubio justa causa censebitur quoad impetrantem commutatio-
„ nem, si ea vere exponatur habenti facultatem commutandi, & ab
„ eo approbetur, prout de dispensatione post S.Thom. 2. 2. *qu.*88.
„ *art.*12.*ad* 2. S.Antoninus 2.*p. tit.*11.*cap.*2.§.9.*num.*3. & alios tra-
„ dit Sanchez *lib.*4. *suæ summæ c.*44. *num.*6. Et quoad ipsum supe-
„ riorem, quod in dubio an causa sit sufficiens, possit commu-
„ tare, suadetur ex eo quod pariter in dispensatione post alios pro-
„ bat idem Sanchez *d.* *tit.* *lib.*4. *cap.*45. *num.*10. *&c.* Alterum est
„ quod ubi aliqua causa per se sola ad commutationem ejusmodi
„ non sufficiat, cum aliqua alia, aut aliis conjuncta forte suffi-
„ ciet; nam quæ non prosunt singula, juncta juvant, quæ regula
„ probatur, *ex l.rationes l.Instrumenta l.non epistolis, & l.nonnul-
„ lis C.de probat. & allegatur a Glos.in l.*2. *v.legitimis ff. de excus.
„ tut.*: & in materia dispensationis in impedimentis matrimonii di-
„ rimentibus a Sanchez *d. disp.*19. *n.*34. post Galleum *de cogn. spir.
„ cap.*22.*num.*18. ac dispensationis in lege a Suarez *dict. tractat.de
„ legib.lib.*6.*cap.*18. *num.*16. *in fine*. sicut etiam sæpe probationes
„ imperfectæ junguntur ad unam perfectam constituendam, &
„ complendam, ut pluribus relatis tradit Antonius Gabriel *comm.
„ concl.lib.*1. *tit.de probat.concl.*1. *num.*1. Atque hac in re certa re-
„ gula est, in assignanda causa sufficienti commutationis ultimarum
„ voluntatum, standum esse prudentis arbitrio, *ut sup. hac ipsa qu.
„ concl.*2.*in fin.*satis demonstravimus„ E quì ci convenga esclamare O Dio buono? Basta il prudente arbitrio di uom costumato, e di senno per determinar la giusta causa sufficiente a commutar la volontà de' pii disponenti; E non basta all'Avversario il giudizio di un Pontefice così Santo, qual fu S.Pio V. renduto da lui con certa scienza, e previa cognizion di causa, dopo molte discussioni fatte-

ne

ne anche a tempo del precedente Pontefice Pio IV., e renduto presso che in faccia al Conc. di Trento, che avea fatta così santa determinazione sù questa materia delle commutazioni delle volontà, da che la Bolla del suddetto Pontefice fu promulgata poco più di due anni dopo la fine del Concilio, che fu a'4. Dicemb. 1563.

Adduce l'Avversario nel medesimo foglio l'autorità del Covarruvias nel *cap. tua nobis num. 7. in fine de testam.* ma questo è stato da noi già altrove ponderato, ed abbiamo addotto altro luogo di Covarruvias (1), dove parla più ampiamente della Podestà del Pontefice in commutare le pie volontà de' fedeli, ed abbiamo altresì arrecata la dottrina del Moneta (2), che spiega, come dee intendersi la di lui dottrina in quel luogo, che sembra troppo ampia a riguardo del Sommo Pontefice; e lo stesso Moneta nelle dottrine testè trascritte asserisce, o pure spiega, come dee intendersi ciocchè Covarruvias scrive nel detto luogo *vers. sexto hanc sententiam*, che per mutarsi dal Principe le condizioni del testamento privato, vi bisogni causa di pubblica, non privata utilità, la qual condizione però il Covarruvias nō la richiede nelle cōmutazioni, che fa il Sommo Pontefice. Noi ne abbiamo già trascritte le parole, e stimiamo inutile di più ripeterle: Preghiamo bensì chiunque abbia da leggere questa nostra scrittura, di averle sempre presenti, per conoscere quanto sia diversa la sentenza, ed il concetto, che ha questo Autore onor della Spagna, della Podestà del Sommo Pontefice Romano, da quello che vuol attribuirgli il nostro Avversario.

Trattano altresì questa medesima quistione altri Autori, e fra gli altri il Cardinal de Lugo, il quale nel luogo designato (3) forma la quistione se il Sommo Pontefice possa commutar l' ultima volontà, ancor quando si può specificamente adempire? Ed avendo riferite due sentenze: la prima, che possa il Pontefice far la detta commutazio-

Y 2 ne

(1) *Covar. lib. 3. variar. resol. cap. 6. n. 7. vers. sic juris consult.*

(2) *Moneta d. cap. 6. q. 1. n. 41. & cap. 5. q. 2. concl. 1. n. 96. & 97.*

(3) *De Lugo de just. & jur. to. 2. disp. 24. sect. 8. n. 312. vers. Primae etiam: Primae etiam sententiae falsitas ostenditur ex dictis, quia Papa, vel Supremus Princeps non potest, nisi quando id necessarium est ad bonum commune, disponere de bonis subditorum contra Domini voluntatem; cum ergo testator Dominus sit suorum bonorum, & disponat ex dominio, quod habet de rebus suis ad talem usum, non potest*

ne ancor senza causa,e la seconda,che distingue tra la podestà assoluta,ed ordinaria,dopo aver riferita la seconda,ributta ancor la prima,ma asserisce chiaramente,ch'egli il Pontefice possa commutar le disposizioni de' fedeli,quando giusta causa vi concorra; sì ch'egli giudichi convenire al buon governo della Chiesa il commutarle.

Ci astieniamo di addurre altri Autori, che la medesima cosa insegnano, bastandoci li già addotti,li quali trattano la materia con accuratezza, e come suol dirsi *ex professo*, spezialmente il Covarruvias, il Barbosa, il Sanchez, e Pier Moneta, che sono gli Scrittori dall'Avversario medesimo citati, e sulle loro dottrine egli ha fondato la sua oppinione, che giusta, e necessaria causa richieggasi alle comutazioni delle pie volontà de' fedeli disponenti, e quelle poi applicando al caso, si persuade aver chiaramante dimostrato per la deficienza di giusta, e necessaria causa essere insussistente, nulla, e di niun valore la Bolla del Glorioso S. Pio V. Si dilata poscia in addimostrare, com'egli pensa, che puossi ben controvenire a' decreti del Papa, ed alle sue Bolle, qualor siano queste contrarie alla ragione, ed alle regole Canoniche, e che ad altrui pregiudizio portano. Noi però pria di rispondere alle di lui obbjezioni, ed a ciò che dice intorno alla resistenza, che dee farsi al Pontefice quand'egli decide *clave errante*,siam in obbligo di brievemente additare, come le dottrine finora descritte si adattano puntualissimamente alla Bolla Sagrosanta del glorioso Pontefice Santo Pio V.

E da

test Pontifex, nisi causa justa subsit hanc dispositionem infirmare, & disponere de eisdem bonis ad alium usum, & ita fere apertè declaratur in eodem Trid. sess.22. cap.6. de reform. quod Papa nonnisi ex justa causa has commutationes possit concedere. Alioquin etiam alios contractus factos cum Ecclesia posset Pontifex pro libito alterare, & contra voluntatem contrahentium de rebus illis disponere, ut si quis donet Ecclesiæ sub tali onere, posset Pontifex pro libito onus illud auferre, etiam vivente donatore, & ita voluntates donatorum fraudare, quod absurdissimum esset; non est ergo tanta potestas Pontifici sine causa tribuenda, sed solum quando adest causa, quia dominium altum,quod Princeps habet in bona subditorum est,ut ex justa causa possit circa bona defunctorum, id quod ad rectam Ecclesiæ gubernationem necessarium, vel utile judicaverit.

E daprima dee confiderar l'Avverfario, che la Bolla non difpenfa affatto la difpofizione della Regina Giovanna I., ma commuta in altre opere pie, ciocche la medefima Regina avea donato per lo Spedale, come chiaramente dalle parole della Bolla, che efpreffamente lo dicono, fi deduce. Sicche le fteffe robe, che pria ftavano foggette per erogarfi in beneficio degl'infermi, e de' poveri, ftanno oggi foggette all'opera pia, in cui le commuta il Sommo Pontefice. Or già abbiamo veduto per confeffion di tutti i più celebri Autori, che alla commutazione non vi fi richiegga tanta caufa, quanta fi richiederebbe alla total difpenfa. E quando la commutazione fia in uguale, il Sanchez cogli Autori da lui citati, ed altri menzionati dal Moneta, non han punto dubitato di dire, che ogni caufa fia baftevole. Che quefta commutazione dell'opere ingiunte dalla Regina Giovanna fia fatta in opera uguale, non ci lafcia dubitare la medefima Bolla, la quale efpreffamente lo dice con quefte parole (1): *Ita tamen quod præfati Prior, & Conventus loco prædictæ Hofpitalitatis, elemofynas pauperibus ad domum, feu Monafterium hujufmodi confluentibus, prout hactenus confueverunt, & eos feciffe nobis conftat, facere teneantur. Super quo eorumdem Priori, & Conventus confcientias oneramus:* Quefte parole *fuper quo eorumdem Prioris, &c.* dinotano l' efpreffa intenzion del Pontefice, che la limofina da farfi a' poveri fia corrifpondente alle rendite, che al detto Spedale fpettavano, e perciò dice gravarne la cofcienza del Convento, e del Priore *pro tempore.*

Quì potrebbe dir l'Avverfario: E fe le limofine, che in tutto un anno fi facciano alla porta di S. Martino, non fiano fufficienti ad efaurire le rendite allo Spedale concedute, che dee farfi del refto, che in qualfivoglia anno fuperaffe? Appunto quello, che la Regina Giovanna nella fua conceffione prefcritto avea, mutata folamente la materia: Ella avea prefcritto, che di quelle rendite fopravanzanti fe ne riparaffe lo Spedale, fe ne faceffero nuove rendite per avanzamento della medefima opera, ornamenti per la Chiefa, o altro bifognevole. Or quefto medefimo debbono fare i Padri non già a benefizio dello Spedale, ma a benefizio della detta Chiefa di Santa Corona Spina, che ancor fi foftiene, e con molto decoro, ed

(1) *Bulla S. Pii V. quæ incipit Romanus Pontifex fub die 20. Februarii anno Incarnationis 1565. num. 8.*

ed a benefizio delle medesime limosine, acciocchè aumentandosi le rendite, possano altresì aumentarsi le limosine, le quali in Napoli fà d'uopo continuamente accrescersi per lo concorso de' Poveri, che da tutto il Regno, ed anche da altri luoghi esteri ci concorrono. Ed in questo entra la commutazion del Pontefice, il quale come Sommo Preside della Chiesa Cattolica concorrendovi giusta causa, può le rendite ad un opera pia destinata, deputarle in un'altra opera pia, e commetterne la cura a' Religiosi, che abbian fama di osservanti, e pii, quai sono certamente i Padri di S. Martino. A quali i Sommi Pontefici S. Pio V. e Niccolò V. commisero questa cura, come coloro, a quali avea avuto riguardo la Regina Giovanna I.

Ma concediam pure all'Avversario, e presumiamo per pura ipotesi che il Pontefice Niccolò V. anzi altresì il Pontefice S. Pio V. avessero incorporati i detti beni al detto Monistero senza imporli il peso delle limosine, ma solamente per dar giusto sostenimento al Monistero manchevole forse di giuste rendite per lo suo sostentamento (il che non è vero, come abbiam altre volte ponderato) sarebbe forse ingiusta, e men ragionevole l'incorporazione? niente meno. Opera pia è sostener l' Ospedale: opera pia è il mantener il Monistero. Ragion di ben commune concorre nel primo; Ragion di ben comune concorre nel secondo: poiche chi vuol negare, che molto conferisca al ben comune il sostenersi una Religione così Venerabile; e da tutti i Monarchi, e Pontefici avuta sempre il pregio stimata la più stretta, e la più rigida di tutte. Sicche quando mai presumer si volesse, che da questa commutazione, o incorporazione fatta al Convento di S. Martino ridondasse benefizio al privato comodo del detto Monistero, pure nondimeno questa privata utilità ridonderebbe in utile comune; nel qual caso già abbiam veduto per confession di Autori celebri, che ben possa farsi la commutazion dal Sommo Pontefice. Or quanto maggiormente creder si dee giusta, e ragionevole la commutazione, ed incorporazione fatta da' mentovati Sommi Pontefici, mentre da essa niun privato comodo ne ridonda a benefizio del Monistero, ma tutto và a favore de' Poveri per le limosine ingiunte da' Sommi Pontefici.

Concedasi pertanto all'Avversario, che la commutazione debba farsi, quando verisimilmente si può giudicare, che l'avrebbe a grado colui, che disposto avea a benefizio dell' opera commutanda. Imperocchè chi non vede concorrervi questa verisimiglian-

za,

za, ancorchè supponessimo l'incorporazione ; è commutazione fatta a benefizio solo del Monistero di S.Martino ? La Regina Giovanna nutriva una somma affezzione a questa Religione, ella profeguì ciocche il di lei Padre per divozione della medesima cominciato avea: la volle privilegiata nel reggere lo Spedale, e la Chiesa di Santa Corona Spina: ottenendone dal Sommo Pontefice spezial, e distinto diploma. Ciò supposto, se mai Niccolò V. avesse fatta l'incorporazione suddetta al detto Monistero di San Martino solamente per sostenere il Monistero, che forse mancava di rendite in quel tempo; e fosse stata viva la Regina Giovanna, e le si fosse rappresentato, che una delle due opere avea a dismettersi, o lo Spedale da lei ordinato, o il Monistero da lei condotto a fine, da lei dotato, da lei amato, a cui ella avea sottoposto, e lo Spedale, e la Chiesa di Santa Corona Spina, che avrebbe detto ella? Può mai immaginarsi Uom ch'abbia senno, ch'ella fossesi contentata, che si dismettesse il Monistero, e si mantenesse lo Spedale, o pure il contrario? e quanto piu cresce questo argomento colla considerazione, che la commutazione, ed incorporazione tutta ridonda a benefizio de' Poveri, i quali dalla sua carità furono cotanto considerati nella concession de' beni donati alla detta Chiesa di Santa Corona Spina. E come può mai credersi, che la Regina Giovanna non avesse gradita una tal commutazione così profittevole per li poveri, e senza altro utile per li Padri, se non che del merito di essercitare l'opera della pietà in dispensare le limosine, e sorrogare talora le proprie rendite per soddisfare al bisogno di molti poveri, che con tale occasione colà, cioè nel Monistero di San Martino capitano. Certamente non solo l'avrebbe ella gradita, ma si sarebbe ella interposta con Sommi Pontefici per ottenerla. Sicche se la incorporazione fosse ridondata in benefizio del Monistero di S. Martino ancor per le ragioni già ponderate sarebbe stata ragionevole, giusta, e verisimilmente graditissima alla Regina Giovanna. Quanto più alla medesima presumer si debba gradita mentre le rendite suddette son pure impiegate a beneficio de' Poveri, e della Chiesa di S.Corona-Spina da lei fondata, e non già a benefizio del Monistero suddetto, che vive colle facoltà proprie della medesima Regina, e da altri Serenissimi Rè conceedutigli; nè al comodo de' Padri, o alle loro laute cene, e comode carrozze, come l'Avversario con tanta

ta

ta energia declama nel suo scritto. Certamente il nostro Avversario ha formato un idea del Monistero di S.Martino tutta diversa da quello, che in realtà è. Egli presume molta lautezza, e comodità ne'Padri di S.Martino forse così persuaso dalle voci d'uomini populari, che parlano secondo le loro apprensioni, e non mai bilanciano le cose, secondo le loro circostanze, nè proccurano informarsi del vero, ma si muovono delle apparenze, e talora passano per laute cene, e per banchetti imbanditi, se mai veggano in una casa trattamento quantunque mediocre, ma superiore alle loro idee; ond'è, che poi parlano con molt'ampiezza, ed ampliano le cose cõ troppa esaggerazione: crediamo così, perche ci persuadiamo, ch' egli non mai abbia veduto l'osservanza de'PP. suddetti, che se ne avesse avuta vera contezza, non gli avrebbe trattati così male; Ma di questo frappoco li darem conto. Frattanto se mai volessimo concedere (il che è certamente falso, come fra brieve ad evidenza addimostraremo) che qualche cosa ne ridondasse a benefizio del Monistero per la necessità, che n'avesse, non bastandoli le proprie facoltà, ritorna di bel nuovo l'argomento proposto da principio; cioè, che la Regina si sarebbe contentata di questa commutazione, dalla quale i Padri dovean ricevere questo benefizio necessario per lo loro sostentamento: da che non può dubitarsi, che la Regina desiderava in primo luogo il Monistero di S.Martino, per cui fondare tanto s'adoperò, e poi lo Spedale, che al medesimo Monistero sottomise. E quì ci cade in acconcio pregare il nostro Avversario di usar più ritegno in dir le cose, e non avvanzarsi cotanto in disprezzo dell'altrui fama, e riputazione. Le laute cene, ch'egli tanto ingradisce non sono per li Padri di S.Martino; ma per gli Ospiti, che talora vanno colà per aver qualche sollievo, o vogliam dire compenso al lor continuo patire per la mancanza del cibo; oppure per diporto, co' quali essi si portano con generosa ospitalità. Essi Padri mangiano assai scarsamente, e bevono molto male, e si ammira con edificazione de' buoni, che de' vini delle loro Ville ne conservano de' migliori per gli Ospiti, ed essi usano vino di tal sorta, che certamente la delicatezza del nostro Avversario non potrebbe nemmen gustarlo. E questa ospitalità dobbiam credere, che avessero avuto in considerazione i Sommi Pontefici così San Pio V., come Niccolò V. nella sua Bolla, quando incorporò i beni di Santa Corona

Spi-

Spina, e suo Spedale al detto Monistero di S.Martino nel 1448.

Ed alle già espresse si aggiugne altra considerazione non indegna forse della riflessione della gran mente del nostro Avversario: A' tempo della Regina Giovanna I. non v'erano quegli spedali, che furono fondati in appresso in Napoli, e quello della Santissima Annunciata fondato pria dell'anno 1324. (1) era così angusto al bisogno de' molti infermi, che da altri luoghi concorrevano in Napoli, che fù d'uopo impegnarvisi la liberalità della Regina Giovanna Seconda nel 1433. per dilatarlo. Non vi erano allora i celebri Spedali degl'Incurabili, fondato da Maria Francesca Longa l'anno 1521. (2); e di S.Maria la Pace fondato nel 1587. (3), e di S.Angiolo à Nido, che fu fondato l'anno 1426. o poco pria (4). E quello della Santissima Annunciata ricevette poi quell'aumento, che à tutti è noto. Non era a quel tempo ridotta a quella forma, che si conveniva la Casa di S.Gennaro detta *extra mœnia* (5) per allogarvisi i poveri ancor non infermi, ma inabili alla fatica, che accadde a tempo del Vice-Regnato di D. Pietro Antonio d'Aragona, che cominciò a governar questo Regno nel mese di Aprile 1666.; non vi era la casa detta di S. Onofrio (6) fondata l'anno 1605. in cui i poveri vecchi si ricoverano, ed altri Spedali fondati in appresso; e perciò la Regina pensò a fare questo spedale a beneficio de i poveri, com'ella si spiega. Nel tempo però, che il Sommo Pontefice Pio V. ordinò la Bolla della commutazione vi erano tanti Spedali già eretti: Quello dell'Annunziata ampissimo: già fondato lo Spedale degl'Incurabili: ed ora vi sono tant' altri Spedali in questa Capitale, che ne resta ammirata tutta l'Europa. Ora stringiamo l'argomento. Facendosi la commutazione dal Santo Pontefice Pio V. venivano ad esser soccorsi tanti poveri colle limosine, che da' Padri si erogavano: si faceva beneficio a quel Monistero dalla Regina Giovanna tanto prediletto, ed

Z all'

(1) *Cesare di Engenio Napoli Sacra foglio* 397. & 398: *edit. Napol.* 1624.

(2) *Engenio ib. fol.* 185.

(3) *Engenio fol.* 142.

(4) *Engenio fol.* 260.

(5) *Vid. Pietro Giannone Istor Civ. di Nap. tom.* IV. *fol.* 441.

(6) *Engenio fol.* 464.

all'incontro non mancavano altri Spedali, e case di ricovero per gli altri poveri, e per gl'infermi. Come adunque può pensarsi, che la Regina Giovanna non avrebbe consentito a questa commutazione tanto necessaria per lo mantenimento del Monistero, tanto profittevole a' poveri, i quali altronde non potevano aver quei soccorsi, che ogni giorno, ò una volta la settimana, ò anche segretamente fin nelle proprie case da' medesimi Padri ricevono? quando all'incontro per gl' infermi vi sono tant'altre case, che a' lor bisogni sovvenir ben possono. E non è questa giusta, sufficiente, probabile causa di commutare la volontà de' disponenti, anche quando le opere da loro ordinate specificamente far si possono? Se ciò si nieghi fà d'uopo dar à terra tutte le dottrine de' più sensati, dotti, e pii Dottori del dritto così Canonico, come Civile, e della facoltà teologica: siccome appare dalle loro dottrine distintamente, ed interamente rapportate, e descritte.

L'Avversario si persuade aver abbastanza mandato a terra tutti questi argomenti, e dimostrata l'insufficienza della causa, o della commutazione suddetta, col dire, che ancor senza questa commutazione erano i Padri in obbligo di far limosine: al che provare hà dimostrata la sua grande erudizione, rivangando i primi principj del nascimento de' Monaci, a' quali sempre è stato ingiunto il peso di fare limosina, e che a questa condizione i fedeli lor lasciavano gli averi, e di tante ricchezze gli cumulavano, affinche avessero come in deposito il patrimonio de' poveri, e lor lo dispensassero secondo le occorrenze, e le occasioni. Quindi deduce, che niente di peso abbia accresciuto al Monistero di S. Martino il Sommo Pontefice Pio V. gravandogli di questa limosina a' poveri nella Bolla della commutazione, da che essi avevano già l'obbligo di farla.

Ma pria di dar altra risposta all'Avversario, diciamo, che egli ha tutta la ragione in dicendo, che i Monaci debbano di ciò, che supera al mantenimento del lor Convento, e del Culto Divino farne parte a' poveri: Potea egli aggiugnere alle sue ragioni il celebre Consiglio del Gran Reggente de Ponte, che è il 144. nel 2. volume fatto a favor dell'Università della Terra della Palude contra il Monistero di S. Lorenzo dell'istess'ordine Certosino costrutto nella medesima Terra, il quale a tutto potere sostiene, che potea quella Università avvalersi de' remedj de' Capitoli del Re-

gno

gno contra il detto Monistero , per lo possesso in cui stavano, di avere la limosina del pane due volte in ogni settimana, la quale poi si negava da'Padri del suddetto Monistero, e l'Università predetta ricorreva a questo Supremo Senato del Regio Consiglio, come spogliata dell'antico possesso, affinedi essere restituita in quello a tenor de' Capitoli conservatorj del Regno. Ma dovea pur anche ricordarsi della risposta fatta dal celebre Giureconsulto Gio: Domenico Tassone (1), che stà annessa alla sua opera *de antefato*, in cui dimostra l'insussistenza della petizione della detta Università, e fà vedere, che questa limosina, non è dovuta per diritto stretto, che ne avesse l'Università, o perche avesse azione di esiggerla dal detto Monistero; ma per sola carità, e liberalità de' medesimi Padri. E siaci lecito rapportare le parole del medesimo Tassone poste in capo a questo suo Responso; forma egli in queste parole la Epigrafe della sua risposta: *Quando quis possit aliquem cogere ad observandum ea, quæ censentur tacitè promissa per longam consuetudinem, puta dandi eleemosinas, candelas, vel alia similia*: Comincia poi così: *Quæstio hæc alias accidit in facto in his nostris Regiis Tribunalibus, nam Venerabile Monasterium S. Laurentii prope PadulamOrdinis Carthusiensis solebat dare eleemosynam panis Pauperibus universitatis Padulæ, & inde ob ingratitudinem, & malegesta per Homines ipsius Universitatis, & ejus utilem Dominum, Monasterium ipsum cessavit erogare eleemosynas solitas, & ideò per Universitatem Padulæ fuit intentatum (in S. C. in Banca de Carbonara) remedium Capitulorum Regni, & commissa causa Domino Johanni Sanchez de Luna Viro optimo, & Equiti insigni, fuit compilatus processus, sed causa non fuit decisa, quia Universitas cognoscens fovere malam causam pro eleemosyna supplicavit Monasterium, ut videbis infrà. Et quoniam Regens* Johannes Franciscus de Ponte *in hac causa ederat consilium 144. in 2. vol. suorum consiliorum, Ego uti Advocatus Monasterii prædicti, & Carthusiarum Regni, requisitus ut responderem, infrascriptam responsionem edidi, quam idem de* Ponte *in ejus vita vidit, & laudavit, quia materia est nova, & omnibus placuit, et ex diversis partibus responsum hoc perquiritur,*

(1) *Jo: Dominicus Tassonus super prag. de Antefato vers. 11. observ. 2. fol. 334. edit. Neap. 1716.*

tur, et raro invenitur, merito &c. Di questo consiglio, ò sia risposta fa menzione Cesare Engenio (1) nella sua Napoli Sacra in descrivendo il Monistero di S. Martino, dove scrive così: „ Questo Celebre Monasterio fa ogni giorno molte elemosine sì pubbliche, come segrete: e con tale occasione non voglio lasciar di dire che se la limosina, che si suol dare da Monasterj, è necessaria, ò volontaria, e se per farla continuare si concede à Poveri il remedio delli Capitoli del Regno di Napoli, succintamente, e dottamente la disputa il Dottor Gio: Domenico Tassone principal Avvocato nella stessa Città (che trae la sua origine da Ferrara) persona di grandissima bontà, e lettere, ed Avvocato di tutte le Certose dello stesso Regno nel suo Consiglio, che la celebre Certosa di S.Lorenzo appresso la Padula della Provincia di Basilicata ha fatto stampare nell'anno 1616. in risposta del Conseglio del Regente Gio: Francesco da Ponte nel 2. *vol. num.* 144., e tal consiglio è statto molto lodato, e celebrato non solo dallo stesso Reggente; ma anche da tutti i legisti „. Non scriverebbe ora così certamente l'Engenio: perche questo consiglio del Tassone allora stimato tanto da tutti i Giureconsulti, ed anche dal medesimo Reggente Francesco de Ponte Autor della contraria oppinione, al presente per nostro avviso sarà stimato dall'Avversario, non solo come irraggionevole, e contra ogni diritto di legge; ma ben anche presso che empio.

Non è credibile quanto l'Avversario si scagli contro di questa Dispensa del Pane fatta alla Porta di S.Martino, e vuol farla comparire per picciola, asserendo, che pochi Poveri ivi vadano a cercar la carità, e che poca gente, e molto disperata lassù si porti per avere scarso pane, quando in ogni angolo della Città con poca fatica il truova: indi *a sufficienti partium enumeratione* forma l'argomento per addimostrare questa scarsezza de' poveri, dicendo „ Li stroppj certamente non possono andarvi, i ciechi molto meno, perche non trovano la via, quando piove non va niuno a perdersi tra' dirupi di quell'alpestre contrada, e così nel caldo della State crederan tutti con noi, che nessun vi vada, e camminar voglia tre buone miglia per una salita così faticosa per avere che? un mezzo bajocco di pane, e di malissimo pane „ Veramente

(1) *Cesare Engenio Napol. Sacra fol.* 587. *edit. Nap.* 1624.

ramente scrisse con gran senno Aristotile, che non men la Dialettica, che la Rettorica somministri arme a buono, ed a mal uso. Qui l'Autore scarica tutta la Dialettica faretra, e pone in esercizio tutta la sua grande eloquenza, e quel che è più in pochi periodi, o dir vogliamo incisi, per addimostrare vera, una cosa evidentemente falsa. Noi vogliam credere, che egli o non mai, o di rado siasi portato alla Certosa di S.Martino, come quella, che gli è tanto contraria, e perciò non abbia misurata la strada, che fiamezza tutta la Città, e'l Monistero di S.Martino, ch'egli stabilisce di tre miglia di lunghezza: quando da molti luoghi di essa appena si conta un mezzo miglio, e per la medesima cagione non abbia vedute le Torme de' Poveri, che ogni dì salgono per quella, che egli chiama alpestre contrada, o sia d'Inverno, o sia di State, o piova, o nevighi per portarsi alla porta, affin di avere quel pane, che colà si dispensa. Vi vanno ciechi condotti da chi ha occhi: vi vanno stroppj appoggiati ad altri: vi vanno idropici, ettici, cagionevoli di altre infermità; e non solo questi infermi ricevono il pane; ma altresì, e sovente, i rimedj dalla celebre Spezieria di quel Monistero. Oltre a che l'Avversario misura l'altrui condotta colla propria. Egli che è comodo, che è avvezzo alle comodità, ed alle delizie, stima un grand'affanno camminar di state per quella contrada, ed una gran fatica; ma non così i Poveri stimolati dalla fame, ed avvezzi a somiglianti, e maggiori fatiche, che vanno fino al Monistero de' Padri Camaldolesi tre miglia più in là di S.Martino per ricevere una mezza pagnotta, e picciol danaro; anzi vanno fino alla Grancia de' medesimi Padri di S.Martino sita ad Orsolone, due volte la settimana per avere un mezzo bajocco per ciascheduno. La pioggia spaventerà lui, che è nobile, e delicato, ma non già que' meschini, che camminano le giornate intere sempre bagnati dalle copiose acque, che dal Cielo cascano. Sappia di più l'Avversario, che vi va gente civile, e gente nobile, e ben allo spesso, e forse ogni giorno a ricevere limosina da quel Padre Priore, e ne ritraggono talora grosse somme, chi quattro, chi tre, chi due ducati, anzi fino a dieci, e forse più, secondo la condizion della persona. Di quanto affermiamo n'è testimonio tutta Napoli, per quanto lo voglia negare l'Avversario. Senza che vi sono le limosine del pane, che dicono darsi per Cartelle due volte la settimana, e non solo di

una

una Palata di pane ; ma anche del vino, ed in sufficiente misura: e queste Cartelle, siccome ben lo sanno presso che tutti i Cittadini Napoletani, non sonò poche ; ma sono in tanto numero, che è miracolo, come si sostengono dalla Certosa di S.Martino. Or gridi pur a sua posta l'Avversario, e dica che i Reverendi Padri si contentino dire simili carote alle semplici vecchiarelle, ma non a chi il pane dalla focaccia distingue, e che la Regina Giovanna contemplò quei di condizion nobile o civile; che avrà tanti testimonj contrarj al suo detto, quanti sono quasi i Cittadini, anzi gli abitanti di Napoli: diranno costoro, per dodici Poveri;e questi non considerati come civili, o nobili, e due infermi di onesta condizione, che la Regina Giovanna volea soccorsi colle rendite dello Spedale, i Padri di S.Martino a tenor della suddetta Bolla, ed oltre a quello che ella dispone, sostenta moltitudine di Poveri nobili, e plebei, che ricorrono all'Ospitalità de' medesimi Padri per aver sollievo alle loro necessità. E non sarà questa cagione sufficiente,causa giusta della commutazion fatta dal S. Pontefice Pio V.? In vece di dodici Poveri, se ne sorroga una moltitudine numerosissima : in vece di due nobili infermi si sorrogano tanti nobili, che continuamente colà a quel Monistero si portano per soccorrere non men che la lor povertà, la lor verecondia? E l'Avversario ha fronte di dire, *che queste son carote da dirsi a vecchiarelle*? Si persuada pure, che in Napoli vi son uomini intendenti, di senno, pratici ; eruditi come lui, versati nelle antiche Istorie, e tradizioni Ecclesiastiche, e che san distinguere il fico dall'aglio, niente men che lui: e pur tanti valent'uomini, non solamente non riprovano la condotta de' Padri di S.Martino; ma la lodano, la commendano: e tutti i Poveri priegano Dio, che non abbia luogo la petizion dell'Avversario ; poiche verrebbe lor meno il cotidiano sussidio. Se non che tanti Regj Ministri pieni di zelo per lo ben pubblico, e di somma avvedutezza, tanti celebri Giureconsulti, tanti Uomini di conto, che continuamente colà capitano, stanno ben intesi di queste operazioni de' Padri di S.Martino : nè alcuno di questi fin ora ha mai pensato di riprovar l'accennata Bolla di S.Pio, come ora la dilacera il nostro Avversario. Più volte in altri tempi vi è stato spirito vivace, che ha posto in tavola questo dado, l'han saputo i Regj Ministri di tutti i Tribunali di Napoli, e quelli persuasi del-

della giustizia della Bolla del detto Sommo Pontefice, non si son curati di dar orecchio alle istanze, che si faceano. Come ora può dirsi così francamente dall'Avversario, che questa Bolla è di niuna sussistenza, come fatta senza la giusta causa. Egli pensa le cose a modo suo, e stima che così abbiano a pensarle gli altri.

Egli troppo annerisce la riputazione, ed il candore de' Padri di S.Martino, ed il zelo che ha per la giustizia de' beni di fortuna, lo trasporta a trascurare la Giustizia, e la Carità, che si dee avere per l'onore, e per la fama, spezialmente de' Religiosi: beni di maggior grado, e di ordine più alto, che non sono i beni di fortuna. E non è egli un trasporto intolerabile quello scrivere al *foglio* 145. Che se i Padri replicassero essere grandi le Carità segrete, che fanno a' poveri Uomini, e vergognose Donzelle, egli potrebbe varie cose replicare, senza il menomo discapito della ragguardevole onestà della lor vita: ma che la carità Cristiana con legge inviolabile l'obbliga a tacere? O Dio Buono? Quanto può il zelo strabocchevole, per non dir passione in un uomo anche addottrinato, e religioso? Che contraddizioni son coteste? Poter dir cose, che non discapitano l'onestà di taluno, e l'essere obbligato dalla Cristiana carità a tacere? Se non porta discapito quel che hassi a dire all'altrui stima, qual carità obbliga a tacerlo? E chi non vede, che nell' istesso punto, che dice di non discapitare, scapita, annerisce, abbatte, espone al dispregio di chi che sia la Religione Certosina, e straccia la di lei riputazione? Questa figura di reticenza, che usa l'Avversario apporta più pregiudizio alla stima de' Padri, che non l'avrebbe apportato, se egli avesse annoverate, o spiegate le scostumatezze, che a detti Padri pretende imputare. Anzi avendola allogata nel contesto medesimo di quel periodo, dove si dicono le limosine secrete a vergognose donzelle, fa un tal suono, e porge un tal senso, che noi ci vergogniamo di solo pensarlo, non che di porlo in iscritto. Sappia nondimeno l'Avversario, che quest'uso di farsi limosine secrete da detti Padri non è moderno; ma antichissimo, e ben più che cent'anni sono, lo attestò l'accennato Cesare Engenio nel luogo notato, e lo attestano altri Storici Napoletani. E quantunque sia così antico questo pio uso de' Padri di S.Martino, non vi è mai stato, chi avesse

avu-

avuto l'ardire di sospettare, o di asserire ciocchè il nostro Avversario con tanta libertà scrive, senza aver riguardo ad una Religion così venerata, così amata, così desiderata nella nostra Città da' Serenissimi Principi di questo Regno, e spezialmente dalla Regina Giovanna I. la di cui disposizion egli difende. Ma se egli voglia accertarsi della verità, abbia pur la pazienza di condursi, quando più gli sia in grado nel Monistero di S.Martino(se pur può far forza a se stesso, e resistere all'avversione, che ha con quei Padri, che lo respinge dall'appressarvicisi) ed ivi richiedere i libri de' conti, che i medesimi Padri conservano, ed in essi vedrà a che uso si impiegano le rendite annesse, ed incorporate al medesimo Monistero, e quante, e quai siano le limosine, che continuamente da que' Padri si dispensano. Ciò sia detto di passaggio, e per porre in chiaro l'innocenza de' Padri, e la giustizia della Bolla di S.Pio V.

Ma per rispondere più acconciamente all'Avversario, diciamo, che queste limosine dovute da' Monaci certamente debbono esser compensate colle loro facoltà; ond'è che essi tanto più, o meno di limosine saranno obbligati a dare, quanto più o meno abbiano di facoltà. Quindi è, che se i Monaci secondo le loro facoltà che hanno, sono obbligati per cagion di esempio a far ducati cento di limosina, accrescendosi loro maggiori facoltà, a maggior somma di limosina saran tenuti; che però il Sommo Pontefice S.Pio V. avendo per rata l'unione de' beni spettanti alla Chiesa di Santa Corona Spina fatta già da Niccolò V., e di nuovo facendola, obbligò i Padri di San Martino, a far limosina di questi beni al lor Monistero incorporati, incaricando la coscienza de' Superiori *pro tempore*, e del Convento suddetto a far le mentovate distribuzioni di limosina. Sicchè se i Padri attente le facoltà proprie del lor Monistero, dovevano a titolo di carità, non già di giustizia commutativa (non essendovi titolo, o contratto, o disposizion chiara de' Fondatori, che gli obbligasse a titolo di Giustizia a far la limosina) supposta poi l'annessione, o unione, che dir vogliamo, o pure incorporazione de' beni più volte mentovati, son obbligati per giustizia a far la limosina suddetta a proporzione delle rendite incorporate, detratte le spese necessarie, ed i pesi imposti. Dichiarata in cotal guisa la cosa, può ben accorgersi l'Avversario del suo paralogismo, ed uscir

dal-

dall'equivoco, da cui sta oppressa la sua mente, e siccome egli insinua a' Padri di S.Martino, ch'escano dagli equivoci, in cui stanno inviluppati, così parimente i Padri di S. Martino coll' umiltà religiosa, che professano, riverentemente priegano l'Avversario ad uscir anche esso dagli equivoci. Sono sì i Monaci obbligati a far limosina, e per titolo di carità, e per così aderire alle pie intenzioni de' Fondatori, e Benefattori, i quali verisimilmente dee stimarsi ch'abbiano voluto, che de' loro beni consecrati a Dio, se ne facesse parte ad onor della pietà a' poveri, e per giustizia altresì qualora i fondatori a quest'opera obbligati gli avessero; ma quanto più hanno di facoltà, tanto più saran tenuti, come son tenuti i Padri di S.Martino a far più limosine, e per titolo di giustizia, attenta la Bolla del Santo Pontefice, che commuta la volontà della Regina Giovanna.

O dice l'Avversario! I Canonisti, i Teologi, gli antichi Padri dicono esser rattori, usurpatori, ladroni quegli Ecclesiastici, che delle rendite Ecclesiastiche si servono ad altri usi, e non erogano le limosine a' poveri. Così è, noi non lo neghiamo, anzi sosteniamo con tutto vigore, e di vero spirito, che gli Ecclesiastici delle rendite Ecclasiastiche sono dispensatori, e che debbono dispensarle in usi pii, e non profani; Ma uso pio è la sostentazione degli Ecclesiastici, che servono alla Chiesa; uso pio è il culto divino, e gli ornamenti della Chiesa, le vesti de' Ministri Ecclesiastici per far con decenza le loro funzioni, le fabbriche, lo splendore, ed il decoro de' tempi, le comodità sufficienti, e moderate per l'abitazione, per vitto, per li servi, per gli officiali, per li procuratori, per gli avvocati, e per tutti coloro, che necessarj sono, o al mantenimento, o all'esazione delle rendite Ecclesiastiche, o per sottrarsi dalle vessazioni de' litiganti, che talora sotto varj colori pretendono torre agli Ecclesiastici i loro beni: se poi sopravanza la rendita Ecclesiastica, certamente avrann obbligo di soccorrere i poveri: e tal'ora può esser tale il bisogno di una Comunità pubblica, ch'essi debbon trascurare di fare ornamenti superflui, e più di quello, che il decoro, o la decenza del culto divino richiedono, e soccorrere i tempj vivi di Dio, quali sono i poveri. Quindi è, che i Padri di S.Martino dell'altre loro rendite ponno servirsi in tutti quest'usi pii, e del di più debbon farne limosine: non così però de' beni, che dispose la Regina Giovan-

na per lo Spedale, e Chiesa di S. Corona-Spina, de' quali come deputati alla limosina de' poveri, detratti i pesi, e le spese necessarie, non v'ha dubbio, che sian tenuti a farne interamente, e per giustizia limosine, secondo il prescritto del Sommo Pontefice. Se poi gli Ecclesiastici sian tenuti per titolo di giustizia, i beni Ecclesiastici impiegare in usi pii nel modo divisato, o pure per titolo di carità, o al più d'una giustizia legale, o distributiva, ma non già di giustizia stretta e commutativa, è una quistione troppo ardua tra' Dottori così Teologi, che Canonisti, per cui dicifrare vi vorrebbe altro agio, o altro tempo; oltre di che sarebbe fuori del nostro istituto trattar di questa materia, che poco fa al nostro caso. Ma replicherà egli, i Canoni chiaman costoro rattori, ladri, usurpatori. Egli è a noi ben noto, ed è noto altresì il trito assioma, e de' Canoni, e de' Pontefici, e de' Padri, che i beni Ecclesiastici sono *pretia peccatorum*, *vota fidelium*, *patrimonia pauperum*: ma sappiamo ancora, che i Canoni talora per una larghezza di parlare, volendo dinotare la malizia d'un opera grave, ed atroce, le danno titoli espressivi in tal guisa, che la nominano con nomi de' vizj maggiori: così chiamano omicidi anche i laici coloro che non soccorrono i poveri con le loro facoltà, quando questi son costretti per la loro inopia a quasi perir di fame, e tai ancora chiamano coloro, che non impediscono gli omicidj potendo impedirgli, benche non sian tenuti a ciò per giustizia, e ladri riputansi coloro, i quali quantunque per proprio oficio non costretti, non impediscono il furto, o il danno, ch'ad altrui da maligni uomini si faccia: E pure nè i primi son veri omicidj, ne i secondi son veri ladri. Potea intanto dispensarsi l'Avversario dalla tanta fatica impiegata in allegare tanti Canoni, tante dottrine, tante autorità de' Padri, tante erudizioni, per fondare che i Monaci siano obbligati alla dispensa della limosina, poiche in questo son d'accordo i Padri di S. Martino, ne ci ripugnano punto, ammessa però la spiega, da noi secondo la comun dottrina de' Teologi, arrecata, e sufficientemente divisata.

Inoltre per maggiormente giustificare la causa della commutazione fatta dal Sommo Pontefice Pio V. ricordiamo all'Avversario le dottrine de' testi addotti, e del Moneta, e del Sanchez, e degli altri Autori, cioè che giusta dee stimarsi quella causa a riguardo di cui s'impetra la commutazione, anche se fosse dubbiosa purchè

el-

ella sia con verità esposta a colui, che abbia la facoltà di commutare, e che questi l'approvi: ed a riguardo del Superiore, che anche possa ben commutare quantunque stia nel dubbio se la causa sia sufficiente. La qual dottrina supposta noi così discorriamo: i Padri di S.Martino hanno esposta la verità, niente han taciuto della disposizion della Regina Giovanna, han palesato l'opere da lei imposte, e schiettamente han divisato le cause per cui richiedean la commutazione: Il Sommo Pontefice le ha approvate: noi ne abbiam già dimostrata la giustizia, e la sufficienza.

Sian però dubbie queste cause: se non se ne dimostri chiaramente l'insufficienza, o non si appalesi la suppression della verità, o la sposizione del falso, o il mancamento della causa finale, senza dubbio dee sostenersi la commutazione, quantunque se ne dubitasse. Noi abbiamo già sopra apportate le parole del Moneta, e del Sanchez, che questa dottrina esprimono. Or ci giova arrecare le parole dell'Angelico Dottor S. Tommaso, il quale tutta questa dottrina in poche parole angelicamente divisa. Scrive adunque così S.Tommaso nel luogo notato. (1) *Ad secundum dicendum, quod ideo Prælati possunt in votis pro libito dispensare, quia in quolibet voto includitur conditionaliter voluntas Prælati superioris, sicut supra dictum est, quod in votis subditorum, puta servi, vel filii, intelligitur conditio si placuerit Patri, vel Domino, vel si non renitantur. Et sic subditus absque omni remorsu conscientiæ posset votum prætermittere, quandocumque sibi à Prælato diceretur. Sed prædicta positio falso innititur: quia cum potestas Prælati spiritualis, qui non est Dominus, sed dispensator in ædificationem sit data, & non in destructionem, ut patet secunda ad Chorint. 10. sicut Prælatus non potest imperare, ea quæ secundum se Deo displicent, scilicet peccata, ita non potest prohibere ea, quæ secundum se Deo placent scilicet virtutis opera, & ideo potest homo ea vovere. Ad Prælatum tamen pertinet judicare quid sit magis virtuosum, & Deo magis acceptum. Et ideo in manifestis dispensatio Prælati non excusaret a culpa, puta si Prælatus dispensaret cum aliquo super voto de ingressu religionis, nulla apparenti causa obstante, SI AUTEM ESSET CAUSA APPARENS PER*

Aa 2 QUAM

(1) *S.Tho.2.2.q.88.a.12.ad 2.*

QUAM SALTEM IN DUBIUM VERTERETUR, *posset stare judicio Prælati dispensantis*, *vel commutantis*, *non tamen judicio proprio, quia ipse non gerit vicem Dei, nisi forte in casu, in quo id quod vovit esset manifestè illicitum, & non posset opportune ad superiorem recurrere*: così S.Tommaso: le quali parole contengono dottrina così chiara, ch'è sufficiente a dileguar tutte le ampollose obbjezzioni dell'Avversario, che tanto si affatica ad addurre dottrine, Padri, Teologi, affin di dimostrare, che il Papa abbia podestà limitata, e non possa far tutto ciò che gli piaccia, se è contra la ragione, e che si possa resistere, e non obbedire a' suoi precetti, e non avvalersi delle sue dispense, (sù di che potremmo noi molte osservazioni fare per le parole con cui l'Avversario si spiega, che tralasciamo per brevità) le quali tutte si debbono intendere secondo questa dottrina di S.Tommaso, quando chiaramente costi, o il Papa comandar cose illecite, o contra la chiara ragione dispensare: il che certamente nel caso nostro non occorre, quantunque dir volessimo, che dubbia fosse la giustizia delle cause per le quali il Sommo Pontefice la contrastata commutazione fatta avesse. Dee non per tanto avvertire l'Avversario, che per decidere da Teologo vi bisognano anni e ben molti, studio e ben continuato, lettura e ben matura, di Teologi e ben timorati, e dotti; che il legger così di passaggio alcuni pezzi di Teologi, quantunque rinomati, non è mica sufficiente a somministrar regole da poter decidere in materia Teologica, e di tanta importanza, quanta è l'obbedienza dovuta a' Prelati, alla Chiesa, e maggiormente al Supremo Pastore del Gregge di Cristo, qual'è il Romano Pontefice per confession di tutti i Cattolici.

La dottrina del Gaetano che l'Avversario adduce alli fogli 124. 127. e 131. è da se stessa chiara, e divisa ciò che S. Tommaso nell'addotto luogo insegna. E non sappiamo perche l'Avversario dopo arrecate le parole del Gaetano, che insegna che il rilasciare i voti *ad libitum* appartenga alla chiave della Eccellenza di Cristo, *qui claudit*, & *nemo aperit*, soggiunga „ a qual'effetto disse il Si-
„ gnore *Regnum meum non est de hoc mundo*, e negò esser dato per
„ Giudice a divider l'eredità tra due fratelli, e si ascose quando era-
„ no per farlo Re. Il Gaetano in quel luogo parla della podestà delle cose spirituali, con cui che ha che fare il Regno temporale? dovremmo quì rapportare intera la dottrina del Cardinal Gaetano,

no, ma non vogliamo esser tanto lunghi; preghiamo nondimeno i leggitori, che riconoscano il luogo, che noi più distintamente nel margine notiamo, (1) e così vedranno quanto lungi vada l'Avversario dall'intenzion del Gaetano. Della dottrina di Pietro Marca parleremo a suo luogo: dell'oppinione del Vittoria, del Soto, e del Covarruvias per la resistenza alla podestà Pontificia si è in altra scrittura distintamente ragionato, e le di loro parole fedelmente trascritte, e rapportate: preghiamo intanto l'Avversario a riflettere, ch'è comun dottrina de' Teologi, non men che de' Politici, non potersi trasgredire le leggi de' supremi Legislatori, quando havvi ragione probabile a favor della legge, benche havvenne altresì a favor della libertà del suddito, e che la legge non sia giusta, o che il Principe abbia trasgredito i limiti della sua potestà. I Teologi insegnano obbligar la virtù dell' obbedienza ad eseguire la legge, quando da ragione probabile vien sostenuta, ed esser grave colpa il trasgredirla in materia grave, nè convenire al suddito il sottrarsi all'esecuzion della legge per lo suo privato giudizio, con cui stima probabilmente la legge essere o iniqua, o superflua, se all'incontro vi sian ragioni probabili da sostenerne, e l'onestà, ed il valore. Questo parimente insegnano tutti i Dottori del dritto così civile, come canonico. Tolga Iddio, che si divulgasse tra' popoli dottrina contraria d' esser lecito a' sudditi di discaricarsi dall'obbligo d'esseguir la legge, quando sia dubbio il di lei valore, e dubbia la materia sù di cui la legge cade; poiche in così fatta maniera sarebbe affatto diroccata la potestà de' Principi, turbata la pace delle Repubbliche, e posta sossopra tutta la società civile, da che stimerebbe ciascuno la cosa a suo modo, e per picciola dubbiezza, che cascasse nella mente di chi che sia sarebbe trasgredita la legge, o come ingiusta, o come esorbitante. Ma Iddio non permetterà mai ch'abbia luogo una sì pestilente oppinione (siccome certamente stimiamo, che la detesti l'Avversario) e che abbia a sostenersi sempre la comun sentenza di tutti i Legisti, e Teologi,, che *in dubio præsumendum est pro lege*.

Avvertasi non pertanto, che ciò s'intende a riguardo de' Privati, i quali non ponno, nè debbono far prevaler il loro proprio giudizio

(1) *Card. Cajet. in comment. artic. 12. qu. 88. 2. 2. Sancti Thomæ vers. ad 2. qu. evident.*

zio contra l'ordinazione del Legislatore , quando ad essi sembra per propria privata oppinione, che la legge sia ingiusta , e che abbiano,a parer loro,ragioni da dubitarne. Del resto non neghiamo, anzi apertamente professiamo, che qualora dalla Santa Sede Appostolica si spedisca qualche Bolla , o dir vogliamo Costituzione, e quella si trasinetta ne'Regni altrui,possa bene il Principe di quel Regno,o il suo Supremo Magistrato considerare se ella apporti pregiudizio , o disturbo grave al Bene comune, ed alla quiete , e pace del suo Regno: e conoscendo , che tai pregiudizj arrechi , può senza dubbio trattenere , o impedire la pubblicazione della Bolla come pregiudiziale a' diritti della sua Corona, o de' suoi Vassalli; il che è talora ancor conceduto a'Vescovi , i quali possono altresì trattenere l'esecuzione de' Rescritti della Corte Romana, quando s'avvisino , che turbamento cagionar possano alle proprie Diocesi ; o che adattar non si possano alle costumanze nelle loro plebi inveterate , ed antiche , e di tutto farne relazione alla Santa Sede , secondo l'avviso del Sommo Pontefice Alessandro III. dall' Avversario medesimo altrove addotto , *cap. si quando 5. de rescriptis, & cap.cum teneamur de præbendis.* Sicche noi abbiamo solamente inteso opporci alla generale asserzione del nostro Avversario , che con le sue formole troppo generali , par che dia a chi che sia la libertà di trasgredir la legge , se per privato giudizio venga stimata o ingiusta , o dubbiosa : dottrina che senza dubbio è molto perniciosa, e gran turbamento apportar potrebbe alla quiete , e tranquillità de' popoli , e molto avvilirebbe la podestà da' Legislatori chiunque essi siano, quantunque supremi , ed independenti Principi . Ma di questo diritto de' Principi di osservar se le Costituzioni Pontificie apportino pregiudizio al Ben del loro Comune, ragioneremo nel quarto paragrafo con maggior diffusione.

Noi abbiamo detto, secondo la dottrina di S.Tommaso, e di altri Autori, che se la causa della commutazione sia dubbia, o per meglio dire, che si dubiti della sua sufficienza, pur abbia a sostenersi. Ma l' Avversario che si persuade aver dimostrato colle autorità de' medesimi Dottori, che noi abbiamo allegati in contrario, e trascrittene le parole intere , e con fedeltà , che la causa richiesta per la commutazione delle volontà pie de'fedeli debba essere non solo giusta, ma altresì necessaria , prosiegue ad inculcar l'argomento nel *fol.* 142.

con

con queste parole : „ Oltre a ciò se pur anche dubitar si voglia di
„ quanto fin ora additato abbiamo ; pure per quello che insegnaro-
„ no Dottori di somma gravità tal dubbiezza sarebbe sufficiente a
„ potersi affermare, che la commutazione sia invalida, ed insegui-
„ bile. Cita nel margine lit. (c) Giovanni Chokier *de permut. Benef. cap.* 1. Lessio *de just. & jur. dub.* 36. *lib.* 2. *cap.* 34. *num.* 200. Ma noi non ritroviamo in Lessio nel luogo dall'Avversario indicato la dottrina ch'egli l'attribuisce: Ecco le di lui parole : *Petes secundo si quis velit suum beneficium resignare in meum favorem; & Ordinarius nolit talem resignationem admittere, ut ipse possit beneficium alteri conferre; utrum ego possim uti permutatione ficta resignando causa permutationis beneficium quod non habeo? Rebuff. §. de permut. num.* 14. & 15. *putat talem permutationem validam esse, ratio est quia non interest nisi partis, cui, nulla hic fit injuria. Vel si non est conscia, integrum illi manet, aut redire ad suum beneficium, aut agere ad complementum permutationis, confirmatur, &c.* e dopo aver portato le ragioni per questa sentenza nel §. che comincia *nihilominus* scrive così : *Nihilominus hæc sententia mihi non probatur, primo quia januam multis fraudibus aperit. Secundo quia facta permutatio non est permutatio, & consequenter nullam vim habet; unde Rodericus Gomez qu.* 19. *in reg. cancell. de infirm. dicit permutationem cum beneficio quod vocant de Persica, idest cum beneficio ficto non valere. Tertio quia collatio in hac permutatione est per errorem, & fraudem extorta, nec refert quod error sit circa aliquid extrinsecum : Nam etiam talis error quando est causa contractus, vel alicujus dispositionis reddit illam irritam, vel certe in irritum revocabilem ut dictum est cap.* 17. *dub.* 5. così il Lessio, colle quali parole termina il *num.* ducentesimo, e tutta la dubitazione 36., nelle quali parole non appare vestigio di ciò, che l'Avversario ci dice.

Più al proposito nostro sarebbe la dottrina del Lessio altrove, cioè nel luogo, che nel margine s'addita (1) dove trattando del dominio de'beni Ecclesiastici, e della Sacra Suppellettile se risegga appresso de' Cherici, risponde così : *Nemo in particulari habet dominium bonorum immobilium Ecclesiæ vel suppellectilis Sacræ, sed Cœtus ecclesiasticorum cujusque Ecclesiæ habet dominium bonorum*

(1) *Lessius de Justit. & jur. lib.* 2. *cap.* 4. *dubitatio.* 7. *nu.* 51.

norum suæ Ecclesiæ, sicut conventus Monachorum habet dominium bonorum Monasterii cum his tamen limitationibus. Primo ut Pontifex tamquam Caput omnium Ecclesiarum, & Conventuum ecclesiasticorum habeat supremam omnium administrationem, de quo vide Navar. in cap. non licet de spoliis Clericor. §. 3. *Secundo ut si sit necessarium vel valdè expediens ad commune bonum Ecclesiæ, possit Pontifex ea ad alios usus, & etiam ad alias Diæceses transferre. Sic videmus interdum bona ecclesiastica Principibus sæcularibus concedi ad Ecclesiæ utilitatem; absque tamen justa causa id facere non potest, quia non est Dominus, sed administrator, ac proinde leges fidelis dispensatoris servare debet: Prima autem lex est publica Ecclesiæ utilitas*; così il Lessio, la cui dottrina non sappiam conoscere, se sia più adattabile all'intento dell'Avversario, o pure al nostro: ne giudichino altri.

Nel medesimo foglio 142. l'Avversario dopo aver citato il Lessio, ed il Chokier scrive così: „ Quantunque la scuola Parigina distesa si „ sia a chiamarla eziandio fraudolenta, e simoniaca: cita nel margi- „ ne *lit.(d)* Papon. *arrest.* 20. *tit.* 7. Questo Giovanni Paponio celeberrimo Giureconsulto, e Regio Consiglier nella Francia, divide la sua insigne opera intitolata *Decision., & rer. judicatarum, sive ut vocant Arrestorum, & juris universalis collectio absolutissima* in ventiquattro libri, ed ogni libro in molti titoli. Or noi non sappiamo di qual libro sia il *tit.* 7. che l'Avversario ci addita. Ma per quanto abbiamo osservato detta opera, dopo averci fatta ogni diligenza, non abbiam potuto trovare ciò che l'Avversario ci dice; solamente par che si confaccia a ciò che egli vuole quel che questo Giureconsulto scrive nel decimonono libro al *tit.* 2. dove tratta *de appellationibus tamquam ab abusu* all'Arresto terzo, dove avendo riferite le dottrine de' Canonisti, che suffragano alla podestà del Pontefice nel dispensare nel diritto comune per la collazione de' beneficj Ecclesiastici, e dopo aver detto, che questo nella Francia non è così ampiamente ricevuto, scrive che per l'orrezione, o sorrezione nell'impetrar le bolle, o i brevi, e per gli artificj che s'usano nelle commutazioni de' benefizj, non può dissimularsi il patto simoniaco che in tai artificj si vela, ma non si toglie; le sue parole però niente sembra, che dicano di quello che il nostro Avversario esprime come detto da Paponio: ciòcche può ben costare dalle proprie parole di lui, che nel margine si de-

descrivono(1). Che se nel luogo da lui osservato, e senza sufficiente distinzione citato altre cose adduca il Paponio, che il suo intento favoriscano, lo preghiamo ad additarcelo con più individualità, a fin di poterlo osservare.

Più a proposito nostro, e della materia, di cui trattiamo, sarebbon le parole del Paponio altrove, come nel margine si nota, dove così scrive (2) *Notandum Curiam ob utilitatem publicam, usum legatorum immutare solere, & fundationes in meliorem usum impendere: prout 3. Januarj 1578. Pro Johanne Henrico Pharmacopola Parisiensi, non obstantibus appellationibus, & oppositionibus Cappellanorum, Episcopi, & Capituli Parisiensis, decretum fuit, Hospitale in platea Ursina suburbio Sancti Marcelli*

(1) *Papon. l. 19. tit. 2. Arrest. 3. At quoniam non raro hujusmodi concessiones hac emendatione dignæ Roma veniunt veluti factæ non præcedente consultatione, vel per importunitatem, subreptionem, obreptionem, vel aliis modis, id quod non eveniret, si causæ cognitio intercederet cap. nisi essent providi de Præben. Prædictæ Curię Franciæ supremæ huic subveniunt, & ne quam minimum fieri possit jus commune offendatur, id manutenent, veluti si Papa beneficium quoddam, consensu eorum, ad quos spectat, hæreditarium efficere velit, pensionem super beneficio electivo accipere citra Regis consensum, qui in eo jus præsentationis habet: vel approbare constitutionem mutuam pensionis inter duos compermutantes, vel per unum tantum tertiam partem excedentem in præjudicium successoris, sive in quota, aut in quantitate, prout Canonistæ velare voluerunt: vel consentire reservationi, regressui, dissimulare pactum simoniacum, & alia exorbitantia, tamquam ab abusu appellari debet, puta ad majus Consilium, si factum beneficia electiva concernat, & ad alias Curias respective, et ad unam quamlibet intra suam jurisdictionem, si de beneficiis collativis agatur, & pro appellantibus sæpe judicatum fuit Arresto Parisiensi, ac nominatim 11. Februarii 1550. & 7. Die Septembris 1551. pro concordato quodam approbato regressum, & affectionem beneficii cujusdam continente prout supra titul. de resignat. & reservat. scribitur, itemque 19. Aprilis 1496. adversus reservationes omnium fructuum, quæ probibitę fuerunt, Arresto Rotomagensi, quod datum anno 1521.*

(2) *Paponius lib. 20. tit. 6. in appendice Arrest. 7.*

li loco Charitatis applicandum ad Juventutem in Pharmaceutica instituendam: Nota nel margine *legatum Pium in causam meliorem, vel æquipollentem immutari potest*: Dio buono! Può la Curia secolare commutare uno Spedale, in una Casa da instruirsi Speziali di Medicina, e non può il Pontefice Romano commutare lo Spedale ordinato dalla Regina Giovanna a favore d'una Religione così osservante, com'è la Certosina, con la giunta del peso di largire tante limosine a'poveri, ch'esauriscano tutte le rendite destinate per lo Spedale?

Troppo ci siamo affaticati in addimostrare la sufficienza delle cause concorse nella commutazione fatta dal Sommo Pontefice San Pio V. a favore de' PP. di S. Martino; poiche essendo stata fatta dal supremo Sommo Pontefice, *& de motu proprio, ac certa scientia* dee presumersi giustissima anzi, che nò la causa della commutazione secondo la dottrina de' Dottori allegati da Pier Moneta, e da Fernando Vasquio da noi altrove riferiti, allegandone le loro proprie parole: E benche quel che notato abbiamo sia sufficiente a confermar questa verità: pure vogliamo per maggior conferma del vero annotare, e trascrivere qui le parole del medesimo Vasquio nel luogo che si nota (1), che a maraviglia quest'argomento divisano: *Item amplia, ut in Principe justa causa præsumatur, etiam quando contra jus divinum dispensat, puta in Summo Pontifice* Anton.Butr.&c., *unde quando Papa dispensat super voto, vel juramento; idem erit secundum eosdem, & idem voluerunt* Ant.Butr.& Joann.Imol. *in cap.nam concupiscentiam de constit.* Carol. Ruin. *consil.*148. *visis quibusdam col. fin. lib.*4. Fernandus Loazes *ubi supra* (cioè *Consilio pro Marchione de Velez.pag.*371.) Nè noi vogliamo tralasciare quello, che il medesimo Autore ivi soggiugne, e che nel *n.*28., e 29. avea anzi detto, quantunque sembrano molto favorire l'impresa dell' Avversario: *Ita tamen* così soggiugne Vasquio, *ut in omni dispensatione, quæ sit contra jus naturale, Divinum, vel Gentium, in quo agitur de præjudicio tertii, probatio contra præsumptam justitiæ causam admittatur, ut proxime ostendimus.*

Or qui ripigliarà l'Avversario; E quest'è quel, che da noi si pretende

(1) *Ferdinandus Vasquius Contr.Illustr.lib.*1.*cap* 26. *n.*30.

de di provare, che questa causa sufficiente nella detta commutazione manchi: adunque debbon ammettersi le nostre istanze, e le nostre prove, le quali a dismisura dimostrano manchevolezza di giusta causa. Così dirà l'Avversario, e già ci sembra intonarcisi all'orecchie le sue autorevoli, e maestrevoli parole.

Avverta egli non pertanto, che nel nostro caso non si presume la causa della commutazione, ma è chiara, e quando non lo fosse secondo la dottrina del medesimo Giureconsulto, basterebbe, che fosse dubbia, com' abbiamo sopra insinuato apportando le di lui proprie parole. Ma si ammetta la dottrina del Vasquio con tutt' ampiezza, e si presupponga esser nel caso della sola presunzione, e si dia l'appellazione; si rivanghi questa causa della commutazione fatta da S. Pio V. Dica l'Avversario, chi hà da esser il Giudice competente a giudicare della sussistenza, e valore d'una Bolla ricevuta, esseguita per lo spazio di anni 164. fatta dal Supremo Pastor della Chiesa con cognizion di causa, certezza di scienza, e di moto proprio; se non se la medesima Sede Appostolica, che sola, ha l'autorità di rivedere ciò che i suoi predecessori abbian determinato per darci giusto compenso? E quest' è appunto quel che richieggono i Padri, che la lor causa sia rimessa al Giudice competente, ch'è il Sommo Pontefice. Turberassi l'Avversario a cotal proposta, e pieno di zelo ci scaglierà contro tutti i fulmini della sua adirata eloquenza. E non vi fanno breccia, dirà egli, le tante dottrine, che abbiam recato per addimostrare, che al Papa si possa resistere, e si debba, qualor si abusi della sua autorità. Noi però mansuetamente li rispondiamo, che a' suoi argomenti sufficientemente abbiam risposto; siccome risponderemo altresì a ciò, che egli nel suo incomparabile scritto adduce contra la medesima Bolla per le mancanze del consenso dell'Erede, e del Regio *exequatur*; il che faremo in trattando il 3. e 4. §. Passiamo adunque al 3. §.

§. III.

Si discute, e si esamina la pretesa nullità della Bolla del S. Pontefice Pio V. per la pretesa mancanza del consenso de' Serenissimi Rè di questo Regno, come Eredi della Regina Giovanna I.

IL Dottissimo Avvocato dello Spedale dopo aver combattuto la bolla del Santo Pontefice Pio V. per la mancanza della giusta, e necessaria causa, comincia ad impugnarla per la mancanza del consenso dell'Erede, ò per parlare colle sue proprie parole, di chi volle l'opera istituire; Ed usa ogni diligenza per atterrar detta Bolla con la mancanza del consenso de' successori della Regina Giovanna I., cioè de'Serenissimi Rè, che han governato questo Regno. Noi non finiamo di ammirare il di lui gran valore, ed erudizione, e confessiamo ingenuamente, che egli si dimostra, qual è sommamente savio d'intera dottrina, e di consumata erudizione. Egli però lavora in equivoco. Poiche si persuade aver provato, che lo Spedale dalla Regina Giovanna ordinato sia jus Patronato Regio;Che se fosse cosi, noi non avremo che ridire, essendo li suoi argomenti forti, ed ineluttabili: Ma comeche è proprio effetto della passione il far giudicare ciascheduno delle cose secondo la preoccupata oppinione, formata dall'impulso della medesima passione, che fa vedere le cose secondo il proprio desiderio: appunto come chi usa gli occhiali verdi tutto ciò che vede, verde gli sembra; siccome l'Avversario per lo troppo zelo inverso dello Spedale si persuade aver provato, che sia Padronato Regio, così noi, forse per la troppa affezione in verso d'una Religione così santa, e così cospicua, qual'è la Certosina, ci persuadiamo, aver provato il contrario, ed aver dimostrato ad evidenza, che sia padronato totalmente Ecclesiastico (se pur di Padronato il nome gli convenga) e che niente la Regina abbiasi riservato di diritto sopra di quello. Il che apparisce maggiormente dalla Bolla di Gregorio XI. altre volte mentovata, spedita a petizione della Regina medesima, in

cui

cui si ordina, che niuna persona, quantunque adornata di Regia, o Imperial dignità, possa abitare, o commorare nelle stanze ordinate per li poveri di detto Spedale senza l'espresso consenso, e licenza libera del P. Priore di detto Convento di S. Martino: cosa ch'è appunto contraria a' diritti del Padrone, che si riserva il Padronato, che è la presidenza, o prelazione nel luogo del Padronato.

Parlando adunque fuori de' termini di Padronato Regio, ma di commutazione di volontà in generale, gli Autori medesimi, delle cui dottrine si avvale il nostro Avversario per provare, che nelle commutazioni delle volontà pie de' Fedeli, fatte dalla S. Sede Appostolica, vi bisogni l'assenso, o consenso dell'erede, insegnano per lo contrario, che tal consenso, non sia necessario; anzi asseriscono, che nemmeno vi bisogni la citazione, o vocazion giuridica de' medesimi, se nel Rescritto non vi sia apposta la clausola *vocatis vocandis*, e spezialmente quando sia fatta *de plenitudine potestatis motu proprio*, e con la clausula *non obstante*. Noi quì ci protestiamo sul bel principio, di non volere impegnarci a determinare questa quistione, la quale richiederebbe un intero, e ben lungo trattato; poiche a sostenere la mentovata Bolla ci basta il dimostrare, che sia sufficiente il consenso tacito; e che questo non manchi nella commutazione della volontà della Regina Giovanna I. in detta Bolla fatta; anzi non dubiteremo d'imprendere, e sostenere che non solamente il tacito, ma l'espresso consenso altresì de' Serenissimi Rè di Napoli siavi intervenuto. Vogliamo non per tanto quì arrecare le dottrine de' mentovati Autori, acciocchè non sembri forse strano a taluno l'assunto, a cui noi ci restringeremo, che basti il tacito consenso, nè vi sia bisogno dell'espresso; ed affinche si vegga, che gli Autori, i quali sono stati citati per provare la necessità del consenso espresso, tanto son lungi da questo sentimento; che anzi niun consenso nè espresso, nè tacito han voluto essere necessario.

Egli è certo, che Diego Covarruvias, Garzia, Rebuffo, ed altri Autori addotti dal nostro Avversario, che han trattata questa materia di permutazione, o sia di semplice legato pio, o di commutazione di Padronato laico, in parlando della podestà de' Vescovi sù questa materia, hanno detto richiedersi l'assenso dell'erede, o del fondatore: E pure han limitata questa loro asserzione

zione, quando sia evidente l'utilità della Chiesa, e gli eredi non abbiano voluto consentire, nel qual caso han conceduto a' Vescovi di poter commutare le opere da' disponenti ingiunte: siccome fra brieve addimostreremo. Ma in parlando della podestà del Sommo Pontefice, e de' suoi rescritti, e Bolle, non han fatta mai questa limitazione, e non han detto richiedersi il consenso dell'erede, affinche il Pontefice possa far la commutazione; anzi espressamente hanno insegnato il contrario, non solo nel caso di commutazione di semplice legato, ma anche in caso più forte di commutazione di jus padronato laico, se a quello abbiano espressamente derogato, o di quello abbiano fatto spezial menzione; il che però, siccome ci siam dichiarati, non vogliamo noi quì impegnarci a determinare; poiche questa è quistione da non potersi decidere senza una gran maturezza, trattandosi di Podestà, non solamente de' Sommi Pontefici ne' legati pii; ma altresì de' Supremi Principi secolari negli altri legati.

Il P. Sanchez (1), la di cui autorità molto prevale appresso l'Avversario nel luogo altre volte accennato quando parla dell'autorità Pontificia in commutare i legati pii, non ricerca altro che l'intervento della giusta, e sufficiente causa: ma trattando poi della commutazion da farsi dal Vescovo, chiaramente vi ricerca il consenso, e contentamento dell'erede, e pur con tal condizione, e limitazione, che finalmente riduce la commutazione alla sola autorità del Vescovo. Le parole del Sanchez per la podestà Pontificia (2) l'abbiam già altre volte riferite, quelle, colle quali determina la podestà del Vescovo, sono le seguenti: *Secunda conclusio ultra Episcopum requiritur etiam consensus hæredis, & legatarii patet ex l. legatum ff. de usufructu legato ubi sic dicitur: Legatum factum Civitati ad spectaculum illicitum convertendum est in usum licitum, adhibitis hæredibus, & primoribus Civitatis, sic ibi tenet Glossa, Bart. ibi num. 4. ubi explicat illud verbum hæredibus, idest hærede a quo debetur, & eis quibus relinquitur; idem Petrus de Perusio, Armilla, Tabiena, Angelus, Rosellus ubi supra, Sylvester legat. 4. qu. 13., An-*

(1) *Sanchez lib. 4. consil. cap. 2. dub. 1. num. 3. & 4. & dub. 2. num. 5. & 6.*

(2) *Loc. cit. dub. 5. num. 2.*

Ancaranus Clement.quia contingit de Relig.dom.notab.2., ubi dicit necesse esse, ut requirantur hæredes, & legatarii, alias non valeret commutatio, e nel *num.*3. nota: *Si Partes non possunt esse concordes in hac trasmutatione, Judex erit medius, cujus auctoritate trasmutabitur l.*1. *C. de nuptiis sic Bart. ut supra n.*5., *Armilla num* 56., *Sylvester. quæst.*13., *Rosel.num.*9., *Tabiena num.*14., *Idem dicit Benedict. ubi sup. Dicit enim, sat esse, si hæres non habeat justam contradicendi causam. Idem Felin.cap. cum accessissent de constit.num.*20.*ubi inquit, quando causa est necessaria, licet hæres non præstat consensum, sufficit Episcopus, & probat ex quadam decisione Rotæ, dicentis hæc: si ex forma statuti debeat requiri consensus propinquorum in contractu minoris, & ipsi requisiti negant consensum, ubi attenta necessitate non debebant denegare: potest superior causa cognita licentiare minorem, ut contrahat l. si cum dotem §. eo autem tempore ff. soluto matrimonio, & ibi Bart., Bald., Panormitan., & Ancar. per Felin. citati: Hinc infertur legatum pro calice, vel reparatione Ecclesiæ, quando ea non habet opus, posse Episcopum commutare sic Sylvester legat.*4. *qu.*12. *Benedictus, & Rocchus de Curte ubi supra, & Bart. l.fin.de operib. public. patet ratione, quia est impossibilitas facti*: così Sanchez.

Diego Covarruvias (1) tanto magnificato dall'Autore, e più volte rapportato così da lui, come da noi, in parlando della Podestà Pontificia nella commutazione de'legati Pii parla con tanta ampiezza, che non solo non ricerca il consenso dell'erede, ma fa così libera l'amministrazione del Pontefice ne' beni Ecclesiastici, che gli dà tutta la facoltà di commutare, benche non senza giusta cagione: anzi soggiugne, che in qualsivoglia dazione, che si faccia alla Chiesa a certo e designato peso di ministero Ecclesiastico, s'intende sempre eccetuata l'autorità del Romano Pontefice, a cui come Sommo Preside della Repubblica Cristiana sia lecito dispensare a qualsivoglia Chiesa, e suo membro quel, che sia d'un altro membro: le sue parole già noi altrove le abbiamo rapportate, e quì trascriverle sarebbe inutile: ma preghiamo l'Avversario a degnarle di nuovo delle sue guardature, perche uscirà forse dall'equivoco, in cui l'han posto i Dottori, che adduce in

(1) *Covar. lib.*3. *variar. c.*6. *num.*7. *v. sic Jurisconsultus*.

in parlando delle commutazioni da farsi da' Vescovi, nelle quali han richiesto il consenso dell'erede, colle limitazioni però già accennate. Non così poi parlò il Covarruvias (1) quando parlò della podestà di commutare ne' Vescovi, di cui parlò con molta limitazione, come si scorge dalle parole del medesimo dall'Avversario riferite. Ed è da avvertirsi ciò che il medesimo Covarruvias scrive nel luogo notato al *num*. 7. dove dopo aver detto, che il Vescovo non possa commutare la volontà del testatore, ancor quando non è stata eseguita l'opera per negligenza degli essecutori, e poi siasi, in caso che non si possa la prima opera porre in effetto, soggiugne così „ Non enim ita temere mutanda est „ testatoris voluntas, cum a solo Summo Pontifice, aut a Supre„ mo Principe possit derogari ultimis voluntatibus *Clem. quia con*„ *tingit de Religios. dom. l. legatum ff. de administr. rer. ad Civit*. „ *pertinen*.

Dippiù il Covarruvias nel luogo dall'Avversario citato (2) al foglio 150. in caso più forte, cioè in trattandosi di Juspadronato laico apporta dottrine più confacevoli al nostro, che al di lui intento. Siamo in obbligo di rapportare le sue parole, quantunque riesca a noi faticoso il trascriverle, e nojoso a leggitori il leggerle. Scrive adunque così: „ Octavo ad eandem controversiam alia suboritur „ dubitatio, an ubi a Sede Apostolica fuerit facta permutatio bene„ ficiorum, & ejus causa sequuta sit collatio a Romano Pontifice „ obtenta sine consensu patroni laici, possit patronus laicus conque„ ri ratione hujus tacitæ, vel expressæ derogationis; qua in quæ„ stione posset examinari difficillima disputatio, quæ solet expen„ di: an permutatio absque consensu patroni facta, vel eo non vo„ cato sit nulla ipso jure, vel eo contradicente per sententiam re„ scindenda, quam quidem quæstionem tractavere Fredericus *in* „ *tract. de rer. permut. q.* 30. & illic Lapus *in addit.* Panormit. *in cap.* „ *cum dilectus de jure patron.* idem *in cap. significatum de Præ*„ *bend.* Imol. *in cap. ult. col.* 8. *de rer. permut.* Felin. *in cap. cum* „ *Bert. col.* 5. *de re judic.* Idem *in cap. quoniam col.* 4. *in princip.* „ *ut in lit. non contest.* Rota *in noviss.* 307. Joannes Andreas, & „ Franc. *in cap. unic. de rerum permutat. in* 6. Abbas *in column.* 4. *&c.*

(1) *Covarr. in cap. tua de testament. num.* 6. *&* 7.
(2) *Covarr. pract. qu. c.* 36. *num.* 9

" 4. &c. Nos tamen eam modo missam facimus ; cum solum sit
" hoc in loco agendum de derogatione , quæ fit Juripatronatus
" Laicorum , omnes etenim conveniunt in hoc quod ubi per-
" mutatio fuerit facta sine consensu Patroni Laici , vel ecclesia-
" stici, vel ipso jure, vel per sententiam rescindenda est , si Patro-
" nus intra tempus datum ad præsentandum justam contradicendi
" causam exposuerit . Justitia vero hujus causæ ad hunc effectum,
" ex eo tantum constat , quod permutatio non fuerit facta propter
" urgentem Ecclesiæ utilitatem . Hæc siquidem justificat permu-
" tationem absque Patroni consensu factam,quod si hæc utilitas ma-
" xima Ecclesiæ deficiat, non erit satis, permutationem factam abs-
" que patroni consensu non esse in Ecclesiæ , damnum,neque ex ea
" nullum Ecclesiæ præjudicium imminere, quia evidens utilitas ad
" hoc exigitur ipsius quidem Ecclesiæ , sicuti late deducit ex pluri-
" bus Authoribus Lambertinus *d.art.6.num.*30.*&* 38. (cioè *lib.*11.
" *p.*1.*qu.*6.) ubi majorem utilitatem exigit ad hoc ubi Ecclesia ha-
" beat patronos laicos,quam ubi patroni sint ecclesiastici , cui di-
" stinctioni non admodum refragabor , nec ita strictè causæ necessi-
" tatem , aut utilitatem exigam , modo illud constet , non aliter
" hanc permutationem invitis , & contradicentibus patronis vali-
" dam fore, quam si ea facta sit in Ecclesiæ *Magnam utilitatem*,
" id etenim videntur Doctores concedere præsertim Panormitanus
" &c. , & alii plerique ex modo citatis , quorum opinio , ex eo po-
" tissimum admitti debet , quod & multi constanter asseveraverint
" permutationem factam , absque patronorum consensu nullam
" esse ipso jure , & id indistinctè , atque indefinitè probant Calde-
" rinus, &c. tametsi frequentiori consensu , & communiori senten-
" tia receptum sit , ex auctoritate Rotæ , & Frederici, permutatio-
" nem factam , absque consensu patroni ecclesiastici , vel laici non
" esse nullam ipso jure, sed per sententiam posse rescindi , patrono
" ex justa causa contradicente intra tempus datum ad præsentan-
" dum,secundum Rochum Curtium *in d.verbo bonorificum qu.* 3.
" Felin. *in tractatu quando literæ Apostolicæ noceant patrono*
" *ampliat.*9. quo in loco minus diligenter asseverat , ex hac opi-
" nione communi posse deduci , quod valeat permutatio beneficii
" Jurispatronatus laicorum facta Romani Pontificis auctoritate,
" etiam si nulla fiat mentio ipsius Jurispatronatus Laicorum , nec
" specialis derogatio . Nam permutatio beneficii Jurispatronatus

Cc lai-

„ laicorum facta in Curia Romana Summi Pontificis auctoritate
„ non præmissa mentione Jurispatronatus laicorum est nulla ipso
„ jure in casibus, quibus apud Episcopum , & Ordinarium esset
„ nulla , & denique per sententiam erit rescindenda , quoties foret
„ Judicis sententia infringenda , si facta fuisset apud Ordinarium
„ inferiorem ; quemadmodum jure probatur , & explicat optime
„ Lambertinus *de jurepatronat.lib.2.3.p.9.qu.art.12.* Et Franciscus
„ Pavinus *in tract.de potestate cap.Sede vacan.2.qu.principal.vers.*
„ *adde etiam,quod non valet.* Idem probat Lapus *alleg.69.n.4.* scri-
„ bens permutationem beneficii Iurispatronatus laicorum factam
„ in curia, absque expressa mentione , & derogatione jurispatro-
„ natus non valere , & esse subreptitiam , & ita pronunciatum
„ fuisse a Gregorio II. a quo numquam potuit quidam Cardinalis
„ obtinere , quod ex causa permutationis fieret derogatio juripa-
„ tronatui laicorum ; Così Covarruvias . Da queste dottrine da
così celebre Autore asserite , ed approvate , se ne deducono tre conclusioni . La prima , che la permutazione fatta in grand'utilità della Chiesa anche dal Vescovo quantunque senza consenso del padrone, è valida , e si sostiene , ed ad irritarla vi bisogna il dimostrare , che questa utilità non vi sia stata . La seconda esser più comune oppinione , e più approvata, che la permutazione ancorche fatta senza la grand'utilità della Chiesa, non sia *ipso facto* nulla , ma bensì rescindibile per sentenza, purche il padrone fra tempo competente contradica . La terza , ch' il Pontefice Romano possa derogare al dritto del Padrone laico , anche senza il di lui consenso , purche nelle lettere della permuta deroghi espressamente al diritto del padrone , o pur faccia menzione , ch'è padronato laicale.

Ma quì ci riprenderà l'Avversario , e ci accuserà , o di negligenza , o di affettata trascuraggine , e senza dubbio ci dirà : leggete ciò, che dice il Covarruvias nel medesimo capo ne' numeri antecedenti, ne'quali espressamente dice non ammettersi nelle Spagne le Bolle derogatorie alli padronati laici,che per conseguenza nemmeno si debbono ammettere nel nostro Regno . Noi accettiamo la riprensione dell'Avversario , e perche vegga che ne facciamo profitto , vogliamo quì addurre le parole proprie del Covarruvias , secondo le quali ci contentiamo essere giudicati , e condannati . Il Covarruvias adunque nel principio del detto capo 36. scri-

ſcrive così. „ Cæterum præter multa, quæ in Eccleſiaſticis con-
„ troverſiis, & quæſtionibus ſolent apud ſuprema hujus Regni tri-
„ bunalia tractari, illud frequenter in litem incidit, & diſputatur,
„ quanam ratione juſpatronatus laicorum diſtinguatur a jurepatro-
„ natu eccleſiaſtico, cum utrumque jure Pontificio ad præſentatio-
„ nem, & ordinationem, ac regimen Eccleſiarum pertineat; extat
„ enim Edictum Caroli Cæſaris primi Hiſpaniarum Re[illegible], hodie
„ *leg.25. tit. 3. lib.1.* Rec. & *lib. 5. tit. 6. lib.1. rec.*, [illegible]uidem
„ Prælatis injungitur, & Regiis magiſtratibus præcipitur, ut dili-
„ gentiſſimè curent, ne auctoritate literarum Apoſtolicarum dero-
„ gatio fiat juripatronatui laicorum, atque ideo ex ea pragmatica
„ ſanctione, Regii Conſiliarii Apoſtolicas literas, quibus juripatro-
„ natus laicorum derogatur examinare conantur, & denique ea-
„ rum exequutionem ſuſpendunt interim, donec per ſupplicationis
„ auxilium Summus ipſe Pontifex certior fiat, quantum detrimen-
„ tum hinc Reipublicæ immineat, quam grave ſcandalum ſuboria-
„ tur ex hiſce frequentiſſimè derogationibus, ut tandem huic læ-
„ ſioni publicæ occurrat, ne alioquin laici a piis operibus, Eccle-
„ ſiarum dotatione conſtructioneque, magno Religionis incommo-
„ do abſtineant. „ Avverta in queſte parole l'Avverſario, che l'E-
ditto Ceſareo, e Regio parla nel caſo del padronato laico, e pria
di eſeguirſi le lettere Appoſtoliche, le quali ſi debbono ſoſpendere
e porgere ſupplica al Sommo Pontefice, perche rimedii allo ſcan-
dalo, ed all'incomodo, che riceve la Chieſa, e la Religione per
così frequenti impetrazioni di lettere derogatorie al diritto di pa-
droni laici, ſicche altrimente ha da parlarſi quando le lettere Ap-
poſtoliche derogatorie nel modo anzi detto ſono ſtate già eſegui-
te, e non ſolo ſenza ſcandalo de' popoli, nè nocumento della Re-
ligione, ma con ſomma edificazione de' medeſimi popoli, e con
grande utile della Chieſa, e Religione, nel qual caſo il Covarru-
vias ſoſtiene la permutazione fatta ſenza conſenſo del padrone an-
che dal Veſcovo, e ſpezialmente quando gran tratto di tempo,
anzi di più ſecoli ſia intervenuto, tra l'eſecuzione delle lettere
Appoſtoliche, e la pretenſione de' padroni, che ſi oppongono al
valore delle lettere Appoſtoliche. E queſt'è il caſo noſtro, eſſen-
do ſtate già eſeguite le lettere Appoſtoliche a beneficio de' Padri
di S.Martino, ed eſſendo paſſati poco men, che trecent'anni dall'
unione fatta da Niccolò V. che fu nel 1448. Ed eſſendo ceduta

tal incorporazione, e commutazione di opere pie in sommo comodo della Religione, e della Chiesa di Napoli, e degli stessi poveri, come abbiamo altre volte diffusamente ponderato.

Ma noi vogliamo essere più liberali coll'Avversario, ed addurre ciò che scrive il Covarruvias nel *num.* 1. nel medesimo capo 36. „ Illud vero (son parole del Covarruvias) in primis jure respondendum erit, posse Summum Pontificem derogare non tantum juripatronatus Ecclesiastico, sed & juripatronatus laicorum Glos. COMMUNITER RECEPTA in Clementina 11. verbo Apostolicis de præbendis, e dopo aver citato molti Autori soggiunge. QUORUM OPINIO DUBIO PROCUL, COMMUNIS, EST. QUÆ TAMEN ITA EST INTELLIGENDA UT MINIME' JUDICEMUS, SUMMUM PONTIFICEM DEROGARE JURIPATRONATUS LAICORUM, NISI ID EXPRESSIM EX LITERIS CONSTITERIT. SIC ETENIM CONCORDI OMNIUM PROPE SENTENTIA DIFFINITUR, quemadmodum apparet ex Lapo *alleg.* 96. *Glos. in dict. Clement.* 11. *in verbo Apostolicis*. Nec in hoc aliqua est controversia, siquidem omnes juris utriusque interpetres quorum modo meminimus, & alii, qui ab his nominatim citantur, passim asseverant, non aliter censeri a Summo Pontifice derogatum juripatronatus laicorum, quam si id fuerit literis expressum. Quod non est longius inquirendum, vel ea ex causa, quia ab aliis fuerit satis rationibus, & juribus probatum; E nel *num.* 2. Nam & hoc discrimen passim discutitur inter juspatronatus Ecclesiasticum, & juspatronatus laicorum, ut priori derogatum censeatur per collationem a Summo Pontifice factam, etiam si nulla fiat ejusdem patronatus in literis mentio; posteriori vero necessaria sit ad ejus derogationem mentio specialis secundum omnes, &c. Immo si juspatronatus pertineat ad Regem aliquem, Ducem, aut Marchionem, non sufficit quod in litteris mentio fuerit patronatus laicorum, nisi illud fuerit adjectum, quod illud juspatronatus ad Regem Ducum, vel Marchionem spectat. Est enim ad hoc regula Cancellariæ, &c. „ Riferisce poi nel medesimo numero altre differenze tra'l Padronato laico, ed ecclesiastico, e nel *num.* 3. scrive così. „ Constat igitur ex prænotatis SUMMUM PONTIFICEM POSSE DEROGARE JURIPATRONATUS LAICORUM, TAMETSI NECESSARIA SIT EXPRESSA

„ DE

„ DEROGATIO, UT DE IPSIUS PONTIFICIS VOLUN-
„ TATE CONSTET. Hæ vero derogationes an Reipublicę Chri-
„ stianæ conveniant, præsertim ubi frequentissimè contingant, sollici-
„ tis nimium precibus, ne dicam ambitiosis, ac falsis expositis cau-
„ sis adversus piam ipsam sanctorum Pontificum voluntatem impe-
„ tratæ, ipsi viderint, qui nihil aliud curant, quam hisce, vel
„ aliis modis contra testatorum ultimas voluntates, & veterum Ca-
„ nonum decreta, nullum Ecclesiæ ministerium exhibentes, pluri-
„ bus Sacerdotiis, & beneficiis iniquissime ditari. Apud Hispanos
„ minime derogationes istæ admittuntur, nec admitti consuevere.
„ Immo suprema Regis Tribunalia, & qui Regio nomine illic justi-
„ tiæ ministerio præsunt, statim Apostolicas literas examinantes
„ propter publicam utilitatem, earum exequutionem suspendunt, ea-
„ rumdem usum gravissimis pœnis, & comminationibus interdicen-
„ tes. Idem & apud Gallos fieri testantur, &c.„ Prosiegue poi a scrivere ciò che appartiene a' padronati Regj, e quelli che chiamansi patrimoniali, che debbono conferirsi a' Nazionali, dopo esser preceduto esame della dottrina, costume, ed erudizione di ciascheduno nelle Diocesi di Valenza, di Burgos, e di Cagliari: come altresì delle derogatorie de' padronati de' laici, o in pregiudizio di quel diritto, che per privilegio della Chiesa Romana i Collegj, e Capitoli delle Chiese Cattedrali hanno all'elezione di uomini dotti in Teologia, e diritto Canonico per ottenere alcuni Canonicati, e poi soggiugne: „ qua ratione Philippus Caroli
„ primogenitus Angliæ, & Neapolitanus Rex, & Hispaniarum
„ Princeps, quo utilius edicta parentis mandarentur executioni
„ summa cum Sedis Apostolicæ veneratione, nulla in parte ejus
„ auctoritatæ læsa, quis esset in his controversiis ordo servandus
„ apud Regia Tribunalia præscripsit anno Domini 1548. hodie *l.* 24.
„ *tit.* 3. *lib.* 1. *recopil.*, ac denique decrevit præmittendam fore
„ supplicationem ad Summum ipsum Pontificem, ut interim Apo-
„ stolicarum literarum exequutio justius suspendi possit (e poco do-
„ po scrive): Illud præmittentes, Regia edicta in hoc promulgata,
„ & decreta fuisse, ut quoties derogatio jurispatronatus laicorum
„ necessaria sit, & fiat tacite, vel expresse, tunc supersedendum
„ sit in executione literarum Apostolicarum, & supplicatione ad
„ Summum Pontificem proponenda, ne derogatio ista effectum ha-
„ beat. Sic, & supersederi solet, atque interim suspenditur exe-

„ cu-

,, cutio mandatorum, quæ dantur in derogationem aliorum jurium,
,, quæ paulo ante commemoravimus. ,, Questi sono i luoghi del Covarruvias nel detto capitolo 36., i quali favoriscono l'intento dell'Avversario più che non le parole del *num.*9. dall'Avversario additato, che noi abbiamo riferite; le quali se ben da lui si considerino vedrà, che non dice quello, per cui egli il cita, mentre parla delle commutazioni fatte da' Vescovi, non già dal Papa, ed in parlando di queste dice: che se non vi sia l'espressa menzione del juspadronato laico, le lettere ottenute sono sorrettizie, e per conseguenza nulle. E non è mai vero che il Covarruvias in quel luogo dall'Avversario citato,, abbia fondato con ragioni incontra-
,, stabili (come egli attesta nel foglio 150.),, che se poi si vedesse per-
,, messa la permutazione senza cognizione dell'utilità grande della
,, Chiesa, in questo caso non possa, nè voglia il Sommo Pontefice
,, senza lo spezial consenso del fondatore dell'opera permettere tali
,, commutazioni, ed acconsentendovi, che nulla sia la grazia della
,, permuta. ,, Poiche il Covarruvias dice tutto il contrario: Egli dice che la derogatoria del Papa non vaglia senza l'espressa menzione del padronato laico; ma non dice, senza il consenso del padrone, anzi il contrario espressamente dice nelle parole già addotte che scrive nel *n.*1. Veggasi intanto l'abbaglio preso dal nostro Avversario in citando il Covarruvias per la sua già riferita asserzione. E somigliante abbaglio si scorge nella citazione degli altri Autori. Cita egli il Garzia, e dice, che questo Autore dica, che se la permuta concessa si scorge con urgente utilità della Chiesa, in tal caso il Sommo Pontefice per pienezza di podestà l'abbia potuta concedere, *requisito tamen patrono* son parole dell'Avversario nel detto *fol.*150. cita nella *let* (*c*) nel margine *latè* Garzias *de beneficiis par.*11. *cap.*3 Or non ritroverassi giammai in tutto quel capo 3., che tal cosa dica il Garzia; anzi parla in tal guisa, che sembra dire espressamente il contrario nel *num.*24., dove parla della commutazione de i padronati, e non già de' semplici legati, o donazioni, le sue parole sono le seguenti .,, Dixi coram ordinario nam
,, si talis permutatio fieret per Papam, cum ipse possit eis invitis con-
,, ferre, & disponere, aut si fieret per Legatum de latere (nisi es-
,, sent patroni laici, quibus Legatus præjudicare non potest, ut dictum
,, est 5. *par.* *cap.* 3. absolutè valeret dicta permutatio facta illis invi-
,, tis Franc. ubi proxime ,,. In queste parole certamente non ap-

pare

pare il *requisito tamen patrono*, che v'aggiugne l'Avversario, e se si legga il contesto di quel capo, chiarissimamente scorgerassi, che non abbia mai il Garzia risoluto, che debba richiedersi il padrone per lo valore della permuta anche parlando de' padronati laici, se nella concessione di quella siasi fatta menzion del diritto del padronato con le clausole solite derogatorie, spezialmente ne' numeri 16. e 21. parlando delle permute fatte dal sommo Pontefice.

L'Avversario parimente nel foglio 149. dopo aver riferita la sentenza di Rebuffo, e le di lui parole, dice che Giovanni (volea dire Niccolò) Garzia riferisce esser conforme la sentenza di Rebuffo ad una dichiarazione dal Collegio de' Cardinali fatta, che egli riferisce; Cita nel margina *lit.* (a) *de beneficiis par.* 11. *cap.* 3. *n.* 127. Or il Garzia nel detto *num.* 127. di tutt'altro parla che di questa commutazione fatta dal Vescovo, di cui parla Rebuffo nel luogo dall'Avversario additato; ma nel *num.* 126. parla del *consiglio* 82. di Rebuffo, ma per altra quistione, cioè se il privato del benefizio per sentenza, pria di eseguirsi ne perda la proprietà, ed anche il possesso: come può riconoscersi da chi voglia riscontrare il luogo.

Quelche l'Avversario asserisce dal Garzia apportarsi in conferma della dottrina di Rebuffo non sta già nel *n.* 127. come abbiam veduto, ma nel *num.* 26. 27. e 28., e trattasi ivi della permutazione fatta dal Vescovo, e non dal Papa: Ecco le di lui parole nel *num.* 26. „ Sed Rebuffus de permutatione *num.* 22. ait hodiè usum
„ communem obtinuisse, quod post requisitionem patroni, maxi-
„ me etiam eo non consentiente permutatio approbatur ab Episco-
„ po, & valet, &c. sequitur Lessius *lib.* 2. *cap.* 34. *num.* 198., e nel
„ *num.* 27. siegue a scriver così: Quod videtur approbare Sacra
„ Congregatio Concilii ut in *declarat. sequen. super caput* 9. *sess.* 25.
„ *de reform. ibi*: In permutatione beneficii jurispatronatus non re-
„ quiritur consensus patroni, sed satis est illum tantum requirere,
„ Rebuff. *de permutat.* e nel *num.* 28. Sed ista declaratio accipienda
„ erit quando permutatio fieret in magnam Ecclesiæ utilitatem jux-
„ ta dicta, & sic etiam procedet, quod ait Cabedo *dict. cap.* 11.
„ *num.* 1. quod quando patroni absque causa legitima contradice-
„ rent, tunc permutatio valida erit. „ Così il Garzia in parlando della permutazion del Vescovo, ma non già di quella del Papa, come abbiamo veduto.

Cita altresì nel detto *foglio* 150. nel margine alla detta *lett.* (c) Barbosa *collect. ad Concil. Trident. sess.* 25. *cap.* 9. *num.* 78., e lo cita per la medesima dottrina, che egli vuole stabilire, che il Papa per pienezza di podestà abbia potuto concedere con urgente utilità della Chiesa la permuta del padronato *requisito tamen patrono*. Ov'il Barbosa nel Comentario del detto *cap.* 9. della *sess.* 25., in cui il Tridentino Concilio parla del jus padronato, nel detto *num.* 78. in parlando della commutazion del Beneficio padronato da farsi dal Vescovo, e non già di quella da farsi dal Papa, come appare dal *num.* 77. scrive così „ In permutatione Beneficii jurispatronatus non requiritur consensus patroni; sed satis „ est illum tantum requirere, ut testatur resolutum Nicolaus Gar„ zias *de beneficiis par.* 11. *cap.* 3. *num.* 27., ubi *num.* 28. intelligit „ procedere, si adest magna Ecclesiæ utilitas „ In queste parole non si vede giammai mentovato il Pontefice dal Barbosa, anzi rimettendosi al Garzia nel luogo da noi testè citato con apportarne le proprie parole, chiaramente apparisce, che il Barbosa siccome il Garzia intende parlare delle commutazioni fatte dal Vescovo, giacchè il Garzia nel *num.* 24. espressamente esclude il Pontefice dalla necessità della richiesta, o del consenso del Padrone. Ed abbiam detto che nel *num.* 77. del medesimo luogo di Barbosa si scorge ch'egli intende parlare della commutazione fatta dal Vescovo; poiche della podestà Vescovile in quel numero parla: ecco le di lui parole „ Cognitio validitatis, & invaliditatis juris„ patronatus controversi ad Episcopum dumtaxat non ad inferio„ res, qui jus habent instituendi, pertinet; secus vero si hujusmo„ di inferiores ordinariam in loco habuerint jurisdictionem: ita re„ fert decisum Nicolaus Garzias dicta *par.* 9. *cap.* 3. *num.* 19. „ Ma dell'oppinione così del Barbosa come del Garzia attorno la podestà del Pontefice di commutare le volontà de' Fedeli fra brieve farem parola.

Egli è non per tanto ammirabile, che il nostro Avversario dica nel *foglio* 151. che nel juspadronato fondato dal Re non vi sia Autore dotto, che contrasti non potersi la permutazione concedere nè da' Vescovi nè dal Sommo Pontefice, senza il consenso dello stesso Re, e che citi per questa proposizione Cabedo con apportarne le di lui parole: quando le parole del Cabedo dall'Avversario medesimo riferite tal cosa non dicono, poiche il Cabedo

par-

parlando del padronato Regio, per cui permutarsi richiede il consenso del Re, non dice, che il Papa non possa farlo senza il consenso del Re, ma che non soglia pregiudicare al diritto Regio: *Non solet Summus Pontifex ei in aliquo præjudicare*; cioè al Re. Così parimente nel *foglio* 153. asserisce, che Cabedo fondò, che ne' padronati laici non possa a patto alcuno la Corte Romana imporre pensione veruna senza il consenso de' Padroni laici; citando il Cabedo nel *cap.* 13. della sua Opera *de Patronatibus Eccl. Regiæ Coronæ Regni Lusitaniæ*. E pure chi voglia leggere intero quel *capo* 13. del Cabedo, non ritroverà, che in esso sia mai mentovata la Corte Romana: anzi parlando de' Padronati di persone private, asserisce con l'oppinion di Gigante, che possa apporsi la riserva della pensione, con alcune limitazioni, che ivi per sentimento del medesimo Autore arreca. Nel fine però del *capo* altrimente parla de' Padronati Regj, ne' quali asserisce non potersi in modo veruno farsi riserba di pensione senza il consenso del Re: ma non mentova affatto la Corte Romana. Ed è d'avvertirsi, che almeno in alcuni casi possa il Vescovo imporre le pensioni sopra de' Beneficj, come con molta distinzione lo asserisce il Lessio *de just. & jure l.* 2. *cap.* 34. *dubitat.* 38. Questo però noi non lo notiamo, perche o ci giovi, o ci noccia la dottrina del Cabedo: da che abbiam chiaramente dimostrato, che la Chiesa di S.Corona-Spina non è affatto padronato Regio: ma solamente per additare, che il Cabedo non esprime ciò che l'Avversario gli attribuisce; quantunque ne riferisca le proprie parole, che dimostrano la verità della nostra riflessione.

Or ritorniamo al nostro assunto, che gli Autori dal nostro Avversario lodati non richiedano l'assenso dell'erede nelle commutazioni delle volontà pie de' Fedeli, qualor si facciano dal Sommo Pontefice, e spezialmente quando siano fatte *de plenitudine potestatis*, *& ex certa scientia*. Abbiam rapportato già l'autorità del P.Sanchez, e del Covarruvias per dimostrarlo. A costoro aggiungersi può Agostino Barbosa (1), il quale nel luogo altre volte citato in parlando delle commutazioni dell'ultime volontà in genere, niente dice della richiesta, o consenso dell'erede per farsi la commutazione. Ma sufficientemente va dimostrando

Dd che

(1) *Collect. Doctor. in Concil. Trident. sess.* 22. *ca.* 6. *num.* 6.

che per suo avviso, quando la commutazione si faccia per autorità del Papa, purche vi concorra giusta, e sufficiente cagione, non vi si richiegga il mentovato consenso; poiche trattando ivi dell'autorità del Vescovo in commutare la pecunia destinata ad edificare una Cappella in Chiesa, dove ne siano altre sufficienti, e la Chiesa bisognasse di reparazione, o pure per edificarvi una Chiesa in tal Città dove siano più Chiese, che minacciano rovina, ed abbian bisogno parimente di riparazione, nè vi sia modo come poterle sovvenire; dice apportando l'autorità di Perez di Lara, ch'allora per autorità del Vescovo possa convertirsi quel danaro in riparamento dell'antiche Chiese, ed immantenente soggiugne proseguendo la dottrina del Perez, e di lui parlando „ & num.37. addit: quod si hoc fiat Episcopo auctorante, debet „ fieri prævia causæ cognitione, & quod apud acta constet de utili„ tate, si tamen a Romano Pontifice, sufficit sola voluntas, & in„ fert ad eum casum, quo relinquitur pecunia Ecclesiæ ad orna„ menta, quibus ipsa abundabat, cum egeret salario Rectoris, & „ dicit Episcopi auctoritate posse fieri conversionem, & alteratio„ nem, facta prius solemni inquisitione utilitatis saltem summa„ rie„ E nell'altro luogo (1) da lui medesimo citato in detto luogo del Concilio Tridentino: Dopo avere stabilito nel *num.* 1. e 2, la podestà di commutare la volontà de' Fedeli risedere nel Sommo Pontefice, al quale per giusta, e necessaria causa (il che si dee intendere secondo la spiega del medesimo Barbosa nel Concilio disgiuntivamente, e non copulativamente) come supremo Pastore della Chiesa star riservata la facoltà di commutare la volontà de' Fedeli, allegando infiniti Autori, e decisioni de' testi Canonici, senza apporvi limitazione alcuna. Nel *num.* poi 6. forma la quistione nella persona del Vescovo con queste parole: Dubitari tamen potest an Episcopus possit hanc commutationem solus facere? E' d'avvertirsi che nel *num.5.* parlando del Vescovo ancora come Delegato della Sede Appostolica, avea risoluto poter questo per causa ch'al suo giudizio sembrasse giusta commutare qualsivoglia legato pio destinato a certo uso in altro uso pio, benche il legato *de jure*, *& de facto*; si possa adempire, allegando l'autorità di Silvestro, e di Ludovico Beja. Alla quistione poi pro-

posta

(1) *Barbos. de offic. & potest. Episc. par. 3. alleg. 83.*

posta nel *num.6.* risponde „ In qua quæstione tenent Doctores requiri hæredis consensum ex dicto *cap. nos quidem ibi verum* ,
„ ubi Abbas , Petrus de Ubaldis *de Canon.Episc. in 6. C. princ.* Si
„ tamen hæres nollet consentire , posset solus Episcopus. Felin.in
„ *cap. cum accessissent de constitution.* Quem ita intelligit Rochus
„ *de jure patronat. in verbo pro eo* , dicit etiam Petrus de Ubald.
„ quod item requiritur consensus Ecclesiæ , cui legatur ex *lege le-*
„ *gatum ff.de usufructu legato* , *& lege legatum ff.de administra-*
„ *tione rerum ad Civitatem pertinentium* , & si nec Ecclesia , nec
„ hæres vellent consentire, Episcopus solus id exequetur ex Paulo
„ in dicta *l.legatum ff.de usufructu legato per l.1. Cod. de nuptiis* ;
„ si hæres contradicat , & Ecclesia consentiat Episcopo commutare
„ volenti, prævalebit consensus Ecclesiæ , ad tuendam voluntatem
„ defuncti dicta *l. legatum ff.de administr. rerum* , *&c.* Ita Petrus
„ de Ubaldis dicto *loco*, quem refert Marcus-Antonius Genuensis
„ dicto *cap.19. a num.3.* (cioè in *Praxi Archiepiscopali in Curia*
„ *Neapolitana* . Da questa dottrina del Barbosa chiaramente si deduce , che quantunque nelle commutazioni da farsi dal Vescovo , richieggasi il consenso dell'erede , o almen la richiesta secondo i termini dall'Autori ricercati , e da noi già riferiti ; non si richiegga però nelle commutazioni , che fa la Santa Sede Appostolica , o il Romano Pontefice .

Gian Pietro Moneta ne' luoghi da noi altre volte citati (1) rapportandone le di lui parole in parlando della Potestà del Papa di commutar le volontà de' fedeli , non fà mai mentione , o del consenso , o della ricerca dell'Erede . In trattando poi della facoltà del Vescovo nel luogo che nel margine si nota (2), richiede espressamente il consenso dell'Erede : E che parli del Vescovo , e non del Papa , ecco le di lui parole . (3) „ Quoad consensum verò al-
„ ternative fundatoris , vel hæredis hæc conclusio probatur . Questa conclusione dal Moneta sta così concepita nel *num.356.* „Con-
„ sensus fundatoris , vel ejus hæredis, requiritur regulariter in com-
„ mutatione ultimæ voluntatis prædicti fundatoris . E dopo aver provato la sua conclusione per quel che riguarda l'erede sempre

Dd 2 par-

(1) *Moneta de Commut.ult.volunt. cap.5.q.4.& cap.6.q.11.*
(2) *Moneta ubi sup.cap.7. qu.4. concl.4.num.356.*
(3) *Ib.num.357.*

parlando del Vescovo; nel detto *num*.357. dove prova l'alternativa, o del fondatore, o dell'erede scrive così. „ Primo ex eo,
„ quod post Sarnen.qui est Lud.Gomes.*in compend.utriusque signaturæ vers. & eodem modo quando Episcopus*; Et Covarruvias
„ *pract. quæstion.cap*.36. *num*.10.tradit satisque comprobat Garzias
„ *tractatu de benefic.p*.1. *cap*.5. *num*.359. Episcopum sine consensu
„ Patroni non posse imponere beneficio pensionem, quæ transeat
„ ad successores; secus vero de ea quæ non transeat ad successores.
„ Quomodo conciliari possunt opiniones hac in re contrariæ, nimirum affirmativa, de qua *num*.357., & negativa de qua *num*.358.
„ Rectè autem monet Garzias *num*.360. Hanc resolutionem limitari posse, ut valeat Episcopus imponere pensionem, etiam transitoriam ad successores sine patroni consensu; & eo invito si vocatus nolit consentire argumento ejus, quod de permutatione beneficii juris Patronatus facta sine consensu Patroni ipsemet tradit
„ *d.tract. par*.11.*cap*.3. *num*.19., *e* 23. Noi abbiamo rapportato sopra questo luogo del Garzia apportando le sue parole nel *num*.24. in cui parlando del Papa asserisce, non richiedersi questo consenso: e però non occorre quì ripeterle. Fa d'uopo non pertanto apportar le di lui parole, riferite dal Moneta nell'accennato luogo, diciam le parole del Garzia nel *d.cap.5.par.1.num*. 361. dove parla della podestà del Sommo Pontefice d'imponer le pensioni sopra i beneficj di juspatronato, dopo aver parlato della podestà de'Vescovi sù la medesima cosa, scrive così: „ Licet Papa possit imponere pensionem super beneficio juris Patronatus sine consensu patroni. Marches. *d.2.par.cap*.4. *de commissione appellationis n*.57.
„ Nam ut fuit resolutum in una Columbrien. pensionis 11. Februarii 1598. coram Illustrissimo Seraphino, Patroni consensus non requiritur in imponenda pensione, tamen si beneficium est juris Patronatus Laicorum ex donatione, & fundatione, debet mentio fieri in reservatione de tali jure Patronatus, alias pensio est subreptitia, & nulla. Gigas *qu*.24.& Covarr. *d. num*. Bursat.
„ *cons*.178. *num*.38. *lib*.2. Caputaq. *dec*.132. *par*.2.Rot.*decis*.2044.
„ *lib*.3. *p*.3. *divers*. Vasconsel. *lib*.4. *divers. jur. arg. cap*.13. Quod
„ Papa non solet imponere pensionem super beneficio juris Patronatus Laicorum sine ipsorum consensu; & per consequens, nec dare facultatem transferendi, & sic data sine consensu, non valet,
„ sed est subreptitia, & Cabed.*de Patronat.Reg.Coronæ Lusitaniæ cap*.13.

„ *cap.13. num.5.* Lessius *dict.cap.34. num.207.* Rota *in Lucan.Pen-*
„ *sionis apud Pacificum de Salviano interdicto dec.103. num.5.,* &
„ *novissime* Farinac.*dec.689.*, & fuit resolutum in Romana pensio-
„ nis 4. Julii 1601. coram Domino Pamphilio, scilicet in reformatio-
„ ne pensionis non requiri consensum Patroni Laici,& licet necessa-
„ ria sit notitia juris Patronatus in Papa , quia difficilius solet hu-
„ jusmodi beneficia gravare Gigas *d.qu.24.* de hac tamen notitia suf-
„ ficienter constare ex derogatione juris Patronatus , quæ ostendit
„ enixam intentionem reservandi pensionem, etiam quod benefi-
„ cium esset juris Patronatus , cum quatenus adesset , si laicorum
„ etiam ex fundatione , vel donatione pro medietate, alias in totum
„ derogavit , cum clausula latissimè extendenda , quæ ad hujusmo-
„ di effectum sufficit , ut fuit resolutum in alia Lucana pensionis
„ 4. Novembris 1579. coram Rubeo præsertim stante alia clausula,
„ quod major , & verior specificatio fieri possit , quæ multum ope-
„ ratur Caputaquen. *decis.299. num.8. p.2.*, & quod ad evitandam
„ subreptionem sufficit quod Papa in genere potuerit cogitare be-
„ neficium esse juris Patronatus laicorum ; Cassad. *dec.1. de privi;*
„ *leg.cum vulg.*, *ut in dec.902. novis.*Farinac.

Il medesimo Pietro Moneta nell'addotto luogo in parlando della commutazione dell'ultima volontà da farsi dall'essecutore per ordinaria,e delegata potestà, scrive così nel *n.323.* „ Prima conclu-
„ sio sit in commutatione ultimæ voluntatis ordinaria,vel delegata
„ potestate ab executore facienda , ubi etiam aliquis vocandus sit,
„ non est necessaria citatio propriè dicta , nisi post legitimam par-
„ tis oppositionem , & contradictionem ; Probatur quia negari non
„ potest,quin commutatio ultimæ voluntatis ex sui natura sit vel
„ gratia , vel privilegium , vel demum quid simile pertinens ad re-
„ scriptum , & signaturam gratiæ , non autem justitiæ , unde &
„ Mandos. *in suo tract.*, quem inscripsit Praxim Signaturæ Gratiæ,
„ specialem titulum constituit commutationis ultimæ voluntatis ;
„ quam etiam gratiam quandam esse aperte sentit Rebuff.*in praxi*
„ *benef.* dum postquam in fine tituli de *rescript. legitimat.mi.* dixit
„ se allaturum quædam de concessione , quæ fit per breve , quod
„ plerumque ad gratiam respicit , ut inferius videbimus ; statim
„ subjicit titulum de Brevi Apostolico , & aliis : in quo titulo sub
„ *num.56. 57.* ponit commutationem ultimæ voluntatis.

E qui ci conviene addurre le parole di Rebuffo nel luogo dal Mone-

ta

ta additato: „ Commutationes quoque legatorum ad piam cau-
„ ſam, ut in aliam fiant per breve concedi ſolent, alias ſine Sedis
„ Apoſtolicæ auctoritate, non fiant. *Clem. quia contingit de Reli-*
„ *gioſ. domib.* Aufrer.*deciſ. Tholoſ.26.* Doctores *in cap. nos quidem*
„ *de Teſtam.* cosi nel *num.56.* e nel *num.57.* Intellige (ſcrive) quan-
„ do erat ad opus certum, quia tunc non ſolet commutari, ut de-
„ functi voluntas ſervetur: alias ſecus *l.in conditionibus ff.de con-*
„ *dition.& demonſtrat.*, ultima enim voluntas debet exequi. *L.*
„ *vel negare ff. quemadmodum teſtam. aper. cap.ult. voluntas 13.*
„ *qu.2.* ex cauſa tamen ſolet immutari etiam in certis: Ut quando-
„ que vidi, & hoc de Papæ auctoritate.

E lo ſteſſo Rebuffo altrove (1) in parlando della impoſizione delle penſioni, ſcrive cosi nel *num.28.* „ Undecimo poterit Papa im-
„ ponere penſionem etiam ſine conſenſu Patronorum Laicorum
„ quia plenaria beneficiorum diſpoſitio ad illum pertinet *cap.2. de*
„ *præbend.lib.6.alias limitationes tradit* Felinus *in d.tract.ubi vide-*
„ *ri poterunt*, e nel *num.30.* ſcrive cosi. Decimotertio quando Pa-
„ pa derogat juri Patronatus Laicorum, valet proviſio, quod pot-
„ eſt, non autem Legatus, vel alius inferior *cap. dilectus de Offi-*
„ *cio Legati cap.cum dilectus de jure Patronatus*, quod non ſolet
„ in hac patria conſuetudinaria (intende della Francia come ſi ſpie-
„ ga nel *num.36.*) Sed in Francia conſuetudinaria, & in Normania
„ non ſolet Papa derogare juri Patronatus laicorum: nec ejus de-
„ rogatio recipitur de conſuetudine, quæ an valeat tradit *Collecta.*
„ *in cap.ex tenore col.1.de conceſs.præb.*

Lo ſteſſo Pietro Moneta nell'addotto luogo nel *n.375.* ſcrive cosi.
„ Licet in commutatione ultimarum piarum voluntatum, quæ Ro-
„ mani Pontificis auctoritate fit, non requiratur conſilium, vel con-
„ ſenſus Capituli Eccleſiæ Cathedralis in cujus civitate, vel diœ-
„ ceſi locus ille pius conſiſtit, regulariter tamen ejuſdem Capituli
„ ſaltem Conſilium exigitur in ea, quæ facienda eſt ab Epiſcopo; Il qual ſuo detto pruova poi egli con molte autorità di teſti, e di Dottori, e varie coſe aſſeriſce della podeſtà del Pontefice Romano attorno le commutazioni dalle volontà de' Fedeli; ed altre diſpoſizioni Eccleſiaſtiche, ancor ſenza il conſenſo del Capitolo, e di

(1) *Rebuff.in prax.Benef. p.1. ſub tit.de ſ.Signaturæ par.3. §.nec non juris Patronat.n.28.*

e di altri, che posſan pretendervi intereſse : come coſta dalle ſue parole, che nel margine per maggior brevità ſi deſcrivono . (1) E con quelle chiaramente inſegna , che il Pontefice deroga , e può derogare alle legi poſitive canoniche , e queſte ſon quelle, che richieggono nelle permute da farſi da' Veſcovi il conſenſo dell'erede, come appare da'Teſti, da' Dottori ne'luoghi citati , ed apportati : che per altro per diritto di legge naturale , quando vi concorre cauſa giuſta nella commutazione, aſseriſcono i Dottori già mentovati , che il conſenſo dell'erede , o di chi che ſia non vi ſi richiegga : da che ne' luoghi già deſcritti aſseriſcono , che anche il Veſcovo,concorrendovi giuſta , e probabile cauſa, poſsa procedere alle commutazioni delle volontà de' fedeli , ancor ſenza il conſenſo dell'erede ne' caſi da eſſi Dottori conſiderati .

Il

(1) *Moneta loc.cit. Prior pars concluſionis probatur ex cap. Paſtoralis de his,quæ fiunt a Prælato ſine conſenſu capituli , dum ibi dicitur,Epiſcopum non poſſe Parochiales Eccleſias , aut earum portionem , ſeu obventiones etiam de conſenſu patroni , concedere Monaſterio ſine licentia Romani Pontificis præter voluntatem ſeu conſenſum ſui capituli : ex quibus verbis ſatis patet, eam conceſſionem cum a Papa ſit, non requirere capituli conſenſum . Idem quoque colligitur tum ex c. ſi Capitulo in fine de conceſſione præb. in 6.ubi executor Apoſtolicus in collatione præbendæ de mandato Pontificis non cogitur vocare Capitulum Cathedralis , tum ex eo quod omnia jura, quæ conſenſum Capituli Cathedralis in negotiis gravioribus Eccleſiæ peragendis requirunt, loquuntur cum Epiſcopus aliquid de hiſce rebus agere intendit ut in cap.1. cap.3. cap.ea noſcitur , & toto ferè titulo de his,quæ fiunt a Prælato ſine conſenſu Capituli, cap.Paſtoralis de Donat. cap.ut ſuper §.1. de reb. Eccleſiæ non alien.cap.1. eod. tit.in 6. & Clemen. ſi unu eodem tit.atque alibi ſæpe: non autem cum Romanus Pontifex de iis vult diſponere. Sed ubi etiam ea jura ipſum Romunum Pontificem comprehenderent : tamen cum is ſit ſupra jus omne humanum poſitivum, neque eo ligetur l.Princeps ff. de legib. & cap.propoſuit de conceſſione præb.cum ſimilibus,eo ipſo quod in reſcripto commutationis , vel quo illa committitur , non mandat conſenſum Capituli adhiberi , is non neceſſario adhibendus in illius executione erit , ſaltem cum illud reſcriptum habet clauſulam generalem derogatoriam jurium contrarium facientium juxta late adducta*

,, *& facit c.scripturæ de voto, & Reg.plus semper de reg.jur. lib.6.*
,, sed contra quia voluntas defuncti pro lege servari debet, ut pa-
,, tet 13.*q* 2.*c.ultima voluntas de celebrat. Miss. cap. cum Marthæ*;
,, & consequenter forma mandati debet diligentissima accuratione
,, servari, nec eo casu plus continet in se quod est minus, vel è
,, contrario *de præben.cap.cum de beneficio lib.6.* & in hoc videntur
,, residere Lap.,& Zab. & dicunt illud non esse simpliciter majus,
,, quam hoc, sed sunt diversa opera pietatis, quæ se habent se-
,, cundum excedens,& excessum.Dicit autem ad hoc Do.Antonius
,, quod ista sunt vera in materia odiosa,vel ambitiosa,& consequen-
,, ter restringibili *de præben. cap. quamvis lib.6.* Opinio vero Ioan-
,, nis Andreæ loquitur in materia favorabili maximè animæ defun-
,, cti, in qua fit plena interpetratio *de donat.cap.cum dilecti*. Unde
,, verisimiliter præsumitur, quod defunctus non contradixisset de-
,, monstrando sibi usum utiliorem, facit ad hæc quod notat Bartol.
,, *in leg.fin.de oper.publ.*

Questa dottrina di questo gran Teologo, e gran Canonista, è molto notabile anche per conoscere la ragionevolezza della commutazione fatta dal Santo Pontefice Niccolò V. poiche sembra che esprima,anzi additi il caso nostro; mentre dalle rendite destinate per lo Spedale si è fondato un nuovo Monistero d'una Religione alla Regina Giovanna Prima così accetta, e così cara, come altrove abbiam ponderato. Diciamo un nuovo Monistero, da che laddove da prima il Monistero di San Martino non aveva più che tredici Monaci incluso il Priore;poi per le determinazioni comuni de'Pontefici si ridusse la detta casa a dover sostenere quaranta Monaci come al presẽte li sostiene.Or domandiamo all'Avversario:La Regina Giovanna avea stabilite quelle rendite per lo sostentamento di dodici poveri, e due infermi, e questi ad arbitrio del Priore di poterli licenziare a suo bell'agio,quantunque tuttavia infermi, & alcuni Ministri, o dir vogliamo Oficiali per lo servizio de' medesimi: Queste istesse rendite si commutano per lo sostentamento di ventotto Religiosi, che pure sono poveri dopo la professione per lo voto della povertà, e molti di essi anche pria dell'ingresso, e d'una Religione così cara alla d. Regina Giovanna.Come dunque si può presumere, ch'ella non avrebbe più a grado questa commutazione per lo sostentamento di 28. Religiosi poveri, che l'opera da lei designata di 12. poveri, e due infermi, i quali poveri potevano essere

E e gen-

gente indisciplinata, scostumata, che nemmeno avrebbon pensato a pregar Dio per l'anima della Fondatrice, laddove li 28. Religiosi aggiunti al Monistero, si dee presumere, che siano persone timorate, da bene, e care a Dio, li quali almeno nelle Orazioni comuni, e nella recitazione dell'Ore canoniche nel Coro, e ne'loro Sacrifici non possono lasciare di pregar Dio per l'anima della fondatrice? Tanto più, che il Monistero con la commutazione fatta dal Santo Pontefice Pio V. ha altresì il peso di provvedere non solo 12. ma moltissimi poveri. Al che si aggiugne la chiara mente della Regina Giovanna Prima, che nella donazione, la quale fa all' Ospedale, e Chiesa di Santa Corona-Spina, si dichiara, che la fa a riguardo di Dio in ricompensa delli beni da lui ricevuti, per l'anima sua, e per discolpa de'suoi peccati: le quali cose fanno vedere, ch'ella gradiva quell'opera, che più avesse suffragato alla di lei Anima.

Oltre poi agli Autori già riferiti, che dicono non esser d'uopo del consenso dell'erede per commutar la volontà de'fedeli, quando la permuta sia fatta dal Papa, se ne contano infiniti altri, de' quali sceglieremo alcuni più insigni, e che son celebrati dal comune degli uomini dotti in amendue le facoltà legali, così Canonica, come civile. Cesare Lambertino (1) dopo aver diffusamente trattato della facoltà del Vescovo in commutare lo stato della Chiesa padronata senza il consenso, o la richiesta del padrone, e risoluto con molte dottrine di nò, con le solite parole, e limitazioni, che gli altri Autori accennano; tratta poi della podestà del Pontefice sopra de' padronati laici, e scrive così: (2) „ Dubitatur modo VI. an Papa possit in totum supprimere juspatronatus, & sic
„ patronum privare illo sine causa, & ex sua voluntate libera; &
„ nos diximus supra in *primo articulo proximè præcedentis quæst.*
„ Episcopum non posse minuere, nec supprimere beneficium,
„ & in consequentiam juspatronatus sine ipsius patroni licentia; ut
„ dicit Gay. *in cap. fin. de Elect. lib. 6. circa finem* 20. *col. allegat*,
„ Card. *in cap. cum accessissent de constit. ad finem*, tunc sic illud,
„ quod non potest disponere Episcopus in jurepatronatus, nec intel.

(1) *Cæsar Lambertin. de jurepatronat. lib.*3. *quæst.* 6. *princip. artic*.1.

(2) *Lambert. ubi supra qu.*7. *principal.art.*6.

„ telligitur velle Papam nisi exprimat, ut hanc regulam firmavimus
„ supra in quinta præcedenti quæstione principali in 3. *artic.* ergo
„ non est dubium Papam nolle supprimere juspatronatus, nisi hoc
„ exprimat; quia nec præsumitur præsentationi laici derogare ni-
„ si exprimat, ut latè diximus supra in 2. *parte* 2. *libri in* 9. *quæst.*
„ *principali in* 3. *artic.* & hoc quod non præsumatur concedo: Sed
„ articulus noster est, quando exprimit, & vult juspatronatus sup-
„ primere sine causa: & in hoc non est dubium Papam hoc facere
„ posse, ut de ejus potentia diximus supra in hoc jure in *dict.* 9. *qu.*
„ *principali in* 2. *artic.*, nam sicut potest Ecclesiam liberam facere
„ patronatam laici ob ejus potentiam, ut diximus supra *in prima*
„ *par.* 1. *libri in* 10. *qu. principali in* 2. *artic.*, ita potest, & illud
„ opprimere, maxime cum hoc habeat patronus ex gratia *cap.* 3.
„ *hoc tit.* & *diximus latè supra in dicta* 1. *par. primi lib. in pri-*
„ *ma quest. princ. in* 4. *artic. per quem textum cap.* 3. plus dicerem,
„ Papam posse universaliter tollere juspatronatus, & reducere ad
„ jus antiquum, quando juspatronatus non erat; nam in primiti-
„ va Ecclesia tale jus non competebat, & venit contra rigorem an-
„ tiquorum Canonum de gratia, ut nos diximus in *dict.* 4. *artic.* &
„ *dixit* Gay. *in dict. rep. cap. fin. in* 16. *col. in vers. quæro quid sit*
„ *juspatr.*: Si Papa sustinet, potest quando vult non sustinere, ut ex
„ natura illius verbi colligunt ibi Do. & quam maxime hoc procedit
„ propter magnam potestatem quam habet Papa in beneficialibus
„ de qua per Do. Felin. *in c. quæ in Eccl. in* 14. *col. in vers. pro ista de-*
„ *claratione*, & *seq.* Nec obstat quod dicatur facere sine causa, quia in
„ Principe, & sic in Summo Pontifice semper in dubio præsumitur
„ causa, dato quod non appareat, ut voluit Abbas in *cap. quanto in*
„ 4. *col. vers. si tamen Papa de jur. jur.* & *in c. in causis in* 2. *notab. de*
„ *jurejur.*, & Cynus *in l. fin. C. si contra jus, vel utilita. publi.* cum
„ aliis allegatis per Do. Felin. in *dict. cap. quæ in Ecclesiarum in* 20.
„ *col in* 5. *concl.* præsertim cum hoc jus sit de jure positivo, ut la-
„ te diximus in *dict.* 3. *part.* 2. *lib. in* 9. *quæst. princ. in* 2. *art.*, &
„ ita tene, quia in hoc casu non est dubium, nam aliter dicere esset
„ ponere os in Cœlum.

Ma questa quistione da niuno vien più diffusamente ventilata, e profondamente trattata, che dal celebre Giureconsulto (2) Prospero Fa-

(1) *Prosper Fagnan. in cap. relat. ne Clerici, vel Monachi.*

Fagnano, il quale nel luogo altre volte da noi mentovato coll'occasione di difendere la celebrata Bolla d'Innocẽzo X. che comincia *Instaurandæ* promulgata nel 1652. a' 22. d Ottobre tutta questa materia con chiarezza, e diffusione esamina, e discute. Il Fagnano adunque nel luogo additato avendo pria addotte molte ragioni, che giustificavano la Bolla d'Innocenzo X. con cui si sopprimeano nell'Italia, e nell'Isole adjacenti tutti i piccioli Conventini con la riserva d'alcuni secondo la disposizione della Sede Apostolica dal *num.* 21. oppone a se stesso molte obbjezioni, e fra le altre la dottrina di S. Tommaso, (1) e del Cardinal Gaetano, che individualmente parlano della podestà del Papa di dispensare i beni temporali della Chiesa, siccome altresì del S. Abbate Bernardo. E molto ci maravigliamo, che l'Avversario non abbia allegate queste dottrine di S. Tommaso S. Bernardo, (2) e Gaetano, ch'erano più confacenti al caso. Nè noi ci tratteneremo in dilucidare queste dottrine; poiche quelle contengono, che il Papa non sia padrone, ma amministratore de' beni della Chiesa, e noi volentieri lo concediamo, nè negar lo possiamo; ma quelle dottrine son generali, le quali niente ostano al caso di cui si ragiona: Poiche anche il Prencipe che non ha il dominio de' beni che son proprj de' sudditi (non intendiamo del dominio supremo, ed eminente che ad ogni Supremo Principe compiete;) essendo amministratore, e dispensatore, e regolatore di ciò che al bene de' suoi sudditi conduce, può molte volte per giusta cagione commutar le volontà, e de' contraenti, e de' testatori, siccome comunemente insegnano i Dottori, e noi alcune cose sopra ne abbiamo accennate: Laonde quantunque il Sommo Pontefice sia dispensatore, ed amministratore de' beni della Chiesa, e non già padrone, non perciò si toglie a lui, come supremo dispensatore, il potere per giuste cagioni trasferire i beni di una Chiesa in un altra, ed il commutare le volontà pie de' fedeli, quando la ragion lo richiegga, ed il buon

(1) *S. Thom. in 2.2. qu. 63. art. 2. ad 1. & ibi Cajetanus in §. nota 3. & 2.2. qu. 43. art. 8. & ibi Cajetan. in comment. illius artic. & 2. 2. qu. 100. artic. 1. ad 7. & ibi Cajetan. in resp. ad 7. §. nota 2.*

(2) *S. Bernardus variis locis de Considerat. ad Eugen. præcipue lib. 4. in fin. & lib. 2. cap. 6.*

buon governo della Chiesa universale.

Or ritorniamo a Fagnano. Questi, dicevamo, dopo aver riferite l'obbjezioni mentovate dal *n.* 26. comincia a rispondere all'obbjezioni, e nel *num.* 30. *circa finem*, scrive così. „ Et posito quod verum dominium non sit suum, secundum quod aliqui voluerunt, „ tamen ipse habet omnimodam, & absolutam dispositionem, administrationem, & dispensationem, & potest unire Ecclesias, & supprimere dignitates, & alteram alteri subjicere, & jura unius „ alteri dare ut 16. *qu.*1. *cap.& temporis*, & §. *sunt duo de excess.* „ *Prælat. cap. sicut unire*: *de offic. legat. cap. translationem*, sicut „ Princeps potest de rebus fiscalibus *l. benè a Zenone C. de quadrien. præscript.* Queste parole son rapportate dal Fagnano, come parole di Mariano Soccino *conf.* 13. *præf. concl. vol.* 1. *num.* 34. e nel *num.*32. apporta la dottrina di Paolo di Castro *conf.* 288. *n.* 3. *lib.*1. la quale è concepita colle seguenti parole. „ Aut quæritur „ an Papa possit auferre alicui Ecclesiæ dominium rei suæ, vel aliquod jus illi quæsitum, & clarum est, quod sic ex sola voluntate, & sine aliqua causa, licet facere hoc non debeat per ea, quæ „ habentur *in cap.*1. 22. *dist.* & *d. cap. constitutus de Religios. dom. de* „ *privilegiis cap. antiqua*, & ratio est, quia dominium rerum Ecclesiasticarum proprie loquendo non est apud aliquam Ecclesiam particularem, sed apud Christum, ut notat Innocen. *de caus. possess.* & *propriet. cap. cum super cujus*, cujus Papa est Vicarius „ cum omnimoda potestate in terris, eo quia Ecclesia Catholica cujus Christus est caput, est una, cujus principatus est apud Ecclesiam Romanam, quæ fuit a Deo immediate instituta. E nel *n.*34. riferisce la *decis.*775. di Merlino nel 2. *tomo*, nella quale i votanti risolvettero il Papa aver piena disposizione de i beni della Chiesa, come in fatti è vero, che in quella decisione così votassero que' Padri, e ben può a chi che sia costare, che detta decisione legger voglia, che noi stimiamo superfluo di qui apportarne le parole; e nel *num.*35. riferisce la decisione del medesimo Merlino 846. con queste parole: & idem repetunt in terminis nostris *dec.*346. Nam „ cum felicis recordationis Clemens VIII. secularizasset omnes Ecclesias, & beneficia Canonicorum Regularium Ordinis S. Augustini Principatus Cataloniæ, illaque & illorum proprietatem, & „ dominium suæ, ac Sedis Apostolicæ dispositioni duntaxat reservasset, Rota resoluit hujusmodi reservationem intrare etiam ultra re-

„ regulas Cancellariæ in mensibus non reservatis, & cum pars ad-
„ versa contenderet reservationem esse intelligendam respectu do-
„ minii, non autem respectu collationis, Rota ibi *num.*11. refellit
„ hanc interpretationem, quia inquit, etiam si Papa expresse non re-
„ servasset sibi dominium, & proprietatem Ecclesiarum, attamen
„ ipse Pontifex tamquam caput Ecclesiæ ante sæcularizationem erat
„ Dominus, & supremus Arbiter dominii, & proprietatis Eccle-
„ siarum. Aggiunge poi il Fagnano, che questa decisione viene al-
tresì allegata nella *decis.*81. della Rota *num.*9. & 10. *par.*5. *in rec.*
che è vero, e può ad ognuno costare, che voglia riscontrarla,
come noi l'abbiam riscontrato.

Nel *num.* poi 36. il Fagnano comincia a fondare la giustizia della
Bolla d'Innocenzo X., e sostenendo l'oppinione vera de' Teologi,
che'l Papa non è padrone, ma solamente dispensatore de' beni del-
la Chiesa dice così: „Respondetur secundo dicta Teologorum de
„ quibus supra a *num.*21. ad casum præsentem non pertinere, quia
„ Papa ad suppressionem parvorum conventuum, & applicationem
„ bonorum, non processit quasi Dominus bonorum Ecclesiastico-
„ rum pro libito voluntatis, & de potestate absoluta, sed ex justis, &
„ rationabilibus causis pro debito sui pastoralis officii, & secundum
„ Canonicas sanctiones, ut evidenter ostendunt rationes expressæ
„ in proœmio Bullæ de qua infra *num.*47. (lo stesso possiam noi dire
delle Bolle di Niccolò V. e di S. Pio V. fatte per lo Monistero di
S. Martino, ne' di cui proemj si leggono espresse le cagioni, per cui
detti Sommi Pontefici ordinano l'incorporazione, e la commuta-
zione) concurrente autem justa causa, quæ in Papa semper præ-
„ sumitur, ut per Soccin. *dict.cons.*13. *num.* 35. *vol.*1., & Merlin.
„ *dict. dec.* 775. conveniunt omnes tam Canonistæ quam Theolo-
„ gi Papam uti supremum administratorem, ac dispensatorem bo
„ norum Ecclesiasticorum posse res uni Ecclesiæ auferre, & dare
„ alteri, ut tradunt omnes in *cap.quæ.in Eccles.de constit.post Glos.in*
„ *c.omnes in verbo injustitia* 22.*dist.*& *Glos.penult.in Can.duo simul*
„ *de offic.ordin. Bellam. in d.c.per principalem n.*9. ubi dicit casum
„ esse indubitabilem, quod Papa cum justa, & rationabili causa res
„ unius Ecclesiæ alteri Ecclesiæ potest donare, vel impignorare in
„ perpetuum, vel ad tempus. Unde & potest ultimas voluntates
„ commutare, nec umquam apud viros catholicos justa causa subsi-
„ stente, revocata fuit in dubium hæc Summi Pontificis Auctori-
tas,

„ tas , eamque expresſè agnovit Viennenſe Concilium , ut in
„ *Clemen. quia contingit in princ.de religioſ. dom. innovata a Con-*
„ *cil.Triden. ſeſſ.7. cap.ult.& ſeſſ.25. de reform cap.*8. Nam quam-
„ vis ibi caveatur, ut ea, quæ ad certum uſum largitione ſunt deſti-
„ nata fidelium, ad illum debeant , non ad alium converti , tamen
„ ante verbum *converti* inſeritur clauſula illa , *ſalva quidem Sedis*
„ *Apoſtolicæ Auctoritate*. Unde Gloſſa ibi in verbo *Sedis Apoſtoli-*
„ *cæ* (nota inquit per hanc literam,ſolum Papam alterare poſſe uſum
„ illorum , quæ per fideles donata ſunt , vel relicta) & concordant
„ ibi Paulus , &c. Et ſane quod ſpectat ad rem præſentem , aut bo-
„ na fuerunt Eccleſiis, vel Monaſteriis donata ſimpliciter, & absque
„ ulla reſervatione,& ſtatim atque ſunt donata Eccleſiæ,ſunt imme-
„ diate acquiſita Deo, ut notat Innoc. *in c. cum ſuper n.3. de cauſa*
„ *poſſ.,& propr.,& in cap.verum n.2.de foro compet.*, & proinde ſub-
„ ſunt omnimodæ diſpoſitioni Romani Pontificis immediati illius
„ Vicarii , & ſupremi adminiſtratoris , ac diſpenſatoris bonorum
„ Eccleſiaſticorum , ut notant omnes in *cap.1.de ſumma Trinitate,*
„ *& fide catholic. lib.6. & in clement.1. eod. tit.* , *& in Clementina,*
„ *quia contingit de Religioſ.Domib.* ubi in ſpecie Gabriel de Monte
„ Lauduno , & poſt eum Cardinalis *num* 4. dicunt Papam eſſe Gu-
„ bernatorem in ſolidum univerſalis Eccleſiæ,cujus caput eſt Eccle-
„ ſia Romana, & ita ejus eſt , tamquam capitis ad membra , ſingula
„ alimenta transfundere *cap.cuncta per mundum, & cap.per princi-*
„ *palem* 9.*q*.3. aut donata fuerunt ea conditione , vel pacto adjecto,
„ ut recedentibus fratribus (queſta condizione non ſi legge nella do-
nazione fatta dalla Regina Giovanna I. a favor dello ſpedale) bo-
„ na redeant ad donantem , vel ejus heredem , & hoc pactum non
„ comprehendit caſum QUANDO RECEDUNT DE LICEN-
„ TIA , VEL MANDATO PAPÆ , QUI EST SUMMUS
„ PRINCEPS *d.c.Cuncta per mundum* 9.*q*.3. Et ita in his terminis
„ poſt Iohannem de Deo tenet Jo.Andreas *in cap.unic.num.2.col.3.*
„ *ante medium verſ. ſciendum eſt de relig. dom. lib.* 6. Adde quod
„ in tali diſpoſitione intelligitur excepta auctoritas Papæ *cap. ve-*
„ *nientes de jur.jur.* , & pactum reſolutivum intrat ſolum, quando
„ fratres recedunt facto ſuo , non autem quando recedunt facto ,
„ vel juſſu Principis *l. Lucius Titius de evictione.* quemadmodum
„ doctrina illa quod relicta ad certum uſum , non poſſint in alium
„ uſum converti , quando teſtator expreſſe hoc prohibuit adimen-

do

,, do legatum in eventum contraventionis (condizion, che non si legge nella donazione fatta dalla Regina Giovanna I. alla Chiesa, ed Ospedale di S.Corona-Spina) *juxta textum in* §.*sanctissimas in Auth. de alienatione in emphyt.& tradita per* Bero.*cons*.49. *lib*.2.
,, procedit in inferioribus, non autem in Principe, ut notabiliter de-
,, clarat Bart.in *tract.minor lib*.2. *dist*.2. *cap*.13. *num*.13. Petrus de
,, Perusio *in tract. de Canon. portione Episcopi cap*.7. *n*.38. *& scri-*
,, *psi plenius in cap.nos quidem de testament*. Quod si donator adje-
,, cisset prohibitionem expressam, ne sua voluntas commutari pos-
,, set etiam per Papam (condizione che nemmeno si vede apposta nella donazione più volte mentovata della Regina Giovanna I.)
,, Hæc prohibitio, uti repugnans supremæ Principis potestati tam-
,, quam turpis, & impossibilis haberetur pro non adjecta *l.si quis*
,, *ita institutus*, *l. quæ sub conditione*, *l. conditiones quæ*, *& l.*
,, *conditiones contra ff.de condition.instit*. §.*Impossibilis Institut.de*
,, *heredibus instituen*. tenet Imola in *l.si alienum in princ. num*.3.
,, *ff.eodem*, Angel. in *l.quidam* §.*illo n*.2., & ibi etiam Paulus de
,, Castro in *fin. C.de necessariis serv.hered.instituen*. „ Indi sieguono le parole del Fagnano da noi altre volte riferite. Siegue poi il Fagnano nel *num*.40.ad annumerare molte religioni estinte da' Romani Pontefici, convertendo i di loro beni in altri usi pii; e fra le altre l'estinzione fatta da Clemente V. dell'Ordine de' Templarj disteso presso che per tutto l'Orbe Cristiano, e carico d'immense ricchezze, li di cui beni il Pontefice riservò all'ordine, e disposizione della Sede Appostolica, come dalla sua Costituzione, che comincia *Ad providam*, promulgata il dì 10.Maggio 1311. registrata nell'antico Bollario *tom*.1. *pag*.150.

A questa estinzione de' Templarj fatta da Clemente V. si oppone fortemente l'Avversario; ma noi a' suoi argomenti fra brieve soddisfaremo. Prosiegue il Fagnano a riferire l'estinzione fatta da S.Pio V. dell'Ordine de'Frati umiliati, riservando i di loro beni alla libera disposizione della Sede Appostolica:l'estinzione fatta da Urbano VIII.così della Congregazione de'Monaci di S.Benedetto di Farfa chiamati volgarmente berrettanti, come la Religione de'Frati de' SS.Barnaba,ed Ambrogio: La riduzione fatta altresì da Innocenzio X. sotto li 2.di Decembre 1643. allo stato di Congregazione secolare della Religione delle Scuole Pie della Madre di Dio: L'estinzione di S.Basilio degli Armeni,e de' Cherici Regolari

golari del Buon Giesù di Ravenna, e della Congregazion di Sturla de' Canonici Regolari di S.Giorgio in Alga. Aggiunge altresì l'estinzione fatta da Gregorio X. nel Concilio di Leone il secondo di tutte le Religioni Mendicanti, eccettone quattro ancor canonicamente erette dopo il Concilio generale per questa sola cagione per la troppo diversità d'esse, con la riserva de'loro beni alla S.Sede Appostolica, per disponerne in sussidio della Guerra di Terra Santa, o di Poveri, o per convertirsi in altri usi pii per gli Ordinarj de' luoghi, o per coloro, a' quali la S. Sede l'avrebbe commesso, siccome si ha dal testo in *cap. unico § confirmatos de Religios. domib. lib.6.* Le di cui parole sono le seguenti „ Nos
„ enim ea dispositioni Sedis Apostolicæ reservamus in Terræ San-
„ ctæ subsidium, vel pauperum, vel alios pios usus per locorum
„ Ordinarios, vel eos, quibus Sedes ipsa commiserit converten-
„ da, si vero secus præsumptum fuerit, nec personarum receptio,
„ nec domorum, vel locorum acquisitio, aut ipsorum, cætero-
„ rumque bonorum alienatio valeat. Et nihilominus contrarium
„ facientes sententiam excommunicationis incurrant „ Fa di nuovo menzione il Fagnano in detto *num.*40. delle *decisioni* 846. & 775. di Merlino, e nell' 846. al *num.* 3. è da osservarsi, che nella secolarizzazione fatta allora da Clemente VIII. delle Chiese, e beneficj dell' Ordine Agostiniano nello Stato della Catalogna furono preservati, ed eccettuati i Juspadronati Regj, e non già gli altri Juspadronati laici, i quali restarono per tanto riservati alla collazione libera della Sede Appostolica, senza niun consenso de' Padroni, o di qualsivoglia erede. E benche si fossero riservati i Padronati Regj, non per questo appare, che per quel che riguarda la secolarizzazione di quelle Chiese, in cui il Rè Cattolico avea il Juspadronato, e nella commutazione dell'opere fatte dal Pontefice, vi si fosse ricercato, o richiesto l'assenso di quel Principe. Ond'è, che per quel che riguarda la sola commutazione dell'opera, e l'applicazion delle rendite in tutto quello Sato della Catalogna, anche nelle Chiese, dove il Rè avea il diritto del Padronato, non appare che si fosse preteso esser necessario il consenso del Re, da che fu riservato solamente il diritto della nomina, o presentazione del Rettore, o Beneficiato: anzi gli altri Padroni laici, che pretendeano la presentazione de' beneficj secolarizzati, facean

tutta lor forza nel doverſi intendere la riſerva della collazione de' beneficj Padronati ſecondo i termini della Regola della Cancellaria, cioè per gli otto meſi; e pur fu ributtata la lor pretenſione, e deciſo il contrario: ma non preteſero mai che il Papa non aveſſe potuto riſervar la collazione de' detti beneficj ſenza il conſenſo de' medeſimi Padroni, come dalla detta *dec.*846. di Merlino chiaramente ſi ſcorge. Che ſe voglia dirſi eſſere ſtate tai commutazioni corroborate col tacito conſenſo, o diſſimulazion degli eredi, tanto a noi baſta per lo noſtro intento, come ci ſiam dichiarati.

Queſti medeſimi termini ſono applicabili alla Bolla del S. Pontefice Pio V., la quale ſola commuta l'opere, ed a tenore della Bolla di Niccolò V. incorpora i beni dello Spedale, e Chieſa di S. Corona-Spina al Moniſtero di S. Martino ſenza pregiudicar punto qualunque diritto di padronato, che mai ſi competeſſe alla Regal Corona. Che però ſiccome per le dette ſecolarizazioni e commutazioni di volontà, e di opere non appariſce, che ſi foſſe richieſto conſenſo Regio, nè che ſi lagnaſſero o ſi opponeſſero i Miniſtri Regj, così nella commutazione, ed incorporazione fatta da' Pontefici Niccolò V., e S. Pio V. ſembra, che non abbian motivo d'opporſi i ſupremi Miniſtri del Rè, ſiccome per tanti ſecoli non vi ſi ſono giammai oppoſti, e con venerazione han ricevute le Bolle ſuddette di Niccolò V. e S. Pio V.

Siegue poi il Fagnano a riferire ciò che ſi fece per deputare una Congregazione in Roma affin di dar gli ordini opportuni a' Superiori così generali, che provinciali, e locali di tutte le Religioni. E nel *num.*44. rapporta la coſtituzione sù di ciò fatta dall'iſteſſo Pontefice Innocenzo X., che comincia *inter cætera* ſotto il dì 17. Dicembre 1649., e nel *n.*47. *e ſegu.* apporta la Bolla del medeſimo Pontefice, che comincia: *Inſtaurandæ*, fatta il dì 15. Ottobre 1652., e promulgata il dì 22. dello ſteſſo meſe, ed anno, e nel *num.*61. riferiſce il comun applauſo di queſta Bolla anche ne' luoghi di là da' monti, particolarmente dell'Arciveſcovo Gneſnenſe Primate del Regno di Polonia con queſte parole: *His abſolutis quoniam in ſupraſcripta Bulla* §. *intendimus autem, Papa declarat eſſe ſuæ intentionis, etiam ultra Italiam opportune providere, data fuit notitia totius rei geſtæ Nuntiis Apoſtolicis etiam ultra montes, & Nuntius Coloniæ reſcripſit, Germaniam*

niam in hoc invidere fœlicitati Italiæ: & Episcopi Poloniæ supplicarunt pro extensione Bullæ ad illas Diœceses, ut in literis Archiepiscopi Gnesnensis Regni Poloniæ Primatis ad Innocentium X. infrascripti tenoris videlicet. E ne rapporta per disteso tutto il tenore. Questa Bolla quantunque avesse avuta molta opposizione nel nostro Regno, e nella nostra Città da' Signori Ministri Regj, finalmente fu ricevuta, ed eseguita colla debita moderazione, che non apportasse pregiudizio a' diritti Regj.

Tutte queste ragioni da noi addotte non solo sufficientemente, ma soprabbondantemente dimostrano ciocchè noi abbiamo impreso a dimostrare, cioè che gli Dottori allegati dall'Avversario, oltre di molti altri di celebre nome, e di consumata dottrina abbiano insegnato, che nelle commutazioni delle volontà de' Fedeli, quando facciansi dal Pontefice Romano, non vi si necessiti il consenso degli eredi. Ma perche noi non vogliamo avvalerci di queste dottrine, come principal'argomento di nostra ragione, perciò addimostreremo con chiarezza, che questo consenso del Re siavi stato nell'accettazione, o sia esecuzione delle mentovate Bolle. E prima dimostreremo esservi intervenuto il consenso tacito, il quale è sufficientissimo anche in sentenza di coloro che richiedono il consenso degl'Interessati nelle commutazioni da farsi almen da' Vescovi: e poi farem vedere, che vi sia anche l'espresso. E per quel che riguarda il consenso tacito: che sia bastevole ancor ne' casi, che vi si richieda il consenso o degli eredi, o di altrui, che pretenda interesse nella roba, che si commuta, ella è dottrina comune, nè ritrovasi Dottore almen di primo grido, per quanti ne abbiamo rivangati, che la impugni. Molti Dottori potrem quì citare, ed addurre le loro dottrine, ma perche siam già troppo tediosi, e rincrescevoli, e ci resta ancor molto a fare, basterà quì apportare la dottrina, e le parole di Pier Moneta, laddove a man distesa pruova richiedersi il consenso dell'erede, o almen la lor richiesta nelle commutazioni da farsi da' Vescovi, o da inferiori Prelati; ecco le di lui parole (1): *Ex prædictis autem colliguntur duæ divisiones consensus proprie dicti: Altera, ut alius sit consensus tacitus, qui ex factis resultat, alius expressus, qui*

 ver-

(1) *Petrus Moneta de commut. ultim. volunt. cap. 7. quæst. 4. num. 318.*

verbis exprimitur; *ut per* Gloss. in *Clement. sæpe* §. *fin. verbo non contradicentibus de verb. signific.*, Castrens. in *l. si convenerit post num.6. ff. de verb. signif.*, *& alios tradit* Gonzalez *d. glos.47. num.23. Consensus autem expressus dicitur multis modis, de quibus late* Tiraquell. *de legib. connub. glos.7. a num.86. ad 205. &c. & alii relati a* Gonzalez *d. glos.47. n.24.28. & 29. numero autem 25. & sequen. ex* Glos. in *cap. dilecti verbo provocare de appellat.*, Tiraquell. *de jur. constit. possessor.3. par. limit.10. num.12.*, Mascard. *de probat. conclus.416. & 417.*, *atque aliis tradit multis quoque modis induci tacitum consensum facto, & num.27. ex eodem* Mascardo *conclus.1356. cum plerisque, cum ponit, qui EX TACITURNITATE resultat, de quo etiam conclus.1224., & text. in cap.2. de his, quæ fiunt a Prælato sine consensu Capituli; & cap. is qui tacet ubi* Gloss. *&* Doctores *de reg. jur. in 6.*, Covarruvias *lib.3. variar. resol. cap.15. num.4.*, Menoch. *de præsumption. lib.6. presumpt 99.*, Pacian. *de probation. lib.1. cap.29. & 30. Altera, ut alius consensus præbeatur propter interesse, quod quis habet in eo actu, de quo consensu habetur in l. fin. Cod. de natalib. restit. l. num ita Divus ff. de adoptionibus cap. ea noscitur de his, quæ fiunt a Prælato cap.1. de rebus Ecclesiæ non alienandis cap. quod omnes tangit de regul. jur. in 6. cum similibus, alius qui præstatur ad integrandam alterius personam, diciturque auctorizabilis, seu requiri pro forma, & solemnitate, de qua distinctione late per* Gonzalez *d. gloss.47. num.21. & 30. usque ad 35.*, Garzia *tract. de beneficiis par.12. cap.2. num.163. cum aliquibus sequentibus, & Doctores ab his citatos.*

Lo stesso Pietro Moneta nel medesimo luogo in questa conclusione *num.373.* parlando del consenso, che hanno a dare gl'interessati per la commutazione della volontà scrive così: *Potest autem hic consensus, qui adhibendus est ratione interesse præstari etiam post factum, ut constat ex textu in l. petens Cod. de pactis l. usuras C. de usuris l. si autem plures* §.1. *ff. de aq. pluv. arcenda l. si quis in Senatorio ff. de ritu Nuptiar. cap. eos qui* §. *cum ergo 1. qu.1. cap. Lugdunensis 9. qu.3. cap. si qua de rebus 12. qu.2. cap. ult.16. qu.1. juncta glossa v. consensum cap.1. & 2.31. qu.1. cap. proposuit de conjug. serv.*, *& cap. de illis* il *2. de desponsatione impuberum*: E prosiegue nel *num.374. Sufficit quoque tacitus, sive præsumptus consensus, ut satis constat ex d. l. in adoptionibus, ff. de adoptionibus*

l.2.

l.2.§.voluntatem ff.soluto matrim.l.2.quod metus causa §.generaliter authen. quibus modis naturales efficiantur sui collat.7. cap.2.de his,quæ fiunt a Prælatis sine consensu capituli cap.ad id quod de sponsalibus, & matrimonio cap.significavit de eo qui duxit in matrimonium,quam polluit per adulterium,cap.insinuante qui Clerici , vel voventes , & cap. insuper. qui matrimonium accusare possunt , & plerique adnotarunt, quos refert, ac sequitur Gonzalez *dict.glos.47.num.22. ubi tradit quod sufficit tacitus consensus ubi is non requiritur pro forma,juncto eo quod pluribus relatis docet n.32. , non dici consensum formalem , qui requiritur propter favorem personæ , quæ debet consensum præstare* . Ed in fatti del consenso , che risulta dal silenzio vi sono chiarissime pruove , ed autorità : così Rocco de Curte (1) afferma esser sufficiente questo consenso così per la istituzione , come per la translazione del padronato: e Giacomo de Puteo (2) chiaramente insegna , che la pazienza , ed il diuturno silenzio induce il vero consenso, ed opera quello stesso , che oprerebbe il consenso espresso . Questo stesso vien comprovato dalla celebre regola del diritto canonico, e civile , *qui tacet consentire videtur* (3) . A cui non è certamente contraria la regola immediatamente seguente : *Is qui tacet non fatetur, sed nec utique negare videtur* ; Siccome nè quella , che si ha nelle Pandette nel medesimo *tit. de reg.jur.* nella *l.qui tacet* , poiche come ben nota la Glossa nel detto *capo is qui tacet verbo non fatetur* , le due regole si conciliano col ponderare , che ciascheduna procede ne' suoi termini , ne' quali parla : dachè la prima regola parla del consenso, e del dissenso che sono atti della volontà,la quale si porta al bene,ed al male,almeno appreso,e per conseguenza la regola parla del futuro,cioè di quel che si ha a fare , o omettere . La seconda tratta della confessione , o dir vogliamo affermazione , o negazione , che sono atti dell'intelletto, o della di lui potenza effecutiva , cioè la facoltà di parlare , e di esprimere colle parole ciò che l'intelletto conosce , di cui l'og-

(1) *Roch.de Curte in tract. de jurepatronat.v.pro eo quod de Diœcesani consensu qu.8.num.20. vide Stephan. a Cajeta. in repet. cap.final. col.35. de elect. in 6.*

(2) *Jacob. de Puteo dec.100. num.4. l.2.*

(3) *Cap. qui tacet de regul.jur. in 6 .*

l'oggetto è il vero, ed il falso, cioè il presente, o il passato, o pure quel che non si è fatto, o si è fatto: son degne di esser rapportate le parole della Glossa: *Notas, quia non dicit non consentit, & sic non contradicit regula, qui tacet: super confessione enim, vel negatione non super consensu, & dissensu fundatur hæc regula, & regula juris Civilis: propter attinentiam autem quam habet confessio ad consensum, & negatio ad dissensum, Glossatores, juris Civilis, & nostri illam materiam adaptaverunt huic regulæ quod proprie spectat, ad regulam, qui tacet, ut ibi etiam dixit* Joannes Andr. (1) così la Glossa.

Questo medesimo comprovano le leggi, le quali asseriscono, che la medesima efficacia è del tacito, e dell'espresso consenso, *l. cum quid ff. si certum petatur, l. qui ad certum ff. locati*, con altri testi allegati da Everardo (2). Vien confermato altresì dalla comune asserzione, che il consenso tacito, è sufficiente ad operare lo stesso, che il consenso espresso, dove la legge, o altra disposizione non ricerca chiaramente il consenso espresso, o non lo richiegga come forma, come per lo *testo in l. 2. §. voluntatem ff. soluto matrim.* lo insegnano Bartolo, e Giasone (3). E parimente la Glossa, ed i Dottori in *cap. ea noscitur de his quæ fiunt a Prælat. sine consensu cap.* riferiti con molte decisioni della Rota a questo fine addotte da Gonzalez (4) ne' *comentarj* alla *regola* 8. della Cancellaria. Quindi è, che i Dottori comunemente hanno insegnato, che basta altresì per la rinuncia il tacito consenso. Poiche per quanto riguarda l'essenza del consenso non vi ha differenza tra l'espressa, e tacita rinunzia come assai bene lo pruova il Gallerato (5) nel suo celebre trattato *de renunciationibus*, apportato da Pier Moneta (6), il quale espressamente insegnò, che per quel, che riguarda l'abdicazione, o sia privazione del proprio diritto, egualmente opera la

(1) *Glos. in cap. is qui tacet verbo non fatetur de regul. jur. in 6.*

(2) *Everardus in loc. seu argum. leg. ab expresso ad tacitum, & contra a num.* 1. *usque ad* 8.

(3) *Bartolus d. l. 2. §. volunt. n.* 1. 2., *Jason. ibidem num.* 5. 6.

(4) *Gonzalez in comm. reg.* 8. *Cancell. glos.* 47. *num.* 20. 21. 22.

(5) *Gallerat. p.* 1. *de renunciat. lib.* 5. *c.* 1. *num.* 43.

(6) *Moneta d. tract. c.* 8. *num.* 767.

la tacita rinuncia ; e quella che si fa con parole espresse. Tanto più che niente importa, se il patto facciasi tacitamente per quel, che notano i Dottori nella *l. post venditionem C. de pactis*, e nella *l. labeo*, e nella *l. rem quia ff. eodem tit.* dopo la Glossa nella *l. si mulier ff. soluto matrimon. l. ad solutionem C. de re judicata*, & *l. postquam liti C. de pactis*, ciocche vien altresì comprovato da quel che coll'autorità di più Dottori largamente fonda Flam. Paris. (1) che la tacita rinunzia egualmente, che l'espressa induce la privazione del beneficio Ecclesiastico, di sì fatta maniera, che il rinunziante non lo possa ripetere: ponderando spezialmente il *testo in cap. ex ore* dove la Glossa con gli altri Dottori *de his quæ fiunt a majori parte capituli*. Ed il celebre Ojedo (2) attesta esser comun l'oppinione del Paris, il quale apporta altresì il *testo* nel *cap. 1. & 2. ut lite pendente in 6.* ed aggiugne al *num. 15.* essere stato più volte risoluto dalla Rota, che ancor per la tacita rinunzia s'induce la vera vacanza del beneficio tacitamente rinunziato, ed assai a proposito fà ciò che il medesimo Parisio scrive nel *num. 23.* che colui, il quale consente che ad altrui si conferisca il suo beneficio, tacitamente lo rinunzia, secondo la Glossa *in cap. beneficium verbo assensum de regular. in 6.*

Abbastanza, se non andiam errati; abbiam dimostrato, che il tacito consenso ugualmente, che lo espresso, sia bastevole anche per la rinuncia de' proprj diritti, e laddove si tratta di proprio interesse. Or ci rimarrebbe a dimostrare, che questo consenso tacito sia intervenuto per la incorporazione de' beni dello Spedale, e Chiesa di S. Corona-Spina fatta al Monistero di S. Martino; non meno che per la commutazione fatta dal Santo Pontefice Pio V. cioè esservi intervenuto il consenso de i Re *pro tempore*: Ma questo l'abbiam noi dimostrato a sufficienza, quando abbiam divisato ciocche s'apparteneva al Padronato; poiche ivi addimostrammo, che i Serenissimi Principi, e Re di questo Regno, o non abbiano voluto diritto di Padronato nello Spedale suddetto, e sua Chiesa, o che l'abbian certamente rinunciato spropriando da se ogni diritto, che lor competer potesse sopra i beni

(1) *Flam. Paris. tract. de resig. benefic. lib. 1. q. 1. n. 7. usque ad* 10. & *num. 23.* & *qu. 13. à num. 10. ad 15.*

(2) *Hoied. in tract. de incompatibil. benefic. p. 1. cap. 13. n. 63.*

beni al medesimo Spedale, e Chiesa donati. Non è però, che vogliam dispensarci in tutto dal recar quì ciò, che faccia al proposito dell'incorporazione specialmente, e dal dimostrare, che senza dubbio i Re che han dominato in questo Regno, abbian tacitamente consentito all'incorporazione, e commutazione di cui tanto si contrasta.

Ea dunque d'avvertirsi ciò, ch'altre volte abbiam ponderato, che il Pontefice Niccolò V. nell'anno 1448, o a quel torno fece la suddetta incorporazione, poiche fù assunto al Ponteficato nell'anno 1447. e visse fin'al 1455. Or abbiamo ancora avvertito, che nel 1449. regnava felicemente in Napoli il Re Alfonso Primo di Aragona: e nel 1450. spedì il privilegio ad Onorato Gaetano Protonotario, e Luogotenente del Regno, spiegando le prerogative, che a quest' oficio volea, che spettassero, rapportato dal Summonte (1) nella Storia di Napoli. Nè potea a questo Gran Re così accorto, e vigilante sopra i suoi diritti esser ignoto il diploma fatto da Niccolò V. a beneficio del Monistero di S. Martino. Ma egli volle consentirvi (e forse espressamente acconsentirvi) per la venerazione, che portava alla Santa Sede Appostolica, da che come scrive il Summonte (2) per testimonio di S. Antonino, in tempo di sua morte raccomandò al suo figliuolo Ferrante, che lasciava Re di Napoli, che non avesse violata la pace fatta con la Chiesa. Morì questo Re in Napoli nel 1458. a' 27. Giugno nel Castello dell' Ovo, con dimostrazione di molta divozione, e Religione, come lo attesta il medesimo Summonte (3) Successe a lui nel Reame di questo Regno Ferrante Duca di Calabria suo figliuolo nel medesimo anno 1458. a'28. di Giugno, che regnò fino all'anno 1494. essendo morto a' 25. Gennajo di quell'anno in Napoli, avendo regnato anni 35. mesi 5. e giorni 25. come scrive il medesimo Summonte. (4) Suo successore fù Alfonso Secondo suo figliuolo, che morì nel 1495. a' 19. Novemb. avendo già rinunciato il Regno al suo figliuolo Ferrante, o Ferrandino Duca di Calabria

(1) *Gio: Ant. Summonte Istor. di Nap. lib.5. tom.3. pag.97. edit.Neap.1675.*

(2) *Summonte ibidem fol.224.*

(3) *Summonte ibidem fol.221.*

(4) *Ibidem fol.539.*

bria nel medeſimo anno a' di 23. Gennajo (1). A coſtui ſuccedè il mentovato Ferrante Secondo per la rinunzia fattali dal Padre, e parimente poco regnò, poichè morì a'7. di Settembre del 1496. (2). Di coſtui fù erede Federico d'Aragona fratello del Rè Alfonſo II., il quale non meno, che il ſuo Anteceſſore infelicemente regnovvi, e per poco tempo, poiche nel 1501. portoſſi in Francia, non volendo aſcoltare i conſigli de' ſuoi affezionati familiari, e Miniſtri, e poi morì a'9. Settembre del 1504. (3) nella Città di Turs.

Or tutti queſti Rè che abbiamo nominato, regnarono, e ferono ſua dimora in Napoli, che cominciando dal Rè Alfonſo I., che morì nel 1458. paſſarono 10. anni dalla promulgazion della Bolla di Niccolò V., à queſti aggiungendo gli anni 35., e meſi, che regnò Ferrante I., ed à queſti gli due ò forſe trè di Alfonſo II. è Ferrante II., che uniti agl'altri cinque di Federico, che regnò in Napoli formano la ſomma di anni 53. Or in tutto queſto tempo, non vi fù mai chi aveſſe dato moleſtia alcuna in nome del Rè à i Padri di S. Martino per la detta incorporazione, e pur tutti queſti Rè dimorarono in Napoli, e ben ſapeano, che il detto Moniſterio di S.Martino godeva le rendite donate dalla Regina Giovanna I. all'Oſpedale, e Chieſa di S.Corona-Spina. Ne mai vi moſſero lite. E non baſta lo ſpazio di anni 53. per indurre un tacito conſenſo della commutazion allor fatta da Niccolò V. ſenza che parliamo delle altre fatte à tempo di Eugenio IV. E per quel che riguarda gli anni ſuſſeguenti, già abbiamo veduto altrove, che i medeſimi Padri ſon dimorati in pacifico poſſeſſo de' medeſimi beni ſenza riceverne moleſtia alcuna. E quel ch'è più nel tempo, che il S.Pontefice Pio V. fece la commutazione ſuddetta nell'anno 1566., ò 1565. ſecondo la varia computazion degli anni dalla Naſcita, ò dalla Incarnazione di Noſtro Signore ſtavano in Napoli Miniſtri Regj di ſommo valore, ed avvedutiſſimi, perche non foſſero pregiudicati i diritti Regj, come ſi dimoſtrarono nell'occaſione della Bolla *in Cæna Domini* poco dopo ſpedita dal medeſimo S.Pontefice, ſpezialmente perciò che riguardava il Regio

(1) *Vide Summ.lib.6.fol.501*
(2) *Summ.lib.6. fol.524.*
(3) *Summont.tom.3.lib.6.fol.537.*

Exequatur, ficcome le Istorie del nostro Regno ci attestano, e Bartolomeo Chioccarello ne' suoi manoscritti ci dimostra. E come potean costoro trascurare un'affare di tanto rilievo, quant'era il pregiudizio, che si ricava secondo le pretenzioni dell'Avversario alla Regal Corona?

Non ci hà adunque dubbio alcuno, che siavi stato il consenso tacito de' Sereniffimi Rè di questo Regno per l'incorporazione de'beni della Chiesa di S. Corona Spina al detto Monistero di S.Martino, e spezialmente per l'incorporazione fatta da Niccolò V.; Tacito consenso! Errammo: volevamo dire espresso, espressissimo. E come nò, se avvi documento autentico ch'essi abbian saputa l'incorporazione, l'abbian riconosciuta, l'abbiano approvata, e tenuta per indubitata. Non ci tacci d'audaci il nostro Avversario. Eccolo dimostrato dal monumento, che ce ne ha conservato Giulio Cesare Capaccio nel suo Forestiere. Questo Scrittore volendoci additare la pietà de'Rè Aragonesi riferisce, che il Rè Ferdinando I. impetrò dal Pontefice Sisto IV. una Bolla in cui il Pontefice concedè licenza al Monistero di S. Martino di poter vendere al medesimo Re un luogo nominato S. Ludovico, e Martinello coll'orto, ed altri diritti, e pertinenze sue sito fuori le mura di Napoli affine di fabbricarvicisi la Chiesa, e Convento di S.Francesco di Paola. Le parole della Bolla dal medesimo Scrittore riferite sono: *Cum, sicut cariſſimus in Christo Filius Noster Ferdinandus Siciliæ Rex Illustris nobis curavit exponi, ipse fervore devotionis accensus, quem ad Religiosos, & novam Familiam Jesu Christi fratrum de Paula gerit cupiat aliquos ex eis in aliquo loco congruo, & honesto prope Neapolim habere, & propterea aliquod Monasterium fundare intendat jamque quemdam locum aptum, & commodum sub vocabulo Sanctorum Ludovici, & Martinelli cum horto, & hortolicits, & aliis juribus, et pertinentiis suis extra muros Neapolitanos consistentem, et ad Monasterium Sancti Martini etiam prope Neapolim Carthusiensis Ordinis LEGITIME PERTINENTEM REPERERIT, quem Dilecti Filii Prior, & Conventus dicti Monasterii pro convenienti pretio in alia mobilia bona pro dicto Monasterio emenda, & eidem utiliora convertendo, adhoc ut inibi locus pro dictis fratribus construi possit; eidem Regi vendere, seu certo modo permutare contentantur si ad id auctoritas Apostolica suffragaretur, nos*

qui

qui Divinum Cultum &c. Soggiugne poi il Capaccio in persona del Forestiere, che risponde, queste parole: „ Tal che il suolo è de' „ Monaci Cartusiani, e venduto al Rè, ed il titolo della Chiesa è „ di S. Ludovico, e Martinello (1). „ Or si ricordi il nostro Avversario, che questo è uno de' luoghi fra gli altri conceduti dalla Regina Giovanna I. per la fondazione della detta Chiesa, e Spedale di S. Corona-Spina, come altre volte abbiam riferito, e ponderato: E pure il Rè Ferdinando I. nella sua petizione al Pontefice Sisto IV. non ebbe riparo di dire, che questo luogo apparteneva al Convento di S. Martino de' PP. Certosini, e che gli apparteneva LEGITTIMAMENTE. Ma come gli apparteneva, se questo luogo la Regina Giovanna ottenutane la licenza da Gregorio XI. certamente l'unì con tutti i suoi diritti, e pertinenze al suddetto Spedale e Chiesa di S. Corona-Spina? Non vi è altro titolo di pertinenza, o di dominio per lo detto Monistero, se non se la Bolla del Pontefice Niccolò V., che incorporò tutti i beni della Chiesa suddetta al medesimo Monistero.

Rifletta bene il nostro Avversario, in che consiste la forza del nostro Argomento, o per meglio dire, evidente dimostrazione. Il Rè Ferdinando I. seppe l'incorporazione fatta, l'ebbe per rata, la riconobbe LEGITTIMA, e perche tale, conobbe, e confessò, che il detto luogo di S. Ludovico, e Martinello apparteneva LEGITTIMAMENTE al Convento di S. Martino; e perciò fece istanza al Papa Sisto IV., che fosse lecito al detto Monistero il vendergli detto luogo, come in fatti seguì la vendita, e ne stanno in possesso i PP. di S. Francesco di Paola. Sicchè il nostro argomento non pretende altro, se non che il dimostrare, che il Rè Ferdinando approvò l'incorporazione de' beni dello Spedale di S. Corona-Spina fatta da Niccolò V. in benefizio del Convento de' PP. di S. Martino. Laonde sarebbe vana ogni risposta, che volesse darci il nostro Avversario col dire, che la detta vendita fù fatta col consenso del Re; poiche la forza della nostra ragione non consiste nella commutazione, che il Papa Sisto IV. fece del prezzo di detto luogo; ma nel dimostrare, che il Re Ferdinando I. sapea bene l'incorporazione più volte mentovata, fatta al Convento di S. Martino, e la stimò valida, lecita, e legittima. Or se que-

Gg 2 sto

(1) *Capaccio Forest. giorn. 9. foglio 897. edit. Nap. 1634.*

ſto non è conſenſo eſpreſſo, dica egli l'Avverſario,qual ſarà mai ſecondo il ſuo vocabolario conſenſo eſpreſſo: da che noi ſappiam bene, che i Dottori aſſeriſcono il conſenſo eſpreſſo darſi non ſolo colle parole; ma altresì co i fatti. Anzi potremmo dire, che veramente il Re Alfonſo I. Padre di Ferdinando aveſſe dato il ſuo conſenſo allor che i Padri di S. Martino ebbero l'incorporazione ſuddetta da Niccolò V. mentre egli ſenza eſitazion veruna aſserì quel luogo appartenere legittimamente al detto Convento. Ed è da avvertirſi, che così detto luogo, come gli altri conceduti dal Pontefice Gregorio XI. furono Regj, perche dati alla Regina dal medeſimo Pontefice; e da coſtei poi aſsegnati al detto Spedale, e Chieſa di S.Corona-Spina.

In oltre preghiamo il noſtro Avverſario a riflettere, che queſto luogo di S. Ludovico, e Martinello fù venduto dal Convento di S. Martino al Rè Ferdinando I. ond'è che ſenza dubbio ſe n'ebbe a ſtendere l'iſtrumento della vendita, ciocche far non ſi potè ſenza il conſiglio,e cognizione di ciò che ſi facea da'MiniſtriRegj.Quindi naſce l'altra rifleſſione, che la coſa fù fatta con piena cognizione, e ben ſeppero i Miniſtri di quel tempo in che modo appartenea a venditori il luogo,che vendevano, altrimente avrebbon mancato al loro ufizio in conchiudere una compra a nome del Rè, ſenza aver piena notizia del diritto, che avea il venditore sù di quella. Noſtra ſventura è ben che non ſi ritrovi la Bolla di Niccolò V., poiche dal tenor di quella ſi potrebbe più in chiaro tutto ciò, che a queſt'incorporazione s'appartiene, e le poche coſe che ne abbiamo dette, ſi ſon raccolte parte da ciò che ſe ne riferiſce nella Bolla di S.Pio V., e parte da picciole memorie che in alcune cartoline del Moniſtero di S.Martino ſi ſon rinvenute.

Molte riſpoſte apporta l'Avverſario per iſciogliere le obbjezioni del Giureconſulto, che con tanta energia, ed erudizione hà ſcritto a favore de' PP. di S. Martino preſe da varj eſempli, che abbiamo di queſte commute; e volendo ſchermirſi dall'obbjezione, che ſi deducea dall'eſempio di Clemente V. nel Concilio di Vienna dell'eſtinzione dell'Ordine de' Templarj, e dell'applicazione fatta de'loro beni ad altri uſi pii, ſi porta con troppo ardire, non ſolo in tacciando l'Avverſario di poca filoſofia, ma altresì in tacciando, ed il Papa Clemente V., e tutto il Concilio di Vienna; poiche dice, che dovrebbono gli Avverſarj fondare la ſuppoſizio-

zione che avendo il Papa tal ordine abolito fatto l'avvesse clave non errante, e senza l'abuso di potestà. Parole che certamente non doveano scappar dalla penna di un Uom Cattolico, che scrive nel sen della Chiesa Cattolica, e dovea piuttosto starsi al detto di tanti Autori, che hanno difeso la costituzione di Clemente V. e la determinazione del Concilio di Vienna, che a quel, che ne scrive Niccolò Gutleri da lui rapportato Autor sospetto. E quantunque S. Antonino abbia dimostrato inclinare a credere a coloro che stimavano innocenti i detti Templarj; contuttociò dovea avvertire, che il medesimo S. Arcivescovo nel *cap.3.* del titolo 21. (non già dell'undecimo come egli cita,) pria del §. 1. asserisce, che per determinazion del Concilio furono tutti i beni, e possessioni, ch'erano state della mansion del Tempio, assegnate alla mansion dell'Ospedale Gerosolimitano. E nel luogo dall'Avversario accennato, benche malamente citato; poiche lo cita Histor. *par.3. tit.11. cap.3.* (dovendosi citare Histor. *part.3. tit.21. cap.1.* §.3.) apertamente riferisce quel ch'egli dice a ciò che ne diceano i Grandi forse del Regno di Francia. *A multis tamen*, dice egli, nel fine di quel §. *optimatibus dicebatur illos innocentes, & sine justa causa fuisse damnatos*. E potea altresi contentarsi di quello, che osserva l'Annotatore di S.Antonino in quel luogo dove riferisce varj Autori, che difendono la giustizia del Pontefice, e del Concilio, ed accennano gli eccessi, e sceleratezze de' Templarj ancor molto pria che fossero condennati nel Concilio di Vienna come appare da ciò che di loro scrive Guglielmo Tisiro, che fioriva nell'anno 1180., e cominciò la sua Storia *de Bello Sacro* dall'anno 1095., e tirolla fino al 1180. nè compì il suo ventesimoterzo libro, il quale riferisce, e la sua sottrazione all'obbedienza del Patriarca di Gerosolima, e la loro avarizia, ed altri eccessi (1) E lo stesso S. Antonino in altri luoghi riferisce le loro manchevolezze, ed i sospetti di tradigione a tempo della guerra di Terra-Santa sostenuta da S.Ludovico Rè di Francia (2) e l'uccisione del legato del Maestro degli Assisini, che volea venire alla fede Cristiana col suo popolo, purchè fosse stato rimesso il tributo, che pagavano al ordine de' Templarj, e quantunque il Re di Gerusalemme

Alma-

(1) *Lib.2. c.7. lib.17. c.27. lib.20. cap.32.*
(2) *Part.3. tit.19. c.9.* §.1

Almarico avesse voluto pagar di proprio ciocche rimettevano i Templarj al detto Maestro, e suo Popolo, essi non dimeno da sordidezza istigati uccisero il mentovato Legato inviato dal detto Re; pria ch'entrasse ne' proprj confini, come può vedersi presso il medesimo S. Antonino (1). Alessandro III. parimente, ed Onorio III. espongono i loro lamenti per le strabocchevoli procedure de' Templarj.

Potea altresì l'Avversario osservare ciò, che ne scrive Rinaldo ne' suoi annali; e spezialmente dove apporta la Bolla di Clemente V. (2) spedita in Tolosa a'30. Decembre nel 4. anno del suo Ponteficato. Leggere parimente potea nel medesimo Autore (3) l'Epistola del medesimo Pontefice Clemente V. scritta agli Arcivescovi di Magonza, di Colonia, di Treveri, e Magdeburg, e l'altra lettera del medesimo Pontefice agli Arcivescovi, acciocchè riferissero dopo diligente inquisizione tutto ciò che ritrovassero degno di censura ne' medesimi Templarj, che comincia *Dudum*. E se si fosse degnato di leggere (4) questo Autore avrebbe egli osservato, che per la confessione di due mila testimonj, eran convinti i Templarj di molte scelleratezze, ed eresie per le diligenze fatte così da i Re, come da i Vescovi, siccome stà registrato in un libro manuscritto nella Biblioteca Vaticana signato *num.* 4177. secondo il medesimo Rinaldo attesta, ch'asserisce altresì ritrovarsi nella Biblioteca Vaticana gli atti giudiziarj fatti contra i Templarj segnati co' suoi sugelli. Ma il dottissimo nostro Avversario non fa conto di questi testimonj; siccome nemmeno dà credito a Natale Alessandro, autore per altro da lui molto stimato, ed altre volte magnificato. Si scorge nondimeno, ch'egli il luogo che cita di Natale d'Alessandro, o mal volentieri, o con troppa sollecitudine l'abbia letto; poiche egli attribuisce a Natale Alessandro come sua propria asserzione quel, che Natale riferisce come parole della sentenza del Concilio di Vienna. Egli scrive nel foglio 168.
,, E quantunque il motivo dell'abolizione di detto ordine provenisse da universal scelleratezza, ed empietà, che i detti Cavalieri Templarj

(1) *Part.* 2. *tit.* 17. *cap.* 9. §. 7.
(2) *Rinald. ad ann.* 1307. *n.* 12.
(3) *Rinald. ad ann.* 1308. *n.* 3. & 4.
(4) *Rinald. ad ann.* 1311. *n.* 53.

,, plarj commettevano al dir di Natale Aleſſandro, cita nel margine *tom.7. Hiſt.Eccleſ. diſſert.*10. *q*.2. §.1., dovea dire *art*.1. *Dudum ſiquidem Ordinem Domus Militię Templi Jeroſolymitani &c.* Ma Natale Aleſsandro ſcrive così nell'accennato luogo *n*.12. (1) *Concilii porro Viennenſis ſententia quæ incipit his verbis: Ad providam ſic habet, Dudum ſiquidem &c.*, con quel che ſiegue dall'Avverſario medeſimo traſcritto.

Egli poi, per dimoſtrar diſſomiglianza tra la ſentenza del Concilio di Vienna, e la Bolla di S.Pio per la commutazione dell'opere più volte mentovate nel medeſimo fog.168.ſcrive così. ,, Per ora noi con-
,, vincendo i medeſimi diciamo, che queſto ordine de'Cavalieri Tem-
,, plarj foſſe ſtato iſtituito dalla S.Sede Appoſtolica ſotto Urbano II. vogliam credere che il noſtro Avverſario per diſſimular l'argomento abbia voluto attribuire ad Urbano II. che morì nel 1099. l'iſtituzione dell'ordine de' Templarj, il quale fu iſtituito nell'anno 1118. ſotto il Ponteficato di Gelaſio II. come lo dice Guglielmo Tirio, (2) e non fù allora approvato dal Pontefice, ma fù iſtituito ſotto la protezione del Re di Geruſalemme. Ecco le parole di Guglielmo Tirio, *eodem anno* (cioè 1118.) *Quidam nobiles viri de equeſtri ordine Deo devoti, religioſi, & timentes Deum in manu Domini Patriarchæ Chriſti ſervitio ſe mancipantes, more Canonicorum Regularium in caſtitate, & obedientia, & ſine proprio velle perpetuo vivere profeſſi ſunt, inter quos primi, & præcipue fuere viri venerabiles Hugo de Paganis, & Gaufredus de S.Ademaro. Quibus, quoniam, neque Eccleſia erat, neque certum habebant domicilium, Rex in palatio ſuo, quod ſecus templum Domini ad Auſtralem habet portum, eis ad tempus conceſſit habitaculum. Canonici templi Domini, plateam, quam circa prædictum habebant palatium ad opus officinarum certis quibuſdam conditionibus conceſſerunt. Dominus autem Rex cum ſuis proceribus, Dominus quoque Patriarcha cum Prælatis Eccleſiarum de propriis dominicalibus certa eis pro victu, & amictu beneficia, quædam ad tempus, quædam in perpetuum contulerunt. Prima au-*

(1) *Natal.Alex.tom.*7. *Hiſtor.Eccl.diſſert.*10. *in Sec. XIII & XIV. qu.*2. *a.*1.*num.*12.

(2) *Willelm.Tyrius de Bello Sacro lib.* 12. *cap.* 7. *apud Baron. Annal.tom.*12.*ad ann.*1118. *num.*21.

autem eorum professio, quodque eis a Domino Patriarcha, & reliquis Episcopis in remissionem peccatorum injunctum est, ut vias & itinera, maxime ad salutem peregrinorum contra latronum, & incursantium insidias pro viribus conservarent. Cosi il Tirio.

Fù poi quest'ordine de' Templarj nove anni dopo, o a questo torno confermato nel Concilio di Trojes celebrato l'anno 1127. nel terzo anno del Pontificato di Onorio II. come il medesimo Guglielmo Tirio lo attesta dicendo: (1) *Novem autem annis post eorum institutionem in habitu fuerunt sæculari iidem milites talibus utentes vestimentis, qualia pro remedio animarum suarum populus largiebatur. Tandem anno nono Concilio in Francia apud Trecas habito, cui interfuerunt Dominus Rhemensis, & Dominus Senonensis Archiepiscopi cum suffraganeis suis; Albanensis quoque Episcopus* (questi fù il Cardinal Matteo Vescovo di Albano) *Apostolicæ Sedis legatus, Abbates quoque Cistercienfis, & Clarevallensis* (questi fù S.Bernardo) *cum aliis pluribus instituta est regula, & habitus assignatus, albus videlicet de mandato Domini Honorii Papæ, & Domini Stephani Jerosolymitani Patriarchæ. Cumque jam annis novem in eo fuissent proposito (non nisi novem erant) ex nunc cæpit eorum numerus augeri, & possessiones multiplicabantur.* Così il Tirio. Rifletta per tanto l'Avversario quanto facilmente possa un uom ancor accorto, e savio prendere abbaglio, da che egli che è certamente avvedutissimo, ne ha preso un non picciolo in questo luogo, attribuendo ad Urbano morto l'anno 1099. ciocche attribuir si dee ad Onorio II., nel tempo stesso, che riprende, gli altri di poca accortezza, ed attenzione in riscontrare i libri, o in descrivere le dottrine. Inoltre rifletta, che quest'ordine nella sua prima fondazione fù dotato d'alcune rendite non solo dal Patriarca, e da altri Vescovi, come dice il Tirio, ma altresì dal Re di Gerusalemme, che allora era Baldoino I. morto nel medesimo anno 1118. poco dopo la prima istituzione fatta col consenso del Patriarca di Gerosolima, nel tempo di Quaresima sepellito in Gerosolima sotto il luogo del Calvario. Ed essendo poi quest'Ordine tanto cresciuto, ed accresciuto di ricchezze in tanti luoghi del mondo cristiano, come dalle relazioni fatte al

(2) *Willelmus Tyrius lib.12. cap.7. apud Baronium ad annum.1127. num.8. tom.12. Annal.*

al tempo del Concilio di Vienna si scorge; come può credersi, che non avessero avuto altresì da' Regnanti, e da' Principi supremi donazioni di beni, e donazioni copiose, particolarmente nella Spagna, dove sempre ha regnato la pietà de' Principi. Qui dirà l'Avversario di non costare del titolo di queste donazioni fatte da' Principi Regnanti: così ha pensato spedirsi dall'esemplo apportato dall'Avvocato de' Padri di S.Martino nel suo celebre scritto, dello Spedale di S.Antonio in Vienna con dire, che non sia confacente al caso, che si tratta; „ Poiche per supposizione si dice che
„ fosse stato eretto, e fondato dalla Regina Giovanna I., ma nul-
„ la di preciso se ne potrà affermare, e molto meno se ne potrà esi-
„ bire. „ E noi ci maravigliamo, come non gli abbia fatta impressione ciò che scrive Cesare Engenio nella sua Napoli Sacra; (1) tenersi per fermo, che la Regina Giovanna I. con autorità del Pontefice Gregorio XI. abbia fabbricata, e dotata quella Chiesa per vedersi sulla porta maggiore l'arma, e l'insegne della casa d'Angiò, e del detto Pontefice: come l'ha ponderato l'Avvocato suddetto portando le parole del medesimo Engenio.

Somigliante risposta darà l'Avversario ad altro esempio, che noi apportiamo in questa scrittura della fondazione dell'insigne, e celebre Chiesa di S.Giovanni Battista detta volgarmente S. Giovanni Maggiore, Di questa Chiesa così scrive Cesare d'Engenio (2):
„ Questa Chiesa anch'ella è una delle quattro Parrocchie principa-
„ li di Napoli, ed anticamente era tempio de' gentili, il quale fu
„ fabricato dall'Imperadore Adriano di cui ragiona il Pontano con
„ simili parole. *Nam, & Adrianus Augustus Templum in tumulo proxime portam, quæ ad mare ferebat, qui locus hodie quoque portus dicitur ædificavit miræ amplitudinis, idque poste a collapsum, ab insequentibus est Principibus instauratum.* „ Fu
„ poi ristorato, ed ampliato dall'Imperador Costantino, siccome
„ scrive l'Autor della Cronica di Napoli, dicendo, ch'il detto Impera-
„ dore navigando, ebbe nel mar di Sicilia sopra il capo di Trapani
„ grandissima tempesta con pericolo di perdersi, per il che fè voto a
„ Dio, ed al Precursor di Cristo S.Gio:Battista suo divoto, nel giun-
„ gere al porto spendere trentamila scudi in ergere una Chiesa in

(1) *Cesare Engenio Nap.Sacra fol.639. edit.Neap.1624.*
(2) *Cesare Eng en.Nap. Sacra fol.52. & 53.*

,, onor di quel Santo, e Costanza sua figliuola, ritrovandosi nel
,, medesimo pericolo con suo padre, fè un altro voto simile d'altri
,, ventimila scudi, in servizio della medesima Chiesa, in onore di San-
,, ta Lucia Vergine, e Martire sua divotissima. Giunti poi a salva-
,, mento in Napoli osservarono il voto, e dedicarono l'antico tem-
,, pio d'Adriano Augusto in onore di S.Gio:Battista, e di S. Lucia,
,, (ch'ora S. Giovanni Maggiore chiamasi) nella cui tribuna fu di
,, musaico scolpita la figura del Salvatore, minacciando il giudi-
,, zio universale, e ridotta la Chiesa a perfezione, vi furono costi-
,, tuiti molti Canonici Regolari, per celebrar li Divini ufici con
,, buone rendite, e consagrata da S.Silvestro Papa, il che vien con-
,, fermato da quel, che leggiamo in un'antico libro in Per gameno,
,, che si serba in questa Chiesa stessa, estratto dal Registro di Car-
,, lo I. da Notar Roggier Pappansogna gentiluomo del Seggio di
,, Montagna, per ordine del Rè Ladislao nell'anno 1409. con tali
,, parole ,, *Constantinus Primus Christianus Imperator Neapolim maritimo itinere adveniens, applicavit in regionem Sedilis Portus, ubi dicitur ad Ripam, ibidem fundavit Ecclesiam magnam in testudineo opere, & mirifico musæo, & multo auro, & lapide porphyretico, alioque multifario marmoreo lapide consummato, quæ postquam perfecte consummata est, per Sanctissimum Papam Sylvestrum consecrata est, per quem etiam Oratorium S.Mariæ de Principio dedicatum est. Eamdemque Ecclesiam Sancti Joannis præfatus Constantinus Imperator maximis proventibus dotavit* ,, In memoria, che Costantino fondò la presente Chiesa,
,, i Sacerdoti di questo luogo ciascun anno alli 15. di Marzo cele-
,, brano l'anniversario per lo stesso Fondatore, come si legge nella
,, Tabella di tutti gli Anniversarj di questa Chiesa, che dice così 15. *Martii in Altare majori pro magno Imperatore Constantino*. In
,, oltre nelle colonne del Coro, anche si veggono l'insegne, e La-
,, baro dell'istesso Imperadore ,, Così l'Engenio, il quale apporta l'autorità di Agostino Pavia, oltre a quella dell'Autore della Cronica di Napoli, a fine di dimostrare, che in quella Chiesa furono ordinati Canonici Regolari, i quali vivevano nel Claustro, il quale stava appresso la Corte della Chiesa. Dica pure l'Avversario ciocche gli sia a grado, e ponga in dubbio queste Istorie rapportate dall'Engenio, per quel che riguarda l'essere edificata dall' Imperador Costantino la detta Chiesa: poiche a noi basta l'essere

sta-

ſtata riconoſciuta come tale da' Rè Carlo I. e Ladislao, come dall'eſtratto del Regiſtro di Carlo I. appare, giuſta il riferito dall' Engenio. Queſta Chieſa noi la vediamo eretta in Badia, uficiata da'Canonici, ed Eddomadarj con l'autorità della Sede Appoſtolica, ed a' tempi noſtri la medeſima Badia è ſtata unita al Seminario della Chieſa Metropolitana di Napoli dal Pontefice Innocenzio XII. con ſua ſpezial Bolla, che comincia: *Ad Beati Petri Apoſtoli Principis, &c.* fatta ſotto il dì 10. Febbrajo 1699. e l'abbiamo veduta eſeguita; e non appare che ſe ne ſia richieſto aſſenſo veruno: diciamo aſſenſo, non Regio Placito, o *Exequatur*, che ſenza dubbio ſarà ſtato conceduto.

Molto più ci converrebbe dire in queſto terzo §., e riſpondere all' obbjezzioni dell'Avverſario, ſpezialmente per quel, che dice del poterſi diſubbidire al Papa, quando malamente comanda, apportando alcuni eſempj degli errori da Papi commeſſi, come da Onorio I., da Gregorio III., da Celeſtino III., e da Giovanni XXII. connumerati da lui nel *foglio* 182., ſopra di che molto potremmo ragionare, ed addimoſtrare all'Avverſario, che le coſe non vanno, com'egli ſi sforza diviſare; ma ciò ſarebbe un troppo prolungarci con troppo tedio di chi vorrà leggere queſta noſtra Scrittura. Solamente baſterà quì accennare, che le Coſtituzioni fatte da'Sommi Pontefici, ſono ſtate rivocate da altri Succeſſori, e dimoſtratane l'inſuſſiſtenza per qualche error di fatto, o altra mutazion di circoſtanze, non già da uomini laici, o Dottori privati: parliamo nel caſo che ſiano ſtate già pubblicate, ed accettate; da che per impedirne la pubblicazione, e l'accettazione, non v'ha dubbio, che qualora giuſta ragione vi aſſiſta, ſi poſſa fare da chi preſiede al governo della Repubblica, e talora anche da' Veſcovi, a' quali ne ſia commeſſa l'eſecuzione, con informarne frattanto la Santa Sede degli ſcandali, o inconvenienti, che ne ſeguirebbero ſe la coſtituzione ſi eſeguiſſe; sù di che lungamente diſcorreremo nel ſeguente paragrafo, dove tratteremo diffuſamente del *Regio Placito*, o dir vogliamo *Exequatur*; ſicchè tanto baſti per queſto terzo §., e paſſiamo al quarto.

§. IV.

Si esamina se la Bolla di S. Pio V. possa esser votata della sua forza, da che non apparisca espressamente essersi conceduto il Regio Exequatur.

L'Avversario nel suo tanto applaudito Scritto dopo aver usati tanti argomenti, e tante macchine per buttare a terra la più volte mentovata Bolla del Santo Pontefice Pio V. della commutazione fatta a beneficio de' Padri di S. Martino, nel *foglio* 179. adopra la più forte arma ch'egli potea rinvenire, affin d'abbatterla dell'intutto: poiche fa vedere, com'egli pensa, che fosse stata eseguita senza il Regio Placito, o dir vogliamo *Exequatur*; e che per conseguenza, come manchevole d'un requisito di tutta necessità, debba aversi come invalevole, e di niun effetto.

Egli tutto s'impegna, e grandemente s'affatica per dimostrare la sussistenza di questo Regal diritto di non eseguirsi Bolla alcuna, Breve, o Rescritto, che venga o da Roma, o da qualsivoglia parte fuori del Regno, senza essere stato pria dal Supremo Collateral Consiglio placitato, cioè che gli sia stato accordato l'*Exequatur*. Ma indarno egli ha impiegato tanto di fatica, e d'affanno a provare questo punto, che da niuno gli può esser mai contrastato, e gli Ecclesiastici medesimi lo praticano, non dando mai esecuzione a qualsivoglia Breve o Rescritto, che da Roma si ottenga, se pria non siasene ottenuto il Regio *Exequatur*. Persuadasi pur l'Avversario, che noi abbiamo tutta la venerazione, e tutto l'impegno per questo regal diritto tanto pregievole per la Real Corona, e tanto confacevole al ben pubblico, con tuttociò noi farem vedere in quest'ultimo paragrafo, o che il Regio Placito fosse stato veramente dato: o che quantunque fosse mancato per la condizione di que' tempi; ne'termini ne' quali stiamo, non possa perciò rendersi, o dichiarsi invalida la Bolla di S. Pio V., e lo dimostreremo co' medesimi termini degli Autori più impegnati a favor della Real Corona, e spezialmente a favor di questo diritto.

L'eru-

L'eruditissimo Avvocato, che ha scritto a favor de' Padri di S. Martino, ha fatto ogni sforzo, per dimostrare che debba presumersi l'essere stato interposto questo Regio *Exequatur* all'esecuzione della Bolla sopradetta. Ma il nostro Avversario' si persuade di avere all'incontro dimostrato ad evidenza, che tal presunzione nè vi sia, nè vi possa essere, come nel Capo quinto del suo degnissimo Scritto, che comincia a *foglio* 200. si legge.

Or noi non abbiamo che aggiugnere a quel che il dottissimo Difensore de' Padri di S. Martino ha apportato, affin di dimostrare, che debba presumersi il Regio *Exequatur*, per l'esecuzione della Bolla suddetta: basterà solamente avvertire ciò, che dice il Freccia dal medesimo Difensore accennato nell'autorità, che apporta di Rovito sopra le Prammatiche, le cui parole hanno tale espressione, che danno una somma forza al nostro intento della presunzione del detto Regio Placito: poiche egli il Freccia (1) dopo aver detto, che la tricennal possessione niente giovava per li possessori di cose feudali, e che dovea esibirsi il privilegio, affin di mantenersi nel possesso in questo nostro Regno, soggiugne queste precise parole: *Prædicta sunt intelligenda in possessione tricennali, secus in centenaria: habet hæc aliam naturam, & regulam, Andreas dixit in dictis locis, & plene Gallus in d. §.7. & alii in d.§. Præterea, & Dom. Jacobus Camalaeus. NON ESSET TUNC PRÆSUMTUM DEDUCERE, SED PRIVILEGIUM CERTUM, ET SPECIALE, ut ipsi scribunt. Ubi autem certum ex ipsa re haberemus non intervenisse, etiam per mille annos non posset argui Domini licentia, & voluntas.* Così il Freccia, cui riferendo il Reggente de Ponte espressamente asserisce, che questa dottrina, cioè che basti la centenaria per indurre certa presunzion dell'Assenso, anche in materia feudale, fu al riferir d'Afflitto da i Savj del nostro Regno approvata, e lodata: *Et dicta doctrina* (così scrive il Deponte) *fuit per Sapientes Regni approbata, & laudata; & proprie in materia assensus, ut præsumatur præstitus, quando quis possedit per spatium annorum centum, tradit D. Freccia in 2 lib. qu. 28. ubi late articulum discurrit in terminis Constitutionis Regni, Constit. Divæ memoriæ, quæ vult in alienatione rerum feudalium expressum assensum*

(1) *Freccia de subfeudis lib. 2. qu. 28. num. 5.*

ſum intervenire, quod tripliciter limitat, &c. & tertio in poſſeſſione centenaria.

Or le parole del Freccia danno nelle noſtre mani un argomento ineluttabile, da cui tutta la ſottigliezza del noſtro dottiſſimo Avverſario non potrà ſchermirſi. Egli tutto s'impegna a dimoſtrare che non baſta il ſolo preſumerſi la ſolennità neceſſaria, o l'Aſſenſo Regio per lo poſſedimento di robe da'Rè pervenute; ma che vi biſogni l'eſibizione del privilegio eſpreſſo: ed ecco, che il Freccia dice, che la poſſeſſion centenaria non fa preſumer l' Aſſenſo ſolamente; ma che ella ſia un'eſpreſſo privilegio, e ciò anche in robe feudali. Limita, egli è vero, il Freccia la ſua dottrina, quando certamente coſtaſſe non eſſere intervenuto l'Aſſenſo, o il privilegio; ma queſta limitazione appunto è quella, che dà tutta la forza al noſtro argomento: eccolo dimoſtrato: milita a favor de' Padri di S.Martino non ſolo la centenaria; ma la trecentenaria poſſeſſione, e di robe ſpogliate della qualità feudale: all'incontro non può dirſi, che coſti certamente, non eſſere intervenuto il Regio *Exequatur*: anzi coſta non poterſi dimoſtrar queſta certezza; mentre ſi è eſibita fede della Regia Cancellaria, che ne'regiſtri di eſſa, dove ſi regiſtrano i Regj *Exequatur*, che ſi ſpediſcono ſopra le Bolle, e Brevi de' Sommi Pontefici, che cominciano dal meſe di Novembre 1558. e ſeguitano conſecutivamente fino al meſe di Luglio 1561. ſi trovano mancanti i regiſtri, così i precedenti al detto anno 1558., come quelli, che ſeguirono al detto meſe di Luglio 1561. fino alli 28. Marzo 1566. perche furono bruciati inſieme con moltiſſimi altri di altro ceto di ſpedizioni, e privilegj nelle paſſate rivoluzioni popolari, dell' anno 1647. e li ſuſſeguenti a detto di 28. Marzo 1566. fino all'anno 1616. ſono eſiſtenti, e che li ſuſſeguenti a detto anno 1616. fino all'anno 1620. ſiano mancanti, dal quale anno, fino al preſente, ſono tutti eſiſtenti. Coſta altresì per fede dell'Archivio di Monſ. Cappellano Maggiore, che il Regiſtro delle conſulte per lo *Regio Exequatur* di eſſo Cappellano Maggiore principia l'anno 1575. La Bolla di San Pio Quinto fù emanata a' 20. Febbraro 1565. dell' Incarnazione del Signore ſecondo il computo, che ſi fà nella ſpedizione di ſomiglianti Bolle; ma ſecondo il computo comune viene ad eſſer l'anno 1566. nel qual anno viene allegata da tutti gli Storici ſacri la promozione al Ponteficato di detto Santo Pontefice. Se dunque

que

que manca il registro dal mese di Luglio 1561. fino a' 28. Marzo 1566. come può dirsi, che si dimostri, o che sia certa la deficienza di questo Regio Placito: dee dirsi piuttosto, che esso si presuma, e si presuma con certezza, da che non può pensarsi, che i Padri a' quali molto premea detta Bolla non avessero fatta placitare prima de' 28. di Marzo del detto anno 1566. poiche tra i 20. di Febbraro: e 28. Marzo di detto anno v'intermezza un mese, e più giorni, fra il qual tempo certamente potea ottenersi l' *Exequatur*, e registrarsi ne' libri correnti, e perche questi mancano fino al detto di 28. Marzo, perciò dimostrar non si può. Se adunque il Freccia dice, che la centenaria possessione fà le veci di un' espresso privilegio, e consenso, se non costi certamente non esservi intervenuto, chi può negare, che nel nostro caso abbia tutto il luogo la di lui dottrina; posciache costa interamente della trecentaria possessione de' Padri di San Martino, e non costa, nè può costare con certezza, che sia mancato il Regio Placito per la mancanza de' libri già mentovata?

Non sarebbe fuor di proposito quì allegare la *dec.* 376. del Reg. Revert., il quale riferisce, che nella causa tra il Regio Fisco, ed il Barone di Pulsana in Provincia di Otranto, che era dal medesimo Regio Fisco forzato a rilasciare la giurisdizione civile, e criminale, ed il diritto del vassallaggio di quella terra, perche non ne dimostrava il titolo; ma perche il medesimo Barone si difendeva colla centenaria prescrizione, fattane relazione per la Regia Camera nel Supremo Collateral Consiglio avanti il Vicere di quel tempo, fù il Barone affatto assoluto dalla richiesta del Regio Fisco. Ed è degna di riflessione l'osservazione, che in quella decisione fà il Reggente de Marinis, il quale questa medesima verità con fortissime ragioni, e chiarissime parole compruova. Non possiamo lasciar le di lui parole nel *num.* 2. le quali son le seguenti: *Et a simili in terminis Regii Assensus pro firmitate contractuum bonorum feudalium requisiti, qui in Regno successit in locum investituræ, ut per Andream, &c. si non producitur impetratus in forma solita, quod præsumatur concessus ex longissima possessione feudi dixerunt* Paris de Puteo, &c.

Ma ci giova quì addurre altre parole del medemo Reggente de Marinis nell' *osservazione* alla *decis.* 166. del medesimo Revertero per così ovviare alla moltitudine delle autorità, colle quali il nostro

Av-

Avversario ci opprime, poiche esse chiaramente assentano, che debba in ogni conto esibirsi il privilegio *in forma authentica* dal Rè conceduto, altrimente non si ammette la presunzione: da che quantunque diasi per perduto il privilegio, sempre ne rimane il registro della Regia Cancellaria, e per conseguenza debbasi a quello ricorrere, qualor il privilegio dicasi perduto. Il detto Reggente adunque de Marinis, dopo aver detto, che per i nuovi ordini Regj non si ha più riguardo ad altre pruove per la concessione dell'Assenso Regio sopra i beni feudali, avendo quelli comandato, che gli assensi tutti abbiano da registrarsi ne'registri della Regia Cancellaria; e che per conseguenza oggi richiedesi in ogni conto la scrittura; poiche se forse si perda il privilegio, si può ricorrere al registro, in cui si ritrova scritto; soggiugne così *Est tamen verum, quod in nostris miserabilibus temporibus stantibus popularibus revolutionibus, quæ anno præterito 1647. in hac fidelissima Civitate, & Regno contigerunt &c. nonnulla privilegia Regiorum Assensuum fuerunt deperdita, nec pro illorum exemplis recurri potest ad Registra, quæ, cum invenirentur in domo Secretarii Regni, qui erat plebi odiosus, accedentibus ad illam his hominibus infimæ, ac pravæ conditionis, fuerunt igne combusta, &c.* E supposto quest'incendio, ammette il Reggëte, quel che pria avea negato, la pruova, cioè *per testes* sopra il tenor del privilegio. Ma perche, non sempre questi testimonj possono esser vivi, e dopo molto decorso di tempo volendosi provare il privilegio non potrebbesi per testimonj, che depongano del tenor di quello, perciò nel *num.* 2. aggiunge ciocche il dottissimo Difensore de' Padri di San Martino nella sua Scrittura ha rapportato, cioè, che quantunque sia vero, che il Regio Assenso non possa provarsi per testimonj; *attamen*, son sue parole, *in terminis Regii Assensus pro firmitate contractuum bonorum feudalium requisiti, qui in Regno successit in locum Investituræ, &c. si non producitur impetratus in forma solita, quod præsumatur concessus ex longissima possessione feudi, dixerunt* Paris de Puteo, &c. Sicchè per confession di questo gran Reggente, attenta la mancanza de i detti libri della Regia Cancellaria, dove si registrano i Regj *Exequatur* alle Bolle, e Diplomi Pontificj, e specialmente di quel tempo in cui si suppone impetrato il detto Regio *Exequatur*, come dalla fede poc'anzi menzionata, e negli atti esibita, appare, e non potendo-

si

si provare per testimonj di veduta, stante il trascorso di tanto tempo, quanto sono cento sessantaquattro anni, si dee onninamente stare alla comune dottrina de' nostri Dottori, di aver tutta la forza la presunzion centenaria per presumersi, anzi per aversi come chiaro, e certo il privilegio sù di cui si contende secondo la dottrina del Freccia.

Avevamo noi preparate le risposte a tutte le obbjezioni, che per eludere questa dottrina il nostro Avversario ha con tanta energia, ed erudizione proposte: ma per non tirar così à lungo questo capo con noja de' Signori Senatori a cui questa scrittura presentar si dee, ci riserbiamo di aggiugnerle in appresso con esaminare le dottrine dall'Avversario addotte per chi vorrà riscontrarle. Se non che la già apportata risposta, se il nostro amor proprio non c'inganna, sembra assorbire tutte le sue obbjezzioni. Ma come vuol non presumersi il detto *Règio Placito*, da che non può mai pensarsi che il Priore di quel tempo avesse potuto aver tanto ardire di eseguir la Bolla del S. Pontefice Pio V. senza richiedere dal Regio Collaterale il consueto *Regio Placito*: In quel tempo diciamo, che vi erano ordini rigorosissimi di non eseguirsi scrittura veruna, che da Roma venisse senza il Regio Placito sotto pene gravissime di confiscazion de' beni, di Esilj, ad altre sì fatte pene, come l'Autor dell'Istoria Civile di Napoli ce ne rende testimonio, non meno che i pubblici monumenti registrati nell'Indice dell'Archivio della Regal Giurisdizione, che va attorno per le mani di tutti. E può credersi, che un Monistero, il quale possedea tanto di beni dalla Regia munificenza concedutigli, e da' Re sempre amato, avesse potuto avere tanto di baldanza, che non ostanti i Regj ordini, ad onta de' medesimi fossesi trasportato alla esecuzione della detta Bolla, senza richiederne il Regio Collaterale per lo solito *Placito*? E quando volesse credersi de' Padri di quel tempo una sì fatta ingratitudine, e sconoscenza, contro de' loro benefattori (il che come può presumersi?) Fia possibile, che almeno non si fossero atterriti dalle minaccie delle pene già mentovate? Non si vedevano essi soggetti a perdere in un attimo il possesso de' loro beni, ed ad esser banditi da questo Regno poco men, che come felloni, e refrattarj a'comandi del loro legittimo Padrone? E chi vuol mai pensare cotanta baldanza per commettere un sì grave eccesso, o tanta stolidezza, ed insensataggine per non temere sì spavento-

se minacce in Religiosi costumati, grati sempre al loro Re, o a chi in sua vece in questo Regno presiede, non men, che di sommo senno, e grande avvedutezza? E che forse avrebbe potuto il Padre Priore di quel tempo occultamente eseguire la menzionata Bolla, quando quella non potea esser celata a'Regj Ministri a' quali certamente era noto il rumore, e la vessazione, che i Padri avean sofferto nel Tribunale di questa Nunziatura, e Fabbrica, da che in questo Tribunale non può spedirsi decreto di condanna, senza l'intervento de' Regj Ministri dati per assessori a chi presiede nel medesimo Tribunale? Certamente dee presumersi senza dubitazione alcuna, che egli il Priore di quel tempo ne avesse fatta premurosa l'inchiesta, e ne avesse ottenuto l'intento, e che per disgrazia di quei tempi non ne possa apparire il documento.

Piuttosto presumer si potrebbe che il P. Priore avesse domandato il Regio Placito, e che i Ministri di quel tempo non glielo avessero accordato in iscritto; ma condisceso, che fosse proceduto alla pubblicazione, ed esecuzion della medesima Bolla, senza scrittura veruna per la condizion di quei tempi, che facea tenere quei Ministri d'incorrere nelle scomuniche contenute nella Bolla detta *in Cœna Domini*, siccome chiaro monumento ce ne suggerisce il già mentovato Indice dell'Archivio della Real Giurisdizione al *tomo* 4. *fol.* 58. 59., & 60., che a suo tempo rapporteremo, ed esamineremo.

E ciò supposto non è ella strana cosa il voler ora opporre l'eccezion della mancanza del *Regio Placito* ad una Bolla già pubblicata, ed eseguita per lo spazio di cento sessantaquattro anni, e per conseguenza accettata, per così votarla di forza, e dichiararla cassa, ed irrita? Certamente questa sarebbe una impresa da ributtarsi da tutti i nostri Dottori, così Italiani, come Spagnuoli, e Fiamenghi, i quali concordemente hanno scritto, che le leggi Ecclesiastiche già ricevute, ed accettate non possan dichiararsi invalide, e nulle per la mancanza, che forse si opponga del Regio Placito sul principio della loro pubblicazione, da che secondo il lor sentimento la legge Ecclesiastica già pubblicata, ed accettata per lo corso di più anni senza replica dell'autorità Regia, affin d'infringerla fà d'uopo ricorrere alla Podestà Ecclesiastica, perche dichiari se ella mai contenga sorrezione, o pure orrezione, o altra cosa, che sia valevole a farla rivocare.

Il

Il nostro impegno per tanto in questo ultimo paragrafo della nostra scrittura tutto si ravvolge in addimostrare chiarissimamente, che non ostante la mancanza suddetta, ne'termini ne'quali siamo, non possa la medesima Bolla essere dichiarata nulla, ed invalida, e senza effetto, senza averne pria ricorso alla medesima S.Sede, acciocche si vegga se siavi sorrezione, o nò nell'impetrazione della medesima, e se siavi intervenuta giusta causa, e sufficiente per la medesima Bolla, e per la commutazione dell' opere, che in quella si concede: Indi passeremo a dimostrare, che di fatto siavi intervenuto il *Regio Exequatur*, anche fuori de'termini della presunzione. Rimarrà stupefatto l'Avversario in leggere questa da noi promessa dimostrazione, e dirà forse con Orazio: *Quid tanto dignum feret hic promissor hiatu?* Ma noi speriamo con la nostra debolezza farlo uscire dall'ammirazione, e se non persuaderlo, almeno convincerlo.

E per dar cominciamento al divisato argomento fa d'uopo pria supporre, che l'uso del Regio Placito, o Regio *Exequatur* alle Bolle Pontificie, e Brevi, e Rescritti del Sommo Pontefice, che dalla Corte Romana in questo Regno si trasmettono, sia antichissimo e che ecceda la memoria degl'uomini. Avvi ne' nostri Archivj monumenti antichissimi di questo Regio Placito conceduto da' Serenissimi Re per l'esecuzione de'Rescritti, o Bolle Pontificie. Uno de'più insigni però, e speciosi monumenti, che si abbiano nel Regno di Napoli per la pruova di questo diritto ci vien somministrato dagli Esteri, come da Stokmans, e da lui trascritto lo somministra il celebre Canonista Bernardo Zegero Van Espen nell'appendice al trattato, ch'egli fa *de promulgatione legum Ecclesiasticarum*, dove diffusamente parla di questo diritto del Regio Placito: ed è appunto il primo monumento, che in pruova del Regio Placito egli arreca. Questo è la lettera di Ferdinando il Cattolico scritta a'22. Maggio 1508. al Vicerè di Napoli, coll' occasione di un Breve trasmesso dal Papa nel Regno di Napoli, che voleva si osservasse senza aver pria ottenuto il Regio Placito. In questa lettera però il Re Ferdinando, quantunque molto si dolga del Vicerè, di non aver impedita l'esecuzione del Breve Appostolico, e minacci ruine, e pene formidabili contro del Cursore, che aveva avuto l'ordine di presentare il Breve Appostolico, e del Commessario, che aveva pubblicate le Censure; contuttociò

tociò in questa lettera si conosce l'impegno del Re, perche non si pubblicassero le dette censure, e non si lagna d'essersi eseguito il Breve Appostolico senza l'*Exequatur*, anzi riprende il Vicerè, che lo avea conceduto, e che non avesse resistito all'attentato del Commessario Appostolico, che avea pubblicate le Censure, nè di altro fà menzione. Che però da questa lettera si scorge ad evidenza, che già innanzi erasi praticato l'uso di domandare l'*Exequatur*. Altri monumenti ci somministra l'Archivio della Real Giurisdizione, che sono antichissimi, ne'quali si fà menzione, che nelle Scritture, e Bolle, che da Roma si spedivano per questo Regno, sempre si chiedea il Regio Placito pria d'eseguirle, come leggesi nell'Indice del detto Archivio nel tomo 4. al tit. 1. fol. 39. & *sequen.*, ed in altri titoli, e tomi del medesimo Indice, che noi per non annojar chi legge tralasciamo di qui addurre.

Ed appresso si vede sempre praticato questo Regio Diritto dell' *Exequatur* nelle Scritture, che da Roma vengono, come dal medesimo Archivio si scorge: E sempre i Serenissimi Re hanno avuta tutta la gelosia, che questo loro diritto si fosse osservato interamente, e con tutta puntualità, e ne hanno ripresi i lor Ministri, se mai fossero stati querelati di trascuraggine in un tale affare; e nel tempo del Duca d' Alcalà con tutta la maggior forza, ed impegno si sostenne un così pregievole, e degno diritto Regio, e conseguentemente sempre si è praticato, che in ogni Scrittura, che da Roma venisse, pria di pubblicarsi si chiedesse il Regio Placito, come ancor oggi tuttavia si pratica, e si osserva. E nelle Prammatiche del Regno altresì somiglianti ordini si osservano, come l'ordine rinnovato dal Duca d'Alcalà a'30. di Agosto 1561. a nome di Sua Maestà Cattolica, che non si permettano in nessun conto eseguire, o pubblicare Rescritti, Brevi, ed altre provvisioni Appostoliche senza sua licenza, e solito, e consueto Regio *Exequatur*. E con Prammatica pubblicata in Napoli a'30. Aprile 1655. (1) si vede confermato lo stesso; poiche al num. 20. e 69. della Prammatica, che si addita espressamente si ordina non doversi concedere l'*Exequatur*, se pria non proceda la relazione del Regio Cappellano Maggiore. Ritrovasi altresì altra Prammatica di Ferdinan-

(1) *Prammat. 5. de citation. Edict. aliisque rescript. &c. & pragmat.* 14. *in tit. de Offic. segret. num.* 20. & 69.

dinando I. Re di Napoli, promulgata l'anno 1473. a' 24. Aprile, rapportata nel già notato titolo *de Citation. Edict. &c.* ed è la prima in quel titolo, ed in essa si dà ordine somigliante di non citare chi che sia nel Regno commorante in nome di qualunque Giudice, o Superiore, che sia fuori del Regno, e del Dominio del Re, e questa Prammatica ella è ampia, ed abbraccia, e comprende le provvisioni Appostoliche, e Rescritti Pontificj.

Egli è d'avvertirsi, che in alcuni tempi si sono in questo medesimo Regno eseguiti Diplomi Pontificj, de' quali non appare essersi ottenuto il Placito Regio forse perche siansi dispersi i Registri, o perche abbian dissimulato i Regj Ministri, o per altra ragione a Noi ignota, come fra brieve n' addurremo esempio di Bolle Pontificie eseguite, senza che ne apparisca il Regio *Exequatur*. Per ora basterà avvertire, che nello stesso tempo, in cui bolliva la contesa di questo Punto del Regio *Exequatur*, cioè nel tempo del Ponteficato del Santo Pontefice Pio V., e del Governo del Duca d' Alcalà si veggono eseguiti alcuni Brevi, e Lettere Appostoliche, senza il solito *Exequatur*, con dissimulazione del Supremo Collateral Consiglio, come stà notato nel detto Indice dell' Archivio della Giurisdizione Regia al tom. 4. tit. 2. fol. 58. con queste parole: *E benche alcuni abbiano pubblicati, ed eseguiti Brevi, e Lettere Appostoliche senza l'Exequatur solito, e consueto, è stato necessario dissimularlo, finche s'avesse risposta, e risoluzione di Sua Maestà per non incorrere nelle Censure contenute nella Bolla in Cœna Domini.* Queste sono parole della Consulta del detto Vicerè Duca di Alcalà scritta a Sua Maestà Cattolica Filippo II. de' 15. Maggio 1568.: e nella risposta del Re al medesimo Vicerè a' 12. Luglio del medesimo anno, benche il Re Filippo II. si dolga delle novità, che si erano intentate in materia di giurisdizione in questo Regno per Sua Santità, e suo Nunzio, e riprenda il Vicerè, che non avea saputo rispondere al Pontefice, ed al suo Nunzio, ed egli ordina espressamente, che per il camino, e termine che meglio a lui parerà, restituisca, e reintegri il Regno nella possessione in cui stava, quando egli venne per Vicerè. *E che castighi* (sono parole proprie del Re) *severamente, ed esemplarmente coloro, che ardiranno servirsi d'alcun Breve, Bolla, o concessione Appostolica senza che preceda il Regio Exequatur, che tanto tempo,*

e

e per tante necessarie, e giuste cause s'usa , e sta introdotto nel Regno di Napoli ; con tutto ciò non si legge in questa lettera, che abbia ordinato, che l'esecuzioni già date alle lettere Appostoliche senza il Regio *Exequatur* , siano dichiarate nulle , ed invalide , e casse , o irritate, come dal rapporto di quella Lettera di Sua Maestà in detto tomo 4. del detto Indice al foglio 58. , 59. , e 60. chiaramente si scorge .

Or non sarebbe gran fatto il dire , che la Bolla di San Pio V. per la permuta fatta in beneficio de' Padri di San Martino , formata, e pubblicata nell'anno 1566. , ed eseguita intorno a questo tempo medesimo, fosse stata posta in esecuzione senza il Regio *Exequatur* per lo timore , che forse avevano i Padri di San Martino d'incorrere nelle censure della Bolla *in Cœna Domini* , e che il Regio Collaterale l'avesse dissimulato , tra per lo stesso timore da cui eran sorpresi i Ministri di quel Supremo Senato , come lo accenna la consulta del Duca d' Alcalà poco fà mentovata; e perche conoscevano non essere cosa pregiudiziale alla Regal Giurisdizione , nè a diritti della medesima , o di chi che sia. Potrebbe da ciò inferirsi , che siccome le altre Lettere Appostoliche , e provvisioni allora senza il Regio *Exequatur* eseguite con dissimulazione del Vicerè , e del Collateral Consiglio, hanno avuta la loro sussistenza, nè sono state dichiarate invalide , e tuttavia si suppone , che l'abbiano : così la menzionata Bolla di S.Pio V. per lo Monistero di San Martino , quantunque senza il Regio *Exequatur* posta in esecuzione per dissimulazione de' Ministri di quel tempo (se pur non l'ottennero i PP. come si dee presumere)non debba esser posta in controversia dopo il corso di cento sessanta quattro anni , ma debba aver la sussistenza, e valore, come se fosse stata certamente communita col Regio *Exequatur*.

Ma tutto ciò , che finora abbiamo scritto , sia detto per soprabbondanza di ragioni, non essendo questo il fondamento del nostro discorso, che hà radici più alte, e più profonde, le quali malagevolmente potranno essere sbarbate anche dalla più fina letteratura , e dottrina dell' Avversario . Diciamo adunque secondo i veri principj, co'quali i Dottori Cattolici han trattato questa materia del Regio Placito , che questo Placito , non forma la legge Ecclesiastica , sicche quello mancante la legge non fosse formata;

o per

o perche l'effenza della legge Ecclefiaftica da quefto Placito derivaffe, come un requifito neceſsario, perche la legge foſse *in actu primo*, come dicono i Theologi, compiuta. Quefto non lo hanno mai prononciato i Dottori Cattolici; ma tutti chiaramente han divifato, che la legge Ecclefiaftica di materia fpettante alla Podeftà Gerarchica, hà tutta la fua forma dall'autorità, da Gesù Crifto alla Chiefa, e per eſsa a' fuoi Capi comunicata, come or ora con apportare le loro autorità, con le loro proprie parole farem chiaro. Tutta adunque la forza del Regio *Exequatur* confifte in impedir la pubblicazione e l'accettazione della legge Ecclefiaftica, la qual impedita non può obbligare i fudditi, come coloro, che della legge non hanno notizia giuridica; e per confeguenza non l'abbiano accettata. Quindi nafce, che queſto Regio diritto dell' *Exequatur*, quando niega il fuo Placito, non toglie la forma della legge, nè dichiara eſser quella irrita, o nulla (quefto farebbe un dar alla Podeftà laica autorità fopra la Podeftà Ecclefiaftica nelle cofe alla di lei giuridizione appartenenti, ciocche niun Cattolico hà oſato di dire); ma folamente impedifce, e trattiene, che non fia pubblicata la legge, e che così refti trattenuta, e non abbia forza alcuna, come fe fatta non foffe, e perciò non poffa obbligare: che perciò i più rigorofi Regalifti, che di quefta materia han trattato, fi fon ferviti, qualora han giudicato doverfi impedire il Refcritto appoftolico di quefti termini eſſe *fuperfedendum*, & *Sanctiſſimo fupplicandum*: Onde è che il celebre Francefco Salgado il trattato, che di quefta materia fpezialmente compofe, lo 'ntitolò: *De fupplicatione ad Sanctiſſimum a Literis, & Bullis Apoftolicis in perniciem Reipublicæ, Regni, aut Regis, aut Juris tertii præjudicium impetratis. Et de eorum retentione interim in Senatu*. E così egli, come gli altri regalifti fempre fono ftati full'avvertenza di ammonire i Miniftri, a' quali appartenea l'efaminare i refcritti ottenuti dalla Santa Sede di non porre mano, nè di far dichiarazione alcuna fulla foftanza, o della legge, o della grazia ottenuta, ma folamente di determinare, che debbafi fopraffedere; e frattanto porgere fupplica alla Santa Sede, acciocche meglio informata rivochi que, che pria avea ordinato. Che fe mai alcuno aveffe l'ardire di pubblicare refcritto alcuno che di Roma venga, fenza richiedere, ed ottenere il Regio Placito, ha tutto il diritto il Supremo Magiftrato di ordina-

re,

re, che si rivochi l'atto della pubblicazione, e che si ritiri la scrittura presentata, subito che ne abbia la notizia, siccome avverte il Van-Espen apportando molti esempli di ordini somiglianti di far rivocare la pubblicazione fatta senza il Regio Placito.

E che ciò sia vero, cioè che la legge Ecclesiastica in materia spettante alle cose sagre, o disciplina della Chiesa, non riceva la forma, nè dipenda dall'Autorità laicale, chiaramente si dimostra da quel, che stà disposto nelle leggi, o dir vogliamo ordinazioni del Regno Napoletano: poichè espressamente stà disposto, che per le Bolle, costituzioni, o ordini degli Vescovi del Regno, non vi sia d'uopo di Regio Placito, o di Regio *Exequatur*. Così si legge nell'indice dell'Archivio della Regia Giurisdizione, in cui à foglio 52. leggonsi queste parole: „ Lettera del Vicerè Marchese „ di Mondejar al Governadore della Provincia d'Abruzzo a' 20. A- „ prile 1578. ordinandogli che faccia scarcerare Notar Antonio d'Af- „ flitto, carcerato dal Capitan di Giustizia, sotto pretesto, che „ avesse stipulato atto pubblico per la cattura della possessione d'al- „ cune Cappelle conferite al Cardinal di S. Sisto, come Abate di „ S. Maria di Dominato senza il Regio *Exequatur*, stante che nel- „ le provvisioni, che si spediscono per gli ordinarj non è necessario il „ Regio *Exequatur*. Ed all'incontro, che carceri il Capitano di „ Giustizia. E nella Prammatica 5. già sopra mentovata sotto il titolo *de Citationibus edictis &c.* nel margine stà notato così: *Non mandentur exequutioni rescripta Apostolica absque Regio Exequatur etiam in Provinciis concordat Pragm.* 14. §. 20. 67. *de Officio Secretarii. Idem die* 26. *Maij* 1606. *in Cur.* 15. *fol.* 73. *In rescriptis factis extra Regnum a Prælatis uti Ordinariis Locorum, exequatur non requiritur die* 7. *Octobris* 1569. *fol.* 113. Questi documenti fan chiaramente vedere, che la forma della legge Ecclesiastica non dipende dal Placito Regio, qualora sia di materia all'Ecclesiastica Gerarchia appartenente; se dir non vogliamo, che maggior autorità abbiano i Vescovi nelle loro Diocesi, di quella che abbia il Sommo Pontefice in tutta la Chiesa: Dogma che non sarà se non sentito con orrore da qualsivoglia orecchio cattolico, e detestato con atrocità di parole dalle bocche de' medesimi, ed impugnato dalle loro penne.

Che se il Regio *Exequatur* solo per questo capo trattiene la forza della legge Ecclesiastica, perche ne impedisce la pubblicazione,

e l'ac-

e l'accettazione , ne siegue, che, qualor sia seguita la pubblicazione, ed accettazione senza condizione del Magistrato Regio , e senza richiamo , ò del comune , ò de' Privati , e che l'esecuzione siasi praticata per più anni , e maggiormente se il numero degli anni è eccedente com'è nel caso nostro , con la notizia che ne abbiano avuta i Regj Ministri ; di cui non si può dubitare tra per la lunghezza del tempo , e per la pubblicità della legge , ella poi non può essere irritata , ed annullata dalla Podestà laica : poiche essendo seguita la pubblicazione senza opposizione , e praticata , e così tacitamente accettata , già la legge ha cacciato fuori le sue forze, le quali non ponno essere rintuzzate se non che dalla medesima podestà Ecclesiastica , e però deesene a quella richiamare, qualor credasi non esser confacevole , o pur col tratto del tempo siasi scoverta perniziosa la Bolla al ben pubblico ; altramente sarebbe un confondere le Giurisdizioni , ed attribuire alla podestà laicale ciocche per confessione di tutto il Cattolichesimo appartiene alla Podestà Ecclesiastica .

Quindi prendiamo argomento di dire , e di dire con accertamento , che essendo stata pubblicata , ed eseguita la Bolla del Santo Pontefice Pio V. in questa Città senza opposizione , o di pubblico , o di Regio Magistrato , e così accettata , quantunque manchevole del Regio Placito , dee ella avere la sua sussistenza da cui non può essere scossa, se non da quella medesima Podestà , che l'ha posta in piedi , e le ha dato l'essenza . E però i Padri di S. Martino ragionevolmente han supplicato il Supremo Senato di Napoli , per la declinatoria del foro , volendo essere giudicati da quel medesimo Giudice, dal quale legittimamente hanno ottenuto l'unione , e l'incorporazione de' beni contrastati , e la commutazione dell'opere , conoscendosi ad evidenza , che il braccio secolare non hà più la forza d'impedire la legge per la via del trattenimento della pubblicazione , e dell' accettazione , essendo quella già pubblicata , ed eseguita per lo spazio di cento sessantaquattro anni . Queste conseguenze son certamente con tutta rettitudine tirate dalle premesse da noi asserite ; resta solamente di addimostrare esser vero colle dottrine degli Autori Regalisti , che tutta la forza del Regio Placito consiste in impedire la pubblicazione , e l'accettazione della legge , e non già in dichiararla irrita , nulla , ò ingiusta : Il che noi faremo divisando , ed apportando con

 tutta

tutta fedeltà le dottrine de' medesimi.

E dapprima fà duopo apportar l'autorità di Giovanni Driedone (1) mentovato da' Dottori Regalisti, come il primo ch'abbia posto fuori la ragione, ed il fondamento sù cui s'appoggia il gran diritto del Regio *Exequatur*. Egli adunque nel libro primo *de Libertate Christiana pag.*183. scrive così. *Hinc sciendum est, quod aliud est potestatem sæcularem absolute mandare, aut constituere ne quisquam pareat literis Apostolicis justitiam. & gratiam concernentibus, nec executioni mandet easdem; aliud vero esse, Potestatem secularem mandare, aut constituere, ut sine suo beneplacito & examine nemo pareat hujusmodi literis, nec executioni mandet easdem: nam primum, cum sit directè contra libertatem, & potestatem Ecclesiasticam foret eam prorsus tollere, et extinguere, nec potest fieri absque contemtu Ecclesiasticæ potestatis, nec potest absque ipsius Pontificis privilegio convenire Regi, aut seculari potestati: Secundum autem videtur posse fieri absque contemtu Ecclesiasticæ potestatis, & absque injuria, odio, aut gravamine, seu præjudicio Ecclesiasticæ libertatis, vel Sanctæ Sedis Apostolicæ, aut etiam literarum ejusdem. Potest enim contingere quod Princeps quispiam, aut ex Privilegio, aut ex commissione hoc faciat. Sic Carolus Imperator habuit ex Privilegio Synodi, ne sine sui consensu consecraretur, vel instituereretur Episcopus. Aut ex causa rationabili secundum congruentiam loci, & temporis ad sic statuendum, atque mandandum moveatur propter abusus tollendos, ne præficiantur extranei, aut inidonei, qui per nimiam importunitatem, falsasque suggestiones literas Apostolicas impetrarunt, vel impetratis abuti volunt*. Questa dottrina del Driedone a maraviglia addimostra ciocche noi sul principio abbiam divisato, cioè, che il Placito Regio, nè dà, nè toglie la forma della legge Ecclesiastica, da che secondo questa dottrina, non può il Re comandare che non s'ubbidisca al comando della Sede Appostolica; che sarebbe il toglierle l'essere, ma solamente, che si trattenga l'obbedienza fin a tanto che il Rè diavi il suo beneplacito.

E quì sia bene l'avvertire, che altra sia il dar consenso alla legge, perche quella abbia il suo essere, altro sia, che si dia il consenso, per

(1) *Jo: Driedo lib.*1. *de Libert. Christ. pag.*183.

perche sia pubblicata ed accettata. Il nostro Avversario confonde l'uno coll'altro, e quel ch'è vero consenso del Rè, perche abbia forza un contratto, lo confonde coll'*Exequatur*, o Placito Regio: credendosi che tutte l'autorità che egli porta per esclusion della presunzion del consenso, facciano altresi per la presunzion dell'esclusion dell'*Exequatur*. Ma egli certamente in questo ha preso grande equivoco, essendo questa una cosa assai diversa; poiche il primo dà tutto l'essere al contratto, o alla disposizione, che si faccia di cosa appartenente alla Real Corona; laddove il secondo non è requisito, che riguardi la sostanza, ma solamente la condizione, che può chiamarsi co'Filosofi condizione *sine qua non*. E ciò basti averlo quì avvertito; che in appresso per alleviare ora il tedio, come abbiamo già detto, ponderemo le dottrine dell'Avversario arrecate per escludere la presunzione dell'*Exequatur*.

E proseguendo nostro discorso la dottrina del Driedone vien più chiaramente spiegata, ed attestata da Diego Covarruvias (1), il quale parlando di questo diritto, enunciando altresi la dottrina del Driedone, scrive così: *Primum quod paulo ante itidem dicebamus, maximum extat hujus praxis fundamentum ad ejus justitiam comprobandam ex eo quod idem fiat apud Gallos, & plerasque Christiani nominis gentes. Nam sicut apud Hispanos potestas Legatorum seu Nunciorum Apostolicæ Sedis examinatur, ut admoneri possint a Summo Regis Prætorio, quibus uti conveniat dispensationibus, & commissionibus, nequid fiat in Republicę dispendium, cum plerumque Nuncii Apostolici exteri sint, nec satis noverint, quę sint omnino pręcavenda, ne falsis precibus ac suggestionibus decipiantur, ita & idem fieri solet apud Gallos teste Lugdunensi in Regula Cancellariæ de infirmis resignantibus num.*139. *Ita enim inquit de Regno Franciæ; in quo nec Legatus quidem Papæ, sive lateralis, sive missus quidquam auctoritate Papali exequi potest in Regno, nisi prius permissionem expressam a Rege obtinuerit homologatam a suprêmo Tribunali Regio, in quo Legatus vult aliquid exequi, nec in terris Regni, quæ nuper adhuc erant in possessione Regis Franciæ sine consensu Comitis Flandriæ, ut vidi per Programma Caroli V. Imperatoris,* Kk 2 *qui*

(1) *Covarruvias practic. quæst. cap.*35. *num.*4.

qui ibi idem jus conservat, cujus programmatis exemplar habeo sub data 13. *diei Maji anni* 1531. *hactenus Lugd., ex quo apparet non tantum in Hispania, sed & in Flandria, & apud Gallos hoc ipsum frequentissime fieri. Sic etiam in his Regnis multis in casibus, & negotiis literæ Apostolicæ ante executionem earum ad Regia mittuntur Auditoria, & Tribunalia, idque fit ex Regio decreto, ut illic examinentur, ne quid fiat, & obtineatur falsis precibus, & importunis suggestionibus a Summo Pontifice adversus Regni, Regumque Hispaniarum privilegia, & Apostolicas concessiones; denique ne literæ Summi Ecclesiæ Præsulis contra publicam spiritualis Ecclesiasticæ, & temporalis hujus Provinciæ utilitatem, præter ipsius concedentis voluntatem, & consensum executioni mandentur. Etenim, & alii Christiani Orbis Principes eodem jure utuntur, & hactenus usi fuere, quemadmodum manifestum fit ex testimonio Johannis Driedonii viri, & moribus, & Sacræ Theologiæ Professione insignis. Is inquam in lib.* 1. *de libertate Christiana pag.* 183. *distinguens aliud esse Potestatem sæcularem absolute mandare, aut constituere, ne quisquam pareat literis Apostolicis justitiam, aut gratiam concernentibus, aliud vero esse potestatem sæcularem mandare, aut constituere, ut sine suo beneplacito, & examine nemo pareat hujusmodi literis, nec executioni mandet easdem. Primum quidem improbat: secundum verò admittit his sane verbis. Secundum autem videtur posse fieri absque contemtu potestatis Ecclesiasticæ, & absque injuria, & odio, aut gravamine, seu præjudicio Ecclesiasticæ libertatis, & S. Sedis Apostolicæ, vel literarum ejusdem: Potest enim contingere quod Princeps quispiam, &c.* e prosiegue a portare le parole di Driedone da noi già sopra trascritte, aggiugnendo quest'altre da noi omesse, ed anche come parole del Driedone: *Ad oppressiones pauperum, qui alioqui sub prætextu literarum Apostolicarum longius litibus, gravibusque sumtibus vexari possent; non quod potestas sæcularis velit sibi aut judicium Ecclesiasticarum rerum usurpare, aut viros idoneos auctoritate Apostolica institutos impedire, aut super illorum idoneitate judicium sumere, sed quod velit ad ædificationem Reipublicæ statum Ecclesiasticum promovere: hæc Driedonius.* In queste parole del Covarruvias son da notarsi due cose: la prima che a' suoi tempi almeno non era universale la pratica del Regio Placito in tutti i

ca-

casi, ma solamente in molti *in multis casibus* dice, non *in omnibus*, ed aggiunge la cagione, cioè, acciocchè non facciasi cosa, che ottenuta con false preghiere, ed importune suggestioni dal Sommo Pontefice possa pregiudicare i privilegj del Rè, e de' Regni delle Spagne, e dell'Appostoliche concessioni: e finalmente acciocchè non si turbi l'utilità spirituale, ecclesiastica, e temporale di que' Regni fuori dell'intenzione, e volontà del concedente. Da ciò si deduce, che non è presunzion temeraria il credere, che anche nel Regno di Napoli, dipendente dalla Corona di Spagna ne' tempi più antichi non era così distesa la pratica del Regio Placito; ma che in alcuni casi si eseguivano le Bolle, ed i Rescritti Pontificj senza il Regio *Exequatur*, qualora questi niente offendevano i diritti Regj, nè i privati, e nulla apportavano di pregiudizio alla quiete pubblica, ed all'utile temporale del comune: siccome sopra abbiam ponderato, che ciò faceasi per condiscendenza pia de' Serenissimi Rè.

La seconda, che giusta la dottrina del Driedone dal Covarruvias confermata in quanto alla sostanza (benche moderata in quanto alla concessione Pontificia, consuetudine, o prescrizione, alle quali il Driedone attribuisca il diritto suddetto) che la potestà laica non ha l'autorità di giudicare della legge ecclesiastica, o delle grazie concedute dalla S.Sede, ma solamente d'impedire l'esecuzione con impedirne la pubblicazione, ed accettazione.

E più chiaramente questo comparisce da ciò, che il Covarruvias scrive nel medesimo luogo al *num.6.* dove scrive così: *Ne vero quis existimet quidquam apud Regia Hispaniarum Prætoria in hisce rebus, & negotiis Ecclesiastici fieri, quod vel minimum deroget Summi Pontificis potestati; absit enim hoc a Catholicis Hispaniarum Principibus, qui Sacrosanctæ Romanę Ecclesię, ejusque Summi, & totius Christiani Orbis Pontificis decreta, & mandata maximo conatu exequuntur, & venerantur, is, obsecro candido animo expendat literarum Apostolicarum executionem, quandoque differri, ac suspendi Regii Prætorii decreto, & auctoritate, ut maximus Christi Vicarius interim certior fiat, quot, & quantis afficiatur incommodis, & gravaminibus Respublica ista propter multa, quæ ab ipso falsis precibus, & suggestionibus impetrantur, quæ minime Sanctissimus Pontifex foret concessurus, si per sinceram, justamque narrationem certo sciret, quid spirituali,*

tuali, ecclesiastico, & temporali hujus Regni, & Principatus recto regimi sit conducibilius. Quod non aliter percipi valeat, quam per delationem omnibus numeris absolutam, quae a viris prudentissimis, atque in hujus Reipublicae administratione diu exercitatissimi ipsimet Pontifici fiat. Interim igitur dum Pontifex Summus instructior hisce de rebus publicae utilitati consulere decernit, aliquot literarum Apostolicarum executio differtur, eo quidem consilio, quod Pontificia, & Caesarum responsa passim exhibent, praesertim in cap. si quando de rescriptis, &c. E dopo aver rapportato molti testi, e dottrine verso la fine del *capo* scrive queste parole degne da notarsi: *QUÆ TAMEN OMNIA SUNT CAUTISSIME LEGENDA, NE QUID TEMERE FIAT ADVERSUS JURIS DIVINI PONTIFICIAM INSTITUTIONEM.* Così Covarruvias. Or guardi l'Avversario con che riserba parli il Covarruvias, quando si tratti non più, che d'impedire l'esecuzione delle lettere, e Bolle Appostoliche: tant'era il rispetto, ed osservanza, che questo *Onore delle Spagne*, com'egli lo chiama, portava alla Santa Sede, ed al suo Pontefice; e che proccurava insinuare altresì a' Ministri Regj per così fargli avveduti, che essi non avean la podestà di mandar a terra le leggi Ecclesiastiche, ma solo d'impedirne la pubblicazione, qualora per giusti motivi stimassero spediente il sospenderne l'esecuzione, con loro imporre l'obbligo di scriverne frattanto alla S. Sede Appostolica. Guardi pure come le dottrine del Covarruvias, da noi qui descritte, ad evidenza confermano ciocchè noi sul principio abbiamo divisato.

Francesco Salgado grave Scrittore, ed acerrimo difensore del dritto Regio del placito, o *Exequatur*, dopo aver provato nel primo capo della prima parte della sua opera la supplicazione *ad Sanctissimum* competersi al Re per la protezione, che dee a' suoi vassalli, ed alla sua propria Corona, acciocche quelli non siano vessati, e questa non pregiudicata. Nel capo 2. deduce da quel principio doversi al Rè, e convenirli il diritto di sospendere l'esecuzione delle Bolle, e delle lettere Appostoliche, e supplicarne frattanto il Sommo Pontefice, ed a ciò fare, allega infinite autorità, e Dottori, i quali questo diritto dichiarano, e sostengono. Il primo ch'egli cita, e la di lui dottrina rapporta, è Giovanni Driedone, arrecandone quelle medesime parole, che noi già abbiamo allegato, e trascritte,

te. E dopo varj Autori da lui allegati nel *num.* 12. scrive così Angelus *in consʃ.23. ubi probat quod licet laicis nulla sit attributa potestas in beneficialibus, valet tamen Statutum Florentinum, quo cavetur, ut nulla gratia apostolica, seu literæ ad beneficia exequantur, nisi habita prius licentia a Senatu, ne scandala, & dissentiones oriantur in perniciem, & exitium Reipublicæ, sicque contra publicum utilitatem ad quod plurimos Doctores conjecimus infra hac* 1.*parte cap.*4.*a num.*38. e nel *num.*13. arreca l' autorità di Capece dicendo: *Capicius dec.*131.*num.*6.& 7. *idem quod* Angelus *repetit allegans Abbatem contrariũ tenentem, quem quidem procedere posse, cum nulla justa causa, & publica ad id subsit, nec præsumatur; hoc sequitur etiam* Azebedus *in leg.*14. & 25. *tit.*3. *lib.*1.*recopil.sub num.*46.*Id ipsum* Antonius Thesaurus *dec.*131. *n.* 3.& 7.*ubi sentit talia statuta, & edicta fieri posse pro bono publico ad evitanda scandala, & rixas quando oriri timentur, affirmat* Petrus Antonius de Petra *in tract.de potest.Princip. cap.*6.*num.*9. E nel *num.*16.allega l'autorità di Palazio Rubeo con questa forma: *Palatius Rubeus vir doctissimus in tractatu seu libello de Beneficiis vacantibus in curia per totum maxime* §.4.5.6.7. & 8. *quibus quidem amplissime & abunde comprobat multis rationibus, & fundamentis validissimis licite posse Regem retinere literas a Sede Apostolica impetratas justa, & legitima causa existente ex iis, quæ à jure approbatæ sunt (quas latius prosequitur) ut in executione earundem supersedeatur donec mediante supplicatione Summus Pontifex de veritate precum melius informatus de remedio provideat, & interim secunda jussio expectanda; non tamen prima exequenda in damnum Regni, aut Regis, aut publicæ utilitatis.* Apporta poi nel *n.*18. l'autorità del Covarruvias da noi già allegata, apportandone le medesime parole, che trascrive Salgado. E dopo aver citato moltissimi Autori, anche de'nostrati nel num. 27.apporta l'autorità di Castello di Bovadilla *in polit.l.*2.*cap.*18.*n.* 206.(vuol dirsi 208.)*ubi ita ait num.* 103. (vuol dire caso 103.) e dopo averne apportate alcune parole, colle quali asserisce il Bovadilla l'uso lecito della retenzion delle Bolle Appostoliche, riferisce l'avvertenza del medesimo Bovadilla concepita con queste parole: „ Lo qual quando convenga hazerse ha de ser como se
„ haze con summo respecto, y veneracion de la Santa Sede Apostó-
„ lica por las dichas causas, y con el zelo cristianissimo de nuestros

Re-

,, Reyes, y sus consejeros *para suplicar dello a Su Santidad*, como
,, Caveza y Rector de la Iglesia, para que informado de la verdad
,, y congruencia, provea, y mande lo que a la salud y bien univer-
,, sal de la Republica espiritual, y temporal convenga, *y cessando*
,, *las dichas causas* luego le buelven, y restituyen las dichas Bullas
,, con facilidad a sus duennos paraque LIBREMENTE USEN
,, DELLAS.

Infiniti altri Autori cita il Salgado in quel capo 2. pria della sezione prima, i quali tutti collimano allo stesso scopo, cioè di provare, che possan ritenersi le Bolle Appostoliche, qualora giusta causa v' intervenga; ma tutti asseriscono, doversi fare con sommo rispetto della Santa Sede, e soprassedere fintanto, che supplicatane Sua Santità faccia altra provvisione, e quì è conveniente arrecare le parole del medesimo Salgado nella fine del *num.*76. e nel 77. e seguenti, *Adhuc & ipse* (così egli scrive Henriquez *in Glossa ejusdem* §.1. cioè *in 3.tom.summæ tractat.de Pontificis clave lib. 2. cap.*16., *multa notabilia ponit in comprobationem eorum omnium quæ dicit in ejus contextu, quorum aliqua speciali adnotatione digna repetam, dicit igitur ibidem lit. a) in hac cap. 12. §. 1. & tunc Judex incurrit excommunicationem infra cap.21. §. 2. Nam vox prætextus includet dolum, puta dum pars, aut Judex. ut malitiose contra jura differat litem, & causam effugii curavit iterum, atque iterum habere recursum ad Regia Tribunalia, & opponit titulum simulatum de prohibenda vi, accipitque in quendam fictũ prætextũ, & colorem, quando constat nullam subesse vim.*

Queste dottrine, ed autorità dal Salgado riferite, ed approvate chiaramente additano, che il diritto del Regio Placito consiste nell'impedire la pubblicazione, e l'esecuzione delle lettere Appostoliche; ed insieme che la potestà laica non pretende metter mano ad infringere, o ad annullare ciocche la potestà Ecclesiastica nelle cose a se spettanti hà determinato, e che tale sia l'uso, e la pratica così de' Regni di Spagna, come d'altri Regni, e Stati, de' quali parimente fà menzione il Salgado.

Ma mirabilmente questa verità divisa lo stesso Salgado in tutto quasi il capo 3. e specialmente nel principio, dove scrive così (1)
,, Non existimet aliquis quidquam apud Regia Hispaniarum Prætoria

(1) *Salgad. de supplicat. ad Sanctissimum par.1.cap.3.a n.1.*

„ ria in hisce rebus , & negotiis ecclesiasticis fieri , quod vel mi-
„ nimum deroget Summi Pontificis potestati , vel purissimas ejus
„ aures offendat : absit enim hoc à Catholicis Hispaniarum
„ Principibus , qui Sanctæ Romanæ Ecclesiæ , ejusque summi , &
„ totius Christiani Orbis Pontificis Sacrosancta Decreta , & man-
„ data maximo conatu pro ipsorum pietate , & in Deum Religione
„ colunt exequuntur, & venerantur . E prosiegue a scrivere come
sue proprie le parole del Covarruvias da noi sopra trascritte , ci-
tando il luogo medesimo da noi citato . Ma nel numero 5. aggiu-
gne : „ Reges etenim nostri hoc tantum fine , & animo literas sic
„ Reipublicæ præjudiciales Apostolicas detineant , cum alias omni
„ conatu , & obedientia certant Summi Ecclesiæ Præsulis cunctas
„ omnes tolerabiles literas exequi , & ad id suum auxilium liben-
„ tissime præstant, ut ipsimet Reges profitentur , atque testantur
„ *in l. 14. tit. 3. lib. 1. recopil. in fine.* e ne rapporta le parole : riferisce
parimente la legge 25. del medesimo tit. 3. del medesimo libro , le
cui parole perche sono assai notabili , e molto contribuiscono al
nostro intento convien quì rapportare: sono adunque le seguenti:
„ Se nos ha dado muchas querelas de los agravios , que cada die
„ reciben en estos nuestros Reynos de provisiones, que se despachan
„ en Corte de Roma , en derogacion de las preeminencias dellos,
„ y de la costumbre immemorial, supplicandonos por el remedio . Y
„ porque nuestra intenzion , y voluntades como siempre ha sido, y
„ sera que los mandamientos de Su Sanctidad , y Sancta Sede Apo-
„ stolica, sus Ministros sean obedenzidos, y cumplidos con toda la re-
„ verencia y acatamiento devido, y assi lo tenemos encargado: y por
„ esta encargamos, mandamos a los Arçobispos, y Obispos, y a todos
„ los Capildos, Abades, y Priores y Archiprestes destos nuestros Rey-
„ nos , y a sus Juezes, y Oficiales, que assi lo hagan , y que todas
„ las Letras Apostolicas, que venieren de Roma en lo que fueren ju-
„ stos y razonables, y se podieren buenamente tolerar las obedescan
„ y cumplir en todo y por todos y hagan obedecer sin poner en ello
„ impedimiento , ny dilacion alguna, porque nos terniamos por de-
„ servidos de lo contrario, y mandaremos proceder con todo rigor
„ contra los inobedientes, &c.

Con questo rispetto , e con tal riserba parlano le leggi de' Regni di Spagna al proposito della retenzion delle Bolle Appostoliche , anche pria di pubblicarsi, e d'eseguirsi : e l'Avversario è così ardito,

che non vuole si porti questo rispetto ad una Bolla d'un Pontefice sì Santo, e sì benemerito della Casa Austriaca, quale fù Santo Pio V. anche dopo pubblicata, ed eseguita dopo lo spazio di centosessantaquattro anni, volendo che sia dichiarata nulla, ed insussistente dal Supremo Senato di Sua Maestà Cesarea Cattolica in questo Regno, senza che ne pur se ne faccia motto alla Santa Sede Appostolica? Prosiegue poi il Salgado nello stesso luogo ad esaggerare la pietà della nazione Spagnuola, ed il zelo de' Rè delle Spagne in osservare ciocche s'appartenga alla riverenza, ed obbedienza dovuta a' decreti de' Pontefici arrecandone molti testimonj presi da varj Istorici. Altre dottrine del medesimo Salgado, così scrive in detto *capo* 3. come in altri luoghi del detto trattato *de supplicatione ad Sanctissimum* potremmo noi ponderare per maggiormente chiarire il punto, che stiam divisando: ma le addotte sono a sufficienza, e perciò ce ne asteniamo; siccome parimente lasciam di addurre altre sue autorità nel trattato *de Protectione Regia* per essere state addotte, divisate, ed esaminate in altra scrittura insieme coll'autorità del celebre, e rinomato Cevallos.

Non possiam però dispensarci dall'addurre un'altra sua dottrina con gran fondamento dichiarata, e confermata nel *cap.* 8. del medesimo trattato *de supplicatione ad Sanctissimum*, dove ne' numeri, che si segnano nel margine scrive così: (1) „ Secundo ex eadem „ doctrina infertur, ad propositum, de quo agimur ut cum ad cogni„ tionem surreptionis requiratur jurisdictio, & causæ cognitio, cum „ agatur de literis annullandis, & irritandis & absolute privandi im„ petrantem jure suo quæsito ex literis, & provisione Apostolica, „ absurdum foret dicere, nec tentare posse Senatum ipsum supre„ mum Regium fundare retentionem Bullarum super simplici sur„ reptione quando alias omnino ex executione cessat qualitas damni „ publici, aut publicæ utilitatis Regni aut Regis, ac inde turba„ tio status publici, quod quidem in simplici, & non ita qualifica„ ta surreptione literarum penitus cessat, sed immo tunc jam agi„ tur de jure, & justitia earundem, quod est penitus spirituale, cum „ agatur de tituli validitate, aut nullitate, an rite, & recte fuerit „ expeditus, & impetratus, quo casu, nec principaliter, nec etiam

(1) *Salgado de supplicatione ad Sanctissimum par.* 1. *cap.* 8. *num.* 24. & 25.

„ etiam incidenter poteſt tractari in Senatu Regio,& temporali omni-
„ no incapace, prout explicant diſtinguentes quæſtionem facti rei
„ ſpiritualis a quæſtione juris magna illa Doctorum caterua, præ-
„ ſertim Regnicolarum, de qua in *de regia protectione par.1. cap.1.*
„ *à num.*217. ultra quos videndi erant Cynus in *l. Arethuſa n.6.*
„ *ff.de ſtatu hominum* Bart. in *l.Titia num.*8.*ff.ſoluto matrimonio*,
„ ubi etiam abunde Petrus Barboſa *a num.* 21. & 24. Bald. in *con-*
„ *ſil.*175. *in fin.lib.*3., & per plura exempla declarat Albarus Vela-
„ ſcus *in conſul.*159.*n.*12.*t.*2.latiſſime etiam Fontanella *in commen-*
„ *tariis de pactis nuptial.tom.*1. *clauſ.*4. *gloſ.* 13.*par.* 2. *a num.* 27.
„ *cum multis ſequentibus.* Bene etiam Cardoſus *in praxi judicum*
„ *verbo cauſa n.*8.ubi plures allegat ibidem Doctores.

Son notabili altresì le ſue avvertenze contenute ne i *num.* 42. 43. e 44. del capo citato (1) dove ſcrive così: „Itaque inquantum ipſe
„ (parla di Antonino Diana) ſimpliciter de ſurreptione literarum
„ Apoſtolicarum loquitur, ut ad Judicem Eccleſiaſticum pertineat
„ cognitio, ſic generaliter loquentem admittimus, itaut ſimplex
„ ſurreptio, & falſitas literarum non ſit cauſa per ſe ſola ſufficiens
„ ad fundandam retentionem in Senatu, prout & nos quoque pro-
„ bavimus ex multorum relatione ſupra a *num.* 24. cum multis ſe-
„ quentibus. Attamen quando ſurreptio involvitur, & imbibita eſt
„ in præjudicio Regis aut Regni, atque damno publico (cui ob-
„ viare officium proprium eſt Regis ex plene ſcriptis ſupra *cap.*1. &
„ 2. & per ſeptem capita præcedentia) ſequitur quod de ea inciden-
„ ter ad violentiam, de qua cognoſcit Senatus principaliter poſſit
„ agi, & deduci, NON AD EFFECTUM DECLARANDI
„ ALIQUID SUPER EA, NEC SUPER ESSENTIA VALO-
„ RE, AUT JURE LITERARUM, ſed ad effectum apertius de-
„ tegendi involuntatem Pontificis concedentis,atque inde ob damni
„ publici principalem cauſam, interim detinendi literas, & ſup-
„ plicandi SANCTISSIMUM, ut noviter de inconvenientis,damno
„ publico, & ſcandalo ex earum executione oriundis inſtructus,
„ quid ſenſerit iterum reſcribat, ſicque Diana ad terminos hos re-
„ ſolutos in hoc capite poteſt reducere, & declarare.

Ma perche il corifeo di queſta materia vien riputato oggi comunemente il dotto Canoniſta Bernardo Zegero Van-Eſpen, fa d'uopo

Ll 2 trat-

(1) *Idem ibidem num.*42. 43. & 44.

trattenerci in addurre, ed esaminare i Principj sù quali egli fonda il diritto del Placito Regio, da' quali senza dubbio si deduce, che tutta la forza del Regio Placito è in impedire la pubblicazione, ed accettazione delle leggi Ecclesiastiche, o pure in farne rivocar la pubblicazione, quando sia di fresco fatta, come noi, apportando le sue dottrine, e trascrivendo le sue parole, chiarissimamente additeremo.

Egli adunque il Van-Espen tutto il suo trattato del Regio Placito l'intitola: *de publicatione legum*, per così additare, che il fondamento del diritto del Regio Placito sia la pubblicazione della legge impedita: poichè questa non pubblicata non ha forza di obbligare. E che sia così, basta riflettere al suo intento da lui spiegato nella prefazione preposta a questo trattato. Nel §. che comincia *adversus hanc* della detta prefazione, scrive così: (1) „ Præsentem de hoc jure Placiti tractatum conscribendum existimavi, „ eumque pro majori claritate, & elucidatione in quinque partes „ distribuendum, in quarum prima generaliter de publicatione le„gum Ecclesiasticarum tractandum credidi, pluribusque adstruere „ conatus sum, nullam legem Ecclesiasticam etiam Pontificiam Bel„gas obstringere, nisi ritu consueto per singulos Diœceses servato „ ordine Hierarchico per suos respective Episcopos, & Pastores „ fuerit proposita iis, quos concernit, neque solam publicationem „ Romæ more solito factam sufficere, ut Belgas aliosque remotissi„mos populos, legibus, seu decretis hisce constringat. E nel §. „ *ulterius ostendo*: (scrive così): Ulterius ostendo unicum hujus „ juris Placiti scopum esse præcavere, ne ex præcipiti Bullarum, „ seu decretorum è Curia Romana emanantium publicatione, aut „ executione Respublica in varia incommoda incidat, sive præca„vere, ne per hujusmodi publicationem temporalis Reipublicæ „ tranquillitas, aut pax turbetur, & ordo publicæ disciplinæ in„vertatur.

Comincia poi il suo trattato, e nella parte prima, dove tratta della pubblicazion della legge (2) tutto s'impiega a provare, che la legge non pubblicata non ha forza d'obbligare. Dimostra altresì qual pu-

(1) *Bernardus Zegerus Van-Espen in tract. de promulgatione legum Ecclesiast. in præfat.*

(2) *Van-Espen ibidem par. 1. cap. 1.*

pubblicazione sia necessaria ne i §. 2. 3., e 4. del capo primo. E nel capo 2. si sforza provare doversi promulgare per le Provincie, ancor le leggi Ecclesiastiche. Nel §. poi quinto del capo 3. rispondendo agli argomenti del P. Arrigo Pirringh, che sostiene l'oppinione d'essere bastevole la promulgazione delle leggi, e decreti Pontificj fatta in Roma, nè richiedersi la pubblicazione nelle Provincie, nel verso che comincia *nimis* scrive così. „ Nimis
„ enim notum est, has regulas tametsi in Cancellaria Romana publi-
„ catas, in aliis provinciis tamquam regulas seu leges non reputari,
„ priusquam in Provinciis fuerint publicatæ, aut SALTEM LON-
„ GO USU RECEPTÆ: Noti l'Avversario queste parole, AUT
„ SALTEM LONGO USU RECEPTÆ. E nel verso *scitur quo-*
„ *que* (scrive così). Scitur quoque nonnullas illarum esse passim,
„ ubique receptas non vi publicationis in Cancellaria Romana, sed
„ quia ob suam æquitatem, vel publica auctoritate, VEL LON-
„ GO USU TAMQUAM LEGES REGNI SUNT PUBLICA-
„ TÆ, ET RECEPTÆ, ADEOUT NON TAMQUAM LEGES
„ A CANCELLARIA ROMANA PENDENTES, SED UT
„ LEGES REGNI SPECTENTUR. E nel verso *similiter* (scri-
„ ve così): Similiter tametsi hæc regulæ per singulos Pontifices de
„ novo publicentur, additis nonnunquam nonnullis novis clausu-
„ lis, vel etiam regulis, nulla ad has publicationes in Provinciis ex-
„ tra Curiam Romanam fit reflexio, aut additionum nulla habetur
„ ratio, priusquam publica auctoritate expresse, vel saltem tacite
„ LONGO USU sint probatæ, & admissæ. „ Così risponde il Van-Espen all'obbjezioni del Pirringh prese dall'uso di pubblicar le regole della Cancellaria in Roma.

Nella parte poi seconda dove tratta espressamente del Placito Regio richesto per la publicazione, ed esecuzione delle lettere Appostoliche (1) nel §. 2. del c. 1. dopo aver apportata la dottrina del Covarruvias (2) con le parole da noi sopra trascritte nel verso, che comincia *de hoc* (scrive così): De hoc Placiti usu testantur passim Regni
„ illius (cioè della Spagna) Pragmatici, atque inter alios Hierony-
„ mus Cevallos de usu retinendi Bullas Pontificias in Senatu Regio
„ quo ad usque ibidem examinatæ fuerint, agit in suo opere com-

mun.

(2) *Van-Espen ibidem par. 2. cap. 1. §. 2.*

(3) *Covarruvias cap. 35. practic. quæst. n. 4.*

,, mun. contra commun. afferitque in Prologo *tom.5.num.*160.quod
,, Senatores Regii non teneantur rationes retentionis Bullarum ex-
,, ponere Pontifici, nisi Summus Pontifex ipsemet petat. ,,Questo però, che dice il Cevallos citato dal Van-Espen sembra essere opposto alla dottrina degli altri Autori, e di lui medesimo, che altrove con gli altri insegna, che trattenendosi le Bolle Appostoliche, frattanto debba farsene relazione al Sommo Pontefice, e supplicarlo per la rivocazione di quelle: le parole degli Autori le abbiamo poco anzi rapportate, e quelle del Cevallos in altra scrittura, e con altra occasione si sono trascritte. Anzi lo stesso Van-Espen nel capo seguente nel §. 1. sembra riprovare quest'asserzione del Cevallos in quel luogo, poiche nel verso *tandem* apporta la dottrina del Covarruvias da noi sopra anche trascritta, che chiaramente richiede la supplica al Sommo Pontefice, qualora le di lui lettere sian trattenute; nè questa dottrina vien da lui riprovata, anzi presso che espressamente approvata: Ecco le parole del Van-Espen: (1) ,, Tandem pluribus (parla del Covarru-
,, vias) in hujus juris assertionem productis fundatissimis argumen-
,, tis, præveniens eorum maledicentiam, qui hoc jus Regium in
,, invidiam vocabant, quasi per hanc detentionem Bullarum Ponti-
,, ficis auctoritati detraheretur, rursus admonet eum dumtaxat in
,, finem eam Bullarum detentionem fieri, ut maximus Christi Vi-
,, carius interim certior fiat quot, & quantis afficiantur incommo-
,, dis, & gravaminibus (sono parole del Covarruvias da lui riferite)
,, Respublicæ istæ propter multa, quæ ab ipso falsis precibus, & sug-
,, gestionibus impetrantur, quæ minime Sanctissimus Pontifex fo-
,, ret concessurus, si per sinceram, justamque narrationem, certò
,, sciret, quid spirituali ecclesiastico, & temporali hujus Regni,
,, & Principatus recto regimini sit conducibilius. ,, Avvertasi, che in questo capo il Van-Espen tratta *ex professo* dello scopo del Regio Placito.

Adduce poi nel medesimo §. altri Autori, e primieramente Francesco Salgado con queste parole. ,, Et Franciscus Salgado in tracta-
,, tu de supplicatione ad Sanctissimum *cap.*8. *num.*11. *par.*1. expres-
,, se monet recursum ad Senatum Regium pro retentione Bullarum
,, institui non posse, nisi occurrat utilitas publica, qua impediatur
tur-

(1) *Van-Espen. ibidem cap.*2. §. 1.

„ turbatio Reipublicæ spiritualis ecclesiasticæ, aut temporalis, quo
„ unico fundamento, ait, hæc retentionis cognitio, & facultas de-
„ fertur Principi supremo, & Ecclesiæ, & Regni protectori.
Ma quì fa d'uopo arrecare le parole del medesimo Salgado del detto luogo al *num.*10., che fanno molto al caso, di cui si tratta, e sono le seguenti „ Firmiter tenendum est, & nervose defenden-
„ dum, simplicem surreptionem cæterarum Apostolicarum, nulla-
„ tenus esse fundamentum habile, ad earundem retentionem in Se-
„ natu discernendam, nec etiam disponendam, nisi concurrat, aut
„ inde inferatur damnum publicæ utilitatis, & aliqua ex causis re-
„ latis superius *cap.*3.*& seqq.*
Prosiegue poi il Van-Espen, e di nuovo cita il Salgado con queste parole „ Et *cap.*13.*num.*13. asserit, idem Salgado, quod omnes
„ casus, in quibus dari potest Bullarum retentio in Senatu uni tan-
„ tum rationi nitantur, & unico fundamento justificentur, nem-
„ pe præjudicio Reipublicæ, ac damno publicæ utilitatis, quodque
„ ad hunc dumtaxat finem tendat, ob illumque fuerit salubre hoc
„ remedium introductum, quod latius deducit *cap.*3. ubi *num.*28. di-
„ cit eam praxim hoc uno fundamento ab omnibus Doctoribus ju-
„ stificari „ e conchiudendo quel §. scrive così, Eundem hujus pra-
„ xeos scopum paucis expressit Hubertus Loyens in *tract. de Curia*
„ *Brabantiæ*, notans, quod nullæ Bullæ Pontificiæ mandentur exe-
„ cutioni, sine permissu Regis, aut cognitione eorum, qui supremæ
„ Jurisdictioni præsunt, quorum partes sunt eas inspicere, atque
„ cognoscere, an nihil contineant, aut admistum habeant, quod
„ Rempublicam lædere possit „ in quo uno, ait, omnis placiti usus
„ consistit.
In oltre nella quinta parte del detto trattato, dove tratta *de usu placiti Regii super Bullis Dogmaticis* al *cap.*3., in cui esamina l'oppinion di Francesco Zipeo sopra quest'uso del Regio Placito nel § terzo rispondendo a quel, che il Zipeo diceva, scrive così,
„ Constat enim Placitum Regium in hoc unum tendere, ut præ-
„ caventur publica incommoda, quæ ex præcipiti Bullarum, aut
„ rescriptorum Curiæ Romanæ publicatione, executione, aut ad
„ missione in Rempublicam redundare possent, quemadmodum in
„ præcedentibus fusius ostensum est. Porro indubitatum est rescri-
„ pta privatis data, eaque beneficiaria, rarius in publica commoda
„ posse impingere; eo quod nonnisi inter privatos res agatur, & si quid
sur-

,, surreptum fuerit nonnisi præjudicium privatorum concernet, im-
,, mo si quæ in iis sordes se immisceant , hæ non soleant tam facile
,, publicum inficere ; eo quod inter privatos hæreant, quando-
,, quidem similia rescripta publicari , & in populo divulgari , aut
,, ut regula actionum proponi non consueverint . Ad hæc simi-
,, lia rescripta , & provisiones beneficiariæ eodem pene semper sty-
,, lo, atque iisdem sub clausulis consueta sunt in Curia Romana ex-
,, pediri . Quapropter ubi semel similes formulæ fuerunt examina-
,, tæ , & per Principum edicta , necnon consuetam praxim per Ar-
,, resta Conciliorum firmatam rescripta beneficiaria quoad clausu-
,, las in iis occurrentes modificationem suam acceperunt , sine ma-
,, gnis incommodis, aut notabili Reipublicæ, seu Ecclesiæ , seu
,, civilis turbationis periculo eximi possent ab hoc Placiti usu . Et
,, quidem in Gallia tametsi summo cum rigore super omnibus re-
,, scriptis , & mandatis Curiæ Romanæ usus Placiti servetur eum-
,, que in finem plura continuo emanent Regia edicta , tamen re-
,, scripta beneficiaria per privatos in consueta forma obtenta, Placi-
,, to Regio declarantur exempta . Id probat in primis solemne Par-
,, lamenti Parisiensis Arrestum die 15. Maji 1647.,in quo postquam
,, Curia inhibuerat omnibus Archiepiscopis,Episcopis,&c. recipere,
,, jubere publicari , aut exequi decreta , aliave rescripta Inquisi-
,, tionis Romanæ, quemadmodum , & omnes alias Bullas , & Bre-
,, via sine Placito Regio obtento in supremo Regis Auditorio, hanc
,, subjungit exceptionem , ita tamen ut provisiones beneficiariæ ,
,, & expeditiones ordinariæ concernentes causas privatorum , quæ
,, in Curia Romana obtinentur conformiter ad ordinationes Regni
,, & leges status sub dicta prohibitione non comprehendantur: così
il Van-Espen .

Dalle cui dottrine non vi è chi non vegga dedursi,che tutta l'efficacia del Placito Regio consiste in impedir la pubblicazion delle lettere Appostoliche,e così trattenerne l'obbligazione,non già perche abbia la forza d'annullare,o irritare le provvisioni, o le Bolle in se stesse , come più chiaramente ancora lo dice il Salgado ne' luoghi da noi citati,e sue parole trascritte;in oltre si vede,che questo gran difensore del Regio Placito ben consente, che in alcune provvisioni Appostoliche,quando non vi sia danno del pubblico non vi si ricerchi il Regio Placito , anzi che sia tutto impegnato a provare , che l'unico scopo di questo Placito Regio in impedir la pubblica-

zio-

zione delle lettere Appoſtoliche ſia l'ovviare alla perturbazione pubblica , ed al nocumento del ben comune .

Ma pria di laſciare il Van-Eſpen fa d'uopo avvertire ciocchè egli ſcrive nel medeſimo §. nel verſo *Immo* , dove aſſeriſce, che ancor nella Fiandra i Reſcritti Beneficiarj ſi ammettevano , e ricevevan ſenza Placito Regio pria degli editti degli anni 1485. e 1497. con queſte parole „ Immo admodum veriſimile eſt, etiam
„ in Belgio reſcripta beneficiaria ſine Placito Regio fuiſſe admiſſa ,
„ & recepta ante edicta de annis 1485. e 1497. poſtquam ſcilicet
„ Principes advertiſſent circa proviſiones beneficiorum plurima ir-
„ repſiſſe , quę non tantum in præjudicium privatorum , ſed etiam
„ in ſummum Reipublicæ, & Eccleſiarum præjudicium vergebant,„ Proſiegue poi a provare queſta ſua aſſerzione coll'eſame di quegli Editti:Sicchè in quelle Provincie non era così eſteſo l'uſo del Placito Regio,che non ſi riceveſſero Bolle anche beneficiarie ſpedite dalla Corte Romana pria dell'anno 1485.Da ciò ſi conferma ciocchè da noi ſopra ſi è detto,che negli antichi tempi molte Bolle de' Pontefici ſi eſeguivano anche nel Regno di Napoli ſenza il Placito Regio(quantunque dovea darſi)per la benigna,e pia condiſcendenza de' Rè, che ſuppliva le veci di quello.Ed in fatti nell'Indice dell'Archivio della Giuriſdizione non vediamo regiſtrato Placito Regio per altre Bolle, che per le Chieſe, che ſi conferivano a' Veſcovi,o pure benefizj, e Badie,che ad altri Eccleſiaſtici ſi concedevano pria de'mentovati tempi.Ed il primo comando di richedere il Regio Placito coll'eſtenſione , con cui oggi ragionevolmente ſi pratica,ſi legge a *car*.42. come dato da Federico Rè di Napoli a'3. Luglio 1500.E nelle noſtre Prammatiche, come ſopra abbiam notato,ritrovaſi Prammatica di Ferdinando I. Rè di Napoli,che è la prima , che abbiam potuto riſcontrare , che ſembra aver maggior diſteſa,promulgata nell'anno 1473. a'24.Aprile, la quale però, come ivi notammo,è troppo generale,e non parla ſpezialmente delle provviſioni , e lettere Appoſtoliche . Da ciò vogliamo inferire , che negli anni 1448., in cui fù ſpedita da Niccolò V.la Bolla dell' incorporazione de'beni della Chieſa S. Corona-Spina al Moniſtero di S.Martino, non era così diſteſo l'uſo del Placito Regio, così condiſcendendo i Sereniſſimi Rè , che vi biſognaſſe per la detta unione, ed incorporazione .

Ma comunque ſia , al noſtro ſcopo queſto poco rilieva , baſtando

aver dimostrato colle dottrine de' più rigorosi regalisti, che il Placito Regio non toglie la forma della legge fatta dal Sommo Pontefice o delle sue Bolle; ma che solamente ne impedisce la pubblicazione, la quale come requisito necessario per indurre l'obbligo de' sudditi, impedita, le Bolle, e lettere Appostoliche son rattenute dall'esercitar il loro vigore. Ma se elleno siano pubblicate, ed eseguite senza contradizione, o contrasto, o del Regio Senato, o del Comune, e per lungo tratto di tempo siano state in questo vigore, non ponno essere annullate, ed irritate, se non dallo stesso Sommo Pontefice, a cui debba ricorrersi per la rivocazione, se giusta causa l'appoggi, che era il nostro principal assunto; ed in fatti il Van-Espen chiaramente asserisce, come sopra abbiam riferito, che le regole della Cancellaria almeno alcune abbiano vigore nelle Provincie Belgiche per essere state coll'antico uso ricevute, ed accettate.

Ed in vero se le Bolle delle unioni, e delle incorporazioni de' beni di una Chiesa all'altra si dovessero porre in contrasto per la mancanza dell'*Exequatur* Regio si avrebbe a porre sossopra la Città, e Regno di Napoli, poiche di molte non vi è vestigio, che siavi intervenuto il Regio Placito, per cui dimostrare, al dir dell'Avversario, vi bisognerebbe autentico documento del Registro della Regia Cancelleria, e questo certamente non si potrà giammai dimostrare. Così avrebbe da mettersi in litigio la Badia di S. Antonio di Vienna, volgarmente detta di S. Antonio Abate, fondata già dalla Regina Giovanna I. nel 1370, o a quel torno coll'autorità del Sommo Pontefice Gregorio XI., come oltre all'Engenio da noi sopra riferito, lo attesta Gio: Antonio Summonte nella sua Istoria ben due volte (1). E benche l'Avversario dica non costar di questa fondazione fatta dalla Regina Giovanna I. della detta Chiesa coll'Ospedale di S. Antonio di Vienna, egli lo dice per suo proprio capriccio, e perche così conviene alle sue pretensioni, ma gli Autori istorici di Napoli non ne dubitano. Sia però com'egli voglia, quì non si tratta dell'Assenso richiesto per l'alienazione del Juspadronato Regio, ma del Regio *Exequatur*, affin di eseguirsi qualunque Bolla, che nella Corte Romana

(1) *Summont. Istor. di Nap. to.2. lib.3. fol.*449. *e* 469. *edit. Nap.* 1675.

mana si spedisca. Quella Chiesa adunque di S. Antonio da chicchesia fabbricata, si ritrova ridotta in Badia, ed oggi posseduta dal nostro Eminentissimo Signor Cardinal Arcivescovo Francesco Pignatelli per sola Bolla del Sommo Pontefice, che incorpora i beni di quell'antico Monistero, e ne commuta le opere, senza che apparisca Regio *Exequatur*.

Così parimente dovrebbe contrastarsi la Badia di S. Clemente nella Provincia d'Abruzzo, vicino il decorso del fiume detto Pescara, la quale fu pria Monistero de' Padri Benedettini fondato dall'Imperador Ludovico II., arricchito di moltissimi feudi, e preso sotto la sua tuizione, o dir vogliamo protezione, e poi ridotto in Badia, o Commenda secolare per sola Bolla de' Sommi Pontefici, senza che se ne possa dimostrare Regio *Exequatur*, o Regio Placito: quest' esempio di unione, o commutazione l'ha apportato altresì il dottissimo Avvocato de' Padri di S. Martino nella sua Scrittura, ma l'Avversario a *foglio* 175. se ne sbriga con dire, che se riguardasi la fondazione di quello rapportata dall'Ughellio (cita nel margine *lit. a. in fine tom. 6.*) si ravviserà, che tal Monistero non fu giammai sotto la Giurisdizione Reale, ma il fondatore graziosamente volle sottoporlo immediatamente alla Giurisdizione Pontificia. Noi quì non contrastiamo coll'Avversario se sia vero, o no, ciocchè egli assenta, come rapportato dall'Ughellio; poiche quì non si tratta dell'assenso richiesto per far mutazione in un Padronato Regio; ma solamente dell'*Exequatur* Regio richiesto nella pubblicazione di qualunque Rescritto, o Bolla Pontificia, che del primo abbiam già diffusamente trattato. Con tutto ciò noi non sappiamo, che voglia dirsi l'Avversario con quella parola *Giurisdizion Reale*: se egli voglia intendere giurisdizione sopra le persone ecclesiastiche di quel Monistero, va certamente lungi dal vero; poiche la giurisdizione sopra le persone ecclesiastiche, e sopra le cose sacre, e disciplina de' luoghi sacri non han mai preteso gl'Imperadori Cattolici, se non se per delegazione, e concessione Appostolica averla. Se egli intende per giurisdizione la protezione Regia, o Regio Padronato, egli prende abbaglio in dir, che lo riferisca l'Ughellio. Questi certamente nel *tomo* 6. nella *colonna* 840. dell'edizion di Roma del 1659. asserisce, che questa Badia, fu insignita, ed adornata di privilegj Imperiali, e Regj, ed illustrata con diplomi Pontificj, e soggettata immedia-

 tamente

tamente alla Sede Romana, come insigne Monistero, e Badia; ma egli parimente nel fine *Tomo 6.col.*1310. rapporta il Diploma di Ludovico II. del 875. per la fondazione del detto Monistero, in cui apparisce, che Ludovico II. prese il detto Monistero sotto la sua protezione per quelle parole, che ivi si leggono,, Cunctis
,, igitur tam præsentibus, quam & futuris cognitum sit supra taxa-
,, tum Cœnobium,habitatoresque ipsius cum universis,&c.Castellis,
,, rebus, & vassallis ipsius sub Nostri, &c. continua tuitione a nobis
,, jamdudum etiam recepimus. In tantum, ut omne ipsius tam-
,, quam peculiarissima Domna,&c.pro amore superno quoad usque
,, spiramus exequi modis omnibus decrevimus, post nostrum vero
,, ex hac vita discessum illi soli ejusdem venerabilis loci tutelam
,, committimus,&c.cujus honorificentiam nostri studio constat exer-
,, citus. Quapropter cunctos qui nobis in Imperio pro tempore
,, successuri sunt Imperatores, Reges, Duces, ac Principes quo-
,, que, &c. supradictorum, ac Judices per ipsam trinam, & unam
,, Majestatem distinctè obtestamur, & terribiliter adjuramus, ut
,, prænominatum Sacratissimum Colendæ Trinitatis,&c. Pium jux-
,, ta hujus nostri præcepti tenorem ratum, ac stabilitum, ut semel
,, ordinavimus esse permittant; nullam violentiam, diminutionem,
,, vel subtractionem, seu invasionem, vel molestiam, neque etiam
,, quamlibet functionem eidem venerabili loco, rebus, seu vassal-
,, lis ejusdem quocumque in tempore inferre præsumant. Et si for-
,, te reclamaverint, ad quamcumque eorum querela pervenerit,
,, pro Dei summi amore omnem illis justitiam adimplere non diffe-
,, rant,, parole chiarissime a dimostrare la protezione, che di quel Monistero prendea l'Imperadore,e volea,che ne prendessero i suoi successori: è da avvertirsi ancora, che in detto Diploma Imperiale stanno esenti i beni donati al medesimo da qualsivoglia molestia, ripetizion di beni, anche per pubblica autorità di sì fatta maniera,, Quod (son parole del Diploma) nec prædicti Viri Re-
,, ligiosi, nec ipsorum vassalli nobis in aliquo alio teneantur, nisi
,, quod prænominati Sacri Cœnobii, &c. Religiosi tres quotidie pro
,, nobis missas, & omnibus nocturnis, &c.

Nella *colonna* poi 1311. si riferisce la Bolla di Leone IX., in cui il Pontefice restituisce al Monistero suddetto i diritti, che gli spettavano sopra i beni conceduti, e proibisce a chi che sia di qualsivoglia condizione Imperadore,Re,Duca,&c.di prendere,distrar-

re

re violare, o perturbare i beni della medesima Chiesa sotto pena di scommunica espressa con tenor troppo terribile, e nella *colonna* 1312. rapportasi il Diploma di Ruggiero Rè di Sicilia Duca di Puglia, e Principe di Capua, in cui il Rè restituisce il Monistero suddetto nella sua antica forma, volendo che gli siano restituiti i beni da altri involati, i quali nel medesimo Diploma si annumerano; ed altri da lui gli si donano. In questo Diploma medesimo il Rè espressamente riceve il Monistero sotto la sua Regia protezione, con queste parole „ Nos Divino tactu admoniti pristina
„ libertate donare decernimus, & ab omni infestatione, & mole-
„ stiis quietum, & liberum sub nostræ manus Regia Protectione,
„ successorumque nostrorum servavimus: ne de cætero quorum-
„ libet temeritati in bona ejus, seu possessiones quatenus liceat de-
„ servire (forse desævire) „ E nella *colonna* 1313. si rapporta Diploma di Alessandro III., in cui il Pontefice dopo aver riferito i privilegj a quello conceduti da' suoi predecessori Leone, Callisto, ed Adriano, ed enumerati i poderi ch'il medesimo Monistero possedea per concessione de' Rè, e de' Principi, soggiugne così „
„ Interdicimus insuper ut nullus Episcopus ibi Synodum celebret;
„ Chrisma, Oleum Sanctum, consecrationes Altarium, seu Ba-
„ silicarum, ordinationes Monachorum, seu Clericorum, qui ad
„ Sacros Ordines fuerint promovendi a quocumque malueritis su-
„ scipiatis Episcopo „ E dopo avere strettamente proibito, che niuno abbia l'ardire d'involare, o molestare le possessioni, e robe del Monistero, soggiugne: *Salva in omnibus Apostolicæ Sedis Auctoritate*: con queste parole il Pontefice Alessandro III. concede al detto Monistero l'esenzione dalla Giurisdizione Vescovile, e lo soggetta solo alla Sede Appostolica.

Di ugual tenore è l'altro Diploma, che ivi *col.* 1316. si rapporta di Celestino III., che parimente lo esime da ogni giurisdizione di Vescovo, e lo dichiara sottoposto solo alla Romana Chiesa, e di nuovo tal privilegio concede: *Ut soli Romanæ Ecclesiæ subditum ab omnium Ecclesiarum, seu personarum jugo liberum habeatur*: Son parole del Diploma: E Clemente IV. parimente con altra sua Bolla data in Viterbo conferma le libertà, ed immunità concedute da' suoi predecessori al medesimo Monistero, come si vede nel medesimo luogo, & *col.* 1320. Or noi non sappiam discernere, in quali de' suddetti Diplomi si scorga, che l'Imperador Ludovi-

dovico abbia voluto graziofamente ; come dice l'Avverfario fottoporlo immediatamente alla Giurifdizion Pontificia . Ne' Diplomi di Ludovico , e Ruggiero fi legge , che l'Imperadore , ed il Re fi riferbano la protezione di quel Moniftero , e niente dicono di foggezione alla Santa Sede Appoftolica . Le Bolle de' Sommi Pontefici non efcludono la protezion Regia ; ma folamente efimono il Moniftero dalla Giurifdizione de' Vefcovi , e lo foggettano immediatamente alla Sede Appoftolica. Ma l'Avverfario per la paffione della propria caufa facilmente ha creduto aver ritrovato ne' libri ciò che cercava , ed a ciò, che gli difpiaceva , non ha badato . Così nel luogo dell'Ughellio ha veduto la foggezione graziofa fatta dal Fondatore alla Sede Appoftolica , e negli altri libri da noi mentovati , non ha veduto che il Moniftero , e Spedale di S.Antonio di Vienna fi tenga per certo , che fia ftato fondato dalla Regina Giovanna I.; del refto l'Imperador Ludovico , ed il Rè Ruggiero fi fervono di parole più efpreffive per la protezion di quel Moniftero , che non fi ferve la Regina Giovanna I. nella donazion , che fa alla detta Chiefa di S.Corona-Spina , e fuo Spedale . Ma comunque fia non s'accorge l'Avverfario , ch'egli a fe fteffo contradice : poiche nel medefimo fuo fcritto altrove ftabilifce , che qualora fia fondata una Chiefa , o Moniftero per Regia pietà , o munificenza , tanto bafti per acquiftarvi il diritto del Padronato .

Or profeguendo noftro difcorfo diciamo , che fe una tal mancanza di Regio *Exequatur* doveffe baftare per annullare , ed irritare le incorporazioni, ed unioni fatte da' Sommi Pontefici, foggiacerebbono ad una fomigliante fciagura molte altre Chiefe del Regno di Napoli, alle quali da'Sommi Pontefici fono ftate fatte l'unioni, ed incorporazioni di beni ad altri luoghi pii fpettanti. E per tralafciar gli altri la fteffa difgrazia a doppio titolo dovrebbe tolerare il Moniftero di S.Martino,al quale per Bolla di Martino V.a'8.Luglio 1420. furonò uniti i beni del Moniftero di S. Giovanni della Porta del Paradifo di Goglionifi parimente de' PP.Certofini, fondato,e dotato pria da Agnefe Ducheffa di Durazzo,e Conteffa di Gravina nell'anno 1340. ed ampliato poi , e dotato di maggiori rendite da Giovanna parimente Ducheffa di Durazzo,e Conteffa di Gravina forella di Margarita Regina di Napoli nell'anno 1362. come dal fuo privilegio di dotazione , e fondazione comparifce ,

in cui confirma, ed emologa il privilegio già enunciato di fondazione fatta da Agnese, senza che ne appaja Regio *Exequatur*. Anzi sarebbe altresì vessato il Monistero dell'Ordine de' Frati Minori eretto nel medesimo luogo per Bolla del Pontefice Eugenio IV. a' 24. di Febbraro 1444. dismembrando il Monistero di San Giovanni della Porta del Paradiso della medesima Terra dal Monistero di San Martino, e sottraendo il Monistero di San Martino al peso, a cui soggiaceva per lo Diploma di Martino Quinto di sostenere, ed alimentare un Cappellano, che ivi celebrasse i Divini Uficj, ed attribuendo a detti Frati Minori la Casa, o Monistero suddetto col suo orto, ed altre cose a quello appartenenti; riserbando però tutte le altre rendite al medesimo Monistero di S. Martino, come dalla sua Bolla diretta all'Arcivescovo di Napoli chiaramente costa, poiche per questa seconda unione, dismembrazione, ed erezione del detto Monistero de' Frati Minori, nemmeno può apparir Placito, o *Exequatur* Regio. Da questi esempli può argomentare l'Avversario, che sconvolgimento sarebbe nel Regno, e Città di Napoli, se avesse luogo la sua proposizione, che per lo mancamento del Regio *Exequatur* abbiano a rimanere nulle, ed invalide le Bolle de' Sommi Pontefici, che han fatto l'unione, o l'incorporazione de' beni pria spettanti ad altri luoghi pii. Ma la pietà de' Serenissimi Rè passati non ha permesso, che questi luoghi, a cui si è fatta l'incorporazione, o unione di altre Chiese, e loro beni fossero stati molestati, ed inquietati: ed il nostro Augustissimo Monarca benignamente si compiace, che non si muova loro litigio alcuno, e che non siano inquietati a dimostrare le lettere del Regio Placito per sì fatte unioni. Or siccome in tante Chiese si compiace il nostro Augustissimo Padrone, che posseggano i beni delle Chiese unite, benche non dimostrino, nè possano dimostrare il Regio Placito sopra le unioni fatte da' Sommi Pontefici, così speriamo senza dubbio, che la sua pietà abbia a compiacersi, che i Padri di San Martino abbiano a proseguire il possedimento de' beni della Chiesa, e Spedale di Santa Corona-Spina uniti, ed incorporati al loro Monistero da' Sommi Pontefici Niccolò V. e S. Pio V. con l'esecuzione delle Opere imposte in permuta dello Spedale dal medesimo Santo Pontefice Pio V. quantunque essi non ne possano esibire l'*Exequatur* ottenuto, come per ragioni chiarissime già divisate presumer si dee.

E mag-

E maggiore sconcerto ancora apportarebbe la sua massima per quel che riguarda l'esecuzione de'decreti concernenti la disciplina del Concilio di Trento;di cui certamente non appare Regio *Exequatur*, come può ben comprendersi da ciò che stà scritto nell' Indice dell'Archivio della Regia Giurisdizione del Regno di Napoli, in cui non solamente non si vede conceduto il Regio *Exequatur* per la pubblicazione, ed esecuzione de' decreti suddetti , ma vi si leggono le opposizioni fatte dal Regio Collaterale,e spezialmente l'annotazioni fatte dal Reggente Villano in risposta alla lettera di Sua Maestà Cattolica , che ne comandava l'esecuzione, come dal detto Archivio appare , e l'Avversario lo confessa nel suo scritto.

Egli è vero, che il Re Filippo II. con sua lettera de'17.Luglio 1564 ordina , che nel Regno di Napoli si pubblichino , ed osservino,ed eseguano i decreti del Concilio di Trento, (1) si registra altresì in detto Indice all'istesso foglio altra lettera di S.M. scritta apparte sotto lo stesso giorno al Duca d'Alcalà, in cui l'ammonisce , che quantunque egli avesse ordinato la pubblicazione , ed esecuzione de'decreti del Concilio Tridentino : vuol nondimeno , che per questo non si deroghi a quel che tocca la sua preminenza , ed autorità Reale , e nelle cose , che possono apportar pregiudizio a' jus padronati Regj , ed *Exequatur* delle Bolle , che vengono da Roma : ordinandogli altresì, che non faccia sapere , che tenga tal ordine di Sua Maestà. Si veggono ancora nel medesimo Indice altri riscontri,per li quali costa l'accettazione , ed esecuzione de' decreti del Concilio di Trento,eccettone alcuni,che parimente si notano dal Reggente Villani nella consulta fatta a Sua Maestà Cattolica , poiche alla pagina 236. si nota lettera di Sua Maestà scritta al Vicerè Conte di Miranda a'15. Novembre 1586. in cui il Re ordina, che si vegga bene , e che si attenda al rimedio degl' inconvenienti , che dal Nunzio di Sua Santità gli erano stati rappresentati per l'inosservanza de'decreti del Concilio di Trento in manierachè Sua Santità abbia intera soddisfazione dell' osservanza(come la Maestà Sua desidera,che l'abbia in tutte le parti,e particolarmente nel Regno) di quello,che ha disposto , ed ordinato il Concilio , ed altri riscontri più chiari se ne hanno nel medesimo In-

(1) *Indice dell' Archivio della Regia Giurisdizione* 235.

Indice a fogli 75.e 76. fù ancora in questa Città pubblicato il Concilio di Trento nel Sinodo Diocesano tenuto in Napoli da Alfonso Carrafa perpetuo Amministratore della Chiesa di Napoli nell'anno 1565.come si legge negli atti di quel Sinodo stampati in Napoli insieme co' Sinodi di Mario Carrafa Arcivescovo di Napoli l'anno 1568. nelle pag.34.35.36.e 40. Egli è vero tutto ciò; ma nello stesso Indice si legge, a carte 235.che nella relazione fatta dal Collateral Consiglio al Vicerè Duca d' Alcalà a'31. Agosto 1568.circa la Bolla *in Cœna Domini*, ch'è nel tomo quarto, si dice, che essendosi domandato gli anni passati il Regio *Exequatur* al Concilio di Trento, esso Vicerè, e Collaterale non lo vollero concedere ad oggetto,che avendolo fatto riconoscere, vi si trovavano molti capi, che pregiudicavano alla Giurisdizion Reale, de' quali se ne diede particolarmente avviso a S.M.; e nella medesima pagina si nota Relazione del Reggente Francesco Antonio Villano, fatta per ordine del Vicerè Duca d'Alcalà d'alcuni capi del Concilio Tridentino, che pregiudicano alla Real Giurisdizione, ed altra relazione dello stesso Reggente per altri capi del medesimo Concilio pregiudiziali alla giurisdizion Reale: e nella pagina 236.si leggono i capi dati da Fra Vincenzo Giustiniani Generale dell'Ordine de'Predicatori, poi Cardinale, e dal Cardinale Alessandrino dati a Sua Maestà Cattolica, ne' quali si dolevano, che non erano osservati nel Regno di Napoli, e Sicilia, e nello Stato di Milano. Sicche in tutto quell'Indice non appare vestigio, che siasi dato mai il Regio *Exequatur* al Concilio di Trento, anzi come avvertivamo vi si ravvisano riscontri contrarj.

Or ciò supposto, ecco l'argomento, che noi proponiamo alla grande intelligenza dell'Avversario. Egli è certo, che il Sagro Concilio di Trento anche in quanto a i decreti della disciplina ecclesiastica (toltine quei pochi già osservati come pregiudiziali alla Real Giurisdizione nel nostro Regno,)si osserva, si pratica, e per costumanza è accettato, come da i riscontri, che si ravvisano nel detto Indice da noi già mentovati, e notati,chiaramente apparisce. Ed egli è certo altresì come abbiam dimostrato, che questo Regio *Exequatur* anche in quanto a i capi, che si praticano non s' è mai conceduto. Or se avesse luogo l'intrappresa dell' Avversario potrebbesi ben da taluno, anzi da chicche sia intrapprendere, che non debbansi osservare i capi, e i decreti del Concilio Tridentino,

 quan-

quantunque praticati, e seguiti, ed accettati, perche manca il Regio *Exequatur*, il quale secondo l'idea dell'Avversario è requisito necessario, perche le leggi ecclesiastiche abbiano la lor forma. Ci dica l'Avversario, che risponderebbe egli a chi cotanto ardisse? Certamente direbbe, che essendo stati quei decreti pubblicati nella Città di Napoli, e nel Regno, e per tanti anni eseguiti, e praticati, non sarebbe or più tempo di rivocarli in dubbio, e contrastarne il vigore: in che seguirebbe l'autorità così del Van-Espen ne i luoghi citati, come di Pietro di Marca (1) che approva per lecite, e valide le dispense fatte dalla Santa Sede Appostolica, qualora sian di quelle, che per lungo uso siano state eseguite, e praticate, anche ne' Regni di Francia, e per conseguenza tacitamente accettate. E questo appunto noi rispondiamo all'Avversario. La Bolla del Santo Pontefice Pio V. si è pubblicata, si è eseguita, sono già cento sessantaquattro anni senza contraddizione, o opposizione, o de' Regj Ministri, o del Pubblico; non è pertanto, che le si possa muover lite, e rivocarsi in dubbio il di lei valore per la mancanza del Regio *Exequatur*. Se a quella si fosse contraddetto, ed opposto da' Regj Ministri, o dal Comune, siccome si fè l'opposizione ad alcuni capi del Concilio di Trento, e per conseguenza non si fosse eseguita, e praticata, siccome quei capi non si praticarono, ed osservarono, senza dubbio la detta Bolla non potrebbe allegarsi a favor de' Padri di S.Martino.

Ma che! troppo tardi ci siamo avvisati di esserci affatigati in darno; poiche non solamente vi è il tacito, e presunto Regio *Exequatur* alla menzionata Bolla di S.Pio V. ma vi è l'espresso chiaro, ed indubitato. Non corrughi la fronte l'Avversario a questa proposizione, mercechè noi celo addimostreremo con dimostrazion mattematica. Questa Bolla fù fatta come appendice della transazione ammessa dal medesimo S. Pontefice Pio V. trà per li quindemj da' PP. di S.Martino alla S.Sede non pagati, e per l'opera dello Spedale non posta in esecuzione, sù delle quali cose era stata mossa lite dal Vescovo di Saona Nunzio; e Collettore Appostolico in questo Regno, e dopo molti litigj, e trapazzi sofferti da' medesimi Padri, finalmente furono ammessi alla transazione collo sborzo di molte migliaja, come dalla Bolla del medesimo S. Ponte-

(1) *Vide Petrum Marca in concordia, Sacerdotii, & Imperii lib. 3. cap. 15.*

tefice Pio V. che comincia *Exigit immensa benignitas* pubblicata a' 20. Febbraro nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1565., che secondo altro calcolo sarebbe l'anno 1566. manifestamente appare. Ciò supposto, ecco la chiarezza del nostro proposito. I Nunzj, e Collettori della Sede Appostolica in questo Regno (siccome altresì ne' Regni di Spagna secondo l'attestato del Covarruvias da noi sopra riferito) non esercitano atto alcuno della giurisdizione a nome della Santa Sede, se pria non ottengano dal Regio Collateral Consiglio il Regio *Exequatur*, come dall'Indice dell'Archivio della Regia Giurisdizione ad evidenza costa; sicche quando il Nunzio Fiesco ebbe da cominciare la sua carica in questo Regno certamente ottenne dal Regio Collaterale l'*Exequatur*, dopo aver presentate le sue lettere commissionali, o credenziali, le quali si esaminano in quel Supremo Senato. Ed in queste lettere si contiene la commissione di esiggere, e riscuotere ciocche alla Santa Sede appartengasi. Quando adunque il detto Nunzio cominciò a proceder contro a' detti Padri di S. Martino per la cagione suddetta, procedè certamente col debito requisito del Regio *Exequatur*, e tutti gli atti che egli fece, furono legittimi, e leciti, e niente pregiudiziali alla Real Giurisdizione, perche dipendean dalla facoltà ch'egli avea già placitata, ed esecutoriata nel Regio Collaterale, e per conseguenza la transazione suddetta non fù manchevole del Regio *Exequatur*. Oltre di che il detto Nunzio per quel che riguardava l'inosservanza dell'opere ingiunte, non procedè certamente, nè potea procedere come Collettore: come tale procedè per li quindemj non soddisfatti alla Santa Sede, che egli come Collettore Appostolico potea ben pretendere, e domandarne il conto. Ma per quel che riguarda l'opere non eseguite dovette procedere come commessario del Tribunale della Fabbrica, e procedendo come tale, procedea senza dubbio col debito requisito del Regio *Exequatur*: essendo pur chiaro che in quei tempi, e fino all'età nostra si è sempre mantenuto in questo Regno il detto Tribunale della Fabbrica, erettovi colle Bolle de' Sommi Pontefici, ottenutone il Regio *Exequatur*. I decreti per tanto, o le transazioni, o convenzioni fatte da questo Tribunale, non ponno rivocarsi in dubbio, o portarsi in lite, perche sian manchevoli dal Regio *Exequatur*: da che procedono da quella podestà, e da quella facoltà, che è stata già placitata dal Regio Colla-

 tera-

terale . E se è così, la transazione allor fatta non può essere o annullata, o irritata, perche fatta dalla Santa Sede; essendo stata fatta in conseguenza de i decreti del Commessario del Tribunal della Fabbrica. E della stessa natura dee considerarsi la Bolla dell'unione, e commutazione, come quella che da' medesimi decreti della fabbrica dipendea. E tanto basti sù di questo quarto §. aver d. senza che c'imbarazziamo a rispondere più diffusamente all'Avversario per quel ch'egli oppone alla presunzione del Regio *Exequatur* dal dottissimo Difensor de'PP. di San Martino ponderata e bastevolmente provata: tanto più, che ci sembra aver abbastanza provato, e dimostrato, o che non manchi il Regio *Exequatur* alla detta Bolla, o che quantùnque mancasse, la mancanza niente può contribuire a farla dichiarare nulla, ed invalida, essendo stata eseguita, per lo corso d'anni centosessantaquattro.

Restan per tanto poste in chiaro le sode ragioni, che assistono al Monistero di S. Martino, perchè non sia turbato dal possedimento de' beni di cui si contende, incorporatigli da' Sommi Pontefici Niccolò V., e Pio V., e perche sia liberato dall'istanza del Regio Fisco; essendosi ad evidenza provato che la Chiesa, e Spedale di Santa Corona-Spina, o non fù mai padronato, o se fù, fù padronato Ecclesiastico, tra perchè fù sottomesso in perpetuo al Monistero di S. Martino, ed al Priore di quello *pro tempore* commessane la cura; condizion certamente bastevole a costituire il padronato ecclesiastico, secondo la certa, ed indubitata, non men che comune oppinione de' Dottori, e giusta la disposizione della Decretale del Pontefice Onorio III. rammentato nel *cap. dilectus* 34. *de præbendis* da noi altresì ponderata con rapportarne le parole giusta la lettera, che ne registra Emanuello Gonzalez, che la trascrive intera: e perche fù annesso, e dotato con altri benefizj Ecclesiastici conceduti dal Pontefice Gregorio XI. alla Regina Giovanna per assegnarli alla Chiesa suddetta, e suo Spedale, come ella fe', ed ebbe questa pia Regina tanta pietà nel suo animo, che volle donare alla Chiesa, e Spedale suddetto le robe, ch'ella possedea per solo riguardo della gratitudine dovuta a Dio, ed in soddisfacimento delle sue colpe, e volle spogliarle d'ogni qualità feudale, per così farle divenire affatto sagre, e sottoposte all'amministrazione Ecclesiastica, da che secondo le dottrine di tutti i nostri Dottori, quando i beni regj, o non hanno, o perdono la

natu-

natura de' feudi donati alle Chiese divengono *Sancta Sanctorum*, e restan commessi all'amministrazione del Sommo Preside della Chiesa, il Sommo Pontefice.

E benche dir si volesse, che lo Spedale non fosse più in piedi, il che non è vero, esistendo la principal sua parte, ch'è la Chiesa di S.Corona-Spina, e per l'altra esistendo nel suo equivalente, cioè nelle opere dal Santo Pontefice Pio V. commutate, perche è unito ad altro luogo pio, qual è il Monistero di S. Martino, i beni suddetti ancorche fossero feudali, pur dovrebbon giudicarsi passati in dominio del medesimo Monistero, a cui si è fatta l'unione, siccome l'abbiam chiaramente dimostrato colle autorità de' nostri massimi Dottori Andrea d'Isernia, e Matteo d'Afflitto, stante l'unione fattane dal Sommo Pontefice: unione tale che non può a patto alcuno dichiararsi, o nulla, o manchevole ancor riguardando la Bolla del Sommo Pontefice Pio V., che aggiugne all'unione, la commutazion delle opere: o si consideri la podestà del Pontefice; in cui tutto il Cattolichesimo riconosce una tal autorità: o si consideri la causa, per cui fù fatta, che certamente non può essere, nè più giusta, nè più sufficiente, o il consenso de' Rè successori, che non solamente con tacito, mà con espresso consenso l'approvarono. Ed il Regio Placito sù di cui tanto s'appoggia l'Avversario, e fà tanto romore, o si dee per indubitato presumere; o giudicar si dee, che per altra causa, attenta la condizion di que' tempi, in cui fù fatta la Bolla del Santo Pontefice Pio V. si condiscese a farla eseguire, e praticare senza replica alcuna della Suprema Podestà Regia; siccome si è continuato a praticare per lo spazio d'anni centosessantaquattro: tempo certamente bastevole ad indurre un *Exequatur* almen tacito, il quale, avendo data l'apertura alla forza della Bolla suddetta, non può ora sentirsi, se non che come cosa stranissima, che vogliasi far dichiarare irrita, e nulla per la mancanza dell'espresso Regio Placito, da che la legge Ecclesiastica ammessa dal Comune colla condiscendenza della Suprema Podestà secolare, non può poi rivocarsi, se non da quel medesimo Superiore, e Pontefice, che diedele e l'essere, e la forma.

Ma quanto queste ragioni non fossero da se bastevoli a dimostrar la giustizia certa, ed indubitata che appoggia, e fiancheggia la causa de' Padri di S. Martino, come in fatti lo sono: Chi potrebbe

be mettere in dubbio, che almeno abbiano tanta probabilità, e tanta fermezza, che diano tutto il luogo all'equità solita a praticarsi in casi consimili da' Supremi Tribunali, e Prefetti Pretorj, oltre a i motivi di pietà, che in questa causa rilucono. E come nò? Potrà mai fingersi da chi che sia, che voglia il nostro Augustissimo insieme, e piissimo Imperadore far decadere dal possesso de' beni suddetti il Monistero di S.Martino, per cui se non la chiara giustizia, certamente l'equità ben fondata milita, e combatte? E potrassi credere, che quel cuore magnanimo, che ha tratto una col sangue da' suoi Progenitori la generosa, e magnifica pietà inverso de' luoghi pii, e religiosi, voglia dopo il corso di trecento, o poco meno anni togliere ad un Monistero d'una Religione così cospicua, così venerata e dagli Imperadori, e da' Rè fin dalle prime sue cune, qual è la Certosina, i beni che la condiscendenza de'Rè predecessori, e la podestà de' Pontefici hanno al medesimo conceduto, e donato. Ah che dobbiamo aver altro concetto dell'animo generosissimo d'un Monarca così potente, così saggio, e così pio. No, che non permetterà egli, che per un si fatto toglimento abbia da restar oscurata la fama, ed il nome di que' Venerabili Padri. Anzi dee stimarsi con sicurezza, ch'abbia egli ad impegnare l'Imperial sua destra per sottrargli alle dicerie del volgo, che troppo credulo gli divulga usurpatori, iniqui detentori delle robe altrui, e poco men che manifesti ladroni. Permetterà egli il nostro Serenissimo Padrone, che abbia a mettersi in discredito la venerata memoria del Santo Pontefice Pio V. con diroccare una Bolla da lui fatta con tanta maturezza, con tanto senno, e con tanta cognizion di cause dopo il corso di cento sessantaquattr'anni: di quel Pontefice diciamo, la cui memoria è venerata dalla Chiesa; il cui cuore fu sempre pieno di tenerezza, e di amore inverso dell'Augustissima Casa d'Austria; le cui orazioni impetrarono dal Sommo Iddio a favor della medesima gran Casa la disfatta dell'armata navale Ottomana: siccome la sua lingua fu la prima a palesarla in Roma nel punto medesimo ch'erasi ottenuta la vittoria? Certamente che no. Non lo permetterà la pietà del nostro Padrone, non lo permetterà la venerazione dovuta alla Religion Certosina, non lo permetterà il rispetto che deesi alla memoria di un sì tanto Pontefice qual fu egli il S.Pontefice Pio V.

E che

E che mai potrebbe ſpingerlo? forſe il riguardo de' poveri che dovrebbono aver ricetto nello Spedale, per cui altri fa moſtra di aver tanto zelo? E non baſta a toglier queſto riguardo la gran moltitudine de' poveri, che ſon ſoccorſi da i Padri di S. Martino con tutta ſoprabbondanza di limoſine, e con tanta paterna carità? Che sì, che sì, che la pietà dovuta a tanta gran moltitudine di poveri dee ſuperare qualunque riguardo, che aver ſi potrebbe per dodici poveri ſolamente. Ma che diciamo i poveri! Queſti ſono quelli ch'eſclamano all'Imperial Maeſtà del noſtro Auguſtiſſimo Padrone, che non voglia loro togliere queſto pan cotidiano, che non voglia privargli di queſto ſoccorſo così pronto, e lor così neceſſario. Ah Signore, dicono eſſi, come volete toglierci il noſtro ricovero, il noſtro ſuſſidio, il noſtro alimento? Se ci togliete il ſovvenimento, che noi tutto dì abbiamo da' Padri di S. Martino mercè la regal munificenza, ſulle di cui rendite s'appoggia il noſtro ſoccorſo, a chi ricorreremo, dove n'andrem raminghi, da cui ſomiglianti provvedimenti ricever potremo? Ah non permettete Invitto Monarca, che ſiamo ſpogliati di quegli emolumenti, de' quali i poveri della voſtra Città, e del voſtro Regno, che ſono i voſtri figli, hanno per tante centinaja di anni ſenza interrompimento veruno goduto: dateci Supremo Principe, dateci i noſtri Padri, manteneteci il noſtro alimento, impegnatevi a ſoſtenere il noſtro unico, e rilevante ſuſſidio nelle noſtre maggiori miſerie. Che ſe degl'infermi vi cale, a queſti non mancano ora caſe da porger rimedj alle loro malattie; e noi altresì infermi ſiamo: infermi per la mancanza del vitto, che ci debilita; infermi per le altre noſtre indiſpoſizioni, che cagionevoli, ed inetti alla fatica ci rendono; ma non già capaci di eſſer ricevuti ne' molti Spedali, che per gl'infermi ſi ſoſtengono. Ed a tanti motivi di pietà, a tanti riguardi di venerazioni, a tante voci di miſerabili ch'eſclamano, e gridano pietà, e mercè, potrà reſiſtere la tenerezza del cuor quantunque generoſo del noſtro Auguſtiſſimo Imperadore, ed Invittiſſimo Rè? Certamente che no. Certamente s'arrenderà a tanti motivi, e farà trionfare nel tempo medeſimo la giuſtizia, la pietà, e la carità del ſuo magnanimo petto.